



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

RELAZIONE ANNUALE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ANTONIO MARUCCIA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 6.11.2007

- Roma, Novembre 2008 -

INDICE

1.	Presentazione	3
2.	Il contesto di partenza.....	17
2.1.	Quadro normativo ed assetti organizzativi	17
3.	Istituzione dell'Ufficio - Competenze – Struttura e dotazione finanziaria.....	26
3.1.	La responsabilità gestionale dell'Obiettivo “Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata” del Programma Operativo Nazionale (PON)	28
4.	Attività dell'Ufficio. Il quadro di insieme delle iniziative	30
4.1.	Profilo e linee strategiche dell'attività dell'Ufficio	30
4.2.	Quadro delle interrelazioni con le istituzioni e le associazioni	32
5.	Il coordinamento della fase amministrativa	36
5.1.	Le criticità del procedimento di destinazione dei beni confiscati	36
5.2.	Il Protocollo nazionale sui beni confiscati.....	37
6.	Coordinamento e impulso per l'utilizzo e lo sviluppo dei beni.....	44
6.1.	Il piano nazionale di intervento	44
6.2.	La rilevazione della effettiva utilizzazione dei beni.....	48
7.	Attività promosse per finanziare l'utilizzo dei beni	54
7.1.	Verso l'Unione Europea. Il PON: le Attività ed i progetti per l'Obiettivo operativo 2.5	54
7.2.	Verso le Regioni. Le leggi e i protocolli	59
7.3.	L'Utilizzo sociale nella fase del sequestro giudiziario - il Protocollo “Momart”	64
8.	I protagonisti dell'utilizzo: Comuni, Consorzi, soggetti del terzo settore.....	66
8.1.	I Comuni	66
8.2.	I Consorzi	67
8.3.	Altre attività di impulso per l'utilizzo	69
8.4.	Il tema delle ipoteche sui beni confiscati.....	69
9.	Il rapporto con le associazioni e i soggetti del terzo settore cui è devoluta la gestione dei beni	76
10.	Le attività per la formazione e la comunicazione.....	80
10.1.	La comunicazione. Il sito Internet del Commissario	83
11.	Gli interventi nella fase giudiziaria	85
11.1.	Il Raccordo della fase giudiziaria con quella amministrativa.....	85

11.1.1. L'attività di monitoraggio	85
11.1.2. L'accesso del Commissario alla banca dati centrale del Ministero della Giustizia (SIPPI): le prospettive di una unica banca dati dei procedimenti e dei beni, dal sequestro all'utilizzo.....	86
11.1.3. Il raccordo di fase. La rilevazione dati presso gli Uffici giudiziari. Il flusso delle comunicazioni dalla Suprema Corte alle altre Autorità.....	89
11.2. Il sostegno alla gestione dei beni	95
11.2.1. La rilevazione delle prassi giudiziarie	95
11.2.2. Il Protocollo con il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali. La conoscenza dei patrimoni sequestrati in sede di prevenzione antimafia: il monitoraggio delle società di capitali sequestrate	100
11.2.3. Sperimentazione di un modello di sostegno all'Autorità giudiziaria nell'amministrazione delle aziende sequestrate. Il Protocollo con "Invitalia S.p.A."	105
12. Approfondimenti tematici	108
12.1. Flussi finanziari e gestione dei beni	108
12.2. La gestione giudiziaria dei beni. Rapporti con altre procedure. Tutela dei terzi	130
13. Ipotesi di modifiche normative	155
13.1. Aspetti procedurali e sostanziali	155
13.2. Revoca ai sensi dell'art. 7 L.1423/56.....	157
13.3. Riforma del procedimento di destinazione e assetti organizzativi.....	162
14. Tabelle e rappresentazioni grafiche: note e osservazioni	169
14.1. Statistiche sui beni immobili.....	169
14.2. Statistiche sulle aziende	170
14.3. Analisi dei dati statistici.....	171
15. Allegati.....	173
16. Glossario	177

1. PRESENTAZIONE

Con la presente relazione il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 6.11.2007, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.P.R., le attività in corso e i risultati conseguiti nell'adempimento dei compiti assegnati dal decreto istitutivo.

La materia dei beni confiscati presenta uno scenario particolarmente complesso, connotato da difficoltà stratificate nel tempo ed afferenti a tutti e tre i settori nei quali si snoda il percorso del bene: la fase giudiziaria, dal momento del sequestro alla confisca definitiva; la fase amministrativa, dalla comunicazione della confisca al provvedimento di destinazione del bene; la fase dell'utilizzazione, dalla consegna all'uso effettivo, sociale o istituzionale.

La frammentazione delle procedure aumenta le difficoltà di una materia connotata da carenze normative che, peraltro, solo negli ultimi tempi sono state avviate a soluzione ed alle quali si tenterà di fornire, anche in questo atto, un contributo.

In tale contesto, l'istituzione del Commissario ha rappresentato una sfida in relazione all'elevato grado di criticità che attanagliano il settore e alla natura strategica ed in parte innovativa degli obiettivi assegnati dal decreto istitutivo.

A ciò si aggiungano le intuibili difficoltà nella fondazione dal nulla di un Ufficio a competenza nazionale ed interdisciplinare, Ufficio da insediare, anche fisicamente, in un ambiente nuovo quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il D.P.R. del 6.11.2007, istituisce un'autorità centrale di coordinamento operativo di tutti i soggetti pubblici coinvolti nelle procedure amministrative al fine della corretta gestione, celere destinazione ed effettivo utilizzo dei beni confiscati.

Al Commissario è attribuito il compito innovativo di promuovere intese con le Autorità giudiziarie al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari e contribuire, sin dalla fase giudiziaria, ad una proficua gestione, anche individuando e mettendo a disposizione dell'Autorità giudiziaria ogni possibile risorsa, attraverso protocolli ed accordi con soggetti pubblici e privati.

Infine, unitamente al fondamentale compito del monitoraggio, al Commissario è richiesto di individuare soluzioni di problematiche generali inerenti alla gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e studi.

Un primo riconoscimento delle potenzialità della nuova struttura è subito arrivato con l'attribuzione, da parte del Ministero dell'Interno, della responsabilità di gestione dell'Obiettivo 2.5 "Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata" del Programma Operativo Nazionale (PON) "Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza" 2007/2013, che reca 91.546.293,00 milioni di euro per il finanziamento di interventi su beni confiscati.

L'importanza degli obiettivi assegnati ha determinato in tutte le persone chiamate a comporre l'Ufficio il massimo impegno e l'assoluta, responsabile dedizione.

La sfida è stata accettata con entusiasmo nella consapevolezza che, pur con i limitati mezzi a disposizione, si sarebbero rinvenute nelle Istituzioni e nella società, le risorse e le volontà disposte ad impegnarsi per poter affermare, anche in questo difficile campo, la primazia della Repubblica e delle sue Leggi.

Non ci siamo sbagliati.

Abbiamo avviato tante iniziative nelle Istituzioni e nella società e oggi molti cantieri sono aperti per un lavoro che può portare concretamente lo Stato e i cittadini a riprendersi in tempi ragionevoli i beni e le aziende confiscate e ad utilizzarli per le finalità sociali o pubbliche indicate dalla legge.

Questo possiamo affermare dopo aver con grande passione lavorato intensamente per un anno, incontrando Istituzioni, Autonomie locali, giovani, sacerdoti, cittadini, associazioni: tutti assolutamente sensibili al tema dei beni confiscati, pronti a fare quello che era nelle loro possibilità per consentire il nostro lavoro.

A tutti coloro che abbiamo incontrato va il nostro grazie per l'aiuto ricevuto e per aver consentito la rapida operatività della struttura.

Una struttura leggera, con un organico limitato ed un budget minimo - di appena 200.000,00 euro - che ha prodotto tutte le iniziative compiutamente descritte nella presente Relazione.

MI risultati raggiunti e le attività oggi in corso sono merito dell'azione delle Amministrazioni competenti che noi abbiamo mobilitato e sollecitato con continuità, fornendo sostegno e collaborazione, nel rispetto delle attribuzioni di ciascuno.

Velocizzare le procedure e favorire l'utilizzo effettivo dei beni: alcuni primi risultati della costante opera di impulso e coordinamento spiegata per questi obiettivi possono, forse, rilevarsi nell'**aumento del 69,47%** delle destinazioni di beni confiscati nel periodo di vita

dell'Ufficio: rispetto ai **684 beni dell'intero anno 2007**, nei primi dieci mesi del 2008 ben **966 beni** hanno concluso la fase amministrativa della destinazione (vedi tabella a pag. 12).

Nei primi nove mesi del 2008, il meccanismo innescato dal Commissario presso le Prefetture per monitorare i beni confiscati ancora occupati dagli stessi mafiosi, ha portato alla **liberazione di ben 135 immobili riconsegnati ai legittimi destinatari** in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania (vedi tabella a pag. 13).

È in pieno svolgimento l'attività dell'Ufficio - in collaborazione con l'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno - in favore della ristrutturazione e riconversione di beni confiscati con **progetti** di grande visibilità e significato simbolico **finanziabili con i fondi europei del PON**: da quelli del "Consorzio SOLE" di Napoli, al progetto "Leontinoi" del Comune di Lentini (Siracusa), dalla sede della Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro (RC), da realizzarsi nella villa del boss Piromalli, alle idee progettuali delle cooperative sociali per le attività produttive sui terreni agricoli confiscati, ai progetti dei Comuni in fase istruttoria presso le Prefetture (vedi tabella a pag. 14).

Il tema delle risorse finanziarie per i beni confiscati è stato al centro dell'iniziativa dell'Ufficio verso le Regioni.

Con Lombardia, Campania, Puglia e Calabria sono stati concordati dal Commissario specifici piani di attività, in corso di realizzazione: tra questi il Protocollo d'intesa "Don Giuseppe Diana" firmato il 31.07.2008 con il Presidente della Regione Campania, on. Antonio Bassolino e con il Ministro dell'Interno, on. Roberto Maroni; il tavolo con la Regione Lombardia per una Legge Regionale di finanziamento per i beni confiscati e un fondo di rotazione a disposizione dei Comuni; in Calabria, il Protocollo per il finanziamento dei beni stipulato con Regione, Agenzia del Demanio e Prefetture della Calabria.

Il fondamentale compito del coordinamento operativo delle diverse competenze amministrative finalizzato a velocizzare le procedure e favorire l'utilizzo dei beni, è stato perseguito attraverso il **Protocollo nazionale sui beni confiscati** elaborato dal Commissario sulla scorta di talune positive analoghe esperienze locali.

Si tratta di uno strumento di concertazione che su base consensuale punta a ricondurre i diversi attori all'unità di azione, attraverso un tavolo periodico (che può fungere da conferenza di servizi) sotto la direzione e la responsabilità del Prefetto.

Il Protocollo proposto dal Commissario innova - a legislazione invariata - le procedure vigenti ed anticipa la riforma oggi in discussione in Parlamento.

Uno schema che consente di sfruttare tempestivamente le competenze e la forza delle Istituzioni (Prefetture, Agenzia del Demanio, Regioni, Enti locali, Forze dell'Ordine ed associazionismo) al fine di risolvere prima, senza scaricarle sugli utenti finali, le criticità che il bene accumula durante la lunga fase giudiziaria e nel corso di quella amministrativa. In tal modo si favorisce l'effettività dell'utilizzo, consegnando ai Comuni beni liberi da persone e vincoli e pronti per la gestione sociale, pubblica e produttiva.

Da una analisi del monitoraggio condotto dal Commissario presso tutti i Comuni (hanno risposto 261 Comuni su 278 interpellati) assegnatari di beni confiscati nelle quattro regioni dell'“Obiettivo Convergenza” (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) a novembre 2008, risulta utilizzato solo il 48,58% dei beni consegnati mentre il restante 51,42 % resta inutilizzato, per varie criticità indicate nella relazione (vedi tabella a pag. 15).

Non basta, dunque, destinare. Occorre dare effettività al diritto alla restituzione dei cittadini attraverso l'utilizzo concreto dei beni.

Per l'effettiva utilizzazione dei beni sono state attivate **intese** con specifiche realtà territoriali, oggi in avanzata fase di attuazione (ad es.: con il Comune di Milano e l'Agenzia del Demanio, per 64 immobili destinati e subito avviati all'utilizzo) e si è sostenuto il collegamento delle Amministrazioni pubbliche (Comuni e Consorzi, in particolare) con i soggetti cui è demandata la gestione sociale dei beni: le associazioni e le cooperative che in questi anni sono state protagoniste di pratiche di legalità e sviluppo della convivenza civile nelle realtà più difficili del nostro paese.

L'attività prevista dal Protocollo, realizzata attraverso le Prefetture, organi referenti dell'attività locale del Commissario, è stata avviata su tutto il territorio nazionale ed accolta con favore dalle Istituzioni locali e centrali, ed anche, espressamente, dal Consiglio Superiore della Magistratura per quel che attiene il rapporto con le Autorità giudiziarie, pure coinvolte nelle attività del tavolo.

Deve essere tuttavia chiaro che, per quanto riguarda l'arretrato, le criticità di natura oggettiva, rimandano a carenze normative che ne hanno impedito negli anni la soluzione :esse potranno essere avviate a definizione a condizione che l'Autorità responsabile del comparto disponga di adeguati poteri e risorse. Ciò vale in particolare per le ipoteche e i procedimenti esecutivi che ostacolano oltre la metà dell'intero stock di beni in gestione all'Agenzia del Demanio (1.700 su 3.450 al 30 giugno 2008, ai quali vanno aggiunti i beni già destinati e consegnati ai Comuni, benché ipotecati).

Nei ristretti limiti consentiti dalle risorse umane disponibili ci si è occupati anche della comunicazione delle attività dell'Ufficio attraverso il sito istituzionale del governo all'interno del quale <http://www.governo.it/Presidenza/beniconfiscati/index.html> è stato realizzato un dinamico contenitore informativo - dove sono stati resi pubblici gli elenchi di tutti i Comuni destinatari di beni confiscati con indicazione del numero e della situazione giuridica di essi - e due indirizzi di posta elettronica molto utilizzati dall'Ufficio e dagli utenti del servizio:

- beniconfiscati@governo.it;
- beniconfiscatiutilizzat@governo.it.

Il D.P.R. istitutivo, in modo del tutto innovativo, pone all'Autorità di Governo compiti di **iniziativa verso le procedure giudiziarie relative ai beni ed alle aziende**, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità giudiziaria.

L'attenzione muove dalla consapevolezza che le problematiche che ostacolano il pieno utilizzo, se non la dispersione dei patrimoni confiscati rimandano spesso alla lunga fase della gestione giudiziaria ed alle sue irrisolte difficoltà.

Con il "sistema giustizia" il Commissario ha dunque avviato un collegamento - la cui adeguatezza istituzionale è stata sottolineata anche dal Consiglio Superiore della Magistratura - volto al **sostegno** della gestione dei beni in sequestro ed al **raccordo** della fase giudiziaria con quella amministrativa di destinazione.

Per tale ultimo aspetto è stata attivata una concreta **collaborazione con la Suprema Corte di Cassazione**, con il risultato di una circolare del Presidente, in data 8.05.2008, che ha agevolato l'attività di impulso dell'Ufficio alle successive procedure amministrative.

Vi è stata una partecipazione alle attività della banca dati gestita dal Ministero della Giustizia (Sistema Informativo Prefetture Procure Italia meridionale - SIPPI) con il risultato di un **Accordo tecnico con il Dipartimento per gli Affari di giustizia**, in data 26.03.2008, istitutivo di un tavolo finalizzato ad un Protocollo di accesso diretto del Commissario a SIPPI, che sarà siglato prossimamente.

Analogo accesso diretto sarà in prosieguo richiesto alla distinta banca dati dell'Agenzia del Demanio.

L'obiettivo è quello di un contenitore unico che consenta il monitoraggio del bene confiscato dal sequestro al pieno utilizzo.

In attesa del completo funzionamento del sistema SIPPI, il Commissario ha proceduto alla **rilevazione diretta dei provvedimenti di confisca definitiva** presso tutti gli Uffici giudiziari del paese accertando che **dal novembre 2007 al novembre 2008 sono entrati nel**

patrimonio pubblico ben 1218 beni: un valore ingente che accresce la responsabilità delle Istituzioni chiamate al compito del buon utilizzo di queste ricchezze. Intanto, questa quella dettagliata rilevazione ha permesso di dare accelerazione agli adempimenti conseguenti. Infine, sono incentivate presso le Autorità giudiziarie **forme di utilizzo sociale, pubblico o produttivo dei beni sin dalla fase del sequestro**, con il coinvolgimento di Regioni, Enti locali, cooperative, associazioni ed enti di volontariato (progetto “Momart” a Bari, terreni agricoli affidati a cooperative a Reggio Calabria, ecc.).

Per il sostegno delle aziende sequestrate e confiscate il Commissario ha coinvolto il Dipartimento dello Sviluppo delle Economie Territoriali (Di.S.E.T.) della Presidenza del Consiglio attraverso la stipulazione di un Protocollo in data 6.03.2008.

E' oggi in corso di attuazione su tutto il territorio nazionale un'**indagine conoscitiva (la prima del genere) delle società di capitali sottoposte a sequestro di prevenzione**, i cui primi risultati, elaborati dal Di.S.E.T., sono illustrati nel seguito della relazione.

L'altra iniziativa di rilievo su questo versante riguarda l'avvio di una sperimentazione di un'attività di **diretto sostegno alla gestione di aziende sequestrate**, promossa dal Commissario **con il coinvolgimento dell'Agenzia Invitalia**, “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa” S.p.A., (ex Sviluppo Italia) del Ministero dello Sviluppo Economico, la quale porrà a disposizione le sue competenze specialistiche in favore della gestione di beni sequestrati, a richiesta delle Autorità giudiziarie, attraverso un Protocollo d'intesa col Commissario, già definito e che sarà stipulato prossimamente.

Nell'ambito delle competenze attribuite al Commissario sono stati svolti approfondimenti tematici sulle criticità normative ed organizzative del sistema.

In particolare, la Relazione propone una compiuta ricostruzione delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti i **flussi finanziari relativi ai beni ed alle aziende confiscate**.

In particolare, l'Ufficio ha stimato in circa **13 milioni di euro la resa contabile effettiva** dell'intero comparto dei beni confiscati nell'esercizio 2007. Infatti, a fronte dei 19 milioni di euro affluiti all'entrata del bilancio dello Stato è stata corrisposta all'Agenzia del Demanio la somma di 6 milioni di euro, a titolo di remunerazione. Il contratto di servizio 2007/2009 tra Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Agenzia del Demanio, infatti, prevede un costo di euro 800,00 per ogni bene o azienda confiscata in gestione alla stessa

Agenzia alla data del 1.01.2007 oltre ad euro 4.000,00 per ogni bene destinato e per ogni azienda chiusa nell'anno 2007.

L'altro approfondimento è stato dedicato a tematiche giuridiche relative alla gestione dei beni nella fase giudiziaria, alla tutela dei terzi ed al rapporto tra procedimento di prevenzione e altre procedure.

Vengono indicati, senza pretesa di completezza, taluni spunti di soluzione eventualmente utili, in prosieguo, per l'elaborazione di un vademecum condiviso dagli operatori giudiziari, al fine di migliorare la gestione economica della fase giudiziaria.

Sulla base dell'esperienza e del dialogo dell'Ufficio con le Autorità giudiziarie, quelle amministrative e con i soggetti del privato sociale che si occupano della materia, la relazione avanza talune **ipotesi di modifiche normative**.

Il primo gruppo di proposte, che richiamano arresti della dottrina e della giurisprudenza, attiene a modifiche procedurali e sostanziali concernenti criticità del procedimento giudiziario di prevenzione antimafia che si ripercuotono, ostacolando, sull'azione amministrativa; viene poi affrontato l'importante tema della revoca della confisca definitiva, reso attuale da recenti pronunce della Suprema Corte.

Quanto alle ipotesi di modifica del procedimento di destinazione dei beni confiscati, oggi disciplinato dall'art. 2 *decies* della L. 31.05.1965, n. 575, **è motivo di soddisfazione rilevare che le proposte del Commissario sono state accolte dal Governo** che, in sede di discussione del D.D.L. governativo n. 733 presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato, ha presentato l'emendamento 15.100 che ripropone le indicazioni di questo Ufficio.

In sostanza, la destinazione del bene è disposta dal Prefetto, su proposta non vincolante del Dirigente regionale dell'Agenzia del Demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, sentite le Amministrazioni interessate all'utilizzo del bene, eventualmente in sede di conferenza di servizi.

Il Prefetto procede d'iniziativa se la proposta non è formulata dall'Agenzia del Demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di confisca.

Al Prefetto va la competenza sulla destinazione, all'Agenzia del Demanio restano i compiti di gestione.

Il modello di Protocollo nazionale per i beni confiscati, già avviato sul territorio nazionale dal Commissario, potrebbe costituire la modalità ordinaria di esercizio efficiente delle nuove funzioni dell'Ufficio Territoriale di Governo in tema di beni confiscati.

Una modalità che, con la supervisione in sede centrale di una **Struttura nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**, consentirebbe di monitorare il funzionamento dell'intero dispositivo, al fine di assicurare efficienza e continuità all'azione pubblica in materia di beni confiscati.

Gli assetti organizzativi possono delinearsi secondo due diversi scenari: il primo attiene all'istituzione di una vera e propria **Agenzia** competente per l'intero procedimento con compiti di gestione.

Un'ipotesi che, tuttavia, richiede una rivisitazione delle disposizioni di merito concernenti la gestione della disciplina della destinazione e dello stesso regime giuridico dei beni confiscati.

L'altra prospettiva riguarda l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una **struttura dipartimentale, evoluzione dell'attuale figura del Commissario, con compiti di coordinamento, impulso, ispettivi, sostitutivi e di monitoraggio**. Un'ipotesi, questa, coerente con la proposta di modifica del procedimento di destinazione che mantiene in capo all'Agenzia del Demanio i compiti di gestione dei beni e delle aziende confiscate ed affida al Prefetto la competenza per il provvedimento finale.

Il primo modello organizzativo, configurato sostanzialmente come Agenzia, scaturisce dall'ipotesi di assegnare alla nuova struttura l'intero iter procedimentale così da assicurare una gestione dei beni improntata a criteri di imprenditorialità e di elasticità gestionale che consentano di superare, le criticità che si frappongono alla loro rapida e proficua utilizzazione.

L'altro modello, maggiormente coerente con i principi di riduzione degli organismi pubblici, confermati anche di recente con la L. 6.08.2008, n. 133, rimanda ad una stabile struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale evoluzione della figura del Commissario con poteri di indirizzo, impulso, coordinamento e monitoraggio ai quali si aggiungono quelli ispettivi e di intervento sostitutivo.

Le attribuzioni del Commissario sono state esercitate nel rispetto assoluto delle competenze che la legge assegna alle Amministrazioni e, soprattutto, operando con una visione di sistema del comparto.

Una visione che - come si è potuto direttamente osservare anche nel corso di questa prima esperienza annuale - manca nell'azione delle varie Amministrazioni verso i beni sequestrati e confiscati e che rende necessaria una struttura centrale di indirizzo e coordinamento, con un orizzonte temporale necessario a programmare gli interventi lungo tutto il percorso del bene, fino all'utilizzo effettivo.

All'obiettivo dell'effettivo utilizzo e della velocizzazione delle procedure sono state mirate tutte le iniziative realizzate, quelle in corso di esecuzione e le stesse proposte normative dall'Ufficio.

Deve essere tuttavia chiaro che, per quanto riguarda l'arretrato, le criticità di natura oggettiva, rimandano a carenze normative che ne hanno impedito negli anni la soluzione: esse potranno essere avviate a soluzione a condizione che l'Autorità responsabile del comparto disponga di adeguati poteri e risorse. In particolare ciò vale per le ipoteche e i procedimenti esecutivi che ostacolano oltre la metà dell'intero stock di beni in gestione all'Agenzia del Demanio (1700 su 3450 al 30 giugno 2008, ai quali vanno aggiunti i beni già destinati e consegnati ai Comuni, benché ipotecati) come illustrato nell'apposito capitolo della Relazione.

La relazione indica i terreni del prossimo impegno del Commissario verso le Amministrazioni centrali, le Regioni, l'associazionismo, l'Autorità giudiziaria, le autonomie locali.

L'Ufficio sarà impegnato nei prossimi mesi in un'azione sistematica di verifica e monitoraggio delle iniziative e dei risultati dei tavoli provinciali poiché a breve sarà formalizzato il Protocollo nazionale presso le Prefetture interessate.

L'intero meccanismo di azione in sede locale sarà attuato secondo una pianificazione centrale, per modo che la materia dei beni confiscati - con tutte le sue oggettive difficoltà - non sia lasciata alla sola spontanea iniziativa degli attori territoriali.

Per questo sarà necessario disporre del quadro completo delle informazioni relative alla materia dei beni con l'accesso diretto alle due banche dati, del SIPPI e dell'Agenzia del Demanio, nella prospettiva di un unico contenitore.

Un'azione che appare indispensabile per assicurare efficienza e soprattutto continuità ad un'azione amministrativa volta alla rapida destinazione e alla effettiva utilizzazione dei beni.

Alcuni dei primi risultati visibili dell'azione svolta in questi mesi dal Commissario, traducibili in dati numerici, sono anticipati nelle tabelle che seguono.

**CONFRONTO TRA I BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA DESTINATI NEL 2007 E NEI PRIMI 10 MESI DEL 2008**

Regione	Beni destinati dal 1.01.2007 al 31.12.2007		Beni destinati dal 1.01.2008 al 31.10.2008		Tendenza %
	Totale	Media mensile	Totale	Media mensile	
Sicilia	267	22,25	271	27,10	+ 21,80%
Campania	81	6,75	143	14,30	+ 111,85%
Calabria	83	6,92	206	20,60	+ 197,83%
Puglia	88	7,33	99	9,90	+ 35,00%
Lombardia	68	5,67	165	16,50	+ 191,18%
Lazio	62	5,17	38	3,80	- 26,45%
Altre Regioni	35	2,92	44	4,40	+ 50,86%
TOTALE	684	57,00	966	96,60	+ 69,47%

Fonte: Agenzia del Demanio

BENI IMMOBILI SGOMBERATI NEL 2008

Regioni Obiettivo Convergenza	Dati del Demanio al 30.09.2008	Dati delle Prefetture dopo il 30.09.2008	TOTALE
Calabria	15	0	15
Campania	25	0	25
Puglia	13	19	32
Sicilia	60	3	63
TOTALE	113	22	135

**PROGETTI ESAMINATI PRELIMINARMENTE AI FINI DEI FINANZIAMENTI
PON 2007/2013**

Regione	Provincia	Comune	Progetto
Sicilia	Siracusa	Lentini	Progetto “ <u>Leontinoi</u> ”. Creazione di una cooperativa sociale che crei una azienda agricola capace di operare nel settore agriturismo e formativo denominato fattoria didattica “La fattoria della legalità”
Sicilia	Palermo	Palermo	Recupero e riuso di due complessi immobiliari con lo scopo di realizzare residenze universitarie per un totale di 80 posti alloggio, dotate di opportuni servizi e spazi comuni
Sicilia	Palermo	Palermo	Progetto “ <u>Villa Pantelleria</u> ”. Recupero di una villa storica da destinare alla Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo
Calabria	Reggio Calabria	Gioia Tauro/Oppido Mamertina	Progetto “ <u>Valle del Marro</u> ”. Recupero di alcuni terreni agricoli e ristrutturazione di due fabbricati al fine di creare una azienda agricola biologica
Calabria	Reggio Calabria	Gioia Tauro	Progetto nella villa del boss Mammoliti. Completamento della nuova Caserma della Compagnia e della Stazione dei Carabinieri di Gioia Tauro
Puglia	Lecce	Squinzano	Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri di Squinzano
Campania	Napoli	Giugliano in Campania	Progetti “ <u>Consorzio SOLE</u> ”. Il primo progetto prevede il completamento di un centro sportivo. Il secondo progetto prevede la realizzazione di aule didattiche nell’ambito del progetto complessivo di riconversione del complesso denominato “Parco Ammaturo”, il quale prevede anche la costruzione della nuova Università

**IDEE PROGETTUALI IN CORSO DI ISTRUTTORIA AI FINI DEI
FINANZIAMENTI PON 2007/2013**

Regione	Provincia	Comune	Progetto
Campania	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	Progetto “ <u>Teti Maffuccini</u> ”. Creazione di un polo culturale all’interno del palazzo Maffuccini
Sicilia	Trapani	Alcamo	Assistenza di soggetti deboli (Villa Letizia)
Sicilia	Trapani	Campobello di Mazara	Assistenza di soggetti deboli, ONLUS “San Vito”

REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA**UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI**

Regione	Beni utilizzati	Beni non utilizzati	TOTALE	% beni utilizzati
Calabria	156	361	517	30,17%
Campania	283	308	591	47,88%
Puglia	35	71	106	33,02%
Sicilia	607	404	1.011	60,04%
TOTALE	1.081	1.144	2.225	48,58%

Dati forniti dai Comuni entro novembre 2008

Comuni interpellati: 278

Risposte ricevute: 261

PROCEDIMENTI PERVENUTI DA NOVEMBRE 2007 A NOVEMBRE 2008

Regione	Misure di prevenzione	Sentenze	Procedimenti di esecuzione	Totale beni
Abruzzo	2			5
Calabria	16	3	4	233
Campania	10	1	2	79
Emilia – Romagna	1			214
Lazio	4	1	1	89
Liguria	1			1
Lombardia	8	1	1	157
Piemonte	3		1	31
Puglia	24	1	1	118
Sardegna		1		1
Sicilia	35	5	3	286
Trentino – Alto Adige		1		1
Veneto	1			3
TOTALE	105	14	12	1.218

2. IL CONTESTO DI PARTENZA

2.1. QUADRO NORMATIVO ED ASSETTI ORGANIZZATIVI

L'esigenza di contrastare efficacemente la criminalità mafiosa ed organizzata attraverso lo strumento del sequestro e della confisca dei beni e delle risorse comunque ad essa riconducibili costituisce la ragione di fondo della intera disciplina in materia di destinazione dei beni confiscati.

Contemporaneamente i beni confiscati rappresentano un valore sociale ed economico tangibile e possono costituire uno strumento per far crescere le comunità locali, diventando moltiplicatori di progettualità positiva da parte dei vari soggetti coinvolti, ancorché idoneo a produrre ricadute negative sul consenso di cui godono i mafiosi.

Il valore simbolico della destinazione ai fini socialmente utili dei patrimoni in possesso delle organizzazioni criminali rappresenta, per le comunità segnate dalla presenza mafiosa, il segnale più forte e concreto della riaffermazione positiva dell'autorità dello Stato che restituisce alla collettività quanto illecitamente era stato ad essa sottratto con l'intimidazione e la violenza e mascherato in forma di legittima disponibilità.

Le disposizioni attualmente vigenti in materia sono costituite principalmente dagli artt. 2 *bis* e 2 *ter* della L. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 18 e 19, L. 152/1975, leggi da ultimo modificate dalla L. 24.07.2008, n. 125 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” -, e dall'art. 12 *sexies* L. 356/1992 (sequestro e confisca di beni nei confronti di condannati per determinati gravi reati tra i quali l'associazione di tipo mafioso), rispettivamente nell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale (L. 575/1965) ovvero nell'ambito di procedimenti penali (art. 12 *sexies* L. 356/1992).

La destinazione ed utilizzazione di tali beni è definita dall'articolo 2 *undecies* della L. 575/1965 per il quale i beni immobili sono:

- a. mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici, connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

- b. trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.

Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11.08.1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla L. 8.11.1991, n. 381, e successive modificazioni o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9.10.1990, n. 309 e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. 8.07.1986, n. 349 e successive modificazioni.

Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.

- c. trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato T.U. approvato con D.P.R. 9.10.1990, n. 309.

Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo T.U., ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

Nel caso in cui il bene confiscato costituisca, invece, un bene aziendale esso è mantenuto al patrimonio dello Stato e può essere destinato:

- d. all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario deve essere privilegiata la soluzione che garantisce il mantenimento dei livelli occupazionali;
- e. alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

- f. alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Per le somme di denaro sequestrate e per i proventi comunque derivanti dai beni il legislatore ha nel tempo previsto varie destinazioni anche di recente modificate (al riguardo cfr. il paragrafo "Flussi finanziari e gestione dei beni").

Il procedimento vede attualmente coinvolti numerosi soggetti pubblici costituiti in particolare dall'Autorità giudiziaria (provvedimento di sequestro e di confisca), dall'Agenzia del Demanio (gestione e adozione del provvedimento finale di destinazione), dalle Prefetture (parere sulla destinazione e vigilanza sull'esecuzione), dalle amministrazioni statali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali (destinatari e utilizzatori dei beni) e soggetti privati (utilizzatori finali dei beni quali cooperative sociali), oltre agli amministratori dei beni stessi.

All'attuale assetto normativo ed organizzativo si è pervenuti con una successione di leggi che nel tempo hanno progressivamente modificato le disposizioni contro la mafia: dalla L. 575/1965 si è passati alla L. 646/1982, (c.d. legge Rognoni-La Torre) con l'introduzione del reato ex art. 416 *bis* c.p., la definizione di associazione di tipo mafioso, la confisca obbligatoria di cui al comma 7 nei confronti dell'associato condannato e la previsione, accanto alle misure di prevenzione personali, di misure di carattere patrimoniale, sequestro e confisca (artt. 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*) per eliminare dal circuito economico le ricchezze ed i beni derivanti dal reimpiego di proventi di attività illecite aggredendo patrimoni accumulati illegalmente e, soprattutto, colpendo il prestigio personale del mafioso, privato non solo di un potere personale, derivante dall'accumulo delle ricchezze e dal consenso "sociale", ma della stessa possibilità di reinvestire le risorse economiche e finanziarie in altre, lucrose attività illegali.

Negli anni successivi alla sua promulgazione, la legge Rognoni-La Torre, forse per la sua origine emergenziale (l'approvazione intervenne a ridosso degli omicidi dello stesso Pio La Torre e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa), evidenziò alcune lacune in ordine alla gestione concreta e razionale dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali e soprattutto alla destinazione dei beni; si giunse quindi alla emanazione del D.L. 230/1989, convertito nella L. 282/1989 "Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della L. 575/1965", primo intervento per disciplinare la gestione dei beni ed alla previsione di ipotesi particolari di confisca previste dell'art. 12 *sexies* di cui al D.L. 306/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito nella L. 356/1992).

Con D.M. 1.02.1991, n. 293, veniva emanato il “Regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell’amministratore dei beni sequestrati”, al fine di disciplinare le operazioni svolte dall’amministratore, l’utilizzo delle somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo nella procedura e non utilizzate per la conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati e, soprattutto, il conto di gestione e l’udienza di rendicontazione, finalizzata a far conoscere alle parti interessate la attività di amministrazione posta in essere.

Anche le disposizioni dell’art. 4, D.L. 230/1989, si rivelarono non risolutive, permanendo le difficoltà nella destinazione dei beni che, spesso, risultavano gravati da ipoteche, non venivano utilizzati, andando in rovina o continuando a rimanere nella disponibilità dei propositi; a ciò si aggiunga l’elaborazione dottrinale sulle peculiarità della c.d. “impresa mafiosa” e la necessità di ovviare al fatto che le aziende iniziavano a generare disoccupazione perché, dopo il sequestro, non più alimentate dal circuito illecito e ritenute inaffidabili dagli istituti di credito che revocavano subito i fidi accordati. In tale contesto si inserì l’attività dell’Associazione nomi e numeri contro le mafie “Libera” (che attualmente coordina circa 1200 tra associazioni e gruppi), presieduta da Don Luigi Ciotti, culminata nella presentazione nel 1995 di una petizione popolare, firmata da un milione di persone, che evidenziò l’importanza del recupero e del riutilizzo dei patrimoni illeciti nel circuito economico lecito, coincidente con la riaffermazione della legalità, dello Stato sul territorio attraverso la restituzione ai Comuni e, in genere, ai cittadini di quanto illegalmente acquistato grazie all’utilizzo di intimidazioni e minacce.

Con la approvazione della L. 7.03.1996, n. 109, intervenuta anche essa in tempi rapidi in Commissione Giustizia in sede deliberante, si è realizzata una riforma fondamentale consentendo l’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, ai soggetti indicati dall’art. 14 L. 55/1990 e ora, per effetto della L. 125/2008 anche ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p., nonché ai soggetti indicati dall’art. 19 della L. 152/1975 (persone di cui all’art. 1, comma 2, L. 1423/1956 secondo un indirizzo giurisprudenziale dei Tribunali di prevenzione non uniforme).

Inoltre, con la L. 4.4.2007, n. 41, di conversione del D.L. 8.02.2007, n. 8, è stato inserito l’art. 7 *ter* alla L. 401/1989 che prevede che possono essere applicate le misure di prevenzione anche nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza indicate nell’art. 6 e che sia disposta la confisca dei beni, nella loro disponibilità, che possono agevolare, in

qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Anche le disposizioni in materia di terrorismo fanno riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione antimafia. Infatti, proprio perché ritenuto strumento efficace nella lotta alla accumulazione di patrimoni illeciti e sulla spinta, dopo l'attentato dell'11.09.2001, dell'emergenza e della necessità di contrastare il terrorismo transnazionale, recidendo i legami finanziari delle organizzazioni, con D.L. 18.10.01, n. 374, art. 7 (convertito in L. 15.12.2001, n. 438), si è prevista la applicazione delle misure di prevenzione anche in tale campo. Infatti, l'art. 18, L. 152/1975 ora prevede: "Le disposizioni della L. 575/1965, si applicano anche a coloro che: operanti in gruppo o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato".

La l.fin. 2007 (art. 1, commi 220 e 221, L. 27.12.2006, n. 296), ha ulteriormente ampliato le ipotesi di confisca di cui all'art. 12 *sexies* L. 356/1992 alle ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione ad eccezione dell'abuso di Ufficio (artt. 314, 316, 316 *bis*, 316 *ter*, 317, 318, 319, 319 *ter*, 320, 322, 322 *bis*, 325 c.p.) ed inserito il comma 2 *bis* che prevede espressamente per i suddetti titoli di reato l'applicazione delle disposizioni degli artt. 2 *novies*, 2 *decies*, 2 *undecies* della L. 575/1965 e successive modifiche in ordine alla destinazione dei beni confiscati.

La l.fin. 2008 (art. 2, commi 102, 103, 104, L. 24.12.2007, n. 244), ferme restando le estensioni previste dalla finanziaria 2007 in ordine ai soggetti destinatari dei beni ed alle ipotesi di confisca ex art. 12 *sexies* L. 356/1992, aveva previsto l'istituzione di un "Fondo per la legalità" presso il Ministero dell'Interno nel quale far confluire i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965.

Tali norme sono state abrogate dall'art. 61, comma 25, della L. 133/2008 che ha istituito un unico fondo nel quale far confluire tutte le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati nei procedimenti penali, di prevenzione e di irrogazione di sanzioni amministrative.

Con D.L. 16.9.08, n. 143, convertito con modifiche con L. 181 del 13.11.2008, il fondo è stato denominato "Fondo unico giustizia", gestito da "Equitalia Giustizia S.p.A." (al riguardo cfr. il paragrafo "Flussi finanziari e gestione dei beni").

Con la approvazione della L. 24.7.2008, n. 125, (legge di conversione del decreto sicurezza D.L. 23.5.08, n. 92) si sono estese, come detto, le misure di prevenzione ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. ed abrogato l'art. 14 L. 55/1990; è stata prevista la competenza anche del Direttore della Direzione Investigativa

Antimafia a richiedere l'applicazione delle misure di prevenzione; introdotto il principio in base al quale le misure di prevenzione sia personali sia patrimoniali possono essere richieste ed applicate in modo disgiunto, la possibilità, ricorrendo i presupposti richiesti, di disporre sequestro e confisca per equivalente e, soprattutto, che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del proposto.

Di rilievo, ai fini che qui interessano, è la possibilità, qualora risulti che i beni definitivamente confiscati e destinati siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, di revocare l'assegnazione o la destinazione.

L'insieme delle innovazioni apportate dal Parlamento costituisce un primo importante adeguamento del quadro normativo che consentirà di colpire con maggiore efficacia i patrimoni mafiosi.

L'evoluzione legislativa relativa alla confisca di prevenzione non è stata accompagnata da analoga evoluzione delle norme relative alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati.

La L. 109/1996, "disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati", tendeva, come si legge nella relazione dei deputati proponenti, ad una "più razionale amministrazione dei beni confiscati ai sensi della L. 575/1965 e successive modificazioni, e ad una più puntuale destinazione degli stessi a fini istituzionali e sociali".

A tal fine erano state apportate non solo modifiche sostanziali e procedurali ma era stata affermata la necessità di attuare un monitoraggio permanente dei beni sequestrati e confiscati, dello stato del procedimento e della destinazione e dell'utilizzazione degli stessi per avere un quadro sempre aggiornato della situazione al fine di predisporre la relazione semestrale del Governo al Parlamento.

Nonostante la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di tempi più brevi per l'assegnazione dei beni, da destinare con modalità differenziate a seconda della tipologia (beni immobili, beni mobili, aziende), le difficoltà, i ritardi ed i problemi connessi alla applicazione di tali nuovi meccanismi, avevano portato dapprima alla costituzione di un osservatorio permanente sui beni confiscati ed alla nomina di un "Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali" con D.P.R. 28.7.1999; con D.P.R. 19.1.2001, ai sensi dell'art. 11 della L. 23.8.1988, venne nominato un successivo "Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali" con il compito, tra gli altri, di

coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate alla destinazione e gestione dei beni ed il loro monitoraggio, attività illustrate nelle rispettive relazioni finali.

Il Commissario straordinario ha operato sino al 31.12.2003 formulando proposte di riforma della disciplina, monitorando i beni ed i relativi procedimenti con la elaborazione di una banca dati dei beni confiscati e sollecitando le procedure per la destinazione ed assegnazione dei beni.

Nello stesso contesto la necessità di un'ulteriore riforma determinata dall'esperienza applicativa della L. 109/1996, per eliminare i problemi concreti, tutelare i diritti dei terzi, riordinare organicamente le norme sulla gestione dei beni, rendere più rapide ed efficaci le procedure di destinazione aveva portato alla istituzione, presso il Ministero della Giustizia, della Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa ed alla elaborazione di disegni di legge (Commissione Fiandaca).

I lavori della Commissione Fiandaca ed i lavori della Commissione istituita presso il Commissario di Governo, volti a ridisegnare le misure personali, ad eliminare il nesso di pregiudizialità tra misure personali e patrimoniali, ad individuare forme di tutela dei terzi in buona fede, a semplificare ed a razionalizzare il procedimento di destinazione dei beni confiscati, non sono stati utilizzati nella XIV Legislatura ove è stato presentato il 19.10.04 il D.D.L. n. 5362 "Delega al governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali", con il conferimento, sin dal momento del sequestro, dell'amministrazione dei beni all'Agenzia del Demanio, la possibilità per chiunque abbia interesse, di chiedere, in qualunque tempo, la revoca della confisca definitiva dei beni, la possibilità di vendere i beni confiscati a tutela del compendio aziendale e dei terzi in buona fede. Tale disegno non è divenuto legge dello Stato.

Con decreto del 23.12.2003 l'Ufficio del Commissario è stato soppresso; la gestione dei beni, che era attribuita alla competenza del Ministero delle Finanze, è passata all'Agenzia del Demanio (riforma D.L.vo 30.7.1999, n. 300) con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; all'Agenzia del Demanio è quindi affidata a livello centrale e regionale la gestione dei beni confiscati ed al Direttore centrale l'emanazione del provvedimento di destinazione.

Il D.L.vo del 3.7.2003, n. 173, ha ratificato l'intestazione ed il 31.12.2003 l'Agenzia del Demanio è stata trasformata in ente pubblico economico. Infine, con D.P.C.M. 18.4.2005 (G.U. n. 129 del 6.6.2005) l'Agenzia del Demanio è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Il funzionamento del procedimento di gestione e destinazione è stato oggetto di indagini e approfondimenti conoscitivi di diverse istituzioni.

La Corte dei conti con deliberazione n. 17/2005/G dell'1.7.2005 "Attuazione delle disposizioni sulla riutilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata – L. 109/1996", ha preso in esame l'attività svolta dall'Agenzia del Demanio dall'1.1.2001 (data in cui la competenza è passata a tale organo) al 31.12.2003 (data della trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico) e pur dando atto di iniziative volte allo snellimento delle procedure ed alla predisposizione di un monitoraggio dei beni anche nelle fasi giurisdizionali precedenti alla irrevocabilità della confisca, ha evidenziato i tempi occorsi per emettere il decreto di destinazione, di gran lunga superiori a quelli previsti dalla legge e, in numerosi casi, il riscontrato mancato utilizzo del bene o perché non materialmente consegnato o per problematiche rilevate nelle fase giurisdizionale (errori su indicazioni catastali e/o tardiva trascrizione dei decreti di sequestro o confisca, mancato accertamento di gravami sugli immobili, di procedure concorsuali nei confronti di società), nonché le difficoltà nella gestione dei beni (immobili occupati a vario titolo, sussistenza di diritti di terzi sui beni, in particolare ipoteche, coesistenza di sequestro penale ex art. 321 c.p.p., possesso per quote indivise del bene).

Al riguardo va precisato che la destinazione è subordinata ad un accertamento tecnico, previo sopralluogo, per verificare le condizioni dell'edificio, verifica che ovviamente allunga i tempi di destinazione. Anche la procedura di sfratto amministrativo si è dimostrata problematica.

Sono state inoltre rilevate criticità nella fase di utilizzazione del bene confiscato e casi di scarsa efficienza degli amministratori nella gestione, con necessità di ulteriori controlli e di aumento di risorse finanziarie da parte dei soggetti destinatari ovvero per la carenza di fondi (ad esempio per ristrutturare il bene) o, ancora, in caso di aziende, per gli adempimenti civilistici, a partire dalla approvazione dei bilanci, da effettuare prima della consegna.

Le conclusioni e raccomandazioni della Corte dei conti hanno riguardato la necessità di una programmazione della attività di gestione per smaltire l'arretrato, razionalizzando il proprio operato, la opportunità di velocizzare i rapporti con le amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento anche attraverso conferenze di servizi, la esigenza di controllare l'attività degli amministratori finanziari, atteso che la gestione, in attesa della destinazione dei beni, deve essere improntata a criteri di produttività e redditività e di effettuare controlli ispettivi sulle filiali periferiche dell'Agenzia del Demanio, l'esigenza di completare il sistema di monitoraggio ed integrarlo con ulteriori dati finalizzati a rendere più agevole la gestione

degli immobili, delle aziende, rilevare i costi dell'intera gestione e diversificare in bilancio gli oneri di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata da quelli della più vasta gestione patrimoniale ai fini di una maggiore trasparenza contabile.

Nella successiva "Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Agenzia del Demanio per gli esercizi 2004 e 2005", la Corte dei conti, anche sulla base della relazione presentata il 27.12.2005 dall'Agenzia del Demanio, ha ribadito i profili di criticità.

Il C.N.E.L. sia nel rapporto del maggio 2006 sia nelle "osservazioni e proposte" del 29.03.2007, nel ribadire l'importanza della L. 109/1996 e del riutilizzo a fini sociali dei beni, quale strumento in grado di distruggere la struttura economica della mafia, "vale a dire la sua capacità di stringere rapporti di collusione e complicità con esponenti della politica, delle istituzioni, del mondo dell'economia e dell'imprenditorialità" ha evidenziato problematiche del tutto simili a quelle rappresentate dalla Corte dei conti.

In particolare, il C.N.E.L. ha indicato tra le priorità da affrontare, le lungaggini dei tempi tra il sequestro ed il verbale di consegna dei beni, le procedure utilizzate dagli uffici dall'Agenzia del Demanio che non hanno accelerato l'iter di consegna, essendosi trovata l'Agenzia del Demanio gravata di nuove funzioni senza avere personale e specializzazione adeguata; le difficoltà da parte delle Forze dell'ordine di evitare che i mafiosi o i loro prestanomi occupino abusivamente un bene già destinato.

Le proposte conclusive del C.N.E.L. si sono concentrate, avuto riguardo alla destinazione dei beni, nella indicazione della necessità di vietare la vendita dei beni, per evitare che possano essere nuovamente acquistati, tramite prestanomi, dagli stessi soggetti a cui sono stati confiscati, eventualità ormai affrontata e risolta dall'art. 10 L. 125/2008 e nella prospettazione della opportunità di affidare ad una nuova struttura, specializzata ed avente solo tale funzione, il compito di gestire il transito dei beni dalla confisca alla collettività, dotando la stessa dei poteri, dei finanziamenti e del personale tecnico e specialistico necessario.

Infine, anche la Commissione parlamentare antimafia della XV legislatura ha dedicato una apposita indagine al sistema dei beni confiscati, rilevando le criticità già evidenziate e concludendo, nella relazione approvata all'unanimità il 27.11.2007, con la necessità di procedere a modifiche normative tra cui quella relativa alla creazione di una struttura centrale che si occupi della destinazione dei beni confiscati, in alternativa all'Agenzia del Demanio, valorizzando altresì il ruolo dei Prefetti e garantendo la effettività della destinazione.

3. ISTITUZIONE DELL'UFFICIO - COMPETENZE – STRUTTURA E DOTAZIONE FINANZIARIA

Nel contesto delle criticità prima indicate, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22.06.2007, a sensi dell'art. 11 della L. 23.08.1988, n. 400, ha designato il magistrato ordinario, dott. Antonio Maruccia, consigliere di cassazione, quale Commissario straordinario del Governo per la gestione e destinazione di beni confiscati alle organizzazioni criminali.

Il D.P.R. 6.11.2007 ha formalmente istituito l'Ufficio del Commissario. La consapevolezza dell'elevato grado di difficoltà che caratterizzano il settore, ha condotto alla definizione di un soggetto centrale dal profilo fortemente innovativo, rispetto alle precedenti analoghe figure di Commissario, con un quadro di compiti particolarmente articolato.

Il decreto istitutivo assegna, infatti, al Commissario i seguenti compiti:

- a. assicurare un efficace coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione e gestione dei beni confiscati, anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive e atti d'impulso agli enti e agli organi competenti per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla sollecita definizione delle procedure, alla corretta gestione dei beni confiscati, alla effettiva destinazione e al proficuo utilizzo degli stessi;
- b. assicurare il coordinamento operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2 *nonies*, 2 *decies* e 2 *undecies* della L. 31.05.1965, n. 575, come inseriti dall'art. 3 della L. 7.03.1996, n. 109, anche per l'individuazione di soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e studi;
- c. promuovere l'adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati ad assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni, anche il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, con l'adozione di appositi progetti e, altresì, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni;
- d. promuovere intese con le Autorità giudiziarie competenti al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari

- limitatamente alla fase del sequestro e della confisca non definitiva dei beni, ed altresì al fine di ricomprendere nelle iniziative di cui al punto c) i beni medesimi e di porre a disposizione degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria;
- e. formulare proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;
 - f. procedere al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti.

A seguito del decreto istitutivo il Commissario ha assunto servizio in data 15.11.2007.

Con D.P.C.M. del 29.11.2007 è stata istituita la struttura di supporto, con l'assegnazione di un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quindici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto, di cui cinque appartenenti al comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o al comparto Ministeri ivi comprese due unità della carriera prefettizia e dieci unità appartenenti alle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria).

Il D.P.R. 6.11.2007 prevede inoltre che il Commissario possa avvalersi di tre esperti a titolo oneroso da nominare ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo 30.07.1999, n. 303.

Gli oneri relativi alla struttura gravano sul pertinente capitolo "Spese per il funzionamento del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali" istituito nel Centro di responsabilità 1 "Segretario Generale" – U.P.B. 1.1.1.6 del Bilancio di Previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria prevista, per il 2008 di euro 200.000,00, non interamente utilizzati anche in considerazione della incompleta dotazione organica.

La dotazione organica, infatti, è avvenuta solo parzialmente con l'assegnazione di un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il dott. Mauro Papi (dall'1.01.2008), di un vice prefetto, la dott.ssa Maria Luisa Latella (dal 14.01.2008, ritrasferito al Ministero dell'Interno in data 3.06.2008), di un vice questore del Ministero dell'Interno, il dott. Leonardo Sagliocco (dal 21.02.2008), di un funzionario di cancelleria del

Ministero della Giustizia, la dott.ssa Enrica Maria Santacroce (dal 17.03.2008) e di tre ispettori della Guardia di Finanza, M.c. Mauro Casinove, M.c. Marco Ugolini e M.o. Antonio Puce.

Con decorrenza dall'1.01.2008 l'Ufficio si è avvalso della collaborazione di tre esperti, la dott. Giuliana Merola, magistrato ordinario, il dott. Paolo Luigi Rebecchi, magistrato della Corte dei conti, e del dott. Luigi Lochi, economista, tutti nominati ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 303/1999.

In forza del Protocollo sottoscritto il 6.03.2008 con il Di.S.E.T. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collaborano altresì con l'Ufficio due funzionari, gli ingg. Massimo Cecini e Lorenzo Sibilla.

Con D.P.C.M. in data 28.08.2008 la dotazione organica è stata ridefinita con la previsione delle seguenti unità di personale: n. 1 dirigente generale di prima fascia; n. 2 dirigenti di seconda fascia di cui uno appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno appartenente alla carriera prefettizia del Ministero dell'Interno; n. 8 unità di personale appartenente al comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri o al comparto Ministeri e n. 5 unità di personale appartenente alle Forze di Polizia.

Alla data odierna la dotazione di personale dell'Ufficio è costituito da 6 unità: un dirigente generale di prima fascia, un funzionario del comparto ministeri e da quattro unità del personale delle Forze di Polizia, oltre che da 3 esperti a tempo parziale.

3.1. LA RESPONSABILITÀ GESTIONALE DELL'OBIETTIVO "MIGLIORARE LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA" DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)

Accanto ai compiti indicati nel decreto istitutivo, il Commissario è stato individuato dall'"Autorità di gestione" del PON, del Ministero dell'Interno, quale responsabile dell'Obiettivo operativo 2.5. "Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata".

A differenza delle funzioni di Commissario esercitate ex art. 11 della L. 400/1988, quelle relative al PON hanno carattere direttamente gestionale, nei limiti e secondo le previsioni di competenze delineate dalle relative disposizioni.

La dotazione finanziaria dell'obiettivo ammonta a complessivi euro 91.546.293,00.

Le attività previste nell'ambito dell'obiettivo riguardano:

- 1) progetti di ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- 2) progetti finalizzati alla riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine del loro reinserimento nel circuito produttivo anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di promozione sociale e di cooperative sociali per la realizzazione di iniziative a beneficio di categorie deboli (minori, donne vittime di tratta o di sfruttamento, detenuti ed ex detenuti, comunità di recupero per tossicodipendenti, soggetti discriminati, ecc.).

L'attribuzione di tale responsabilità gestionale all'Ufficio, titolare di una generale funzione di coordinamento amministrativo del settore, ha consentito di riversare nelle attività del PON le conoscenze e l'esperienza complessiva del Commissario, migliorando i termini di efficienza dell'intervento.

Accanto alle attività di promozione, sensibilizzazione, consulenza e accompagnamento dei diversi soggetti pubblici e privati interessati al PON, di cui si dirà nell'apposito capitolo, sia consentito sottolineare subito come il rapporto diretto con la realtà di settore, ha consentito di ottenere l'assenso della Commissione Europea alla ammissibilità di finanziamento di progetti di ristrutturazione di beni confiscati destinati a caserme per le Forze dell'Ordine, con le risorse comunitarie dell'Obiettivo operativo 2.5.

4. ATTIVITÀ DELL'UFFICIO. IL QUADRO DI INSIEME DELLE INIZIATIVE

4.1. PROFILO E LINEE STRATEGICHE DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO

L'attività dell'Ufficio si è svolta nel rispetto assoluto delle competenze che la legge assegna alle amministrazioni, cercando di operare con una visione di sistema del comparto.

Una visione che manca nell'azione delle Istituzioni verso i beni sequestrati e confiscati.

La gestione "economica" del bene, in particolare, soffre della frammentazione di attribuzioni tra Autorità giudiziarie, Autorità amministrative, centrali e locali, e soggetti del terzo settore; una frammentazione di procedure che rende ancora più difficile assicurare una la "redditività" del bene, già naturalmente ostacolata dalle resistenze e gli attacchi della criminalità organizzata, che mai si rassegna a perdere le ricchezze e, soprattutto, a vederle riutilizzate.

In sostanza ciascuna Amministrazione si occupa del bene - spesso gelosamente - nei limiti delle finalità della fase cui è preposta, senza potere occuparsi delle successive prospettive di quel bene, affidate ad altri attori istituzionali.

Di qui l'importanza decisiva di un soggetto istituzionale che assicuri un'efficiente funzione di coordinamento - in sede locale e centrale - presso le Amministrazioni secondo una "logica di sistema" che sostiene gli obiettivi specifici, "di fase", di ciascuna singola Amministrazione (giudiziaria o amministrativa), ma va oltre quegli obiettivi e volge la propria attività al risultato finale del pieno, effettivo utilizzo delle ricchezze sottratte alla criminalità.

L'attuazione dei compiti affidati dal decreto istitutivo è stata avviata secondo due fondamentali strategiche direttrici di lavoro: un'azione volta a promuovere sul territorio, un efficiente meccanismo di raccordo e decisione fra tutti soggetti interessati dal procedimento di gestione, destinazione e utilizzo: il Protocollo nazionale - di cui si dirà - costituisce una importante, ma non esclusiva, realizzazione di tale linea di lavoro.

L'altra linea di azione è stata tesa a sviluppare una serie di interventi di "sistema" mirati ad un rinnovato impegno coordinato delle varie istituzioni pubbliche a livello centrale e locale (il "quadro delle interrelazioni" fornisce una sintesi, sviluppata in dettaglio nel prosieguo di questa relazione).

Il dato innovativo del lavoro avviato dal Commissario attiene al coinvolgimento del sistema giustizia per entrambi i piani del lavoro avviato, a livello centrale e territoriale, per favorire la rapida "consegna" del bene dalla fase giudiziaria a quella amministrativa.

L'Ufficio del Commissario ha avuto, dunque, il compito di ricondurre ad unità tutte le azioni positive dei vari **soggetti amministrativi** competenti, attraverso atti di **coordinamento** e d'impulso ed ha inteso costituire il necessario collegamento tra i vari soggetti istituzionali, le Prefetture, l'Agenzia del Demanio, le Regioni, gli Enti locali ed anche l'associazionismo, al fine d'individuare comuni soluzioni non solo per finalità specifiche, quale la soluzione di casi complessi, ma per costruire percorsi unitari di approccio alla tematica della gestione dei beni confiscati.

L'obiettivo della **piena utilizzazione** dei patrimoni confiscati è stato perseguito sulla base di un **piano nazionale di intervento** per i beni confiscati, sviluppato secondo tre assi, relativi proprio ai tre ordini di cause che impediscono l'utilizzo:

- occupazioni abusive da parte degli stessi mafiosi;
- criticità materiali, amministrative o giudiziarie;
- mancanza di risorse per le ristrutturazioni e le riconversioni.

Parallelamente, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità giudiziaria è stato avviato un collegamento con il "sistema giustizia", volto al raccordo della **fase giudiziaria** con quella amministrativa di destinazione e al sostegno della gestione dei beni in sequestro. Le iniziative hanno interessato il Ministero della Giustizia, la Corte di Cassazione, la Procura Nazionale Antimafia, le Corti di Appello, le Procure Generali, i Tribunali di prevenzione e le Procure della Repubblica maggiormente interessate al fenomeno.

L'attività è stata orientata alla ricerca comune, svolta d'intesa con l'Amministrazione della Giustizia e le Autorità giudiziarie, delle misure più idonee a risolvere le criticità proprie della fase giudiziaria (gli spunti propositivi in esito agli incontri con i magistrati sono indicati nell'apposito capitolo) nonché a ridurre i tempi del passaggio di fase di un bene (specie se si tratta di un'azienda) che deve mantenere, il più possibile, le sue potenzialità economiche. A tale ultimo fine sono in corso iniziative, necessariamente sperimentali, mirate alla conoscenza effettiva del patrimonio delle aziende sequestrate (con il Di.S.E.T. della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e alle possibili forme di sostegno alla gestione economica delle aziende nella stessa fase del sequestro (con Invitalia, "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa" S.p.A.", (ex Sviluppo Italia) del Ministero dello Sviluppo Economico).

4.2. QUADRO DELLE INTERRELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E LE ASSOCIAZIONI

L'Ufficio, nello svolgimento della sua attività, ha promosso un'intensa serie di interrelazioni con Istituzioni e soggetti del settore pubblico e privato, ed in particolare con:

a. Ministero dell'Interno e Prefetture.

Sono stati esaminati diversi progetti da finanziare con i fondi del PON. Attività di promozione presso Comuni, Prefetture, presso Unione Europea (ottenendo il finanziamento di ristrutturazioni di beni da destinare a sedi delle Forze di Polizia).

E' stato avviato in Campania il progetto "Grandi opere per la legalità" su 50 immobili confiscati con intesa sottoscritta, dal Ministro dell'Interno, on. Roberto Maroni, dal Presidente della Regione Campania, on. Antonio Bassolino e dal Commissario, dott. Antonio Maruccia (con rinvio al Protocollo nazionale del Commissario quale strumento di concertazione per l'individuazione delle opere).

E' in corso di definizione un piano di comunicazione sui beni confiscati, in collaborazione con il Ministero dell'Interno.

b. Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia del Demanio - Agenzia delle Entrate).

L'Agenzia del Demanio ha partecipato alle conferenze regionali promosse dal Commissario ed ha manifestato adesione alla bozza di Protocollo nazionale.

E' stato avviato un tavolo di approfondimento per affrontare il delicato tema della governance delle aziende nella fase amministrativa, giacché gli amministratori non sempre sono risultati adeguati a gestire un patrimonio aziendale e, pertanto, i beni si depauperano già nella fase giudiziaria.

L'Agenzia del Demanio è stata coinvolta nell'attività del PON. Essa partecipa all'accordo con Prefettura e Comune di Milano per la destinazione degli immobili, nonché al programma regionale utilizzo beni confiscati con le Prefetture e la Regione Calabria.

L'Agenzia delle Entrate è stata invitata a partecipare al Protocollo nazionale in relazione alle criticità che possano riguardare beni per i quali risultino in atto procedure esecutive per crediti fiscali.

c. Amministrazione della Giustizia.

In particolare:

- 1) con il Ministero della Giustizia per la partecipazione dell'Ufficio del Commissario al SIPPI ed alle attività di rilevazione diretta dei provvedimenti di confisca definitiva avviata presso tutti gli Uffici giudiziari del Paese;
- 2) con la Corte di Cassazione, per la velocizzare il flusso delle comunicazioni relative alle confische definitive;
- 3) con la D.N.A., con la quale in data 9.04.2008 è stata sottoscritta una convenzione per lo scambio di informazioni ed è stata avviata collaborazione;
- 4) con l'Avvocatura dello Stato al fine di individuare le attività processuali a tutela dei beni confiscati contro le azioni esecutive promosse in sede civile dai creditori ipotecari (quasi sempre istituti bancari) al fine di programmare un piano per la verifica generalizzata della buona fede;
- 5) con le Autorità giudiziarie e il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero promossa attività per l'individuazione di prassi uniformi di gestione delle aziende sequestrate.

d. Il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Di.S.E.T.).

Attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di intesa per attività comuni, è in corso, il monitoraggio delle società di capitali sequestrate in sede antimafia, anche attraverso l'invio di questionari agli amministratori giudiziari, d'intesa con le Autorità giudiziarie e il Ministero della Giustizia.

e. Ministero dello Sviluppo economico - Invitalia, "Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa" S.p.A..

E' in corso la stipula di una convenzione per un modello di governance delle aziende sequestrate e confiscate, basato anche sulla sperimentazione nell'ambito di due aziende segnalate dai Presidenti di due Tribunali Misure di prevenzione (Palermo e Reggio Calabria). La finalità è mettere le Autorità giudiziarie nella condizione di fruire di sostegno alla gestione dei patrimoni onde non disperderne la consistenza economica.

f. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Sono in corso attività per definire un programma di iniziative di promozione dell'uso dei beni confiscati verso il mondo della scuola e dell'Università. È in atto la collaborazione ad uno specifico progetto del Ministero finalizzato alla destinazione a scuola, da parte della Agenzia del Demanio, di 200 beni immobili confiscati.

g. Ministero delle Politiche della gioventù.

Si sta lavorando alla elaborazione di un piano di sostegno alle associazioni e cooperative giovanili per attività sui terreni confiscati da proporre al Ministro.

h. Regioni.

Soprattutto con Lombardia, Campania, Calabria e Puglia sono in corso piani per destinare e trovare soluzioni legislative ed anche amministrative che permettano di destinare risorse regionali (POR e finanziamenti regionali) ai beni e alle aziende confiscate.

Di straordinaria importanza è stata la destinazione da parte di alcune Regioni di specifiche linee d'intervento (ad es. in tema di imprenditorialità giovanile, agricoltura, cooperazione sociale, educazione alla legalità) nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali dell'Unione Europea. In particolare:

- in **Lombardia** è stato istituito un tavolo tecnico tra Regione e Commissario per la definizione di modalità operative, anche di natura finanziaria, a favore di enti locali e/o associazioni di volontariato che ha portato alla istituzione del "Fondo per destinazione, recupero e utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati".
- In **Campania** è stato sottoscritto un Protocollo di intesa con il Ministero dell'Interno, la Regione Campania ed il Commissario per il piano di finanziamento di beni di particolare visibilità da individuarsi attraverso il modello patrizio proposto dal Commissario.
- In **Calabria** è stato definito un piano regionale per le ristrutturazioni degli immobili con l'Agenzia del Demanio e le Prefetture della Calabria.
- In **Puglia**, con l'Assessorato alla trasparenza, è stato avviato uno specifico programma di collaborazione, attraverso la definizione degli impegni da sottoscrivere nell'ambito di un'apposita intesa, mentre è in corso di attuazione il Protocollo "Momart" (con Regione, Prefettura, Autorità giudiziaria, Teatro Kismet ed associazione "Libera") che anticipa la destinazione sociale di una discoteca sin dalla fase del sequestro.

i. Comuni e Consorzi

L'attività verso i Comuni, principali protagonisti dell'utilizzo dei beni, direttamente o mediante assegnazione a soggetti sociali, è stata una costante nell'iniziativa dell'Ufficio.

In particolare, si è svolta attività di collaborazione, assistenza ed informazione con riguardo a problematiche specifiche poste dagli Amministratori in relazione a beni o aziende ubicate nei loro territori.

E' in atto un monitoraggio presso tutti i Comuni delle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia assegnatari di beni confiscati per accertare il tipo di utilizzo e le cause della mancata effettività della destinazione.

Gli stessi Comuni sono stati oggetto di una specifica attività di sensibilizzazione e di informazione con riguardo alle opportunità di finanziamento previste in particolare dal PON, dalle normative regionali e dai relativi bandi.

Da segnalare, poi la positiva esperienza della costituzione di Consorzi di Comuni per la gestione e l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata, che ha lo scopo di far superare alle singole Amministrazioni comunali le difficoltà finanziarie ed organizzative che spesso impediscono una corretta conduzione dei beni stessi.

l. Associazioni

Le azioni svolte dall'Ufficio del Commissario sono state caratterizzate per il loro forte sostegno alle esperienze e iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo e della cooperazione sociale, costantemente poste in contatto con le Istituzioni.

Con le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali sono stati intrattenuti contatti costanti allo scopo di fornire ogni possibile supporto, anche tecnico, per la gestione e l'utilizzo dei beni confiscati loro assegnati.

Utili indicazioni sono state fornite, in modo continuativo, anche attraverso la sezione nel sito del Governo <http://www.governo.it/Presidenza/beniconfiscati/index.html> e l'indirizzo beniconfiscati@governo.it, alle associazioni ed ai singoli cittadini richiedenti informazioni di ordine generale o su singole questioni.

5. IL COORDINAMENTO DELLA FASE AMMINISTRATIVA

5.1. LE CRITICITÀ DEL PROCEDIMENTO DI DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Il contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata posto in essere dallo Stato, si snoda essenzialmente attraverso due distinte fasi.

La prima è quella relativa all'aggressione dei patrimoni e riguarda le indagini per l'individuazione, il sequestro e la confisca delle ricchezze delle mafie.

Forze dell'Ordine e magistratura hanno segnato successi importanti in questo campo, pur operando con normative e strumenti non sempre adeguati al grado di modernità con cui le mafie occultano e reinvestono le loro ricchezze.

La seconda fase di esecuzione del contrasto, non meno importante della prima, riguarda la destinazione dei beni e dei patrimoni confiscati.

A differenza delle ricchezze illecite confiscate in sede penale che, una volta monetizzate, finiscono nel complessivo bilancio dello Stato in modo indistinto e vengono impiegate per le generali finalità pubbliche, i patrimoni e le ricchezze tolti alle mafie sono destinati - in forma specifica e nella loro esatta identità - alla collettività attraverso il loro riutilizzo sociale, produttivo e pubblico.

L'importanza di queste scelte è tale che la restituzione con l'uso sociale dei beni confiscati è stata estesa ai delitti contro la pubblica amministrazione, alle ipotesi di confisca ex art. 12 *sexies* L. 356/1992 e, da ultimo, anche ai beni sequestrati e congelati alle organizzazioni terroristiche.

Vi è tuttavia una contraddizione. Da un lato l'uso sociale dei beni confiscati diventa in via tendenziale principio generale dell'ordinamento, dall'altro gli strumenti operativi e lo stesso apparato normativo di settore non risultano adeguati e aggiornati alle necessità.

La L. 109/1996 che punta a realizzare gli obiettivi prima indicati, a distanza di oltre 10 anni dall'entrata in vigore, appare, infatti, insufficiente a risolvere le tante problematiche sottese alla gestione alla destinazione e all'utilizzo dei beni confiscati alle mafie.

L'applicazione della norma nel tempo, nonostante la buona volontà dei soggetti istituzionali a vario titolo competenti nell'attività di gestione dei beni, appare irta di ostacoli e sicuramente inadeguata rispetto alla complessità della problematica ed ha lasciato irrisolte una lunga serie di criticità, che si sono rivelate controproducenti per le istituzioni.

Laddove, infatti, il bene confiscato rimane inutilizzato e soggetto a progressivo deterioramento o il proposto e/o i suoi familiari continuano ad occupare il bene o, nel caso di

bene aziendale, l'azienda fallisce e le maestranze vengono licenziate, l'immagine dello Stato si appanna e l'arroganza e lo strapotere criminale si riaffermano, accrescendo ancor più la capacità di penetrazione, soprattutto, nei territori storicamente soggetti al giogo mafioso e che coincidono con le province a maggior tasso di disoccupazione e con il livello più basso di reddito dichiarato.

Le lacune della legislazione hanno determinato numerose incongruenze nelle prassi applicative della normativa di specie: quel che appare evidente è la mancanza, a livello centrale, di una linea direttiva uniforme e coerente, una cabina di regia nazionale che orienti l'azione delle Istituzioni verso l'utilizzo effettivo del bene.

Sono stati i Prefetti ad indicare per primi questa necessità al Parlamento, nel corso delle audizioni della Commissione parlamentare antimafia della XV legislatura.

L'Ufficio del Commissario si è posto dunque nell'ottica di ricondurre ad unità tutte le azioni positive dei vari soggetti competenti, attraverso atti di coordinamento e d'impulso ed ha inteso costituire il necessario collegamento tra i vari soggetti istituzionali (Prefetture, Agenzia del Demanio, Regioni, Enti locali ed anche l'associazionismo), al fine d'individuare comuni soluzioni non solo per finalità specifiche, quale la soluzione di casi complessi, ma per costruire percorsi unitari di approccio alla tematica della gestione dei beni confiscati, attraverso la condivisione di strumenti pattizi che, ripercorrendo ed arricchendo le esperienze già vissute, costituiscano il minimo comune denominatore per tutti gli operatori del "sistema beni confiscati", sull'intero territorio nazionale.

5.2. IL PROTOCOLLO NAZIONALE SUI BENI CONFISCATI

I modelli procedurali utilizzati per la destinazione dei beni confiscati sono differenti. Ogni provincia opera secondo canoni difficilmente riconducibili ad unità e legati ad iniziative riferibili alla sensibilità di questo o quel Prefetto, ovvero alla proposta di qualche Ente locale o, ancora, all'attivismo di questa o quella associazione.

Il programma di lavoro dell'Ufficio ha puntato a razionalizzare questa serie importante di iniziative secondo un modello di azione tendenzialmente uniforme e condiviso, caratterizzato da tre fondamenti: continuità, concretezza e concertazione di un'azione amministrativa sempre riferita a beni e contesti specifici.

L'attività che in questi anni è stata realizzata in forme episodiche nelle diverse province ha comportato risultati parziali e contraddittori, indicativi di una debolezza intrinseca dell'azione dello Stato a fronte di una criminalità che opera con estrema

determinazione e coerenza, avendo come unico scopo la riaffermazione del proprio potere di controllo del territorio.

Uno degli strumenti attraverso cui l'Ufficio del Commissario ha avviato un'azione di coordinamento tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale è costituito proprio dal Protocollo nazionale sui beni confiscati.

E' apparso, cioè, opportuno individuare soluzioni condivise dai vari soggetti pubblici e privati che operano sul territorio a presidio della legalità, ricorrendo ad atti pattizi che specifichino quanto vi è di poco chiaro nelle procedure, e stabiliscano il ruolo dei vari attori che vi concorrono, e altresì individuando meccanismi che fungano da stimolo e da vero e proprio acceleratore delle pratiche.

Per realizzare ciò e per dare un indirizzo unitario alle variegate azioni avviate sui vari territori provinciali, il Commissario ha stilato uno schema di Protocollo nazionale che, traendo spunto dai tanti strumenti d'intesa sin qui sottoscritti, ha cercato di ricondurre ad unità le positive attività contenute in ciascuno di essi, riunendo in un solo documento le azioni di tutti i soggetti che dal sequestro giudiziario conducono alla destinazione ed al materiale utilizzo del bene che viene così restituito e reso redditizio a favore della società civile.

E' un approccio che guarda ai beni in modo sistematico e pone il Prefetto, nella sostanza, quale guida e protagonista del procedimento amministrativo di destinazione.

D'altro canto solo i Prefetti, per il ruolo di tutori della legalità e dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di coordinamento e d'impulso che svolgono sul territorio, sono in grado di costruire quella rete di sinergie necessaria a dare concretezza e spessore all'azione dello Stato contro il predominio criminale.

L'obiettivo è quello di dare concretezza e soprattutto continuità all'azione amministrativa e gestionale, senza scaricare sugli utenti finali le criticità che il bene accumula, per ragioni e responsabilità diverse, durante la lunga fase giudiziaria e nel corso di quella amministrativa: la logica è quella di cercare e trovare prima, le soluzioni ai problemi che ostacolano l'utilizzo, sfruttando sinergicamente le competenze, la forza e le risorse di tutte le Istituzioni e della società civile; di chiamare alla loro responsabilità gli attori pubblici in una fase in cui quegli stessi attori sono investiti, anche formalmente, di responsabilità, rispetto alla sorte del bene.

Il Protocollo nazionale, in qualche modo anticipando le novità legislative in corso di definizione, istituisce presso le Prefetture un tavolo istituzionale, che funge anche da conferenza dei servizi.

Al tavolo è prevista la partecipazione di Prefetto, Agenzia del Demanio, Regione, Enti locali ed altri enti utilizzatori (es. l'Università), le Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri) i dirigenti degli Uffici giudiziari, altri soggetti che il Prefetto, di volta in volta ritenga di far intervenire (come l'Agenzia delle Entrate, la cui Direzione Generale ha espressamente e formalmente assicurato la partecipazione) con i compiti indicati nel Protocollo il cui testo integrale è allegato al presente atto.

Un tavolo che annualmente (o nel diverso termine stabilito in sede locale) programma gli interventi su beni confiscati in concreto individuati.

I procedimenti relativi a questi beni giungeranno al tavolo, preventivamente istruiti da una segreteria tecnica composta da personale appartenente ai vari uffici attori nella procedura. L'Ufficio del Commissario peraltro ha ipotizzato uno schema operativo del procedimento istruttorio.

Componenti.

-funzionario prefettizio, coadiuvato da incaricati di:

Agenzia del Demanio, enti destinatari, rappresentanti associazionismo.

Procedure:

-La Prefettura riceve le pratiche, già istruite per l'esame del tavolo, dall'Agenzia del Demanio e dagli altri enti che rilevano criticità;

-ogni pratica dovrà essere corredata da una scheda riassuntiva contenente tutti i dati utili per l'esame della pratica da parte del tavolo;

-la scheda, unitamente a copia degli atti istruttori, se il tavolo ha funzione di conferenza dei servizi, dovrà essere inviata ai componenti istituzionali nei termini stabiliti dalla L. 241/1990;

-la segreteria tecnica dovrà verificare la correttezza dell'istruttoria e convocare il tavolo con annesso ordine del giorno;

-per ciascuna riunione dovrà essere redatto verbale contenente le determinazioni ed il verbale approvato dovrà essere inviato a tutti i componenti del tavolo ed al Commissario per il monitoraggio;

-la segreteria tecnica si occuperà anche della predisposizione di appositi quesiti necessari alla risoluzione di casi specifici.

La segreteria tecnica si riunirà con cadenza periodica fissa e, comunque, ogni qualvolta il Prefetto lo ritenga necessario.

La verifica della completezza istruttoria prevista tra i compiti della segreteria dovrà riguardare gli atti a supporto delle problematiche poste all'attenzione del tavolo, al fine di consentire ai componenti dello stesso una valutazione compiuta delle criticità che ostacolano la gestione, la destinazione o l'utilizzo del bene.

Un modulo che punta, dunque, al risultato dell'effettiva utilizzazione per far giungere i beni agli enti destinatari possibilmente privi di ostacoli, un obiettivo, quindi, che può raggiungersi con l'impegno sinergico di tutte le istituzioni e delle associazioni interessate.

Il Protocollo nazionale è stato formalmente inviato a tutti i soggetti interessati, con espresso invito a formulare osservazioni e contributi.

Le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) coinvolte in sede territoriale dai Prefetti, hanno espressamente richiesto ai Comandi centrali di poter sottoscrivere formalmente il Protocollo.

Oltre al Dipartimento della Pubblica sicurezza, che ha, in qualche modo, partecipato alla formulazione dell'atto unitamente al Gabinetto del Ministro il Comando Generale della Guardia di Finanza ha formalmente condiviso e autorizzato l'intervento in sede provinciale, riconoscendo la validità del modello proposto con una apposita circolare inviata ai Comandi territoriali.

Osservazioni e contributi sono pervenute da talune Prefetture (Bari, Reggio Calabria, Roma in particolare), dall'Agenzia del Demanio e dal Gabinetto del Ministro dell'Interno.

Successivamente è stato presentato in sede di Conferenza Regionale delle Autorità di P.S. allargate – in talune sedi - a tutti i soggetti interessati alle procedure, all'Agenzia del Demanio, alla magistratura, agli Enti locali e alle associazioni che si sono tenute presso le Prefetture di Bari il 12.02.2008, di Reggio Calabria il 13.02.2008, di Catania il 27.02.2008, di Palermo il 28.02.2008, di Torino il 4.03.2008, di Milano il 5.03.2008 e di Roma il 1.04.2008.

Lo strumento di concertazione proposto dal Commissario è stato espressamente indicato nel Protocollo firmato a Casal di Principe (CE) il 31.07.2008 dal Ministro dell'Interno, dal Presidente della Regione Campania e dal Commissario, quale modello da seguire per il coinvolgimento delle istituzioni locali e della società civile nel progetto relativo al finanziamento di beni confiscati da riconvertire in “grandi opere per la legalità”.

Il Protocollo nazionale, è stato aggiornato con le recenti modifiche legislative (L. 125/2008 e L. 133/2008), potrebbe costituire la nuova modalità ordinaria di azione amministrativa in tema di beni confiscati.

E ciò soprattutto in relazione al nuovo modello procedurale proposto dal Governo al Parlamento nell'ambito del D.D.L. n. 733.

Altro aspetto di rilievo focalizzato dal Protocollo è relativo alla partecipazione e al ruolo dell'Autorità giudiziaria. Proprio perché la gestione amministrativa del bene definitivamente confiscato presenta profili di connessione con le "funzioni giurisdizionali e di amministrazione della giustizia", si è offerta ai dirigenti degli Uffici giudiziari, l'opportunità di sottoscrivere - scegliendo modalità, natura e ambito della partecipazione - il Protocollo d'intesa.

A tutti i Procuratori Generali ed i Presidenti delle Corti di Appello è stata inviata, in data 14.03.2008, la bozza del Protocollo nazionale, "pure prioritariamente diretto la fase amministrativa di gestione e destinazione, affinché l'Autorità giudiziaria, eventualmente invitata in sede provinciale dal Prefetto che riterrà di promuovere il Protocollo nel territorio di competenza, possa valutare adeguatamente i termini della propria partecipazione al tavolo". Si richiama quindi l'attenzione sull'art. 4 relativo ai compiti dell'Autorità giudiziaria (peraltro mutuati da quelli indicati in talune bozze di Protocollo locale elaborate in sede di Corte di Appello).

Nessun Capo degli Uffici giudiziari di merito (era stato chiesta la trasmissione ai Tribunali e alle Procure di ciascun Distretto) ha avanzato dubbi in ordine alla legittimità, nei termini indicati, della partecipazione dei Dirigenti degli Uffici giudiziari, mentre in talune sedi (a Napoli, per esempio) gli appartenenti all'ordine giudiziario hanno fortemente condiviso e salutato con soddisfazione l'iniziativa, ritenuta utile e proficua.

I dirigenti degli Uffici Distrettuali di Bari, tuttavia, con nota del 16.05.2008, hanno ritenuto di richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura se fosse consentita "la partecipazione dei dirigenti degli Uffici giudiziari ad un "tavolo permanente tecnico - istituzionale" il quale opera con le funzioni (di natura amministrativa) della "Conferenza di servizi" ex art. 14 della L. 241/1990 e nell'ambito delle competenze attribuite al Prefetto dall'art. 9 del D.P.R. del 3.04.2006, n. 180.

L'Ufficio ha inviato al Consiglio Superiore della Magistratura una nota illustrativa nella quale, tra l'altro ha esplicitato che "il tavolo dovrebbe costituire, come risulta dal testo del Protocollo, uno strumento di semplificazione per facilitare l'efficienza dell'azione pubblica, obiettivo cui non deve restare estranea la giurisdizione quando ne sia tutelato l'esercizio indipendente e autonomo".

Il tavolo ha funzioni di conferenza di servizio, ovviamente, solo laddove si tratti di raccogliere i pareri previsti dalla legge, al fine di adottare provvedimenti amministrativi in esito al procedimento di cui alla L. 109/1996, per snellire e velocizzare la procedura,

consentendo, come prevede l'art. 14 L. 241/1990, l'esame contestuale della pratica e l'acquisizione dei pareri da parte dei soggetti pubblici.

A tale conferenza di servizio, com'è ovvio, non viene chiamata l'Autorità giudiziaria, che resta, evidentemente estranea.

Non a caso il Protocollo all'art. 1, quinto cpv, recita "al tavolo è riconosciuta la funzione di conferenza di servizi ex art. 14 L. 241/1990 per la destinazione e l'utilizzazione dei beni confiscati". Dunque la funzione di conferenza di servizio è limitata esclusivamente a questa attività amministrativa e non al resto delle attività del tavolo.

La previsione che riguarda le Autorità giudiziarie rimanda, in realtà, ad attività esterne all'esercizio della giurisdizione ovvero ad attività sancite direttamente dalla legge e ribadite nel Protocollo e vale a dire:

1. comunicazione dei provvedimenti di sequestro e/o confisca (evidentemente dopo la libera, indipendente e autonoma decisione in sede processuale), cioè di dati non più segreti o riservati, "al fine di individuare, in previsione della definitività dei decreti, un possibile utilizzo a fini sociali del bene"; è quindi un'attività amministrativa "connessa" e susseguente a quella giudiziaria, rispetto alla quale la previsione di una comunicazione – impegno liberamente e volontariamente assunto (nessuno obbliga le Autorità giudiziarie a sottoscrivere il Protocollo) - determina una facilitazione (ed è notoria la lentezza dei procedimenti - giudiziari e amministrativi - in questo settore) ed una razionalizzazione delle procedure che costituisce manifestazione di sensibilità alla collaborazione istituzionale.
2. L'obiettivo di incrementare, se possibile, (sono queste le parole della legge) la redditività dei beni in sequestro è solo richiamato nel Protocollo e trova la sua fonte nell'art 2 *sexies* L. 575/1965; la gestione da parte dei giudici delegati è dunque finalizzata ad assicurare che il bene sia libero da vincoli giuridici o di fatto (si pensi agli immobili occupati dai propositi spesso citati da giornali e telegiornali; alla necessità di tutelare i diritti dei terzi creditori, alle ipoteche gravanti sugli immobili).
3. Anche l'attività prevista per la Corte (sulla scorta di prassi virtuose già in atto presso l'Ufficio di Milano e altrove) riguarda attività amministrative (quella del raccordo con gli uffici giudiziari) esterne all'esercizio della giurisdizione ovvero attiene ad obblighi che trovano nella legge la loro fonte primaria (la trascrizione presso i pubblici registri dei sequestri e la nomina di dell'amministratore giudiziario).

Le attività previste (peraltro in ogni sede i sottoscrittori modulano liberamente i termini della loro partecipazione al fine del pieno rispetto delle norme primarie e secondarie che disciplinano le funzioni delle attività di ciascun soggetto) davvero non mettono in pericolo l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, né costituiscono ragione di interferenza o condizionamento: consentono invece una libera assunzione di responsabilità e di collaborazione istituzionale.

La partecipazione dei dirigenti degli Uffici giudiziari si svolge dunque su un piano diverso dal formale procedimento amministrativo. Si tratta, cioè, di intervenire in una sede di confronto e di collaborazione istituzionale al fine di ricercare, nel rispetto delle differenti competenze e attribuzioni, la massima efficienza ad un'azione pubblica tesa a dare effettività al diritto della collettività a riutilizzare i beni sottratti dalle organizzazioni criminali.

Nel corso degli ultimi anni, peraltro, analoghi tavoli di concertazione sono stati utilmente attivati a livello provinciale da diverse Prefetture (Milano, Roma, Brindisi ed altre) con la proficua partecipazione dei dirigenti degli Uffici giudiziari di quelle sedi.

E' motivo di soddisfazione rilevare che la VI Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, ha accolto integralmente le osservazioni dell'Ufficio, esplicitate anche nel corso di un apposita audizione del Commissario. In data 27.11.2008 il plenum del Consiglio, all'unanimità ha approvato una Risoluzione che sancisce la piena adeguatezza istituzionale dello strumento di collaborazione dell'Autorità giudiziaria alle azioni amministrative volte alla destinazione ed utilizzo dei beni.

6. COORDINAMENTO E IMPULSO PER L'UTILIZZO E LO SVILUPPO DEI BENI

La consapevolezza che la battaglia si vince allorché il bene è davvero restituito ai cittadini, ha orientato l'intera attività del Commissario, mirando tutte le sue azioni al decisivo obiettivo: vanno dunque lette in questa chiave sia le azioni svolte nella fase giudiziaria, sia quelle dirette a velocizzare la fase della destinazione, rimuovendo gli ostacoli che bloccano i beni affidati alla gestione dell'Agenzia del Demanio, sia le tante azioni svolte che hanno riguardato i beni già destinati al patrimonio indisponibile degli Enti locali o dello Stato.

Il Commissario, nell'ambito dei compiti previsti dal decreto istitutivo (art. 1, comma 2, lett. a) e lett. c)), ha posto in essere un'attività finalizzata a rimuovere gli ostacoli all'effettiva realizzazione della destinazione sociale dei beni confiscati.

L'attenzione è stata rivolta non solo a superare le criticità che impediscono l'utilizzo dei beni formalmente ancora non destinati (dunque in gestione all'Agenzia del Demanio), ma anche di quelli che sono stati formalmente destinati e consegnati ai Comuni, agli Enti Pubblici o alle Amministrazioni statali e che tuttavia, di fatto, non risultano utilizzati.

E' la prima volta, forse, che a livello centrale si guarda, in modo sistematico, alla fase successiva alla destinazione ed alla consegna dei beni, quella dell'utilizzo effettivo da parte dei destinatari, successivamente alla consegna.

A tal proposito l'Ufficio ha promosso presso tutti i Comuni, assegnatari dei beni, una specifica indagine volta a monitorare l'effettivo utilizzo e ad accertare le cause dell'eventuale mancato utilizzo degli immobili confiscati alle organizzazioni criminali.

6.1. IL PIANO NAZIONALE DI INTERVENTO

L'analisi delle criticità emerse lungo tutto il percorso del bene, dalla iniziale fase giudiziaria a quella di arrivo all'ente utilizzatore, ha determinato l'Ufficio ad affrontare in modo sistematico l'attività mirata alla **piena utilizzazione** dei patrimoni confiscati. è stato così elaborato, come detto, un **piano nazionale di intervento** comunicato alla stampa l'8.02.2008, sviluppato secondo tre assi di priorità, relativi proprio ai tre ordini di cause che, normalmente, ostacolano il pieno utilizzo dei beni:

- occupazioni abusive da parte degli stessi mafiosi;
- criticità materiali, amministrative o giudiziarie;
- mancanza di risorse per le ristrutturazioni e le riconversioni.

a. Primo. I beni immobili occupati dai mafiosi, dai loro prestanome o da familiari.

Secondo i dati comunicati dall'Agenzia del Demanio il 30% degli immobili sono occupati abusivamente (in questo dato l'Agenzia del Demanio ricomprende, senza distinzione tutti i tipi di occupazione illegittima, anche quella del locatario con contratto scaduto).

L'Ufficio ha inteso procedere prioritariamente ad un monitoraggio completo delle criticità da affrontare con assoluta urgenza, avendo come obiettivo primo quello di rendere disponibili gli immobili oggi occupati dai propositi e/o dai loro familiari la cui permanenza nel possesso di un bene confiscato è percepita dal contesto sociale come simbolo d'incontrastato predominio sul territorio.

Sulla scorta di tale obiettivo il Commissario ha invitato i Prefetti, ad individuare, unitamente alle Forze di Polizia, all'Agenzia del Demanio ed agli Enti locali, i beni occupati e, in sede di apposita riunione nelle Prefetture delle singole Province, sono state individuate le modalità operative per rendere i beni liberi da occupazioni fisiche e criticità procedurali.

Tale attività ha portato nei primi dieci mesi del corrente anno alla liberazione di 135 immobili nelle sole quattro regioni meridionali ove è maggiore la concentrazione di beni confiscati.

Da ultimo, nel corrente mese di ottobre, nella città di Bari sono state sgomberate 19 immobili confiscati ad associazioni criminali pugliesi.

Tutte le attività relative alla liberazione degli immobili, coordinate dalle Prefetture ed eseguite dalle Forze dell'Ordine, si sono svolte di concerto con le Amministrazioni comunali le quali hanno approntato adeguate soluzioni per le situazioni di disagio determinate dagli sgomberi, al fine garantire i diritti e la dignità delle persone coinvolte (spesso nelle abitazioni sono stati trovati vecchi e bambini).

b. Secondo. I beni di rilevante valore simbolico, che vanno liberati dalle criticità con percorsi e soluzioni dedicate.

L'attività ricognitiva condotta dall'Agenzia del Demanio relativa a tutti i beni immobili e aziendali confiscati, già destinati e ancora da destinare, ha consentito di rilevare che la grande maggioranza degli immobili ancora in gestione presenta criticità tali che ne impediscono, di fatto, la destinazione:

- 1) il 30%, come detto, sono occupati abusivamente;
- 2) il 36% presentano gravami o procedure esecutive;
- 3) il 35% appartengono al patrimonio di aziende confiscate;

- 4) il 10% sono confische pro quota,
- 5) il 7% è gravato dalla pendenza di incidenti di esecuzione per la revoca della confisca.

Tra le attribuzioni del Commissario vi è quella di convocare conferenze di servizi o adottare atti d'impulso che siano di ausilio a coloro che operano sul territorio, per favorire l'effettivo riutilizzo, a fini istituzionali o sociali, del bene, così come previsto dalla normativa vigente.

Si è, conseguentemente, intervenuti su casi concreti di particolare criticità e di rilevante valore simbolico (per la caratura criminale del soggetto o per il tipo o l'ubicazione o il valore del bene o per altre ragioni), cercando soluzioni condivise tra tutte le istituzioni, in tavoli tecnici a carattere operativo che, di fatto, anticipano il tavolo istituzionale previsto dal Protocollo nazionale per rendere concreto il risultato dell'effettiva utilizzazione (ad esempio a Palermo per le aziende della confisca Piazza, a Roma per i beni della confisca Ciarlante nel Comune di Monterotondo, a Brindisi, a Siena, per l'azienda di Monteroni d'Arbia, a Siracusa per i beni di Lentini, ecc.).

- c. Terzo. Individuazione dei beni da avviare all'utilizzo effettivo mediante il finanziamento dei progetti di ristrutturazione e di riutilizzo con le risorse nazionali, regionali e comunitarie anche in raccordo con le Regioni, gli Enti locali e i soggetti assegnatari.

Al Commissario è stata attribuita la responsabilità dei finanziamenti europei per i beni confiscati.

Attraverso il PON, per la prima volta, vi è una linea di finanziamento specifica per oltre 91 milioni di euro, a disposizione per i progetti di ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata o per progetti volti alla riconversione di beni, per favorirne il reinserimento nel circuito produttivo anche attraverso il coinvolgimento del mondo dell'associazionismo e delle cooperative sociali.

L'attività del Commissario è stata poi diretta alla promozione di iniziative legislative ed amministrative delle Regioni, con riguardo agli interventi finanziari per la valorizzazione dei beni confiscati. Sul tema delle iniziative per assicurare risorse finanziarie per i beni confiscati si rinvia alla successiva trattazione.

Il piano nazionale di intervento è stato realizzato sia attraverso direttive di ordine generale alle Prefetture, all'Agenzia del Demanio e agli altri organi interessati, sia con un'attività diretta dell'Ufficio sul territorio, sempre d'intesa e attraverso le Prefetture.

Operando di intesa con l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno, con il Dipartimento della Polizia di Stato e con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si sono tenute Conferenze regionali delle Autorità di P.S. presso le Prefetture di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria, territori nei quali si è registrato un numero consistente di beni confiscati, allargate a tutti i soggetti interessati alle procedure.

Si è trattato di riunioni operative durante le quali sono stati presentati il Piano di lavoro e la bozza del Protocollo nazionale sui beni confiscati.

Le riunioni operative successivamente promosse sul territorio (Palermo, Bari, Lecce, Brindisi, Siracusa, Catanzaro, Milano, Reggio Calabria, Catania, Crotone, Napoli, Caserta e Siena) con finalità di coordinamento e impulso al superamento di specifiche criticità o di beni o aziende ovvero per la definizione di indirizzi dell'azione locale.

D'intesa con le Prefetture e gli Enti locali il Commissario ha promosso l'adozione di protocolli ed intese territoriali mirate ad assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione ed allo sviluppo dei beni.

Tra queste, va ricordato il Protocollo Restitutio sottoscritto in data 21.01.2008 presso la Prefettura di Crotone, alla presenza del Vice Ministro dell'Interno, del Commissario, del Prefetto di Crotone, dei rappresentanti degli Enti locali e delle associazioni di categoria. Si tratta di un accordo siglato con l'obiettivo di coinvolgere direttamente le istituzioni territoriali e la società civile nel procedimento di destinazione dei beni confiscati.

L'accordo, nato dall'analisi del quadro delle criticità riscontrate e rilevate dai singoli soggetti istituzionali chiamati ad intervenire sul tema, mira ad ottimizzare l'attività di tutti gli organi interessati.

In particolare le difficoltà relative alla gestione dei beni (beni occupati, fabbricati abusivi, presenza di diritti di terzi quali ipoteche e/o proprietà con quote indivise) ha portato la Prefettura ad un approfondimento, oltre che con l'Agenzia del Demanio, anche con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

In tale contesto è stato costituito tra i soggetti istituzionalmente coinvolti, un tavolo permanente tecnico-istituzionale che definisce un programma triennale nel quale determina un elenco annuale di immobili da restituire alla società civile attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi e delle occorrenti risorse finanziarie.

6.2. LA RILEVAZIONE DELLA EFFETTIVA UTILIZZAZIONE DEI BENI

Di particolare importanza il monitoraggio della situazione dei beni che risultano consegnati e, quindi, solo formalmente utilizzati.

Una rilevazione mai effettuata da chiunque prima d'ora.

Il monitoraggio ha riguardato i Comuni delle Sole regioni dell'Obiettivo Convergenza – Campania, Calabria, Puglia e Sicilia – ed è stato diretto a verificare l'effettivo utilizzo dei beni confiscati, destinati e consegnati.

L'accertamento non ha interessato regioni e province in quanto non risulta all'Ufficio che questi enti siano destinatari di beni confiscati benché la l.fin. del 2007 li abbia ricompresi tra i potenziali destinatari.

L'accertamento è stato mosso dalla necessità di verificare se i beni destinati e consegnati ai citati enti fossero effettivamente utilizzati per gli scopi previsti e a verificare le cause del mancato utilizzo.

Dal database nazionale al 31.03.2008, in cui l'Agenzia del Demanio registra e aggiorna i profili descrittivi di ciascun bene confiscato e ne monitora gli andamenti gestionali e lo stato di avanzamento del processo di destinazione, risulta che i beni immobili confiscati ammontano a complessivi 7.875 così ripartiti per tipologia (figura 1):

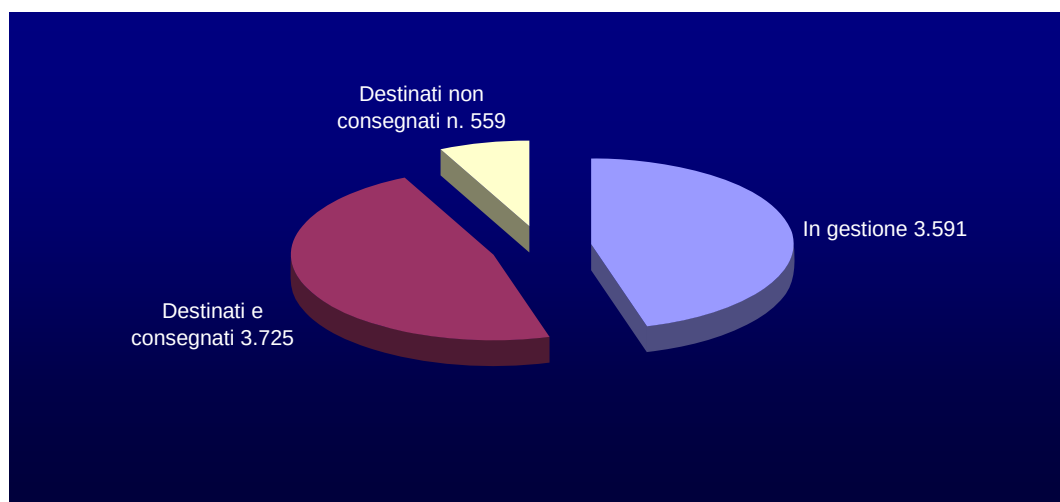


Figura 1

Un dato di estrema importanza è rappresentato dal fatto che il 47,30% dei beni immobili confiscati è costituito da quelli destinati e consegnati agli enti territoriali.

Al fine di meglio individuare le criticità che un tale valore porta con sé, è stata analizzata l'area che parte dalla confisca definitiva ed arriva fino alla destinazione del bene con il successivo utilizzo da parte degli enti preposti.

In base ai dati riportati nella figura 1 si è approfondito il fenomeno ed è emerso che la dislocazione dei beni, per le Sole regioni obiettivo convergenza, è rappresentata nella figura 2, nella quale sono indicati, come metro di confronto, anche il numero dei beni confiscati e destinati nella Regione Lazio, nella Regione Lombardia e nelle rimanenti regioni:

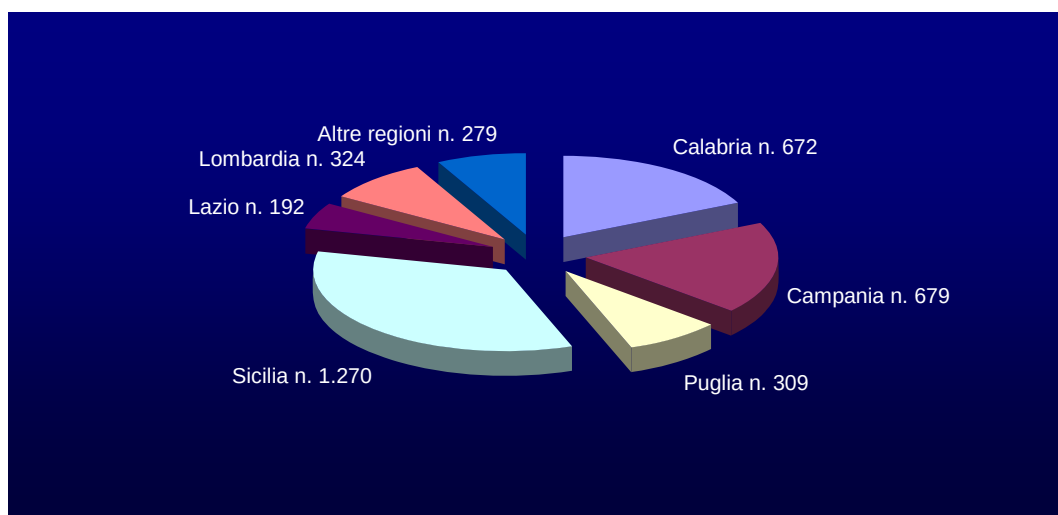


Figura 2

Raffrontando la figura 1 con la figura 2 si rileva che il 78,65% dei beni immobili confiscati e destinati è concentrato nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

In particolare per ogni singola Regione la distinzione dei beni destinati e consegnati è la seguente:

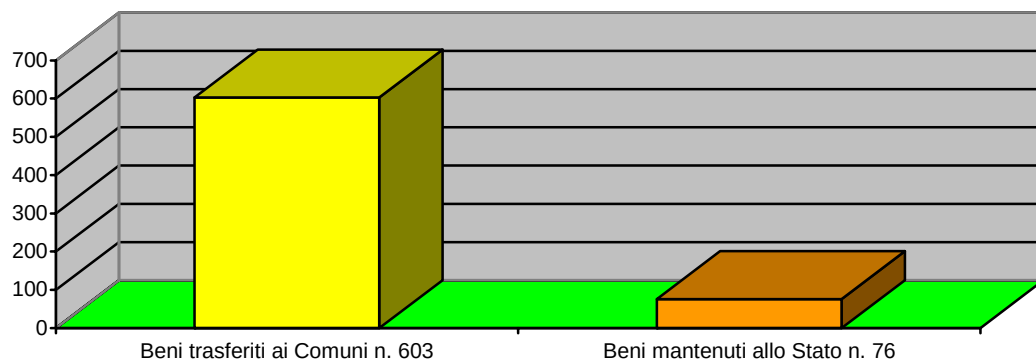


Figura 3 Regione Campania

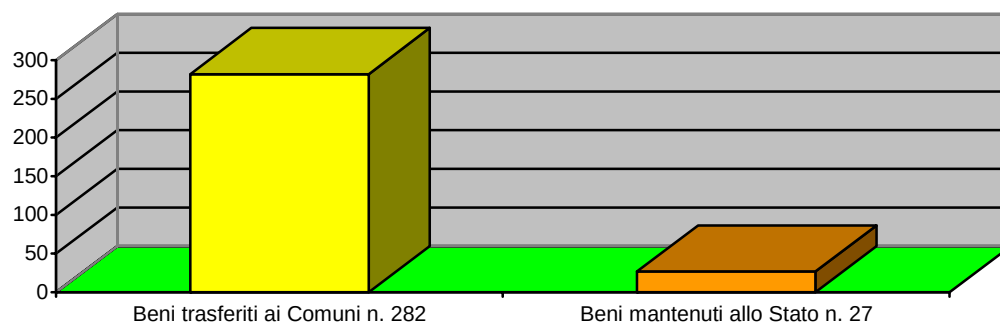


Figura 4 Regione Puglia

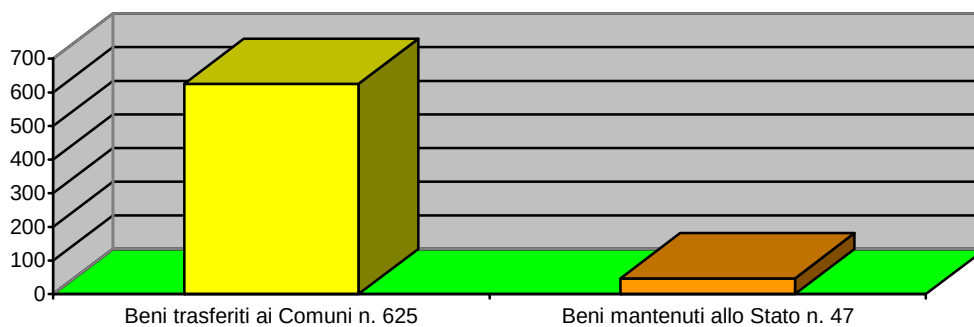


Figura 5 Regione Calabria

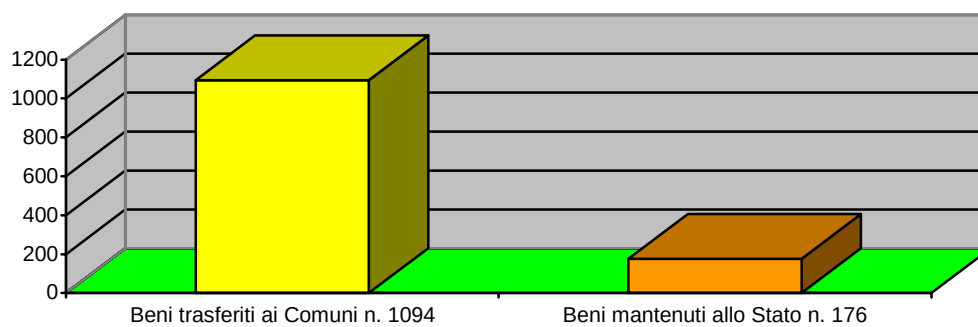


Figura 6 Regione Sicilia

L'attività intrapresa, in collaborazione con i Sindaci dei Comuni delle Regioni Obiettivo convergenza, riepilogata nelle tabelle 7, 7a, 7b, 7c, 7d e 7e, avente lo scopo di rilevare l'effettivo utilizzo dei beni da parte delle stesse Amministrazioni Comunali, ha permesso di riscontrare che su 278 Comuni interpellati hanno fornito risposta (in un arco temporale che va da giugno ad ottobre) 245 (circa l'88%), in percentuale più che sufficiente per fare le valutazioni del caso.

I Comuni che hanno risposto hanno dichiarato che dei complessivi 2.143 beni immobili, solo 1.051 (il 49%) sono effettivamente utilizzati.

Per quel che concerne i beni non utilizzati, per il 31% di essi i Comuni non hanno indicato una specifica causa per il mancato utilizzo; per gli altri sono state indicate cause tra le più varie.

In particolare le motivazioni più frequenti fornite a giustificazione del mancato utilizzo sono le seguenti:

a. immobili occupati:

si tratta di immobili che sono stati occupati nel periodo intercorrente fra la consegna materiale all'ente assegnatario e l'effettivo utilizzo oppure consegnati dall'Agenzia del Demanio già occupati;

b. immobili con procedure da perfezionare/in fase di conferimento/in attesa di consegna/in attesa di collaudo:

gl'immobili che ricadono in queste criticità sono immobili che, seppur destinati e consegnati agli enti, sono ancora in attesa del cambio d'uso richiesto dall'ente all'Agenzia del Demanio o della correzione di dati catastali errati nell'atto di destinazione. Nei rimanenti casi si tratta di immobili in fase di conferimento e/o in attesa di consegna all'effettivo utilizzatore;

c. immobili in stato di abbandono/inutilizzabile/da ristrutturare/in fase di progettazione/lavori di adeguamento in corso:

sono immobili abbandonati e/o che sono divenuti inagibili perdendo la loro utilità nel tempo, magari in località scoscese e/o isolate, nei confronti dei quali le singole amministrazioni comunali non hanno manifestato particolare interesse per la loro utilizzazione. Vi sono però anche immobili che sono oggetto di progetti di ristrutturazione da effettuarsi od in corso d'appalto al termine dei quali seguirà l'utilizzo;

d. immobili in attesa di finanziamenti regionali/fondi PON/contrazione mutui ipotecari:

sono immobili inseriti in progetti finanziabili con fondi strutturali quali quelli rientranti nel PON 2007-2013 e nei diversi POR. Vi sono anche immobili per i quali le amministrazioni sono in attesa di definire i relativi contratti di mutuo;

e. immobili inutilizzati a causa di problematiche non evidenziate:

sotto questa voce sono stati classificati tutti gli immobili il cui mancato utilizzo non è stato meglio evidenziato dalle singole amministrazioni oppure segnalando un semplice “no” senza addurre motivazioni;

f. immobili gravati da procedure giudiziarie e/o ipoteche:

sotto questa voce sono stati classificati tutti gli immobili per i quali è in corso l’esame di una istanza di revoca della confisca o gravati da ipoteche immobiliari.

Nella fattispecie, è stata espressamente segnalata da alcuni Sindaci, la mancanza di un apposito fondo a cui accedere nel caso in cui si pervenga alla definizione di un accordo di transazione.

Nel corso della ricognizione si sono esaminati anche i tempi che decorrono dal momento della destinazione del bene al suo effettivo utilizzo.

Sulla scorta dei dati contenuti nel database dell’Agenzia del Demanio al 31.03.2008, è emerso che ad oggi risultano ancora non utilizzati beni che sono stati destinati agli enti locali a far data dal 1989.

Dall’analisi dei dati ed elementi riportati nella sezione 3 sono emersi fattori che confermano la criticità del sistema.

Se è vero che la fase iniziale di presa in carico del bene da parte dell’Agenzia del Demanio è di fondamentale importanza, in quanto consente di definire con chiarezza la sua situazione e di impostare un piano di destinazione del bene che tenga conto delle eventuali criticità da eliminare per favorirne un più celere riutilizzo, la successive fasi di gestione e destinazione rivestono uguale rilievo in quanto nel corso di esse si possono esaltare o vanificare le azioni precedentemente svolte dagli organismi coinvolti.

In merito le Amministrazioni comunali hanno rappresentato, al fine di rendere più snelle ed efficaci le procedure per il trasferimento dei beni confiscati, la necessità, non solo di partecipare a tavoli tecnici nei quali determinare gli indirizzi e le finalità dell’azione, coordinare le iniziative per il riutilizzo dei beni confiscati e riaffermare il principio della legalità, attraverso un impiego socialmente ed economicamente utile dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ma anche di evitare che le criticità vengano trasferite agli Enti locali

stessi che spesso si trovano a fronteggiare problemi e disfunzioni che vanno oltre l'ordinario svolgimento dell'amministrazione locale.

Nella maggioranza dei casi l'Ente locale non dispone delle risorse economiche per il recupero del bene e tenta di assegnarlo nelle condizioni in cui l'ha ricevuto. D'altra parte i soggetti sociali, economicamente deboli, non sono spesso in grado di accedere al bene in quanto non in grado di far fronte con proprie risorse ad ingenti investimenti, su un immobile per il quale non hanno adeguate garanzie sulla assegnazione in proprio favore.

Infatti, l'immobile confiscato viene acquisito al patrimonio indisponibile del Comune viene assegnato alla cooperativa sociale o all'associazione con contratto di comodato d'uso gratuito. Ciò fa sì che l'immobile non possa costituire una garanzia per gli istituti bancari che intendessero concedere un credito al soggetto che sostiene il peso economico del recupero e non fornisce sufficienti garanzie a causa della debolezza giuridica dell'istituto del comodato d'uso gratuito.

7. ATTIVITÀ PROMOSSE PER FINANZIARE L'UTILIZZO DEI BENI

7.1. VERSO L'UNIONE EUROPEA. IL PON: LE ATTIVITÀ ED I PROGETTI PER L'OBIETTIVO OPERATIVO 2.5

Il PON, per il periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, è dotato di complessive risorse finanziarie per circa 1.158.000.000 di euro ed è previsto, nelle linee guida alla sua attuazione (18.12.2007), che esso interagisca con le altre risorse disponibili su ulteriori fonti di finanziamento (Programmi operativi regionali – POR e Fondo aree sottoutilizzate – di cui agli artt. 60 e 61 della L. 27.12.2002, n. 289, - l.fin. 2003).

Le direttrici di intervento presuppongono un approccio interistituzionale “...che sappia avvantaggiarsi dell’impiego congiunto delle diverse risorse disponibili...”, nell’ambito del quale svolgeranno “...un ruolo essenziale i Prefetti delle Regioni Obiettivo convergenza”, quali protagonisti sul territorio – unitamente alla Autorità di gestione del PON – non solo delle scelte strategiche in ordine all’impiego delle risorse finanziarie in questione, ma anche come promotori di un ampio processo di rinnovamento che deve concepire...la sicurezza come un bene alla cui produzione devono concorrere “trasversalmente” tutti gli attori sociali...”.

Il PON è articolato su tre Assi di intervento.

- a. Asse I - “Sicurezza per la libertà economica e d’impresa”.
- b. Asse II - “Diffusione della legalità”.
- c. Asse III - “Assistenza tecnica”.

Nell’ambito dell’Asse II, sono individuati nove Obiettivi specifici:

- d. 2.1-“Realizzare iniziative in materia di impatto migratorio”;
- e. 2.2-“Tutela del lavoro regolare”;
- f. 2.3- “Garantire maggiore trasparenza negli appalti pubblici”;
- g. 2.4- “Contrastare il racket delle estorsioni e dell’usura”;
- h. 2.5- “Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”;
- i. 2.6- “Sviluppare iniziative a beneficio delle categorie deboli”;
- j. 2.7- “Potenziare la dotazione tecnologica della PA ai fini di migliorare l’efficienza e la trasparenza dei processi decisionali”;
- k. 2.8- “Diffondere la cultura della legalità”;

- l. 2.9-”Realizzare tra gli operatori della sicurezza a tutti i livelli e altri soggetti che comunque operino nell’ambito del mantenimento della legalità una formazione integrata”.

L’Obiettivo operativo 2.5- “Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata” (per il quale è previsto uno stretto coordinamento con l’Obiettivo operativo 2.6), è affidato alla responsabilità del Commissario che dovrà operare “di concerto” con gli uffici competenti del Ministero della Giustizia (progetto SIPPI), l’Agenzia del Demanio, le Regioni, le Prefetture, le Forze di Polizia nazionali, gli Enti locali, ANCI e UPI, l’associazionismo.

La dotazione finanziaria dell’Obiettivo operativo 2.5 ammonta a 91.546.293,00 milioni di euro.

Le attività previste nell’ambito dell’obiettivo consistono in:

- 1) progetti di ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- 2) progetti finalizzati alla riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine del loro reinserimento nel circuito produttivo anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di promozione sociale e di cooperative sociali per la realizzazione di iniziative a beneficio di categorie deboli (minori, donne vittime di tratta o di sfruttamento, detenuti ed ex detenuti, comunità di recupero per tossicodipendenti, soggetti discriminati, ecc.).

Le risorse del PON - Obiettivo operativo 2.5 - sono pertanto finalizzate ad azioni dirette a rendere utilizzabili i beni immobili confiscati alla criminalità.

Per l’attuazione dei compiti affidati nell’ambito del PON l’Ufficio ha stabilito costanti raccordi con la direzione e la segreteria tecnica del PON medesimo, nell’ambito del Ministero dell’Interno, partecipando alle relative attività di coordinamento ed incontri a livello tecnico¹.

Sono stati preliminarmente esaminati i seguenti progetti:

¹ Riunione del Comitato di Sorveglianza del 18.12.2007

Incontri presso la Segreteria del PON in data 29.01.2008 e 26.02.2008 e 16 giugno 2008;

Seminario sul PON Sicurezza del 15.05.2008

Tavolo settoriale del 3.07.2008

Riunione plenaria del Comitato di Sorveglianza del 10-11.07.2008

Riunione di Asse 2 del 24.09.2008

Riunione con i Responsabili di Obiettivo Operativo del 16.10.2008

- **“Libera terra Leontinoi” Lentini – Siracusa:**

è prevista la creazione di una cooperativa sociale che, attraverso la messa a coltura delle terre confiscate, la ristrutturazione degli immobili esistenti e la creazione di nuove infrastrutture, crei una azienda agricola capace di operare nel settore agrituristico e formativo.

Il progetto punta alla realizzazione di una azienda agricola che, oltre alla produzione di grano duro, arance rosse biologiche, olive, latte e i suoi derivati, preveda una fattoria didattica, “La fattoria della legalità”.

L’azienda opererà nel settore agrituristico e didattico tramite una cooperativa sociale, che avrà il compito di gestire i fabbricati e le attività agricole, turistico-ricettive, sportive, culturali, formative e ambientali che si possono effettuare nel vasto e verde territorio.

Particolarmente curato sarà il rapporto con le scuole, con le associazioni del territorio, con le famiglie attraverso idonei percorsi per i portatori di handicap.

Le attività previste possono essere raggruppate in tre macro aree:

- demolizione degli edifici preesistenti ed edificazione di nuovi complessi edilizi;
- fattoria polifunzionale che prevede la messa a coltura dei terreni, l’allevamento di animali e la realizzazione di un maneggio per ippoterapia a vantaggio delle persone diversamente abili;
- azioni sistemiche volte alla valorizzazione dei luoghi, alla promozione di percorsi innovativi di diffusione della legalità.

- **Progetti del consorzio SOLE: Giugliano in Campania – Centro di integrazione per disabili (II lotto) e nuova sede universitaria:**

sono previsti i lavori di completamento (II lotto) relativi alla realizzazione di un centro di integrazione per ragazzi diversamente abili e la realizzazione della nuova sede universitaria, per soggetti residenti in territori “difficili”.

Il primo progetto prevede il completamento di un centro sportivo (ex villa bunker già ristrutturata con i fondi PON 2000/2006) e la realizzazione di una zona, ai piani superiori della struttura, destinata ad ospitare posti letto funzionali alle attività già in corso che vedono impegnati i giovani del territorio.

Va precisato che i fruitori delle strutture sono ragazzi diversamente abili mentre i destinatari sono cooperative sociali costituite da giovani sottratti a possibili attività

delinquenziali, ai quali compete la gestione delle attività rivolte a favore dei disabili stessi.

Il secondo progetto prevede la realizzazione di aule didattiche nell'ambito del progetto complessivo di riconversione del complesso denominato "Parco Ammaturo", il quale prevedeva anche la costruzione della nuova Università.

Il progetto prevede l'attivazione di corsi di laurea destinati in particolare ai giovani a rischio devianza e criminalità del territorio, i quali, a compimento del percorso di studi, saranno inseriti, attraverso percorsi formativi specifici, nel mondo del lavoro creato proprio dall'indotto proveniente dalle attività inerenti il suddetto centro sportivo con annesso centro di integrazione per disabili.

- **Università degli Studi – Palermo:**

è previsto il recupero ed il riuso di due complessi immobiliari, un ex opificio di vecchia costruzione ed un edificio di cinque piani fuori terra composto da 25 appartamenti (di cui 2 già alienati), con lo scopo di realizzare residenze universitarie per un totale di 80 posti alloggio, dotate di opportuni servizi e spazi comuni.

- **Villa Pantelleria - Palermo:**

è previsto il recupero di una villa storica (una delle più belle residenze estive della nobiltà settecentesca) da destinare alla Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo.

- **Valle del Marro (RC) – Libera Terra – Goia Tauro e Oppido Mamertina (RC):**

è previsto il recupero di alcuni terreni agricoli (agrumeti e uliveti) e la ristrutturazione di due fabbricati al fine di creare una azienda agricola biologica.

- **Villa Mammoliti – Goia Tauro (RC):**

è previsto il completamento della nuova Caserma dei Carabinieri di Gioia Tauro, mediante la ristrutturazione di un fabbricato di tre piani fuori terra ed un piano interrato.

- **Squinzano (LE) Fabbricato su 4 livelli:**

è prevista la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri di Squinzano, mediante la ristrutturazione di un fabbricato di tre piani fuori terra ed un piano interrato.

L'utilizzo dei fondi è subordinato alla presentazione di progetti da parte degli Enti locali proprietari dei beni stessi ed allo scopo i Prefetti delle quattro Regioni Obiettivo Convergenza sono stati invitati, sia per iscritto che attraverso contatti diretti, a sensibilizzare gli enti titolari destinatari di beni confiscati a presentare i relativi progetti. Nel contempo e sempre allo scopo di promuovere la conoscenza dei finanziamenti PON sono stati interessati tutti i Sindaci dei comuni titolari di immobili confiscati, procedendo anche alla effettuazione del monitoraggio dei beni destinati ai comuni ma non utilizzati. I dati in questione, per la prima volta in possesso della Pubblica Amministrazione, hanno consentito di avere un quadro chiaro della situazione dell'utilizzo dei beni da parte dei comuni.

Sono stati inoltre avviati rapporti di collaborazione su tematiche di comune interesse con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, al fine di stabilire, in particolare, le sinergie, per l'utilizzazione delle risorse PON, tra l'Obiettivo operativo 2.5 ed il 2.1 "Realizzare iniziative in materia di impatto migratorio", "mediante ristrutturazione di immobili con preferenza per quelli confiscati alla criminalità organizzata" ed il 2.6 "Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza", "percorsi di integrazione e reinserimento dei soggetti svantaggiati anche a completamento dei progetti di riconversione realizzati nell'ambito dell'Obiettivo operativo 2.5".

A seguito di diretti contatti con la Commissione Europea è stato accolto l'avviso di questo Ufficio di poter finanziare con fondi PON, a titolo di progetti pilota, la ristrutturazione di alcune caserme per le Forze di Polizia di maggiore impatto per il ripristino della legalità (in eccezione al divieto di utilizzo dei fondi europei per fini istituzionali - cfr. allegati: nota diretta alla Commissione e risposta della Direzione comunitaria competente).

Sono state esaminate, sia pure in via iniziale, diverse idee progettuali al fine di orientarne l'istruttoria secondo le linee indicate dall'Unione Europea e dall'Autorità di gestione del PON (nel comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) creazione di un polo culturale all'interno del palazzo Teti Maffuccini - immobile confiscato di notevole valore storico artistico, nel comune di Alcamo (TP) onlus "Villa Letizia" e nel comune di Campobello di Mazara (TP) onlus "San Vito" entrambi progetti finalizzati all'assistenza di soggetti deboli, ecc).

E' stato inoltre avviato un costante dialogo, anche attraverso posta elettronica, con gli enti, le associazioni ed i cittadini che richiedono informazioni riguardanti i finanziamenti PON, oltre che su tematiche più generali relative alla materia dei beni confiscati.

Nelle comunicazioni sono state fornite tutte le informazioni utili per reperire il materiale necessario alla corretta presentazione dei progetti con le relative linee guida da poter scaricare, da internet, in formato elettronico.

7.2. VERSO LE REGIONI. LE LEGGI E I PROTOCOLLI

Il tema della programmazione finanziaria e delle risorse regionali (POR e finanziamenti regionali) che possono essere destinati ai beni e alle aziende confiscate è al centro della iniziativa e degli incontri programmati dall'Ufficio con le Regioni interessate al fine di estendere a tutte le buone pratiche normative e amministrative presenti solo in alcune e promuovere politiche di premialità per l'uso dei beni confiscati.

Alcune Regioni hanno istituito, attraverso leggi regionali specifiche, risorse destinate al finanziamento di progetti di riutilizzo dei beni confiscati e la previsione, per i medesimi obiettivi, di specifiche linee d'intervento (ad es. in tema di imprenditorialità giovanile, agricoltura, cooperazione sociale, educazione alla legalità) nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali dell'Unione Europea.

Si passano ora in rassegna le attività e i risultati conseguiti:

- **Campania.**

Protocollo d'intesa "Don Giuseppe Diana".

Il 31.07.2008 a Casal di Principe è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Interno, il Presidente della Regione Campania ed il Commissario, finalizzato alla diffusione della legalità attraverso l'attuazione di progettualità volte al superamento delle criticità delle procedure di assegnazione dei beni confiscati ed al loro riutilizzo per finalità sociali.

Mediante tale strumento lo Stato e la Regione hanno assunto l'impegno politico di coordinare le competenze su un versante strategico della lotta alle mafie quale può essere la realizzazione di "grandi opere della legalità" attraverso la individuazione di un congruo numero di beni immobili e aziendali confiscati di rilevante dimensione economica e simbolica sui quali intervenire con progetti di recupero, valorizzazione e sviluppo sostenibile.

Per l'individuazione delle opere in questione il Protocollo ha inteso coinvolgere le istituzioni locali e la società civile attraverso il modello di concertazione proposto dal Commissario con il Protocollo nazionale per i beni confiscati.

- **Lombardia.**

A seguito di accordo tra la Regione Lombardia e il Commissario, intervenuto il 17.04.2008, e della deliberazione della Giunta in data 8.05.2008, è stato costituito un tavolo tecnico di lavoro per la definizione di modalità operative, anche di natura finanziaria, a favore di Enti locali e Associazioni di volontariato assegnatari di immobili confiscati, cui partecipa anche la Prefettura di Milano e l'Agenzia del Demanio – filiale Lombardia.

Il tavolo, nella riunione del 12.06.2008, dopo aver valutato il FRISL (Fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia), ha preso in considerazione il Fondo di Rotazione gestito da "Finlombarda S.p.A.", società regionale, per avere una maggiore flessibilità di gestione, stante la necessità di una previsione del fondo nella l.fin.reg. e di concludere i propri lavori in tempo utile, entro il 31.10.2008.

Nelle successive riunioni sono stati esaminati i dati relativi a 33 beni confiscati (con indicazione della localizzazione, tipologia, stato conservativo, entità dei gravami pendenti), i problemi di bilancio opposti dai Comuni destinatari al momento dell'assegnazione dei beni e si è proceduto ad una prima quantificazione della cifra da destinare al Fondo di Rotazione, non superiore a euro 5.000.000,00 come da indicazioni dell'assessore individuando tre tipi di intervento finanziabili:

- progetto di ristrutturazione;
- riscatto ipoteca, se utile alla realizzazione del progetto;
- finanziamento misto (riscatto di ipoteca e progetto di ristrutturazione) in caso di ipoteche di importo limitato.

Si è poi convenuto, all'esito della verifica delle problematiche connesse alle restituzioni dei finanziamenti del Fondo di Rotazione, che il modo migliore per superare le criticità connesse ai beni e per assicurare una reale destinazione ed utilizzo degli immobili sia l'assegnazione dei finanziamenti regionali a fondo perduto, stante l'enorme disponibilità dimostrata dal Presidente della Regione Lombardia e dall'Assessore al Patrimonio.

Si è quindi ipotizzata, a fronte di un fondo regionale da quantificare, da distribuire in più anni a partire dal 2009:

- l'assegnazione di finanziamenti "a sportello", senza termine di presentazione delle domande, privilegiando in graduatoria i progetti in linea con le finalità del Piano Regionale di Sviluppo;
- una percentuale del 40% per gli interventi di manutenzione e del 100% per il riscatto di ipoteca;
- la legittimazione alla richiesta del finanziamento da parte dei soli comuni, nel cui patrimonio l'immobile è stato trasferito, purché con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti che dimostrino l'utilizzo sociale degli immobili medesimi;
- la restituzione o la revoca del finanziamento in caso di ritardo o mancata realizzazione degli interventi nei termini che verranno stabiliti nel bando e nella legge regionale.

Nella riunione del 10.10.2008, esaminati i dati relativi alla collocazione dei 200 beni nella regione, si è dato atto:

- che è stata reperita la somma di euro 4.000.000 da immettere nel fondo che sarà istituito con la prossima legge di bilancio;
- che il fondo sarà denominato "Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati";
- che la cifra prevista per il 2009/2010 potrà essere incrementata per gli esercizi successivi, con assestamento di bilancio nel giugno 2009 per una prima verifica della cifra già impegnata;
- che verrà data pubblicità e trasparenza al bando per richiedere l'accesso al fondo tramite le Prefetture e gli Uffici della Regione, presenti in ogni capoluogo;
- che il tavolo continuerà ad operare per le valutazioni necessarie.

E' di tutta evidenza l'importanza di tale intesa ed il rilievo assegnato a tale problematica nella Lombardia, regione ad alta infiltrazione mafiosa, tanto da essere la quarta a livello nazionale per numero di beni confiscati, per riaffermare la legalità e la presenza dello Stato contribuendo al raggiungimento delle finalità della L. 109/1996 e dell'effettivo utilizzo dei beni confiscati.

Sempre a Milano, sono in corso incontri in Prefettura per arrivare alla firma del Protocollo nazionale sui beni confiscati, dovendosi adattare il modello alle peculiarità della situazione locale e prendere in esame ulteriori tipologie di beni immobili, dopo l'accordo già siglato l'11.06.2008.

- **Calabria.**

Protocollo d'intesa per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati nella Regione Calabria.

Il 31.03.2008 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Prefettura di Reggio Calabria, la Regione Calabria, l'Agenzia del Demanio, la Provincia di Reggio Calabria, l'ANCI, "Italia Lavoro S.p.A." e il Commissario con il quale è stata programmata la destinazione e l'utilizzo di 221 beni confiscati con procedura cadenzata.

In particolare gli impegni assunti in tale circostanza hanno riguardato gli interventi di natura finanziaria da parte della Regione Calabria a sostegno dei comuni destinatari, l'assistenza tecnica della società Italia Lavoro nei confronti degli enti locali per l'analisi delle esigenze socio economiche del territorio nonché l'accelerazione degli atti di competenza di ciascun ente partecipante all'intesa.

I primi 97 provvedimenti di destinazione sono stati emessi il 30.04.2008 nei confronti di beni privi di criticità; successivamente sono state avviate le procedure relative ai beni occupati con le conseguenti attività di sgombero coordinate dalla Prefettura.

Il Commissario sta verificando la tempistica programmata anche al fine di intraprendere ulteriori utili iniziative anche presso la Regione Calabria per definire la collaborazione tra la regione e gli organi dello Stato nel settore dei beni confiscati.

- **Puglia.**

Con l'Assessore regionale alla trasparenza è stato avviato uno specifico programma di collaborazione, attraverso la definizione degli impegni da sottoscrivere nell'ambito di un apposito Protocollo d'intesa mirato:

- ad una campagna di sensibilizzazione degli Enti locali e delle associazioni sul valore strategico dell'uso sociale e pubblico dei beni nella lotta contro le mafie e per l'affermazione della legalità costituzionale;
- alla promozione dell'uso dei beni confiscati attraverso politiche regionali che orientino la legislazione e le scelte amministrative della regione verso forme di premialità nei bandi pubblici per gli Enti locali che utilizzano beni confiscati per l'allocazione di servizi e strutture di interesse pubblico o sociale. Al riguardo sarà esaminata la possibilità di istituire un tavolo tecnico per la formulazione di proposte;
- alla piena consapevolezza che i beni confiscati rappresentano risorse, anche di grande valore economico, collocate spesso in aree a forte ritardo di sviluppo occupazionale;

- all'attivazione di cooperative sociali che possano utilizzare i beni confiscati in una logica imprenditoriale e di sviluppo con una forte valenza etica-simbolica contribuendo positivamente alla rivalutazione e promozione del territorio;
- alla creazione di un Centro di Servizi regionale, da allocare in un bene confiscato, che fornisca sostegno e collaborazione agli Enti locali e alle associazioni anche con riguardo alla istruttoria delle domande e all'assistenza nelle procedure di accesso ai finanziamenti previsti in tema di beni confiscati dalle normative regionali, nazionali ed europee.

Con riguardo alle specifiche competenze dei due Uffici in tema di finanziamenti europei al settore dei beni confiscati, si è convenuto che l'Assessore Regionale e il Commissario, promuoveranno ogni possibile attività al fine dell'adozione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ), tra l'Autorità di gestione del PON e l'Autorità POR della Regione Puglia, con la specificazione dei rispettivi ambiti di intervento e, l'allegazione allo stesso APQ di cinque progetti, uno per provincia, di particolare visibilità e rilevanza da cofinanziare.

• **Lazio**

La collaborazione con la Regione Lazio, si è sviluppata attraverso rapporti con il Presidente Marrazzo e l'Assessore agli Enti locali e alla Sicurezza Fichera, mentre le attività dell'Ente regionale sono state seguite dall'Ufficio in sede di Tavolo istituzionale promosso dalla Prefettura di Roma. Occorre considerare che la Regione Lazio, particolarmente sensibile al tema dei beni confiscati, si è da tempo dotata di uno apposito strumento normativo, la l.reg. del 18.7.2001, n. 15 – modificata dalla L. reg. del 14.01.2005, n. 5 - che prevede specifiche risorse per finanziare i progetti di ristrutturazione e di riconversione dei beni e delle attività ad essi relative.

Nel corso dell'anno 2008 la Regione ha messo a bando, ai sensi della L. reg. 15/2001 artt. 2 e 3, la concessione di contributi per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati ad attività di utilità sociale (comunità terapeutiche, centri di recupero e cura di tossicodipendenti, ecc.). Al bando possono accedere gli Enti Locali, le Associazioni senza fine di lucro, quelle di volontariato, le OO.NN.L.U.S., le associazioni e le fondazioni con personalità giuridica di diritto privato che abbiano avuto assegnato un bene confiscato.

E' in fase di studio preliminare un regolamento per disciplinare l'intera materia laddove i beni fossero direttamente destinati alla Regione, così come previsto dalla normativa

vigente. Sul punto saranno avviate iniziative di collaborazione dell'Ufficio del Commissario, sia in ordine alla concreta definizione delle disposizioni e, altresì, per la istituzione di un tavolo di concertazione per la realizzazione su beni confiscati di rilevante valore, di interventi regionali di grande visibilità e significato economico- sociale.

7.3. L'UTILIZZO SOCIALE NELLA FASE DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IL PROTOCOLLO "MOMART"

L'utilizzo, già in fase di sequestro, per fini sociali di beni sottratti alla criminalità organizzata, assicura immediatezza e visibilità all'intervento pubblico garantendo fin da subito la restituzione alla collettività della ricchezza sottrattale. Esso consente, altresì, di garantire l'integrità e la produttività del bene per facilitare, in caso di definitività della confisca, l'adozione del provvedimento di destinazione ovvero la restituzione all'avente diritto che non potrà dolersi di una gestione redditizia, a differenza di quanto a volte si verifica.

L'obiettivo di consentire l'utilizzo sociale o pubblico, sulla scorta di progetti compatibili con la fase processuale e positivamente valutati dalla competente Autorità giudiziaria, di beni sequestrati nel corso di procedimenti penali e di prevenzione ha trovato in Puglia una specifica realizzazione, di grande significato pratico e simbolico.

L'11.09.2008 a Bari è stato sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, dall'Autorità giudiziaria, dalla Prefettura di Bari, dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, dall'associazione "Libera" e dalla "Cooperativa Kismet a r. l." un Protocollo d'intesa per la utilizzazione di una discoteca sequestrata ai sensi dell'art 12 *sexies* L. 356/1992 da parte di associazioni per attività di promozione del territorio.

Con questo Protocollo si è assicurato:

- un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e della conseguente amministrazione giudiziaria provvisoria del bene e quella successiva eventuale della confisca e della conseguente destinazione finale del bene, per consentire che il bene giunga alla fase finale della procedura effettivamente fruibile, libero da vincoli giuridici o di fatto;
- l'avvio di un progetto finanziato con fondi regionali;
- la formazione di giovani e l'animazione del territorio.

Il tutto sotto il coordinamento e l'impulso del Commissario.

Questa esperienza potrà essere replicata anche per altri beni rafforzando il senso di legalità in territori difficili.

Vanno peraltro segnalate, sottolineandone il valore positivo, le analoghe iniziative promosse dalle Sezioni Misure di Prevenzione dei Tribunali (in particolare Reggio Calabria e Palermo) che hanno anticipato forme di utilizzo sociale dei beni sin dalla fase del sequestro affidando la gestione dei terreni alle cooperative sociali promosse dalle associazioni.

8. I PROTAGONISTI DELL'UTILIZZO: COMUNI, CONSORZI, SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

8.1. I COMUNI

L'attività verso i Comuni, principali protagonisti dell'utilizzo dei beni, direttamente o mediante assegnazione a soggetti sociali è stata una costante nell'iniziativa dell'Ufficio.

Si è svolta attività di collaborazione, assistenza ed informazione con riguardo a problematiche specifiche poste dagli Amministratori in relazione a beni o aziende ubicate nei loro territori.

In particolare, l'iniziativa ha interessato, tra gli altri, i Comuni di Gioia Tauro (RC), Termini Imerese (PA), Polizzi Generosa (PA), Casteltermini (AG), Monteroni D'Arbia (SI), Bardonecchia (TO), Monterotondo (RM), Squinzano (LE), Buccinasco (MI), Cittanova (RC), Lentini (SR), Cutro (KR), Ferrara, Cesana Torinese (TO), Palermo, Bari, Roma e Milano.

E' in atto un monitoraggio presso tutti i Comuni delle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia assegnatari di beni confiscati per accertare il tipo di utilizzo e le cause della mancata effettività della destinazione.

Gli stessi Comuni sono stati oggetto di una specifica attività di sensibilizzazione e di informazione con riguardo alle opportunità di finanziamento previste in particolare dal PON, dalle normative regionali e dai relativi bandi.

Vanno qui segnalati alcuni esempi di eccellenza amministrativa in tema di beni confiscati:

Comune di Milano.

Particolarmente significativa e importante l'esperienza nel Comune di Milano perché relativa a beni di cui si garantisce l'effettivo utilizzo.

In data 11.06.2008 è stato siglato un accordo operativo tra il Commissario, la Prefettura di Milano, l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Milano sulla destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata di immobili siti nel Comune di Milano: l'atto è il frutto di numerosi incontri preparatori tra i rappresentanti degli enti e degli organi competenti ai quali ha partecipato anche magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello di Milano.

La presenza e l'apporto di tutti i soggetti istituzionali ha determinato il trasferimento al patrimonio del Comune di Milano di ben 65 unità immobiliari con contestuale parere espresso dal Prefetto e dal Comune alla assegnazione ed al trasferimento degli immobili ex art. 3 L.

109/1996 e l'impegno assunto dall'Agenzia del Demanio a compiere le attività finalizzate alla formalizzazione dei decreti di destinazione entro 30 giorni per 43 unità ed entro 90 giorni per gli altri immobili; le operazioni di trasferimento e consegna dei primi 43 immobili sono state ultimate l'11.07.2008.

Di tutta evidenza l'importanza di tale accordo, preceduto da una delibera di Giunta del Comune di Milano che ha individuato finalità istituzionali e sociali e previsto un bando aperto per la individuazione dei soggetti cui assegnare i beni nel rispetto dei tempi e delle finalità perseguite dalla L. 109/1996, trattandosi di un effettivo e reale trasferimento di immobili ed avendo il Comune accettato anche immobili gravati da ipoteche o da procedure esecutive.

Comune di Roma.

Numerose e molto note alla pubblica opinione sono le realizzazioni del comune di Roma sui beni confiscati. Si pensi alla "casa del jazz", o alle più recenti "cinema Aquila" e "collina della pace" alle cui aperture al pubblico ha partecipato il Commissario, rispettivamente il 17.12.2007 ed il 19.06.2008.

La "casa del jazz" è stata realizzata nell'immobile confiscato ad Enrico Nicoletti (il cassiere della banda della Magliana) consistente in una villa con esteso parco prospiciente la suggestiva area delle mura aureliane la cui struttura centrale, degli anni trenta, è stata progettata dall'architetto Piacentini. La struttura ospita un auditorium, sale di prova e registrazione un archivio audiovisivo ed una foresteria.

Il "cinema Aquila", struttura storica risalente agli anni quaranta, nel quartiere Pigneto, confiscato a Matilde Ciarlante (personaggio della malavita romana collegato alla camorra) è stato ristrutturato dal Comune di Roma rispettando il valore architettonico della facciata, realizzandovi tre sale cinematografiche e spazi per le arti visive. La gestione del Centro culturale, dedicata a Tom Benetollo, è gestita da una cooperativa sociale.

La "collina della pace", realizzata su una vasta area confiscata ad Enrico Nicoletti, è un parco pubblico che ha visto un consistente intervento di risanamento ambientale da parte del comune di Roma attraverso il recupero di alcuni casali e la realizzazione di una biblioteca e di un centro culturale polivalente. Il terreno su cui è stata realizzata la "collina della pace" è stato confiscato alla Banda della Magliana ed è stata dedicata a Peppino Impastato.

8.2. I CONSORZI

Non è un caso che le esperienze più soddisfacenti in tema di recupero e utilizzo dei immobili confiscati si trovano spesso nei grandi Comuni: essi possono disporre, come ben

s'intende, di risorse e strumenti che rendono possibili interventi che non sarebbero alla portata di Comuni di piccole dimensioni, alle prese - quanto meno - con problemi e difficoltà di ordine economico finanziario.

A tal riguardo va segnalata la positiva esperienza della costituzione di Consorzi di Comuni per la gestione e l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata, che ha lo scopo di far superare alle singole Amministrazioni comunali le difficoltà finanziarie ed organizzative che spesso impediscono una corretta conduzione dei beni stessi.

I consorzi, costituiti mediante una convenzione ed uno statuto che ne disciplina gli organi, hanno spesso una durata ventennale (rinnovabile) che consente un'adeguata programmazione di investimenti sui beni conferiti con positivi effetti occupazionali.

Non per ultimo occorre considerare che i consorzi, in territori ad alta densità criminale, consentono di non esporre singolarmente i rappresentanti comunali alle eventuali resistenze delle organizzazioni criminali che mal tollerano il riuso a fini sociali dei beni confiscati, presentando, invece, un unico e più forte organismo gestionale.

In Sicilia operano il "Consorzio Sviluppo e legalità" in provincia di Palermo, che è il primo organismo del genere costituito in Italia. Sui terreni e sugli immobili dei Comuni appartenenti a questo Consorzio operano con risultati eccellenti dal punto di vista economico e valoriale, le cooperative sociali facenti capo al progetto "Libera Terra", impegnate, tra l'altro, nella coltivazione e commercializzazione in tutto il territorio nazionale di prodotti agricoli che danno in concreto il senso - e il gusto - di una legalità riaffermata.

Operano, ancora, il "Consorzio agrigentino per la legalità e lo sviluppo" in provincia di Agrigento e il "Consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo" in provincia di Trapani.

Anche questi Consorzi sono impegnati nella realizzazione di importanti progetti di ristrutturazione di beni immobili confiscati con risorse comunitarie.

In provincia di Catania, la Prefettura ha recentemente promosso la costituzione di un nuovo Consorzio, "Consorzio Etneo per la legalità", tra Comuni, finalizzato, dopo che quello denominato "Libertà e Legalità", costituito nel 2003, su impulso dello steso Prefetto si avvia allo scioglimento. L'Ufficio è stato immediatamente coinvolto per un'azione di indirizzo, sin dalla redazione dello Statuto, e sosterrà le successive fasi della vita del nuovo organismo essendo forte la necessità che anche in questa parte della Sicilia si sviluppino strumenti di rafforzamento delle iniziative degli Enti locali per l'utilizzo pieno dei numerosi beni confiscati presenti su quel territorio.

In Campania operano il "Consorzio SOLE", in provincia di Napoli ed il "Consorzio Agrorinasce", in provincia di Caserta.

Si tratta di due realtà di grandissima rilevanza, protagoniste positive di una serie di importanti interventi di ristrutturazione e riconversione di beni confiscati realizzate attraverso Progetti Pilota a valere sulle risorse comunitarie del PON 2000/2006.

Il “Consorzio SOLE”, poi, è attivo protagonista, come già si è detto, nella presentazione di idee e progetti di riconversione, di grande visibilità e valenza economica e simbolica, da realizzarsi nell’ambito dell’Obiettivo operativo 2.5 del PON 2007/2013.

8.3. ALTRE ATTIVITÀ DI IMPULSO PER L’UTILIZZO

Comune di Polizzi Generosa (PA).

Il Commissario è stato interessato dal Sindaco di Polizzi Generosa che chiedeva se era possibile ottenere un finanziamento per estinguere un mutuo gravante su terreno in contrada Verbuncaudo, definitivamente confiscato e destinato al Comune per l’affidamento alla “Cooperativa sociale Placido Rizzotto”.

Dopo aver segnalato che la normativa vigente non consente l’erogazione di fondi finalizzata al pagamento dei gravami, suggeriva la necessità di verificare le trascrizioni presso la Conservatoria e di appurare se fosse già stata accertata la buona fede del creditore ed invitava il Prefetto di Palermo a convocare un tavolo tecnico per affrontare le problematiche.

Nel corso delle riunioni tenutesi in Prefettura, stante il concreto pericolo di vendita del bene all’asta a seguito della procedura esecutiva, il Commissario ha proposto di verificare con un apposito Tavolo la possibilità di una soluzione transattiva, proposta sostenuta dal Prefetto e accolta dalle parti interessate.

Ad oggi, il creditore procedente e gli altri creditori intervenuti, hanno dichiarato la loro disponibilità a presentare istanza di sospensione della procedura esecutiva nelle more della composizione bonaria della vicenda ed il Comune ha interessato il Giudice dell’esecuzione rappresentando l’opportunità di garantire l’effettiva destinazione ed utilizzo del bene confiscato a favore della “Cooperativa Placido Rizzotto”.

8.4. IL TEMA DELLE IPOTECHE SUI BENI CONFISCATI

Oltre la metà dei beni in gestione all’Agenzia del Demanio, quasi 1.700 beni al 30 giugno 2008, è gravata da ipoteca.

Spesso i beni vengono dall’Agenzia del Demanio destinati e consegnati ai Comuni con tutte le loro criticità e spesso i Comuni con sono in grado di fare fronte, da soli, al pagamento

delle pretese dei terzi, cioè delle Banche o società specializzate (ad es. Pirelli Re spa) che hanno acquistato il credito.

Il dato accertato dall'indagine del Commissario sul mancato utilizzo dei beni consegnati ai Comuni (ben 51%) rimanda spesso a questa causa.

In molti casi, poi, i Comuni rifiutano i beni confiscati proprio perché ipotecati o con altre criticità obiettive. E le procedure di destinazione si incagliano.

L'accertamento giudiziale della buona fede della banca creditrice al momento della concessione del mutuo ha tempi lunghissimi

Non sappiamo per quanti beni confiscati ipotecati - e quando rispetto alla presa in carico - sia stata richiesta la verifica della buona fede della banca all'atto della concessione del mutuo

Si tratta comunque di accertamenti giudiziali che allungano oltremodo i tempi della destinazione. E quando non siano stati avviati o sia riconosciuta la buona fede, accade spesso che nelle procedure esecutive civili il bene confiscato, pignorato prima del sequestro, venga venduto all'asta con il pericolo che torni nella disponibilità dei mafiosi.

Tutto questo deriva anche dalla mancanza di chiare disposizioni normative in tema di tutela dei diritti dei terzi che consentano di risolvere le questioni nel corso del procedimento di prevenzione, così da far giungere a confisca definitiva beni liberi da criticità.

Una soluzione in tempi ragionevoli richiede che il soggetto cui è affidata la responsabilità del comparto dei beni confiscati possa disporre delle risorse necessarie per definire in via transattivi i procedimenti con i creditori di buona fede.

La soluzione potrebbe trovarsi in appositi stanziamenti del bilancio dello Stato ma i problemi di finanza pubblica e la difficoltà di reperire la copertura non rendono oggi facilmente praticabile questa ipotesi) L'obiettivo di svincolare i beni dalle ipoteche e promuoverne lo sviluppo potrebbe utilmente perseguirsi consentendo alla struttura cui è affidata la responsabilità del settore di utilizzare le risorse dello stesso comparto dei beni confiscati e, in particolare i proventi della gestione o della vendita dei beni, nelle migliori condizioni di sicurezza. Una ipotesi che richiede un adeguamento delle recenti disposizioni in tema di *fondo unico giustizia*.

L'urgenza del problema ha determinato il Commissario ad interventi finalizzati alla salvaguardia del bene e della sua destinazione sociale, promuovendo, con l'ausilio dei

Prefetti, incontri e tavoli per la individuazione di soluzioni transattive per casi specifici di particolare importanza, anche simbolica.

Prima si è detto del caso preso il Comune di Polizzi Generosa ma altre analoghe iniziative specifiche e mirate a casi emblematici, sono in corso in altre parti del Paese per altre situazioni di crisi dello stesso tipo (ad esempio a Brindisi, per un immobile confiscato pignorato dalla Banca Popolare Pugliese).

Nella ricerca di soluzioni “di sistema”, il Commissario ha avviato contatti con **l’associazione delle fondazioni bancarie** (ACRI) per l’individuazione di soluzioni dirette alla rimozione degli impedimenti alla destinazione ed utilizzo dei beni per la presenza di vincoli ipotecari a favore di istituti di credito. L’idea era quella di un fondo finanziato dalle fondazioni al quale accedere, di volta in volta, previa valutazione della meritevolezza della soluzione transattiva concordata con l’Avvocatura dello Stato, per purgare le ipoteche iscritte in favore di istituti bancari o terzi di buona fede e consentire l’uso sociale e pubblico dei beni.

Le fondazioni bancarie sono attualmente disciplinate, in via generale, dal D.L.vo 17.05.1999, n. 153. L’art. 2 le configura come persone giuridiche private senza fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Il comma 2 dell’art. 2 prevede che le fondazioni operino in rapporto prevalente con il territorio ed indirizzino la propria attività nei “settori ammessi”. Tra i settori ammessi, l’art. 1, comma 1 lettera c) bis individua, tra gli altri, “la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica” e “lo sviluppo locale”.

Secondo il più recente rapporto annuale dell’associazione delle fondazioni di origine bancaria (ACRI www.acri.it), che riferisce sui risultati di gestione dell’esercizio 2005, risulta che in tale anno le fondazioni hanno erogato, complessivamente, per attività istituzionali, 1.373 milioni di euro.

Al settore “prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica” risulta destinato solo lo 0,1% delle risorse complessive, pari quindi a circa 14 milioni di euro.

Secondo i dati dell’Agenzia del Demanio, le ipoteche iscritte sui beni confiscati riguardano un valore capitale complessivo di euro 203.174,74 milioni, suddiviso fra 76% di ipoteche volontarie, 20% di ipoteche giudiziali e 4% di ipoteche legali, a fronte di debiti residui per un valore complessivo di euro 73.375,65, riguardante per il 99% ipoteche volontarie.

L’impegno finanziario complessivo dovrebbe pertanto ritenersi limitato a tale ultimo importo (73,3 milioni circa), che corrisponde ad una percentuale delle risorse complessivamente erogate dalle fondazioni nel 2005 pari 0,5%.

Revoca di confische di prevenzione definitive.

L'Ufficio del Commissario, con la stretta collaborazione dell'Agenzia del Demanio, ha verificato la proposizione o meno di impugnazione da parte della Procura della Repubblica competente nei casi in cui l'Autorità giudiziaria ha disposto, su istanza di terzi, la revoca di confische di prevenzione definitive (confisca Nicosia, confisca De Benedittis).

Sequestro penale.

Stanti i problemi riscontrati in caso di coesistenza di sequestro di prevenzione e di sequestro penale, nei casi in cui la confisca di prevenzione diventa irrevocabile mentre è ancora in corso il procedimento penale, si sono interessate le Autorità giudiziarie.

In particolare, nell'ottica di una collaborazione istituzionale e nel rispetto delle prerogative dell'Autorità giudiziaria, il Commissario ha inviato:

- al Presidente dell'Ufficio GIP presso il Tribunale di Milano la nota della Prefettura di Ferrara che evidenziava criticità e problemi di trascrizione catastale di immobile confiscato con sentenza divenuta definitiva nonché le richieste dell'Agenzia del Demanio volte ad ottenere la revoca del sequestro preventivo penale su beni immobili siti in Lombardia per i quali era già divenuta irrevocabile la confisca patrimoniale di prevenzione;
- alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto - missiva con allegate le note del Sindaco di Monterotondo e della Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio per la valutazione delle problematiche ivi evidenziate al fine di valutare l'opportunità di avanzare richiesta alla Corte di Appello di Taranto istanza di revoca della confisca non definitiva disposta nel procedimento penale c.d. "Cahors" di beni siti nel Comune di Monterotondo.

E' opportuno ricordare che l'art. 2 *ter*, comma 9, L. 575/1965 prevede che in caso di coesistenza tra sequestro penale e di prevenzione gli effetti di quest'ultimo sono sospesi per tutta la durata dello stesso e si estinguono ove venga disposta la confisca in sede penale.

Nei casi di Monterotondo e dei beni in Lombardia la confisca di prevenzione era divenuta irrevocabile con conseguente devoluzione allo Stato ed acquisizione al patrimonio indisponibile mentre era ancora in corso il procedimento penale: il permanere del vincolo reale penale è stato ritenuto dall'Agenzia del Demanio ostativo alla destinazione a fini istituzionali e sociali dei beni.

A seguito dell'attività del Commissario, l'Ufficio GIP presso il Tribunale di Milano ha comunicato di avere, a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 676 c.p.p., precisato i dati catastali identificativi dell'immobile ed ha trasmesso provvedimento di revoca del sequestro preventivo sugli immobili confiscati in via definitiva nell'ambito del procedimento di prevenzione.

Nel caso in dei procedimenti pendenti presso la Corte di Appello di Taranto l'istanza di revoca fatta propria dal Procuratore Generale è stata rigettata.

In esito a tale decisione il Commissario ha proposto di replicare l'esperienza formalizzata nel Protocollo dell'11.09.2008 a Bari, anticipando una utilizzazione a fini sociali in attesa della pronuncia della Cassazione, rappresentando che nel caso di specie andranno comunque valutate, al momento della definitività penale della confisca, le posizioni dei creditori.

Dopo aver affrontato le problematiche relative all'utilizzo dei beni di Monterotondo presso il tavolo istituzionale promosso in forza di apposito Protocollo dal Prefetto di Roma, sono stati pianificati successivi incontri tra il Commissario, il Prefetto, il Sindaco, e l'amministratore giudiziario/finanziario, al fine di trovare una soluzione che permetta da subito l'utilizzo sociale e pubblico dei beni.

Comune di Monteroni d'Arbia (SI).

Azienda agricola in "Suvignano S.r.l."

Nell'ambito del provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti di Vincenzo Piazza, definitivo dal 6.03.2007, è stata confiscata l'azienda agricola "Suvignano S.r.l." sita in Monteroni D'Arbia (Si) attualmente gestita dall'Agenzia del Demanio con la consulenza dell'Istituto Zootecnico siciliano.

La fattoria ha un'estensione di 780 ettari, di cui 570 coltivati a grano e ulivi mentre 200 ettari di bosco sono destinati a riserva di caccia; all'interno dell'azienda vengono allevati numerosi ovini suini ed equini e vi è un agriturismo dotato di 40 posti letto.

Il Commissario ha partecipato a riunioni di coordinamento presso la Prefettura di Siena tese ad una rapida ed efficace destinazione dell'azienda all'affitto o alla vendita od alla liquidazione, ai sensi dell'art. 2 *undecies* della L. 575/1965.

Sono state esaminate varie ipotesi compresa la vendita e la liquidazione del bene ma in particolare quella proposta dal comune di Monteroni d'Arbia, che d'intesa con la Regione Toscana e la Provincia di Siena, ha manifestato il forte interesse all'affitto dell'azienda che

garantirebbe lo sviluppo di importanti attività agricole e turistiche con particolare attenzione ai soggiorni scolastici finalizzati all'educazione ambientale.

A breve dovrebbe essere presentata un'offerta con il relativo piano di utilizzo da parte dell'ente locale che consentirà, verosimilmente, di concludere il procedimento di destinazione.

Comune di Bardonecchia (TO).

Immobile confiscato a Mazzaferro Francesco Salvatore via Medail 43.

Il Commissario ha rappresentato all'Agenzia del Demanio l'urgenza di procedere alla destinazione del bene in questione ed allo sgombero dell'immobile, nonostante sia stata presentata istanza di revoca da parte del proposto al Tribunale di Reggio Calabria.

Il provvedimento di destinazione è risultato, infatti, non più rinviabile in quanto dalle notizie riferite dalla Prefettura e dal Comune di Bardonecchia l'immobile, seppur non abitato direttamente e in modo stabile dalla famiglia del prevenuto, sarebbe saltuariamente occupato da persone direttamente collegate ai Mazzaferro che, quindi, continua a comportarsi quali proprietari del bene.

Cassano allo Jonio (CZ).

Lavori di ristrutturazione dell'immobile confiscato da destinare al Reparto "Baschi verdi" della Guardia di Finanza.

Il Commissario dato impulso per il superamento degli ostacoli che impedivano la consegna di un immobile mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia del Demanio datato 20.03.1998 e destinato a sede della Compagnia "Baschi verdi" della Guardia di Finanza.

L'immobile, sottoposto a lavori di ristrutturazione dal 2003 da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche competente per territorio, completati nell'anno 2008, risultava ancora non materialmente consegnato per il prolungarsi delle procedure di collaudo tecnico-amministrativo.

La persistenza di una tale situazione avrebbe pregiudicato una importante iniziativa avviata dagli Enti locali nel territorio della Sibaritide, oggetto di interessi e pressioni dal crimine organizzato.

Il Provveditorato ha comunicato che in data 27.08.2008 è stato depositato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo inerente l'esecuzione dei lavori che impediva la consegna dell'immobile confiscato.

Prefetture della Regione Lazio.

In data 25.11.2008, il Commissario ha sottoscritto con i Prefetti del Lazio e il Direttore della filiale Lazio dell'Agenzia del Demanio un **“Protocollo di legalità”** per prevenire tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nella destinazione dei beni ad essa confiscati di cui alla L. 109/1996.

Si tratta di un accordo specificamente rivolto ad impedire una possibile destinazione dei beni a soggetti collegati ad ambienti della criminalità organizzata, specie di quei beni che, in quanto “aziendali,” possono essere alienati dall'Agenzia del Demanio.

In concreto il Protocollo prevede che l'Agenzia del Demanio si impegni a comunicare alle Prefetture ove ha sede la società, ovvero ove ha la residenza la persona fisica assegnataria del bene, i nominativi dei soggetti, fisici e giuridici per i quali si è già conclusa la procedura di assegnazione, ma non è stato ancora adottato il provvedimento formale di assegnazione. Le Prefetture attiveranno le verifiche previste dalla disciplina antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998. L'Agenzia del Demanio si impegna a escludere dalla procedura di assegnazione il soggetto, fisico o giuridico, nei confronti del quale sia stata accertata la sussistenza di elementi ostativi ai sensi dell'articolo 10 del suddetto decreto.

L'atto è importante poiché attiva il meccanismo di controllo proprio della normativa antimafia in tema di appalti, anche ai provvedimenti di destinazione dell'Agenzia del Demanio. E', infatti, oramai acclarato l'interesse della criminalità organizzata e mafiosa verso il settore dei beni confiscati, sia per il loro valore simbolico, sia anche per il loro intrinseco valore economico.

La conferma di tale concreto interesse risulta evidente se si considera che il provvedimento di scioglimento di molti Comuni per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi è motivato proprio con l'assegnazione di beni confiscati a mafiosi o loro prestanome.

Il pericolo diviene ancor più concreto quando, in luogo della assegnazione da parte dei Comuni, si tratti della vendita di beni “aziendali”: qui la sfida è alta perché si tratta di dimostrare che le Istituzioni sono capaci di dare applicazione anche a questa previsione della Legge 109/1996. A tale finalità risponde lo strumento del Protocollo di legalità. Esso permette l'attivazione delle specifiche verifiche antimafia anche in questo settore, al fine di garantire effettivamente l'uso per finalità sociali anche di tipo occupazionale, assicurando in tal modo un chiaro segnale di recupero dei patrimoni illecitamente conseguiti.

9. IL RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CUI È DEVOLUTA LA GESTIONE DEI BENI

Le azioni svolte dall'Ufficio del Commissario sono state caratterizzate per il loro forte sostegno alle esperienze e iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo e della cooperazione sociale, costantemente poste in contatto con le istituzioni e in specie con quelle destinatarie dei beni.

Lo schema di Protocollo nazionale elaborato dall'Ufficio, infatti, prevede la stabile partecipazione delle associazioni al tavolo istituzionale ed alla conferenza di servizi promosse dal Prefetto al fine di facilitare il percorso del bene fino all'utilizzatore finale.

In tal modo si è inteso trovare, tra le altre, una concreta modalità operativa al compito di assicurare "il coordinamento operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli artt. 2 *nonies*, 2 *decies* e 2 *undecies* della L. 575/1965, come inseriti dall'articolo 3 della L. 109/1996." sancito dal decreto istitutivo all'art. 2 lett. c.).

Con le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali sono stati intrattenuti contatti costanti allo scopo di fornire ogni possibile supporto tecnico per la gestione e l'utilizzo dei beni confiscati loro assegnati.

L'Ufficio del Commissario è stato validamente riconosciuto dal mondo dell'associazionismo e della cooperazione impegnata nella gestione dei beni e, in particolare dei terreni confiscati alle mafie.

Tra i beni confiscati, invero, particolare importanza rivestono i terreni agricoli: il loro elevato numero denota quanto l'investimento in agricoltura rappresenti – o abbia rappresentato - una forma, ampiamente utilizzata, di reimpiego di denaro sporco.

Infatti, al 30.06.2008 i terreni agricoli confiscati risultavano essere il 21% di tutti gli immobili confiscati (1.704 su 8.129) dalla data di entrata in vigore della L. 109/1996.

Dei 1704 terreni confiscati, 616 risultano ancora da destinare ed in gestione all'Agenzia del Demanio mentre 1.051 sono stati trasferiti ai comuni e 37 mantenuti allo Stato.

Dei 1051 terreni destinati ai comuni, circa 330 sono stati trasferiti per essere utilizzati da cooperative agricole e consorzi per lo sviluppo di attività agricole.

La coltivazione delle terre confiscate da parte delle cooperative ha rappresentato oltre ad un'occasione di lavoro per i giovani che vivono in zone ad alto tasso di disoccupazione, anche un duro colpo all'immagine di incontrastato dominio delle organizzazioni criminali che

ha dato coraggio alle popolazioni residenti sebbene non siano mancati atti di intimidazione nei loro confronti.

Tra le numerose esperienze positive in questo campo, si evidenziano le seguenti cooperative, tutte nate attraverso un bando pubblico:

“Placido Rizzotto” che opera in provincia di Palermo, sulle terre assegnate al Consorzio di comuni “Sviluppo e Legalità” (cui fanno parte Corleone, Monreale, San Giuseppe Jato, ecc.) con produzioni biologiche di pasta, legumi, vino ed attività di agriturismo.

- “Valle del Marro” che opera in provincia di Reggio Calabria su terreni confiscati nei comuni di Gioia Tauro, Oppido Mamertina e Rosario;
- “Pio La Torre” che opera anch’essa sui terreni del Consorzio Sviluppo e Legalità, con produzioni agricole;
- “Terre di Puglia - Libera terra” che in provincia di Brindisi lavora su circa 60 ettari terreni confiscati alla Sacra Corona Unita. In particolare la cooperativa nasce da bando pubblico grazie alla sinergia tra Prefettura di Brindisi, Provincia di Brindisi, Regione Puglia, Comuni di Mesagne, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Italia Lavoro. Peraltro, il 31.01.2008, il Commissario ha preso parte alla presentazione pubblica della cooperativa.

Recentemente le predette cooperative si sono riunite in un Consorzio.

Il lavoro sui terreni confiscati ha portato alla produzione di prodotti agricoli, anche biologici realizzati, dalle cooperative di giovani in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Lazio e contrassegnati dal marchio di qualità e legalità Libera Terra. Ogni anno su questi terreni si svolgono i campi di volontariato internazionale con giovani provenienti da ogni parte del mondo.

Si tratta di esperienze di particolare importanza sul piano simbolico perché riaffermano il valore della legalità proprio nei territori vessati dal giogo mafioso.

Il Commissario, si è attivato per la soluzione delle problematiche di ordine generale ovvero di carattere specifico poste all’attenzione del suo Ufficio dalle cooperative sociali e dalle associazioni.

L’iniziativa si è tempestivamente avviata coinvolgendo le Prefetture e gli Enti locali, ed ha consentito, spesso di superare le criticità segnalate nelle singole gestioni dei beni.

Così, ad esempio, in Sicilia, a fronte del concreto pericolo di vendita all’asta del terreno confiscato a Michele Greco, alias “il papa”, segnalato dalla cooperativa Placido Rizzotto, già assegnataria del bene, il Commissario ha attivato un tavolo in Prefettura che

dovrebbe portare, con il consenso delle parti, alla sospensiva del procedimento civile e al ripristino dell'uso sociale cui il bene era stato destinato dal Comune di Polizzi Generosa.

L'Ufficio è impegnato per vicende analoghe in altre parti del territorio nazionale e, segnatamente, in Puglia.

In altri casi il Commissario è intervenuto subito, recandosi sul posto, a sostegno della cooperativa "Terre di Puglia – Libera Terra", nel giorno stesso in cui si è scoperto un incendio doloso sui vigneti confiscati nel Comune di Torchiariolo (BR); oppure ha attivato, in altra circostanza, la Prefettura e le Forze dell'ordine in relazione ai danneggiamenti e alle intimidazioni segnalate dal presidente della Coop Valle del Marro; è intervenuto anche per garantire le migliori condizioni di sicurezza alle attività di vendemmia a Casteltermini, in favore della cooperativa Pio La Torre, assegnataria dei terreni, che aveva espressamente richiesto l'intervento di tutela.

Il 22 maggio ha preso parte alla consegna all'associazione "Libera", da parte del Comune di Palermo, di un locale - in Piazza Politeama - da adibire a punto vendita di generi alimentari prodotti su terreni confiscati alla mafia e commercializzati al pubblico con il marchio Libera terra.

Il 10.05.2008 ha partecipato, a Bologna, all'assemblea di "Cooperare con Libera Terra - Agenzia per la promozione cooperativa e della legalità", una associazione costituita il 27.05.2006 promossa da cooperative e strutture associative di rappresentanza aderenti a Lega Coop e partecipata da imprese cooperative, associazioni, enti pubblici o di diversa natura, che vuole essere uno strumento di supporto per aiutare lo sviluppo delle cooperative che operano sulle terre e gestiscono beni confiscati alle mafie e che si riconoscono nell'esperienza portata avanti dall'associazione "Libera" nel progetto "Libera Terra". L'11.06.2008, presso la sede nazionale di Lega Coop a Roma ha svolto una relazione sul riutilizzo per finalità produttive dei beni confiscati alla presenza di tutti i soggetti della cooperazione impegnati nel sostegno delle associazioni e delle cooperative sociali che operano sui beni confiscati.

Il 5.07.2008 a Savignano sul Panaro (MO) ha preso parte all'incontro pubblico organizzato dall'associazione Libera nell'ambito della sua festa nazionale, a cui hanno partecipato i referenti dell'associazione provenienti da ogni parte d'Italia.

Tra le associazioni con le quali si sono stabiliti contatti si ricordano, tra le altre:

Associazione Jacques Maritain

Società Cooperativa sociale Valle del Marro Gioia Tauro (RC)

Croce Rossa Italiana di Teramo

Croce Rossa Italiana di Lecce

Fondazione ANT Italia Onlus – istituto delle Scienze oncologiche, della solidarietà e del volontariato Bologna Club Convivio Wigwam

“Il giardino di Crucinia” (MT)

Fondazione Cloe di Roma

Associazione ACMOS Torino

Comunità Emmanuel di Lecce,

Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le Mafie,

Associazione Comunità in Dialogo Onlus - Trivigliano (FR),

Associazione Onlus Comunità Mondo Nuovo di Civitavecchia,

Osservatorio provinciale sull’uso sociale dei beni confiscati alla camorra di Caserta.

Con l’associazione “Libera”, nomi e numeri contro le mafie, fondata e animata da Don Luigi Ciotti, i rapporti sono stati intensi, trattandosi del soggetto che ha fatto dei beni confiscati uno dei principali terreni del suo noto grande impegno.

L’associazione “Libera” si è resa attrice, su tutto il territorio nazionale, di un’importante azione culturale di promozione del tema dei beni confiscati presso le istituzioni e i cittadini. In particolare, attraverso bandi pubblici e in accordo con gli enti territoriali e le Prefetture, l’associazione ha promosso la formazione di cooperative sociali che, tra l’altro, hanno realizzato sui terreni confiscati attività economiche di grande significato.

10. LE ATTIVITÀ PER LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Le iniziative per la formazione degli operatori del settore.

L'art. 2 lett. c) del D.P.R. istitutivo, prevede, tra l'altro che il Commissario promuova "iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni".

E' dunque stata sviluppata un'azione verso l'Università, le scuole e il mondo della formazione, anche nell'ambito delle attività del PON 2000/2006, al fine di incrementare le conoscenze dei soggetti interessati per facilitare il perseguimento di soluzioni efficaci per la rapida, corretta destinazione, utilizzazione e gestione dei beni.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione – Ufficio per la promozione dell'Innovazione -, ha realizzato uno specifico programma di formazione sull'utilizzazione e la gestione dei beni confiscati, che punta a fornire proprio ai protagonisti del segmento più difficile della battaglia per l'effettività dell'utilizzo sociale dei beni – cioè ai funzionari degli Enti locali e ai responsabili di associazioni e cooperative - strumenti di conoscenza e opportunità formative utili per affrontare problemi che mancano di una cornice normativa capace di fornire indirizzi risolutivi.

Condividendo gli obiettivi, l'Ufficio del Commissario ha partecipato al Programma, anche concludendo con propri interventi i lavori dei workshop organizzati, tra gli altri, a Taranto, Agrigento, Catanzaro, Catania e Lecce.

Il Commissario ha poi redatto l'introduzione del book formativo "l'uso sociale dei beni confiscati" realizzato dal Ministero dell'Interno in esito alle attività del Programma di formazione sull'utilizzazione e la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il 6.05.2008 presso l'auditorium dell'istituto "Sandro Pertini" di Crotone, il Commissario ha partecipato alla presentazione, da parte del Ministero dell'Interno, delle attività formative di un distinto progetto previsto in tema di beni confiscati dal PON 2000/2006, attività dirette ai responsabili delle università, della Provincia e della Regione, cioè ai nuovi soggetti possibili destinatari locali dei beni confiscati.

Altre attività sono state svolte verso il mondo universitario. In particolare: con la II[^] Università di Napoli, a supporto all'elaborazione dell'accordo di cooperazione per l'uso sociale dei beni confiscati alla camorra sottoscritto il 22.04.2008 tra la facoltà di architettura, l'associazione "Libera" ed il comitato "Don Giuseppe Diana". L'accordo ha lo scopo di favorire una migliore conoscenza dell'uso sociale dei beni confiscati anche attraverso tirocini

formativi dei laureandi presso le amministrazioni interessate per offrire sostegno all'azione di recupero e valorizzazione dei beni.

Con l'Università degli Studi del Sannio, facoltà di scienze economiche ed aziendali, anche partecipando al seminario conclusivo sull'evoluzione della normativa sui beni confiscati alla criminalità nell'ambito del primo "Master in valorizzazione e gestione dei beni confiscati" il 24.09.2008.

Con interventi e lezioni sul tema dei beni confiscati presso le università di Perugia, Bologna e Forlì.

Il Commissario ha, altresì, sostenuto il progetto "La scuola adotta un bene confiscato" promosso dall'associazione "Libera" in collaborazione con numerosi istituti scolastici in provincia di Caserta. La scuola ed i giovani si dimostrano, infatti, sempre più un grande patrimonio di sensibilità ed energia. Grazie alla motivazione ed alla passione dei docenti sono stati avviati con gli studenti delle scuole superiori percorsi di conoscenza ed adozione di beni confiscati, che attraverso una mappatura dei beni, hanno reso i giovani protagonisti di iniziative che coinvolgono gli amministratori locali, stimolando forme di progettazione partecipata dell'uso dei beni recuperati alla criminalità (con sopralluoghi, attività di video e foto reportage, ecc.). Alcune scuole, inoltre, hanno realizzato delle visite sui beni confiscati, per conoscere le esperienze d'uso esistenti in provincia. Uno sguardo su realtà positive del territorio, apprezzato e ritenuto istruttivo dai docenti e degli allievi importati per la crescita di modelli culturali alternativi a quelli della camorra.

Con l'osservatorio provinciale sull'uso sociale dei beni confiscati alla camorra di Caserta, soggetto che in provincia di Caserta accompagna l'azione pubblica con iniziative di analisi e proposta finalizzate alla promozione dell'uso dei beni confiscati, è stato stabilito un rapporto di collaborazione per la ricerca "Simboli e risorse di comunità libere" oggetto di una specifica pubblicazione. Il lavoro è stato diretto ad individuare, sul territorio della provincia di Caserta, le aree con maggiore concentrazione di beni confiscati allo scopo di elaborare progettualità per il recupero di potenziali risorse territoriali non utilizzate, con risvolti positivi anche sull'occupazione.

Il 9.06.2008, a Bruxelles, il Commissario ha relazionato al seminario europeo sul tema della confisca in Europa, organizzato da "Flare" e "Libera" alla presenza di rappresentanti dell'Unione Europea e di diverse associazioni provenienti da molti Stati Europei. Per rendere più efficace la cooperazione tra gli Stati membri in materia di rintraccio, congelamento, sequestro e confisca dei proventi di reato ed al fine di smantellare le attività della criminalità economica transnazionale, il Consiglio dell'UE ha adottato nel dicembre 1998 una azione

comune, che impegnava gli Stati membri ad introdurre nella propria legislazione procedure atte alla individuazione dei proventi di attività illecite su richiesta di un altro Stato membro.

Il Consiglio ha, altresì, adottato il 26.06.2001 una Decisione quadro, secondo cui ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua legislazione e le sue procedure in materia di confisca dei proventi di reato gli consentano, nei casi in cui tali proventi non possano essere rintracciati, di confiscare beni per un valore corrispondente a quello di siffatti proventi, sia nei procedimenti nazionali sia in quelli avviati su richiesta di un altro Stato membro.

L'11.09.2008 ed il 17.10.2008 ha partecipato alla presentazione dei progetti di animazione e promozione del riutilizzo dei beni confiscati, gestiti dall'associazione "Libera" in collaborazione con le Prefetture e le Province di Lecce e Bari.

I progetti sono finalizzati alla sensibilizzazione e informazione sui contenuti della L. 109/96, per far prendere coscienza della problematica e promuovere un'attiva partecipazione dei diversi attori sociali presenti nei territori comunali.

I risultati di questa attività saranno utilizzati per impostare la progettazione di massima di riutilizzo dei beni, per pianificare l'intervento, tenendo in considerazione i bisogni espressi dalle realtà sociali e il contesto territoriale di riferimento e per individuare le risorse finanziarie necessarie per la ristrutturazione e riconversione dei beni stessi.

In collaborazione con le Prefetture di Catania e Siracusa si firmerà nei prossimi giorni il Protocollo d'intesa sulla destinazione e sull'utilizzo a fini sociali e produttivi dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in provincia di Catania e Siracusa che prevede l'affidamento dei terreni confiscati ubicati nei Comuni di Lentini, Belpasso, Ramacca e Motta San Giovanni, ad una cooperativa sociale di tipo B. A tal fine verrà elaborato uno studio di fattibilità sui suddetti beni verificando se esistono le condizioni di sostenibilità economica per dar vita ad una Cooperativa sociale di nuova costituzione, costituita da giovani disoccupati, valutando anche l'ipotesi di selezionare una Cooperativa sociale già esistente. In entrambi i casi la selezione avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica e verrà avviato un percorso formativo da soggetti che diano, per il ruolo rivestito, garanzia ed esperienza, professionalità e moralità.

Con molte altre scuole, Comuni e Amministrazioni provinciali (Lecce, Bari, Roma, ecc), si sono svolte attività mirate alla promozione della conoscenza del tema, e progetti di animazione e promozione del riutilizzo dei beni confiscati, gestiti dall'associazione "Libera" in collaborazione con le Prefetture.

10.1. LA COMUNICAZIONE. IL SITO INTERNET DEL COMMISSARIO

<http://www.governo.it/presidenza/beniconfiscati/index.html>

Al fine di creare un filo diretto costantemente aperto con le istituzioni, con le associazioni e i cittadini non era possibile esimersi dall'utilizzare le più recenti tecnologie della comunicazione, ormai di larghissimo impiego, quali la posta elettronica e la rete internet.

L'ideale sarebbe stato senz'altro creare un proprio sito internet da gestire, previa acquisizione delle necessarie risorse umane e strumentali, in completa autonomia. In questo modo sarebbe stato sicuramente possibile raggiungere una vasta platea di cittadini e istituzioni, interagendo con loro o e facendo opera di divulgazione e di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti i beni confiscati.

A tutt'oggi, purtroppo, non è stato ancora possibile realizzare compiutamente tutto ciò.

Intanto, l'Ufficio ha avanzato richiesta, all'Autorità di gestione del PON, per acquisire il sito www.beniconfiscati.it, che appare senz'altro essere quello più appropriato a diventare il "sito istituzionale" del Commissario.

Si è nel frattempo utilizzato al meglio la pagina web messa a disposizione di questo Ufficio all'interno del sito istituzionale del Governo Italiano: <http://www.governo.it/Presidenza/beniconfiscati/index.html>.

Naturalmente questa soluzione, che nelle intenzioni dovrebbe essere comunque temporanea, comporta notevoli limitazioni.

La suddetta pagina web, infatti, non è un vero e proprio sito, bensì, come detto, fa parte del sito del Governo. Essa non è gestibile in autonomia e pone problemi di accessibilità agli utenti. Trovandosi all'interno di un sito istituzionale, raggiungibile solo attraverso un percorso abbastanza intricato di numerosi link, la pagina web risulta abbastanza "nascosta", non facile da raggiungere nemmeno per coloro che ne conoscono l'esistenza. È chiaro che un'ampia percentuale di possibili visitatori è rimasta tagliata fuori.

Nonostante i problemi evidenziati sopra ci si è adoperati, grazie anche alla disponibilità del personale dell'Ufficio stampa, per arrivare il più vicino possibile a quello che si sarebbe voluto realizzare gestendo un proprio sito internet.

Allo stato attuale, la pagina web non si limita a contenere una presentazione dell'Ufficio e delle sue funzioni, bensì è andata arricchendosi di informazioni sia di carattere

generale (come le normative riguardanti la confisca dei beni) sia relative alle attività dell'Ufficio, aggiornate, seppur non in "tempo reale", molto frequentemente.

In questo modo ha assunto sempre più le caratteristiche di un "sito nel sito".

Descriviamolo in maggior dettaglio.

La pagina iniziale contiene, com'è logico, una presentazione dell'Ufficio, nonché una serie di link che rimandano ad altre pagine di approfondimento. Le prime tra queste contengono, più specificatamente, le funzioni istituzionali dell'Ufficio ed una presentazione del Commissario.

Attraverso i link della serie "contatti" è possibile avere i recapiti dell'Ufficio, nonché, per chiunque lo desideri, inviare una e-mail al Commissario, primo passo verso quella interazione con il pubblico che si pensa di perfezionare in un futuro sito internet autonomo.

Attraverso i link della serie "attività" è possibile tenersi aggiornati sulla effettiva attività svolta dall'Ufficio, consultando l'agenda del Commissario (aggiornata frequentemente) e tutti i protocolli d'intesa fin qui firmati dallo stesso Commissario.

C'è poi una raccolta di comunicati stampa e di normative, nazionali e regionali, relative ai beni confiscati.

Di particolare interesse sono i dati statistici riguardanti i beni confiscati, elaborati da questo Ufficio sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia del Demanio ed aggiornati con cadenza trimestrale.

Si tratta di una serie di tabelle, diagrammi e cartine (tutte in formato PDF, facilmente scaricabili e/o stampabili), che riportano il numero di beni immobili o di aziende (suddivisi per categoria) presenti nelle varie regioni italiane e, all'interno di queste, nelle varie Province e nei vari Comuni. Tali informazioni non sono reperibili su nessun altro sito o pubblicazione, per cui hanno suscitato molto interesse negli organi di stampa, tra i cittadini e le associazioni.

A completare il sito ci sono infine una raccolta di documentazione sul tema "beni confiscati" ed una serie di link utili.

Una vera e propria campagna di comunicazione sul tema dei beni confiscati sarebbe negli auspici del Commissario che ha positivamente risposto alle sollecitazioni in questo senso pervenute dall'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale del Ministero dell'Interno. Sono in atto contatti e incontri per definire nel dettaglio le attività attraverso cui realizzare le intenzioni per "comunicare" le attività e le iniziative dell'Ufficio.

11. GLI INTERVENTI NELLA FASE GIUDIZIARIA

11.1. IL RACCORDO DELLA FASE GIUDIZIARIA CON QUELLA AMMINISTRATIVA

Il D.P.R. istitutivo, (art. 1, lett. d) pone al Commissario il compito di promuovere intese con le Autorità giudiziarie competenti al fine di **raccordare** i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari limitatamente alla fase del sequestro e della confisca non definitiva dei beni, ed altresì, al fine di ricomprendere nelle iniziative di cui al punto c) del medesimo D.P.R., i beni medesimi e di porre a disposizione degli organi dell'Amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde **assicurare una proficua gestione** economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria.

L'attività di raccordo con gli Uffici giudiziari ha avuto come premessa, come già evidenziato, la definizione di incontri ed intese con il Ministero della Giustizia (accordo tecnico del 26.03.2008 per l'accesso al sistema SIPPI), la Corte Suprema di Cassazione (per la velocizzazione del flusso delle comunicazioni relative alle confische definitive) e con D.N.A. (convenzione per lo scambio di informazioni in data 9.04.2008).

Sono stati successivamente organizzati due incontri, il 21.05.2008 con i Presidenti delle Sezioni Misure di Prevenzione ed il 27.05.2008 con i Procuratori della Repubblica per l'art. 12 *sexies* L. 356/1992, finalizzati anche ad acquisire specifiche informazioni sugli orientamenti organizzativi al fine di definire iniziative dell'Ufficio che, nel rispetto delle prerogative della magistrature e delle competenze del Ministero di Giustizia, possano contribuire ad assicurare il miglior possibile coordinamento e razionalizzazione delle varie e complesse fasi procedurali successive al sequestro.

11.1.1. L'attività di monitoraggio

Al fine di dare attuazione ai compiti fissati dal D.P.R. istitutivo, si è ritenuto necessario avere preliminarmente cognizione dei patrimoni acquisiti allo Stato a seguito di procedure ablativo. Monitoraggio necessario tanto per l'attività del raccordo quanto per quella di sostegno alle gestioni. Tale cognizione, infatti, è indispensabile al fine di:

- ipotizzare soluzioni alle problematiche incontrate in fase di gestione e di destinazione dei beni;

- avere la possibilità di prevedere l’andamento futuro del fenomeno e comprendere i beni che più frequentemente sono oggetto di investimento delle ricchezze illecitamente acquisite;
- programmare interventi finanziari anche con fondi strutturali europei;
- proporre riforme normative e o semplificazioni amministrative.

Nella materia dei beni confiscati la conoscenza della “res” amministrata va ben al di là della acquisizione generica di dati per macro categorie (es: immobili): essa deve necessariamente andare oltre sia dal punto di vista meramente identificativo del bene (anagrafica del bene) sia per ciò che concerne il percorso processuale che ha portato il bene al patrimonio dello Stato.

Una delle prime attività avviate dal Commissario è stata quella relativa al **monitoraggio**, onde poter immediatamente disporre di un quadro di riferimento necessario per la programmazione delle ulteriori attività istituzionali, di raccordo e sostegno alla gestione.

L’acquisizione dei dati si è realizzata percorrendo strade diverse:

- intervistando i diversi soggetti coinvolti nella procedura che dal sequestro porta alla destinazione dei beni (richiesta atti giudiziari, questionario aziende, questionario utilizzo beni destinati, questionario beni occupati dopo la confisca definitiva);
- richiedendo i dati e l’accesso alle banche dati esistenti, principalmente presso il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio.

11.1.2. L’accesso del Commissario alla banca dati centrale del Ministero della Giustizia (SIPPI): le prospettive di una unica banca dati dei procedimenti e dei beni, dal sequestro all’utilizzo

Il Ministero della Giustizia, in adempimento alla L. 109/1996, effettua un monitoraggio permanente di beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali al fine di avere la possibilità di verificare continuamente lo stato di un settore considerato strategico nella lotta alle organizzazioni criminali e predisporre i dati da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la relazione che semestralmente che il Presidente deve presentare al Parlamento.

La raccolta di questi dati, disciplinata da un Regolamento del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con i Ministri delle Finanze, del Tesoro, dell’Interno e della Difesa, che in forma di decreto è stato pubblicato sulla G.U. del 28.03.1997, è avvenuta con la

istituzione, presso la Direzione Generale della Giustizia Penale, di una banca dati per la raccolta e conservazione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati, la cui alimentazione è avvenuta con modelli cartacei anche se la norma prevedeva l'alimentazione per mezzo di un sistema telematico.

In particolare il D.M. 24.02.1997, n. 73, prevede che i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati siano raccolti presso:

- le cancellerie e le segreterie degli Uffici giudiziari interessati;
- gli Uffici del Registro, la Direzione Centrale del Demanio del Ministero delle Finanze (oggi Agenzia del Demanio) e gli Uffici del Territorio e/o le sezioni staccate del Demanio (oggi filiali del Demanio);
- le Prefetture e le Questure;
- i Comuni.

Tali dati affluiscono al Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale e vengono inseriti su apposito archivio tenuto con strumenti automatizzati.

I dati sono stati però raccolti su schede cartacee e poi inserite in un supporto informatico.

Sulle criticità di questa modalità di rilevamento si sono soffermati i precedenti Commissari e anche il CNEL.

A fronte delle critiche mosse a questa metodologia di rilevazione, il Ministero della Giustizia ha realizzato, grazie ai fondi del **“Programma Operativo Nazionale – Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000/2006”**, il progetto SIPPI finalizzato alla creazione di una banca dati centralizzata, per la gestione di tutti i dati e le informazioni relative ai beni “sequestrati e confiscati” alle organizzazioni criminali nell'ambito dei procedimenti ablativi, alimentata in modo automatizzato.

Ad ottobre 2007 la Direzione Generale dei Sistemi Informativi ed Automatizzati ha collaudato l'applicativo SIPPI e sono in corso di completamento le procedure per il recupero dei dati pregressi.

In data 10.10.2008 la Direzione Generale della Giustizia Penale, del Ministero della Giustizia, ha disposto che gli Uffici giudiziari del sud utilizzino esclusivamente il registro informatico e sospendano definitivamente l'invio delle schede cartacee di rilevamento dei dati.

In considerazione di ciò il Commissario ha sottoscritto con la Direzione Generale della Giustizia Penale, un accordo tecnico finalizzato alla fruibilità dei dati della banca dati centrale

da parte dell'Ufficio di Governo e nel contempo ha assicurato la partecipazione di rappresentanti del proprio Ufficio ai tavoli di lavoro che sono in corso per il continuo aggiornamento del sistema.

Per comprendere i vantaggi che deriveranno all'attività Governo dall'accesso alla predetta banca dati se ne deve premettere una breve illustrazione.

Le informazioni necessarie alla banca dati centrale nascono nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali.

Per le misure di prevenzione gli Uffici giudiziari hanno gestito i dati su registri cartacei, con SIPPI si sono realizzati i registri informatici delle misure di prevenzione assicurando nel contempo l'alimentazione automatica della banca dati centrale.

Per i procedimenti penali è in corso di sperimentazione il Sistema informativo della cognizione penale che gestirà i dati dei sequestri penali e assicurerà l'alimentazione della banca dati centrale per le confische disposte ai sensi dell'art. 12 *sexies* L. 356/1992.

Il Ministero della Giustizia ha quindi garantito, per la parte di propria competenza, l'automazione del settore da cui consegue:

- condivisione delle informazioni nei diversi stadi e gradi del procedimento;
- accuratezza e integrità dei dati;
- classificazione standard dei beni;
- effettivo monitoraggio.

Si può quindi affermare che oggi esiste la banca dati centrale prevista dalla L. 109/1996 predisposta ad essere alimentata automaticamente da tutti i soggetti Istituzionali coinvolti nel procedimento e con la nuova classificazione dei beni, che nasce in accordo con il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio, viene raggiunta la nomenclatura univoca degli oggetti e l'aggiornamento della precedente classificazione.

Il Ministero dell'Interno, per i dati di propria competenza, sta portando a termine le attività che garantiranno l'alimentazione automatica della banca dati centrale (SIPPI).

A seguito dell'accordo tecnico sopra citato, nel mese di settembre si è realizzato, con esito positivo, l'accesso alla banca dati centrale da parte del personale dell'Ufficio del Commissario ed è in corso di perfezionamento la convenzione con il Ministero della Giustizia che ne disciplinerà la consultazione.

L'interazione della banca dati centrale consentirà all'Ufficio di:

- svolgere l'attività di coordinamento garantita dalla possibilità di conoscere in tempo reale i beni confiscati;

- conoscere dei beni definitivamente confiscati sia i dati anagrafici che le vicende giudiziarie da cui spesso conseguono problematiche di gestione;
- poter contribuire a migliorare e incrementare i dati rilevati nelle successive implementazioni della banca dati (esempio: costi di gestione; utilizzo dopo il decreto di destinazione; occupazioni abusive; finanziamenti assegnati, ecc.);
- essere parte attiva per assicurare che anche l'Agenzia del Demanio trasmetta in maniera automatica i dati di propria competenza alla predetta banca dati.

L'esperienza dell'Ufficio e dei soggetti pubblici e privati, compresi i cittadini, è nel senso che la frammentazione, oltretutto delle competenze, anche delle banche dati (SIPPI e Agenzia del Demanio) non solo preclude le attività dianzi indicate.

La prospettiva di una unica banca dati dei procedimenti e dei beni, dal sequestro giudiziario all'utilizzo effettivo - ciò che dovrebbe diventare SIPPI appare obiettivo importante da perseguire. Un tale strumento consentirebbe non solo una sempre maggiore trasparenza - specificamente lamentata da molti cittadini e dalle associazioni - in un settore di strategica importanza, ma avrebbe un immediato ritorno in termini di efficacia e di celerità delle destinazioni e delle consegne dei beni agli utilizzatori al cui servizio l'unica banca dati dovrebbe esser posta.

Un contenitore unico che, attraverso l'alimentazione corretta e completa da parte di tutti i soggetti coinvolti, consentirebbe una visione dell'intero sistema e dei singoli procedimenti e beni (con i limiti propri della fase giudiziaria), con la conseguenza della velocizzazione delle procedure basate su decisioni trasparenti e controllabili.

11.1.3. Il raccordo di fase. La rilevazione dati presso gli Uffici giudiziari. Il flusso delle comunicazioni dalla Suprema Corte alle altre Autorità

In attesa del completo caricamento della banca dati centrale (SIPPI) e della sottoscrizione della convezione di accesso, il Commissario ha cercato di avere immediata conoscenza dei beni definitivamente confiscati nell'anno del proprio mandato.

Per le confische in corso di definizione è stata inviata una nota a tutti gli Uffici giudiziari invitandoli a trasmettere i provvedimenti di confisca definitiva sia per misure di prevenzione sia in applicazione dell'art 12 *sexies* L. 356/1992.

A fronte di detta nota ventiquattro Uffici giudiziari hanno segnalato l'assenza di procedure di confisca sia per misure di prevenzione sia nell'ambito di procedimenti penali.

Altri Uffici giudiziari, invece, hanno iniziato ad inviare i provvedimenti di confisca man mano che maturavano i termini di inoppugnabilità.

E' quindi iniziata una analisi degli atti pervenuti e si è spesso riscontrato che la documentazione trasmessa non era sufficiente ad individuare in maniera precisa i beni confiscati per cui sono stati richiesti ulteriori documenti. E in realtà, molti Uffici giudiziari sono stati colti di sorpresa dalla richiesta poiché non sono istituiti appositi registri cartacei nei quali annotare separatamente le confische.

Tra gli Uffici più attenti agli obiettivi perseguiti dal Commissario vi è stata la Suprema Corte di Cassazione che, assicurando fattivamente la propria disponibilità, ha consentito un apposito incontro per definire più dettagliatamente le attività da compiere al fine di facilitare il passaggio dalla definitività della decisione alla chiusura vera e propria della fase giudiziaria.

La centralità ordinamentale della Suprema Corte nel sistema giudiziario e la quasi certezza che tutti i provvedimenti di confisca sono sottoposti al vaglio del massimo organo giurisdizionale, ha consentito di perfezionare la modalità di raccolta del materiale. Si è così esaminata congiuntamente agli Uffici della Presidenza della Corte la possibilità di un percorso di semplificazione nelle comunicazioni finalizzate alla esecuzione delle confische.

All'Ufficio del Commissario è stato rappresentato che spesso le Corti di Appello, alle quali la Cassazione invia il fascicolo, trasmettono gli atti al Tribunale solo dopo gli adempimenti di competenza (spese, campione penale ecc.).

Tali passaggi determino ritardi nella comunicazione della definitività della confisca, non tanto al Commissario, ma principalmente, all'Agenzia del Demanio (di mesi, per le misure di prevenzione; di anni, anche 4 anni in un caso, per le sentenze penali ex art 12 *sexies* L. 356/1992).

Tra l'altro, si è, quindi, proposto che la Cassazione all'atto della decisione invii copia dei provvedimenti definitivi di confisca di prevenzione a tutti gli uffici di primo grado.

Con circ. dell'8.05.2008 il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha quindi impartito nuove direttive alle cancellerie penali, disponendo altresì l'invio all'Ufficio del Commissario dei decreti e delle sentenze di primo e secondo grado, nonché la sentenza della Cassazione.

Sulla base dei documenti pervenuti si è potuta elaborare una statistica dal novembre 2007 alla data odierna distinta:

- per distretti di Corte di Appello;
- per tipologia di provvedimenti;

giungendo a determinare il numero dei beni confiscati in via definitiva nei diversi Uffici giudiziari, per un totale di 1218. Di seguito la tabella distinta per distretto, Ufficio provvedimento e numero di beni.

Procedimenti pervenuti da novembre 2007 a novembre 2008						
Distretto	Tribunale	Misure di prevenzione	Sentenze	Procedimenti di esecuzione	Totale	Beni
Bari	Bari	5				56
	Foggia	2				5
					7	
Bologna	Bologna	1				214
					1	
Cagliari	Cagliari		1			1
					1	
Caltanissetta	Caltanissetta	1	3			13
	Enna	6				35
					10	
Catania	Catania	4	1			46
	Siracusa	1				8
					6	
Catanzaro	Catanzaro	2	3	1		93
	Vibo Valentia	2				9
	Crotone	1			9	4
Genova	Genova	1				1
					1	
L'Aquila	Chieti	2				5
					2	
Lecce	Brindisi	16				40

Procedimenti pervenuti da novembre 2007 a novembre 2008						
Distretto	Tribunale	Misure di prevenzione	Sentenze	Procedimenti di esecuzione	Totale	Beni
	Lecce		1	1		11
					18	
Messina	Messina	4	1			32
					5	
Milano	Milano	8	1			157
					9	
Napoli	Napoli	3	1	1		48
					5	
Palermo	Agrigento	1				11
	Palermo	18		3		141
					22	
Reggio Calabria	Reggio Calabria	11		3		127
					14	
Roma	Latina	1	1			67
	Roma	3		1		22
					6	
Salerno	Nocera Inferiore			1		1
	Salerno	7				30
					8	
Taranto	Taranto	1				6
					1	
Torino	Torino	3				29
	Cuneo			1		2
					4	

Procedimenti pervenuti da novembre 2007 a novembre 2008						
Distretto	Tribunale	Misure di prevenzione	Sentenze	Procedimenti di esecuzione	Totale	Beni
Trento	Pordenone		1			1
					1	
Verona	Verona	1				3
					1	
Totale		105	14	12	131	1.218

La tabella evidenzia come i procedimenti di confisca continuano a far confluire, annualmente, una grande quantità di beni al patrimonio dello Stato.

Per i procedimenti di prevenzione patrimoniale i dati raccolti sono completi al 90%, infatti la tracciabilità del percorso seguito da una misura di prevenzione, per quanto siano state rilevate prassi diverse, consente di monitorare i dati con maggiore facilità rispetto alle altre tipologie di confisca.

Dai dati emerge che vi sono Uffici giudiziari in cui l'attività di prevenzione patrimoniale è più intensa; ciò tuttavia non determina un proporzionale aumento di beni confiscati. Risulta, infatti, che il Tribunale di Bologna, con un unico provvedimento di confisca, ha trasferito al patrimonio dello Stato il numero maggiore di beni.

Occorre precisare che i criteri di conteggio dei beni si è basato su una suddivisione per tipologie e categorie, in particolare per i beni immobili si è ritenuto, ove il provvedimento giudiziario lo consentiva, di considerare bene anche i singoli subalterni.

L'inciso "ove il provvedimento giudiziario lo consentiva" è necessario perché ancora oggi ci si imbatte nella lettura di decreti che per la parte dei beni, eccetto quelli accatastati, sono poco dettagliati (es.: fabbricato in corso di accatastamento a tre piani fuori terra;ditta individuale priva di ulteriori specificazioni).

Per le sentenze penali con applicazione della confisca ex art. 12 *sexies* L. 356/1992, i dati rivelano l'esiguità dei numeri anche se il fenomeno risulta in crescita, così come riferito dai magistrati nel corso di diverse riunioni convocate dal Commissario.

E' opportuno precisare che in questa materia la possibilità di incompletezza dell'informazione è maggiore rispetto alle misure di prevenzione. Ciò è conseguenza della complessità del procedimento penale su cui si innesta la confisca, della difficoltà per le stesse

cancellerie di individuare i procedimenti in cui vi sono beni da devolvere allo Stato. Infatti, presso le cancellerie non esiste alcun registro dei beni sequestrati ai sensi del 12 *sexies* L. 356/1992, né nell'attuale sistema informatico esistono campi idonei a monitorare detti beni, a ciò va aggiunto che, a differenza della materia preventiva, in confische di questo genere non vi è un Giudice Delegato “fisso” per le diverse fasi giudiziarie a cui possa anche facilmente relazionarsi l'amministratore.

Se per le misure di prevenzione si è potuto con la Suprema Corte immaginare una semplificazione amministrativa dell'iter attraverso l'invio dei decreti e della sentenza anche al Tribunale, per le confische penali ciò non è stato possibile poiché anche per le cancellerie della Corte vi è una difficoltà ad individuare le sentenze con provvedimenti di confisca ex art 12 *sexies* L. 356/1992.

Inoltre, disporre il semplice invio di copia delle sentenze al Tribunale non consentirebbe alla cancelleria di mettere in esecuzione il provvedimento, poichè raramente i dispositivi delle sentenze contengono l'indicazione dettagliata dei beni o anche la semplice indicazione dell'amministratore, dati tutti presenti nei decreti di sequestro acclusi in originale al fascicolo processuale trasmesso agli organi superiori e di cui non è disposta la conservazione in cancelleria così come previsto per i decreti di sequestro e di confisca prevenzione (appare doveroso però evidenziare che non tutte le cancellerie della prevenzione si attengono a questa disposizione creando ulteriori disservizi). Inoltre il disposto della sentenza va sempre ricordato ad un eventuale provvedimento del tribunale del riesame.

Nella penultima colonna della tabella sono stati monitorati i dati delle confische disposte con **procedimenti di esecuzione** a seguito dell'applicazione dell'art 12 *sexies* L. 356/1992.

Il dato è indicativo di un aumento di questa tipologia di procedimenti che consente anche di colpire patrimoni illeciti che in sede dibattimentale erano sfuggiti.

Per questo tipo di procedimenti la rilevazione è piuttosto precisa poiché le cancellerie li registrano caratterizzandoli proprio come confische ai sensi del 12 *sexies* L. 356/1992. In alcuni Uffici, addirittura, sono stati istituiti registri di comodo per monitorarli.

L'ultima colonna è rilevante il totale di beni confiscati descrivibile nel dettaglio.

Alla rilevazione mancano però due dati di sicuro interesse:

- il valore dei beni;
- il costo delle amministrazioni.

Il valore dei beni non è ricavabile dagli atti giudiziari e anche ove fosse indicato sarebbe impreciso poiché varia a seguito delle attività di amministrazione.

Il costo delle amministrazioni giudiziarie non è stato oggetto, per ora, di analisi anche se diverse prassi e provvedimenti organizzativi di definizione dei costi sono già stati adottati e segnalati a questo Ufficio, come ha fatto il Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria.

La documentazione acquisita non è stata utilizzata solo a fini statistici ma, per la sua immediata utilità, è stata trasmessa agli atti agli Uffici di primo grado - che ancora non avevano ricevuto i provvedimenti definitivi - così accelerando gli adempimenti di competenza e realizzando un'attività di impulso alla fase esecutiva giudiziaria.

E, infatti, alcune cancellerie, hanno immediatamente provveduto alla comunicazione della definitività all'Agenzia del Demanio: in questo modo i tempi della procedura sono stati ridotti. Altri Uffici giudiziari, invece, per prassi interne, non hanno proceduto ad effettuare tale comunicazione poiché ritenuta di competenza dalla Corte di Appello di appartenenza.

L'esperienza fino ad oggi acquisita è stata messa a frutto attraverso una puntualizzazione degli adempimenti delle cancellerie della Corte di Cassazione, oggetto di uno ulteriore specifico incontro con il Primo Presidente aggiunto e, altresì, con la proposta al Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero di valutare l'opportunità di impartire agli Uffici giudiziari specifiche direttive che consentano la rapida chiusura della gestione giudiziaria dopo la definitività della confisca, anche sulla base della mera comunicazione da parte della Corte di Cassazione. Evidente il forte risparmio di risorse che conseguirebbe alla maggiore celerità.

11.2. IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEI BENI

11.2.1. La rilevazione delle prassi giudiziarie

In relazione ai compiti di cui alla lettera d) art. 1 del D.P.R. istitutivo, relativamente all'obiettivo di porre a disposizione degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria; e assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni (anche sequestrati), anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, il Commissario ha ritenuto di primaria importanza avviare la collaborazione con le Autorità giudiziarie che trattano le misure di prevenzione, limitatamente, in una prima fase, ai Tribunali siti nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, al

fine di individuare le possibili prassi virtuose e comprendere le concrete modalità di gestione dei beni confiscati durante la fase giurisdizionale.

Le criticità evidenziate dal CNEL, dalla Corte dei conti e dalla Commissione parlamentare antimafia e dalla stessa Agenzia del Demanio, trovano a volte fondamento anche nella gestione posta in essere dalle Autorità giudiziarie, non essendovi norme precise in materia nella legge antimafia, salvo l'art. 2 *sexies* L. 575/1965 che prevede una gestione da parte del Giudice Delegato sin dalla fase del sequestro e fino alla irrevocabilità della confisca con l'apporto dell'amministratore giudiziario, che procede sotto la direzione del Giudice Delegato e che deve provvedere alla "custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni stessi", norma che non fornisce nessun'altra indicazione, salvo la possibilità discrezionale per il Giudice Delegato di autorizzare il proposto e la sua famiglia, ex art. 47 l.fall. espressamente richiamato, a rimanere ad abitare nella casa di proprietà "fino alla liquidazione delle attività" e di concedere un sussidio a titolo di alimenti per il proposto e la famiglia ove vengano a mancare i mezzi di sussistenza.

Si tratta di una gestione che viene svolta "per conto di chi spetta" (il proposto in caso di revoca ovvero lo Stato in caso di confisca; il rendiconto costituisce la sintesi della gestione e deve essere il più completo ed esauriente possibile essendo finalizzato a far conoscere alle parti interessate la attività di amministrazione posta in essere, suscettibile di essere sindacata in sede di udienza di rendicontazione; dal conto devono altresì desumersi le somme riscosse e quelle pagate, lo stato dei cespiti immobili ed aziendali, il saldo finale).

L'udienza di rendicontazione (fase conclusiva della gestione) è disciplinata dal D.M. 1.02.1991, n. 293, "Regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore dei beni sequestrati".

Proprio per valutare i problemi relativi alla gestione economica nella fase del sequestro, l'Ufficio del Commissario ha organizzato due incontri in data 21 e 27.05.2008 e 19.06.2008, con una duplice finalità, quella del raccordo tra le fasi e, l'altra, delle forme di sostegno alla gestione economica dei beni e delle aziende.

La carenza di norme specifiche sul punto hanno dunque reso necessario conoscere le prassi operative e di gestione dei beni sequestrati, con particolare riferimento alle criticità che maggiormente possono incidere sulla destinazione, la consegna e l'effettivo utilizzo dei beni una volta definitivamente confiscati.

Ulteriore finalità era quella di delineare, sulla base della disamina delle problematiche, soluzioni comuni e condivise, liberamente utilizzabili nel rispetto delle prerogative e delle competenze delle singole Autorità giudiziarie. Le riunioni sono state accolte dai magistrati con notevole interesse, poiché hanno consentito di confrontare le varie scelte adottate, discutere le possibili alternative ed i concreti, effettivi problemi, spesso derivanti anche dalle peculiari realtà territoriali e dalla contingente infiltrazione mafiosa nella quale ciascun giudice si trova ad operare.

Si è trattato di riunioni, a dire degli stessi partecipanti, del tutto innovative, in quanto non finalizzate allo studio teorico delle norme ovvero alle possibili modifiche legislative, ma volte all'esame dei problemi gestionali più frequenti, comuni a tutti i Giudici Delegati ed alla ricerca di soluzioni e prassi virtuose da condividere ed applicare per consentire, poi, una rapida, successiva destinazione, assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati, obiettivo raggiungibile più facilmente ove il bene giunga all'Agenzia del Demanio libero da persone e da oneri.

Per una migliore comprensione dei problemi che la Autorità giudiziaria deve affrontare, si segnalano i punti affrontati nella riunione del 21.05.2008, svoltasi con i Presidenti delle Sezioni Misure di Prevenzione, presente anche il Direttore Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

Va altresì precisato che l'ordine del giorno era stato elaborato sulla base delle criticità più frequenti, risultanti dalla concreta esperienza giudiziaria e dai dati forniti dalla Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio: il confronto si è svolto sui seguenti temi:

1. criteri di scelta degli amministratori giudiziari e tipologia di direttive impartite dal Giudice Delegato; rapporti tra Giudice Delegato ed amministratore giudiziario e principi adottati per la determinazione del compenso spettante a questi ultimi;
2. modalità di gestione del patrimonio immobiliare (avuto riguardo sia agli immobili occupati dai propositi sia agli immobili ad uso abitativo o commerciale liberi sia agli immobili abusivi ed alle problematiche per la stipula dei contratti di locazione o di autorizzazione a permanere; criticità per il pagamento dell'ICI, delle spese condominiali, delle rate di mutuo, di condono edilizio);
3. modalità di gestione delle società e dei beni aziendali con particolare riferimento all'esecuzione del sequestro delle quote sociali delle S.r.l, delle s.n.c, delle s.a.s.; dei problemi derivanti dai numerosi, sequestri di azienda con licenza per la vendita dei tabacchi; delle soluzioni individuate per la stipula dei contratti di affitto di azienda;

4. modalità di gestione dei beni mobili registrati, del denaro, delle azioni o dei titoli sequestrati;
5. adempimenti fiscali ed obblighi tributari;
6. rapporto tra procedimento di prevenzione e procedure esecutive o fallimentari per le evidenti ricadute sulla concreta gestione dei beni;
7. scelte operate dai singoli Giudici Delegati in ordine alla tutela dei diritti dei terzi, titolari di diritti reali di godimento e o di credito;
8. istanze di revoca di confische divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956 nelle misure di prevenzione patrimoniali e rapporti tra revoca ed incidenti di esecuzione per l'accertamento della buona fede dei terzi dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 19.12.2006 (57/2007 Auddino).

Preme evidenziare che i magistrati hanno segnalato un aumento dei sequestri ex art. 12 *sexies* L. 356/1992 e, proprio per la novità e l'utilità dell'incontro svoltosi, si sono dichiarati favorevoli a creare una mailing-list nella quale affrontare problemi, scambiandosi opinioni e discutendo soluzioni.

Un altro incontro di grande interesse è stato quello che si è svolto in data 27.05.2008 con i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Lecce, Catania, Messina, e Santa Maria Capua Vetere (CE), presenti il Direttore Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia ed un delegato della Direzione Nazionale Antimafia.

La riunione ha avuto ad oggetto l'esame delle problematiche connesse alla gestione dei beni sequestrati ai sensi dell'art. 12 *sexies* L. 356/1992, richiesta privilegiata dai Pubblici Ministeri e spesso accompagnata anche dalla richiesta di proposta patrimoniale ex L. 575/1965, seguendosi la scelta del c.d. "doppio binario".

Si è convenuto sulla competenza del GIP a nominare l'amministratore giudiziario ed a dare direttive sulla gestione anche se è emerso che, nella maggioranza dei casi, il Pubblico Ministero non segue le vicende dei beni oggetto di sequestro nelle varie fasi processuali, ove muta, a seconda del grado di giudizio, il Giudice Delegato, non essendo prevista, come nel caso delle misure di prevenzione patrimoniale, un unico Giudice Delegato per la gestione dalla fase del sequestro alla irrevocabilità del provvedimento.

Sono emersi notevoli gli spunti di riflessione, anche in vista di possibili riforme e di una unificazione delle norme relative ai vari tipi di sequestri, confische e, soprattutto, alla elaborazione di linee guida in tema di gestione e di adempimenti successivi alla eventuale irrevocabilità della confisca.

In particolare i temi trattati sono stati:

1. modalità di autorizzazione alla permanenza del proposto e della famiglia nella casa di abitazione (comodato; contratto annuale; autorizzazione fino alla definitività della confisca) e prassi adottate per evitare che, con il passaggio all'Agenzia del Demanio, l'immobile sia ancora occupato;
2. difficoltà nella stipula di contratti di locazione per gli immobili e di affitto per i fondi rustici e per le aziende;
3. scelta degli Amministratori Giudiziari (avvocati, commercialisti, in qualche caso anche Ufficiali di Polizia Giudiziaria);
4. tipologia di dispositivi adottati nel caso di sequestro di società.

Inoltre, è emerso che, in caso di “doppio binario” (ovvero di contemporanea attivazione del procedimento di prevenzione e di sequestro penale) non sempre vi è raccordo tra l'amministratore nominato dal Giudice della prevenzione e quello nominato dal GIP e che le udienze di rendicontazione vengono svolte, in genere, su richiesta del Demanio al quale non sempre vengono tempestivamente comunicate le definitività.

Ampia discussione si è svolta sulle modalità di gestione nel caso di sequestro di aziende e le tipologie dei dispositivi adottati ai fini del sequestro, essendo stato rappresentato che non vi è omogeneità nei sequestri atteso che, a livello nazionale, si è potuto verificare che i provvedimenti di confisca hanno avuto, a seconda dei singoli casi, dispositivi diversi indicanti quale oggetto di confisca le quote, il capitale sociale o il patrimonio aziendale dettagliatamente individuato.

E' evidente che, sulla base dei diversi dispositivi, si sono verificate trascrizioni differenti con la conseguenza che in sede di destinazione si è potuto estromettere dal patrimonio societario i cespiti immobiliari e destinarli a finalità sociali così come comunicato dalla Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio che, nell'indicare alcuni casi concreti, ha individuato, a campione, diversità anche nei sequestri penali.

L'attività di coordinamento svolta con le predette riunioni ha consentito, infine, di conoscere le diverse prassi operative degli Uffici giudiziari, nonché le iniziative e le soluzioni adottate dai magistrati per problematiche delle più diverse tipologie.

Sulla scorta delle riflessioni conseguenti ad entrambi gli incontri l'Ufficio ha elaborato una serie di spunti propositivi, sul piano normativo o organizzativo, riportati nell'apposito capitolo di questa relazione dedicato alle proposte che il Commissario formula al Presidente del Consiglio dei Ministri.

11.2.2. Il Protocollo con il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali. La conoscenza dei patrimoni sequestrati in sede di prevenzione antimafia: il monitoraggio delle società di capitali sequestrate

Come già detto l'art 3 della L. 109/1996 prevede che i beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

- a) all'affitto;
- b) alla vendita;
- c) alla liquidazione.

Da una ricognizione effettuata in collaborazione con l'Agenzia del Demanio emerge che al 5.02.2008, le aziende complessivamente confiscate **a partire** dall'entrata in vigore della L. 109/1996, sono pari a **997**, così distinte:

- **75** destinate ai sensi della L. 575/1965. In particolare:
 - 37 alla liquidazione;
 - 32 alla vendita;
 - 5 all'affitto a titolo oneroso;
 - 1 all'affitto a titolo gratuito.
- **665** sono state chiuse ai sensi della normativa civilistica ovvero pervenute in confisca già chiuse, generalmente su autorizzazione del Giudice Delegato.
- **257** sono ancora da destinare o chiudere. Di queste, solo **26** risultano attive.

Dall'analisi di questi dati si evince che solo il 6% circa delle aziende confiscate pervengono nella disponibilità dello Stato con capacità operative.

Nell'ambito delle funzioni istituzionali del Commissario è apparso quindi importante avviare la progettazione e la sperimentazione di un sistema di governance delle aziende sottratte alla criminalità organizzata, comprese quelle sottoposte al mero provvedimento di sequestro.

L'opportunità di anticipare le azioni di governance all'atto del sequestro dell'azienda risponde all'esigenza estremamente concreta di accrescere le possibilità non solo di sopravvivenza, ma anche e soprattutto le possibilità di consolidamento e di sviluppo di quest'ultima.

Dai dati prima richiamati, risulta evidente come attualmente le aziende giungano spesso alla fase della confisca già depauperate nel loro valore economico.

Dal sequestro alla confisca definitiva i tempi di definizione sono insopportabilmente lunghi: e, nella fase dell'appello, la normativa non prevede alcun termine (a differenza del primo grado) entro cui giungere alla definizione della procedura.

La definizione di un efficace sistema di governance, pertanto, non può non tener conto di due fondamentali esigenze:

- a) la necessità di un efficace raccordo della fase giudiziaria con la fase amministrativa;
- b) la necessità di incisive azioni in tema di gestione aziendale delle imprese sequestrate.

Proprio a tali fini il Commissario ha promosso le attività di raccordo con l'Amministrazione della Giustizia e le Autorità giudiziarie, già più sopra evidenziate.

Ma la centralità e l'importanza del tema della conservazione e, se possibile, della valorizzazione delle aziende in sequestro, ha portato l'Ufficio del Commissario, secondo le indicazioni dello steso D.P.R. istitutivo, a coinvolgere su questo piano di lavoro, in modo stabile attraverso formali intese, le migliori energie professionali di cui dispongano le istituzioni.

Pertanto in data 6.03.2008, a seguito di precipue attività preparatorie il Commissario ha sottoscritto un Protocollo di intesa con il Di.S.E.T.

Si tratta di un importante accordo di collaborazione che vede intrecciarsi le competenze del Di.S.E.T., che ha funzioni di coordinamento delle azioni volte a favorire la crescita socio economica nei territori caratterizzati da peculiari problematiche, con i compiti del Commissario.

L'accordo consentirà di promuovere e realizzare studi e ricerche, sviluppare opportune iniziative per sensibilizzare, le imprese, le pubbliche amministrazioni, i mezzi di informazione e l'opinione pubblica, effettuare approfondimenti e studi su norme, procedure ed ogni utile strumento idoneo semplificare i rapporti tra pubbliche amministrazioni e soggetti interessati a realizzare progetti di recupero e riuso dei beni confiscati, nonché ricerca di tutte le forme di finanziamento strutturale e straordinario volto a realizzare progetti di recupero e valorizzazione delle aziende confiscate.

Ciò premesso, al fine di definire un possibile modello di governance, è stata promossa una attività di confronto e di analisi con i diversi soggetti coinvolti nel processo di gestione delle aziende.

E' stato organizzato presso la sede dell'Ufficio un incontro il 19.06.2008 con i Presidenti delle Sezioni Misure di Prevenzione di Napoli, Palermo e Reggio Calabria, gli esperti dell'Ufficio del Commissario, il direttore Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia, e il Di.S.E.T..

Nel corso della riunione sono stati approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

1. verifica della possibilità tecnico-giuridica di forme di sostegno all'amministrazione delle aziende;
2. individuazione delle forme di sostegno;
3. rapporti tra l'amministratore giudiziario e il soggetto attuatore delle azioni di sostegno;
4. possibilità tecnico-giuridica di anticipare le azioni di sostegno fin dalla fase di sequestro dell'azienda per incrementarne il valore e per evitare che la società arrivi in stato di decozione nella fase della confisca;
5. individuazione dei possibili soggetti erogatori delle azioni di sostegno;
6. verifica circa la sperimentazione del modello di intervento presso alcune aziende da individuare;
7. promuovere una attività di monitoraggio delle aziende sequestrate.

La riflessione condivisa sulle criticità relative alla gestione delle aziende e sui possibili percorsi idonei a ridurle, ha portato alla individuazione di due direttrici:

1. monitoraggio delle aziende attualmente sottoposte a provvedimento temporaneo di sequestro;
2. progettazione e sperimentazione di un modello di intervento a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate.

Risultati dell'analisi dei dati dei questionari.

L'indagine, promossa con la collaborazione del Di.S.E.T., è stata condotta tramite l'utilizzo di appositi questionari.

Il questionario è stato trasmesso ai Presidenti dei Tribunali per la successiva compilazione da parte degli Amministratori giudiziari che gestiscono società di capitali sottoposte a provvedimenti di sequestro.

Gli scopi dell'analisi sono molteplici e così sintetizzabili:

- rilevare la quantità (numero) di società di capitali oggetto di misure di prevenzione, onde avere indicazioni sulla rilevanza – anche territoriale - del fenomeno e la sua evoluzione temporale;
- comprenderne la diffusione per settore economico, classe dimensionale, occupati, ecc.;
- analizzare le caratteristiche delle società sotto i seguenti principali punti di vista: evoluzione economico - patrimoniale e finanziaria dalla data di sequestro al 31.12.2007, occupati (numero, età, ecc.), mercato di riferimento, ecc.;

- comprendere le eventuali principali criticità gestionali riscontrate dagli amministratori giudiziari (rapporti con fornitori, banche, clienti, ecc.).

Dalla lettura dei questionari e dalla elaborazione delle risposte si cercherà poi di ipotizzare alcune possibili proposte di strumenti di intervento per migliorare le attività gestionali degli amministratori giudiziari. Tali possibili proposte verranno, in successivo momento, valutate sotto l'aspetto della implementabilità e approfondite anche con i Tribunali competenti e alcuni amministratori giudiziari, onde meglio definirne la praticabilità e eventuale utilità.

Al riguardo si sottolinea che, allo stato dell'indagine, si sono abbozzati alcuni possibili strumenti di intervento:

- istituzione di un fondo rotativo non oneroso al quale possono accedere, previo parere favorevole del Tribunale, gli amministratori delle aziende sottoposte a sequestro al fine di far fronte a eventuali tensioni di liquidità (le somme prese in prestito dovranno essere rimborsate per alimentare altri prestiti);
- attivazione di convenzioni/accordi con associazioni di categoria e datoriali e movimenti antiracket, antimafia, ecc. aventi lo scopo di promuovere le occasioni di acquisto dei prodotti/servizi forniti dalle aziende (un gruppo di queste) sottoposte al sequestro, al fine di preservarne la continuità a beneficio principale dei lavoratori;
- attivazione di convenzioni/accordi fornitori di servizi reali, affinché le aziende sequestrate possano usufruire (a condizioni di favore) dei servizi in argomento (marketing, fiscali, logistica, ecc.);
- istituzione di una task force composta da un unico referente/responsabile degli enti pubblici (INPS, Agenzie fiscali, Comune, Provincia, Regione, ecc) presenti sul territorio dove opera l'azienda sequestrata affinché gli amministratori giudiziari possano avere un solo interlocutore a cui rivolgersi;
- proroga, per i primi mesi successivi al decreto di sequestro, di tutti gli adempimenti (fiscali, contributivi, ecc.) affinché l'amministratore giudiziario possa, grazie a una minore pressione gestionale, anzitutto rilevare i beni e le passività reali per poi comprendere l'effettiva continuità aziendale e quindi proporre al Giudice Delegato iniziative riguardanti, ad esempio, l'opportunità di procedere da subito alla liquidazione di tutti o parte i beni aziendali, la cessione di rami d'impresa, ecc.;

- creazione di ammortizzatori speciali in deroga per le aziende sequestrate (es.: CIG) e/o percorsi di emersione dal lavoro non regolare (es.: nessun onere contributivo per un certo numero di anni, adeguamento graduale degli stipendi, ecc.) da condividere e attivare anche con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio e i lavoratori.

L'indagine è iniziata nel mese di luglio 2008 con l'invio dei questionari, ai Tribunali competenti.

Alla data del 28.10.2008:

n. 77 Tribunali hanno comunicato che alla data della compilazione del questionario nessuna società di capitali era oggetto di provvedimento di sequestro;

n. 8 Tribunali hanno fatto pervenire questionari compilati.

Alla data del 20.10.2008 risultano pervenuti questionari provenienti da amministratori giudiziari di società oggetto di misure di prevenzione riconducibili a quattro Tribunali (Palermo, Reggio Calabria, Brindisi e Taranto). I questionari esaminati sono relativi a 48 società di capitali che non rappresentano la popolazione delle società di capitali oggetto di misure di prevenzione dei quattro Tribunali in questione, né tanto meno dell'intero universo delle società oggetto di provvedimenti ai sensi della L. 575/1965.

I suddetti limiti di rappresentatività sono oggettivi impedimenti a trarre elementi di giudizio ma, a mero titolo di sperimentazione/esercitazione, si è deciso di procedere a prime rielaborazioni dei valori di bilancio delle aziende oggetto di misure di prevenzione contenute nel data - base.

Da tale sperimentazione/esercitazione emergerebbe che:

- 13 delle 48 società non sono particolarmente significative ai fini dell'indagine perché trattasi o di società che non hanno sostanzialmente operato né prima del sequestro né dopo (quanto detto è stato confermato dall'amministratore giudiziario) o perché sequestrate nel 2007 o per altri motivi;
- dall'analisi dei bilanci delle 35 società rimanenti si rappresenta che al 31.12.2007 il loro totale attivo era pari a circa 226 milioni di euro, il patrimonio netto a 61 milioni di euro ed il risultato economico cumulato negativo;
- dalla data di sequestro (ovviamente differente per ciascuna impresa) al 31.12.2007 si è riscontrato un incremento del totale dell'attivo, un decremento del patrimonio netto (per effetto delle perdite registrate), un forte decremento del valore della produzione e l'inversione del risultato economico, nonché la sostanziale invarianza degli occupati.

11.2.3. Sperimentazione di un modello di sostegno all'Autorità giudiziaria nell'amministrazione delle aziende sequestrate. Il Protocollo con "Invitalia S.p.A."

Con riferimento alla seconda direttrice, il Commissario ha elaborato un sistema integrato di azioni, i cui obiettivi sono stati così definiti:

1. supportare gli organismi preposti ad individuare la migliore destinazione per l'azienda sottratta alla criminalità organizzata;
2. laddove si è deciso di non procedere alla vendita o alla liquidazione dell'azienda, supportare il management dell'impresa nell'acquisizione del know-how e delle risorse necessarie ad assicurare la sopravvivenza, la redditività e lo sviluppo dell'azienda mediante una gestione orientata a criteri di efficacia ed efficienza.

Il soggetto attuatore delle azioni di supporto previste dal modello di intervento è stato individuato in "Invitalia S.p.A.", Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, un soggetto istituzionale che fa capo al Ministero dello Sviluppo economico.

Dopo un primo incontro tra il Commissario e l'Amministratore Delegato di "Invitalia S.p.A", in data 3.09.2008 si è svolta una riunione nel corso della quale, preso atto della disponibilità dell'Agenzia a concorrere alla realizzazione degli interventi di assistenza tecnica a favore delle aziende sequestrate, si sono stabiliti i punti di un Protocollo d'intesa per la formalizzazione del rapporto di collaborazione, in fase di perfezionamento, che prevede le seguenti modalità di intervento:

- l'Autorità giudiziaria chiede al Commissario la erogazione del servizio di supporto tecnico-consulenziale.
- il Commissario, dopo una prima verifica sulle condizioni di fatto in cui versa l'azienda segnalata, attiva "Invitalia S.p.A" per la realizzazione delle azioni preliminari previste dal modello di intervento (check - up aziendale).
- "Invitalia S.p.A" pone in essere le attività di supporto tecnico - consulenziale, rapportandosi con l'amministratore giudiziario dell'azienda oggetto dell'intervento. "Invitalia S.p.A" comunica l'esito al Commissario che, a sua volta, trasmetterà la documentazione all'Autorità giudiziaria per le opportune decisioni di gestione.

Avuto riguardo ai contenuti, il modello di governance aziendale si articola nelle seguenti azioni:

a) attività di ceck-up aziendale, finalizzate ad accertare l'effettivo "stato di salute" in cui versa l'azienda, dai cui esiti potrebbero derivare tre opzioni:

- sviluppo imprenditoriale con una nuova compagine societaria costituita da risorse interne all'azienda;
- sviluppo imprenditoriale con una nuova compagine societaria costituita con risorse esterne, appositamente selezionate;
- avvio delle procedure di liquidazione (*extrema ratio*).

L'attività di ceck-up aziendale dovrebbe realizzarsi in tempi brevi e chiudersi con un report i cui contenuti dovrebbero indicare:

- le reali condizioni di salute dell'azienda;
- le possibilità di sopravvivenza e sviluppo dell'azienda.

b) identificazione di una compagine societaria credibile.

Tale attività - di estrema importanza - è finalizzata ad identificare una compagine societaria in possesso di requisiti minimi in termini di competenze ed esperienze. Non si vuole in questa fase identificare una compagine già in grado di gestire in autonomia l'azienda, ma un gruppo di persone sufficientemente coeso, motivato ed in possesso delle competenze necessarie ad affrontare in maniera profittevole la fase di successiva di accompagnamento e tutoraggio.

Questo step prevede le seguenti attività:

- verifica della disponibilità e della capacità del precedente management di farsi carico della gestione e dello sviluppo dell'azienda, laddove sussistano ovviamente le condizioni di legge;
- laddove questa non fosse disponibile si procederebbe alla verifica della disponibilità e della capacità dei lavoratori dell'azienda di farsi carico della gestione e dello sviluppo della stessa, nelle forme previste dalla legge;
- nel caso in cui neanche questa seconda opzione fosse percorribile si procederebbe alla verifica della disponibilità e della capacità di un nuovo management;
- in tutti casi si procederà ad effettuare un assessment della compagine prescelta al fine di evidenziare possibili deficit di competenze manageriali della stessa ed i relativi interventi formativi e di affiancamento necessari a colmare il gap individuato.

c) supporto consulenziale/formativo e predisposizione business plan

Le attività di accompagnamento modulate sulle esigenze specifiche delle compagini societarie individuate prevedono le seguenti attività:

- accompagnamento alla progettazione di un business plan;
- consulenza specialistica e trasferimento di know-how in materia di organizzazione aziendale, marketing, tecnologie di produzione, controllo di gestione, ecc.;
- consulenza per la individuazione delle più appropriate fonti di finanziamento (pubbliche e/o private) necessarie ad attuare il piano di sviluppo aziendale.

Nel caso in cui le attività di accompagnamento e tutoraggio ottengano esito positivo si procederà all'affidamento del bene nelle forme previste dalla legge, in caso contrario si procederà alla selezione di una nuova compagine o alla liquidazione/vendita dello stesso. L'affidamento del bene sarà deciso sulla base di una relazione effettuata dal tutor.

d) accompagnamento post affidamento del bene: il tutoraggio.

L'impegno del tutor potrebbe non essere limitato alla fase precedente all'affidamento del bene ma continuare nella fase di start up mediante un affiancamento di carattere consulenziale finalizzato a rendere del tutto autonoma nell'arco di breve tempo la compagine societaria nella gestione dell'azienda.

Nei primi prossimi giorni dovrebbe sottoscrivere il suddetto Protocollo, avendo l'Agenzia ottenuto l'assenso del Ministero dello Sviluppo economico.

12. APPROFONDIMENTI TEMATICI

L'art. 1 lett. b) del D.P.R. istitutivo assegna al Commissario il compito di realizzare analisi e studi al fine di individuare soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni: a tal fine, nell'ambito delle di tali competenze, sono stati infine svolti approfondimenti tematici sulle criticità normative ed organizzative di sistema.

In particolare, si propone qui di seguito una compiuta ricostruzione delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti i flussi finanziari relativi ai beni e alle aziende confiscate.

12.1. FLUSSI FINANZIARI E GESTIONE DEI BENI

L'istituzione del fondo unico dei proventi dei beni sequestrati o confiscati.

L'art. 61, comma 23, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito nella L. 6.08.2008, n. 133, ha previsto che “Le somme di denaro sequestrate nell'ambito dei procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1995, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al D.L.vo 231/2001, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 e successive modificazioni, nonché alla L. 1423/1956, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al D.L.vo 231/2001, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'art. 1, comma 367, della L. 244/2007. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. Il successivo comma 24 prevede che “Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato”.

Il successivo D.L. 16.09.2008 (G.U. n. 217), convertito nella L. 181, del 13.11.2008, ha stabilito che il fondo di cui all'art. 61, comma 23, L. 133/2008 è denominato "Fondo unico giustizia" e gestito da "Equitalia Giustizia S.p.A." precisando che vi rientrano, con i relativi interessi, le somme di denaro o i proventi: - di cui all'art. 61, comma 23 (sopra indicati); - di cui all'art. 262, comma 3 *bis* c.p.p.; - relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimento di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 o di irrogazione di sanzioni amministrative di, inclusi quelli di cui al D.L.vo 231/2001; i depositi presso "Poste italiane S.p.A." banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero in caso di opposizione dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia; di cui all'art. 117, 4 comma, del R.D. datato 16.03.1942, n. 267, come sostituito dall'art. 109 del D.L. n. 5/2006. L'art. 3 della legge detta, inoltre, le modalità ed i termini per intestare al "Fondo unico giustizia" le somme di denaro ed i proventi indicati nell'art. 2; l'art. 4 prevede analoga intestazione di tutti i conti correnti ed i conti di deposito che "Equitalia Giustizia S.p.A.", successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 61, comma 23, L. 133/2008, dell'art. 262, comma 3 *bis* c.p.p., i relativi utili di gestione nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto art. 61, comma 23.

Disciplina legislativa ed attuazione regolamentare previdente: gestione, rendicontazione, versamento in entrata al bilancio dello Stato e rassegnazione.

I provvedimenti ora richiamati intervengono nuovamente a disciplinare, nel quadro di una più ampia revisione della utilizzazione delle somme derivanti da procedimenti giudiziari, anche l'impiego delle somme di denaro e dei proventi comunque acquisiti in seguito a confische nei confronti della criminalità organizzata. La specifica materia è stata caratterizzata da un susseguirsi di disposizioni che hanno previsto la loro rassegna per il finanziamento dei fondi diretti al risarcimento delle vittime dei reati connessi alla criminalità organizzata ed all'usura ovvero ad altre finalità.

Si tratta, in particolare delle somme acquisite sia nell'ambito del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965, come modificata dalla L. 109/1996, sia a seguito di confisca di beni nell'ambito dei procedimenti penali per i reati previsti nell'art. 12 *sexies* L. 356/1992.

La L. 575/1965 prevede che le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni siano sostenute dall'amministratore (nominato dall'Autorità giudiziaria nella fase del sequestro ai sensi dell'art. 2 *sexies*) mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo (art. 2 *octies*, comma 1). Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di gestione (di cui al comma 1), le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene nel caso di revoca del sequestro (art. 2 *octies*, comma 2).

Nell'adempimento dell'attività di gestione, le cui modalità sono indicate nel D.M. (Giustizia) 1.02.1993, n. 293, emanato in esecuzione del D.L. 14.06.1989, n. 230 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati ai sensi della L. 575/1965) convertito nella L. del 4.08.1989, n. 482, l'amministratore presenta una relazione iniziale e successive relazioni periodiche al Giudice Delegato. Sin dall'inizio l'amministratore giudiziario deve aprire presso un istituto bancario o postale un rapporto di deposito intestato all'amministrazione, al fine di effettuare il tempestivo deposito delle somme apprese ed effettuare eventuali prelievi successivi (cfr. art. 3, D.M. 293/1991).

Nel caso sia disposta la confisca dei beni, l'art. 2 *septies*, comma 3, prevede che le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'art. 2 *septies* (nel caso di trasferimento fuori dalla residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore), sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato. Prevede ancora l'art. 2 *octies* che la determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4, dell'art. 2 *septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del Tribunale, su relazione del Giudice Delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In

relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il Tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il Giudice Delegato, acconti sul compenso finale. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte di Appello decide sul ricorso in camera di consiglio previa audizione del ricorrente.

La presentazione del conto della gestione al Giudice Delegato costituisce il momento di rendicontazione finale dell'attività dell'amministratore giudiziario che interviene sia nel caso di confisca sia allorquando venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa (es.: revoca).

La presentazione del conto segue la liquidazione del compenso (art. 5, comma 1, D.M. 293/1991).

Dal conto della gestione devono risultare lo stato dei beni amministrati, le somme percepite per qualsiasi causa, le spese sostenute, il saldo finale con la specificazione dell'attivo e del passivo del conto. I documenti giustificativi allegati consentono di dare contezza, consentendone la verifica, della veridicità delle singole partite, attive e passive, e quindi, del saldo finale.

Dopo la confisca l'amministratore giudiziario, secondo quanto previsto dall'art. 2 *nonies*, L. 575/1965, svolge le sue "funzioni sotto il controllo del competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze". In tal modo con la definitività del provvedimento di confisca si realizza l'immediato trasferimento della gestione del bene all'Agenzia del Demanio e l'amministratore ora "finanziario" garantisce la continuità nella gestione, potendo essere revocato nei casi di inosservanza ai suoi doveri o di incapacità previsti dall'art. 2 *septies*.

La gestione dell'amministratore "finanziario" si svolge, secondo le previsioni di cui all'art. 9 *nonies*, comma 2, in base alla disciplina delle gestioni fuori bilancio previste dall'art. 20 della L. 559/1993, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 2 *octies*, della L. 575/1965 e del D.M. Tesoro 27.03.1990 (G.U. n. 98 del 28.04.1990). Quest'ultimo regolamento prevede che l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2 *sexies* della L. 575/1965 presenti all'intendente di finanza competente per territorio, a seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo di confisca dei beni sequestrati, una relazione particolareggiata sulla consistenza, sull'attuale utilizzazione e sullo stato di conservazione e manutenzione dei beni, indicandone il relativo valore. Nella relazione devono essere riportate le risultanze della gestione attuata durante il periodo di sequestro cautelare. Le somme

anticipate dall'erario, per le spese necessarie alla conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati, non ancora utilizzate all'atto della confisca definitiva, devono essere versate dall'amministratore del sequestro al capitolo 3530 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero di Grazia e Giustizia" dello stato di previsione dell'entrata. Ove l'amministratore della gestione dei beni confiscati sia diverso da quello del sequestro, gli sono trasferite le somme residuali derivanti dalla gestione dei beni sequestrati.

Qualora la confisca concerna esclusivamente somme di denaro, l'amministratore deve curarne il versamento all'Ufficio del registro entro il terzo giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 2, D.M. 27.03.1990). Parimenti l'amministratore deve versare il ricavato, al netto delle spese sostenute, del recupero dei crediti e della vendita di titoli e dei beni mobili confiscati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, della L. 282/1989, nonché le somme eccedenti l'effettiva necessità della gestione dei beni confiscati. Le somme suddette sono versate, a cura dell'Ufficio del registro, al capo VII, capitolo 2319 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Finanze", dello stato di previsione dell'entrata. Per i quadri, le sculture e gli altri oggetti di notevole valore o interesse artistico, storico e culturale, l'amministratore provvede alla vendita, previa autorizzazione dell'intendente di finanza, sentita la competente soprintendenza, sempre che quest'ultima non ritenga che detti beni siano da acquisire al patrimonio dello Stato (art. 3, D.M. 27.03.1990). L'amministratore può provvedere in economia o a mezzo contratti stipulati a trattativa privata, previa autorizzazione dell'intendente di finanza qualora la spesa superi l'importo di dieci milioni, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati (art. 4, D.M. 27.03.1990). Ove l'oggetto della confisca sia un'azienda, l'amministratore, in attesa della destinazione della stessa ai sensi dei commi 5 e 6, dell'art. 4 della L. 282/1989, provvede alla gestione sotto la direzione dell'intendente di finanza o di un suo delegato. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda vengono regolati dalle norme del codice civile (art. 5, D.M. 27.03.1990).

Per la gestione dei beni confiscati, l'amministratore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alla L. del 25.11.1971, n. 1041, ed al relativo regolamento, approvato con D.P.R. 11.07.1977, n. 689, nonché della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del D.M. 27.03.1990 e di quelle di cui all'art. 8 del D.L. 2.03.1989, n. 65, convertito con modificazioni, nella L. 155/1989 (art. 6, D.M. 27.03.1990).

La gestione avviene pertanto secondo la disciplina delle gestioni fuori bilancio autorizzate con legge secondo le previsioni di cui all'anzidetta L. 1041/1971 e relativo regolamento di esecuzione n. 689/1977.

Lo stesso D.M. 27.03.1990 (art. 7) prevede che il conto della gestione, predisposto dall'amministratore e approvato dall'intendente di finanza, deve essere reso, ai sensi dell'art. 9 della L. 1041/1971, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle Finanze, per il successivo invio alla Corte dei conti, nei termini e con le modalità previste dall'art. 4 del regolamento n. 689/1977 e dal D.M. 14.12.1977, pubblicato nella G.U. n. 13, del 13.01.1978.

I termini anzidetti si individuano nella resa annuale del rendiconto (art. 9 L. 1041/1971 e art. 2 regolamento 689/1977) e deve pervenire in quattro esemplari, da parte dell'organo gestorio, alla competente ragioneria centrale (Ufficio centrale di bilancio) o Ufficio di ragioneria, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce ovvero entro il terzo mese successivo alla data di chiusura annuale della gestione, corredato da un'esauriente relazione. La relazione, debitamente sottoscritta dal responsabile della gestione, deve illustrare l'andamento della medesima nel suo complesso ed i movimenti finanziari più significativi, nonché le procedure adottate per l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione delle spese. Il responsabile della gestione (amministratore) è tenuto anche a fornire tempestiva comunicazione alla Corte dei conti dell'avvenuto invio alla competente Ragioneria centrale (Ufficio centrale di bilancio) o Ufficio di ragioneria, dei bilanci o rendiconti del periodo (art. 4 reg. 689/1977). I modelli dei bilanci e rendiconti, nonché dei prospetti riassuntivi previsti nel reg. 689/1977 sono stati approvati con D.M. 14.12.1977 (G.U. 13.01.1978, n. 13).

La resa del conto deve essere comunque effettuata entro i tre mesi della chiusura della gestione (art. 7, ultimo comma, D.M. 27.03.1990).

L'art. 2 *nonies*, comma 3, della L. 575/1965 prevede altresì che al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente Ufficio del territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le disposizioni di natura contabile previste dall'art. 42, comma 4, del D.P.R. 27.03.1992, n. 287. A tal fine il Dirigente dell'Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, salva in ogni caso l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del D.P.R. n. 368 del 20.04.1994.

Per la determinazione del compenso dell'amministratore dei beni confiscati si seguono i criteri di cui al D.M. 19.09.1992 (G.U., serie gen. n. 68, del 23.03.1993).

L'amministratore (art. 2 *undecies* L. 575/1965) versa all'Ufficio del registro:

- a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati, che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (il riferimento alla finalità di risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso è stato inserito, al pari degli ulteriori analoghi richiami contenuti nell'art. 2 *undecies*, dall'art. 2 della L. del 22.12.1999, n. 512);
- b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente dirigente dell'Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
- c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero dopo gli accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente Ufficio del territorio del Ministero dell'Economie e delle Finanze, avvalendosi degli organi di polizia, il debitore risulti insolvente, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'Ufficio del territorio del Ministero dell'Economie e delle Finanze;

L'art. 2 *undecies*, comma 2, L. 575/1965 si occupa della destinazione e consegna dei beni immobili. Detti beni sono:

- a. mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici, connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Università statali, Enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- b. trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.

Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, e successive modificazioni o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R.

309/1990, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. 349/1986, e successive modificazioni.

Se entro un anno dal trasferimento l'Ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.

c. trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato T.U. approvato con D.P.R. 309/1990.

Il Comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo T.U., ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

Per quanto attiene ai beni aziendali, l'art. 2 *undecies*, comma 3, prevede che siano mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

- a) all'affitto, secondo specifiche previsioni e condizioni;
- b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economie e delle Finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del ministero delle finanze;
- c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b.

Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che può affidare all'amministratore dei cui all'art. 2 *sexies*, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 *nonies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore Centrale dell'Agenzia del Demanio del Ministero delle Finanze di cui al comma 1 dell'art. 2 *decies*.

Le somme ricavate (art. 2 *undecies*, comma 5) ai sensi del comma 1, lett. b) e c), nonché i proventi derivanti, dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per

l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo (comma sostituito dall'art. 1, comma 221, della L. 296/2006).

L'art. 2 *duodecies*, della L. 575/1965 (inserito dall'art. 3, comma 2, della L. 109/1996) prevede, con norma transitoria, che per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'Ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 2 *undecies*, devono (o meglio dovevano) affluire in un fondo, istituito presso la Prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico, degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di: a) risanamento di quartieri urbani degradati; b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione; c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità; d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

Per il denaro e gli altri proventi derivanti da confische adottate in sede di procedimento penale per i reati previsti nell'art. 12 *sexies* del D.L. 8.06.1992, n. 306, convertito nella L. 7.08.1992, n. 356, (artt. 314, 316, 316 *bis*, 316 *ter*, 317, 318, 319 *ter*, 320, 322, 322 *bis*, 325, 416, comma 6, 416 *bis*, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644 *bis*, 648 esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 *bis*, 648 *ter* c.p.; nonché art. 1, 2 *quinquies*, comma 1, del D.L. 8.06.1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla L. 7.08.1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli artt. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 309/1990), il comma 4 *bis* prevede che si applichino le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla L. 575/1965, restando comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Il comma 4 *ter* prevede che con separati decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia, sentiti gli altri ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal D.L. 15.01.1991, n. 8, e successive modificazioni e per le elargizioni previste dalla L. 302/1990, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni costituenti reato.

Oltre alle previsioni direttamente inserite nella L. 575/1965, numerose disposizioni fanno riferimento alle somme anzidette, quali fonti di finanziamento di interventi di varia natura.

Per quanto attiene all'attuazione della previsione del risarcimento delle vittime dei reati di mafia (inserita come si è detto con la L. 22.12.1999, n. 512 direttamente nell'art. 2 *undecies* della L. 575/1965) è stato stabilito che le relative somme, contribuiscano ad alimentare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con la stessa L. 22.12.1999, n. 512.

Detta legge, oltre a modificare l'art. 2 *undecies* della L. 575/1965 prevede che lo stesso sia alimentato (art. 1): a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; dai rientri previsti dall'art. 2 (ovvero dalle somme e dai proventi di cui al, comma 1, lettere a) e b); comma 2, lettera a); comma 3, lettere b) e c) e cioè da: somme confiscate, somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, vendita di beni immobili; vendita e liquidazione di beni aziendali. Peraltro tali fonti di finanziamento appaiono configurate, nelle previsioni anzidette, come prelievi “a valle delle spese di procedura” e “a monte” rispetto ai versamenti delle rimanenze in entrata al bilancio dello Stato.

Il regolamento di attuazione della legge, approvato con D.P.R. 28.05.2001, n. 284 (G.U. serie gen. n. 162 del 14.07.2001), quanto alle risorse finanziarie (art. 6) prevede che il fondo sia alimentato dallo stanziamento del capitolo di bilancio n. 2384 di pertinenza del Centro di responsabilità 5 - Servizi civili, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno nonché dalle somme di cui all'art. 2 della legge, individuate, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'Economie e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, le quali, nei limiti di quanto versato nell'esercizio finanziario, saranno rassegnate con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, al capitolo di spesa di cui alla lettera a) (capitolo 2383 min. Interno) con le procedure di cui al D.P.R. 10.10.1999, n. 469.

La successiva estensione a più settori dell'ordinamento delle disposizioni relative all'uso sociale dei beni sequestrati e confiscati, sembra indicare una tendenza generale del legislatore a fronte dell'acquisita consapevolezza del valore sotteso ai principi introdotti originariamente dalla L. 109/1996.

Ulteriori norme hanno previsto l'utilizzo delle risorse anzidette ed in particolare:

- la L. 23.02.1999, n. 44, all'art. 18, ha istituito il “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive” e dell'usura) unificandolo con il Fondo di solidarietà per le vittime

dell'usura alimentato da contributi in percentuale su premi assicurativi (lettera a), un contributo annuo dello Stato (lettera b) e da “una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2 *undecies*...” della stessa legge (somme derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili costituiti in azienda ex L. 575/1965).

Il D.P.R. 455/1999, all'art. 4, comma 2, prevede anche che le somme che alimentano il Fondo sono iscritte nel competente capitolo (2341) contenuto nell'unità previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, previa rassegna, con uno o più decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la parte versata nello stato di previsione dell'entrata. Prevede la destinazione della metà (1/2) delle somme confiscate e un terzo (1/3) delle somme derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili costituiti in azienda ex L. 575/1965. (sul capitolo 2341 nel 2007 risultano previsti 164,72 milioni – fonte relazione annuale commissario antiracket).

- L'art. 145 del T.U. degli Enti locali approvato dal D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in cui è stato trasfuso l'art. 4 del D.L. 529/1993, ai sensi del quale gli oneri derivanti dall'assegnazione di personale in via temporanea disposta per assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso siano coperti: con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, nonché del ricavato della vendita dei beni mobili, immobili e aziende ai sensi della L. 109/1996.

- L'art. 145, comma 64 della L. 388/2000, che ha disposto che “una parte stabilita nella misura del 25% del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'art. 2 *decies* della L. 575/1965, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) “Office for Drug Control and Crime Prevention”, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali.

- Il D.M. 24.07.2003, n. 263, contiene misure attuative degli artt. 19 e 24 della L. 13.02.2001, n. 45. Il regolamento si applica nei confronti dei collaboratori di giustizia di cui all'art. 12 del D.L. 15.01.1991, n. 8, per i quali, con l'ammissione al programma di protezione viene disposto dall'Autorità giudiziaria il sequestro del denaro e delle altre utilità proventi di

attività illecite (art. 12, comma 2, ultima parte), con applicazione, per quanto non diversamente previsto, delle disposizioni di cui alla L. 575/1965. Il regolamento 263/2003 (art. 3) prevede che dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, l'interessato, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, provvede, nel termine indicato da quest'ultima, al versamento su un unico conto, acceso presso una banca con sede nel territorio dello Stato, del denaro di provenienza illecita di cui ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche all'estero e che non sia già oggetto di sequestro. Il provvedimento di sequestro dell'Autorità giudiziaria ha ad oggetto le disponibilità finanziarie affluite sul conto ovvero versate con modalità sostitutive autorizzate dall'Autorità giudiziaria. La cancelleria del giudice che ha disposto la confisca del denaro, ricevuta comunicazione della definitività del provvedimento, provvede al trasferimento del denaro mediante versamento diretto presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo di entrata 3322. Il trasferimento del denaro è comprensivo degli interessi fino a quella data maturati ed è eseguito al netto delle spese bancarie e degli altri eventuali oneri di gestione. Per quanto attiene alla destinazione dei beni mobili, l'art. 5 prevede speciali ipotesi. Per i beni immobili e aziendali l'art. 6 prevede la redazione di una dettagliata relazione da parte della cancelleria al momento della definitività della confisca. La relazione è inviata all'Agenzia del Demanio e l'amministratore giudiziario, a seguito della confisca provvede alla gestione sotto la direzione della stessa Agenzia del Demanio, versandone i proventi direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato, capitolo di entrata 3322. Per quanto attiene alla destinazione è previsto il rinvio all'art. 2 *undecies* della L. 575/1965 con prevalenza delle richieste di utilizzazione provenienti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno per le esigenze del Servizio centrale di protezione. L'Agenzia del Demanio e l'amministratore giudiziario provvedono al versamento diretto presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3322, delle somme ricavate dall'eventuale vendita dei beni aziendali (art. 6, comma 4). L'art. 7 del Regolamento prevede altresì che "una quota, stabilita nella misura del 60% delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 12 *sexies* del D.L. 306/1992, incrementata dai versamenti effettuati ai sensi del regolamento 263/2003, è destinata all'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal D.L. n. 8/1991. Una quota delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 12 *sexies* del D.L. n. 306/1992, stabilita nella misura del 15%, è altresì destinata alle elargizioni previste dalla L. 302/1990 (Norme a favore del terrorismo e della criminalità organizzata). Le somme di denaro determinate ai sensi dei commi precedenti, vengono rassegnate con decreto del Ministro dell'Economia e delle

Finanze ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'Interno e della Difesa, secondo le procedure previste dal D.P.R. 469/1999.

- La L. 11.08.2003, n. 228, “Misure contro la tratta degli esseri umani”, ha modificato l'art. 12 *sexies* L. 356/1992 inserendo anche i reati di “tratta” (regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 102 del 14.05.2007). La norma primaria prevede che la percentuale del 100% da beni confiscati ai sensi degli artt 416, comma 6, 600, 601 e 602 c.p. sia destinata, secondo la disciplina del 12 *sexies* L. 575/1965, ad alimentare il fondo per le misure antitratta. La competenza per il versamento è delle cancellerie penali.

- La Legge Finanziaria per il 2007 (l.fin. 296/2006), come si è già evidenziato è intervenuta direttamente sull'art. 2 *undecies*, comma 5, della L. 575/1965 (introdotto dalla L. 109/1996) che prevedeva che “I proventi derivati dalla vendita, affitto o liquidazione dell'azienda sono versati all'Ufficio del registro”, sostituendolo con la previsione (art. 1, comma 221) secondo cui: “le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), e cioè le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo”.

- La Legge Finanziaria per il 2008 (l.fin. 244/2007) all'art. 2, commi 102 e 104 ha istituito il “Fondo per la legalità”, prevedendo che “Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, è istituito, a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'Interno, il “Fondo per la legalità”. Al fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della L. 575/1965, e successive modificazioni (comma 102). A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di Polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura e della legalità (comma 103). Le modalità di accesso al fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno da emanare di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103.

La stessa Legge Finanziaria dell'anno 2008 (l.fin. 244/2007) ha previsto al successivo art. 1, comma 257, integrando l'art. 2 del D.L.vo 270/1999, che le imprese confiscate ai sensi della L. 575/1965 "possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1" (numero di lavoratori subordinati non inferiori a 200 e debiti per un ammontare non inferiore ai due terzi del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi dell'ultimo esercizio).

I versamenti sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato. Le risorse erogate dallo Stato per la gestione dei beni.

A seguito di richiesta di notizie, l'Agenzia del Demanio, con nota del 7.02.2008 ha riferito in ordine alle modalità di gestione di somme di denaro ed altre liquidità oggetto di confisca definitiva nei confronti della criminalità organizzata.

Viene rappresentato che le somme di denaro definitivamente confiscate (compresi titoli di credito) giacenti presso conti correnti/depositi bancari e postali intestati alle singole procedure di confisca vengono normalmente fatte affluire su un unico conto, ossia il conto di gestione intestato alla procedura di confisca che è alimentato dai proventi derivanti dall'utilizzo dei beni confiscati nell'ambito della stessa procedura, nonché da somme riscosse a qualsiasi titolo dall'amministratore. L'amministratore della procedura, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1.02.1991, n. 293, è tenuto a riversare sul conto di gestione tutte le somme apprese a qualsiasi titolo e provenienti dalla gestione dei beni stessi nonché all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 della L. 1041 del 25.12.1971, in materia di gestioni fuori bilancio. Il conto di gestione è vincolato all'ordine del competente Direttore di filiale dell'Agenzia del Demanio che autorizza i singoli prelievi da parte dell'amministratore della procedura il quale utilizza le liquidità giacenti sul conto per sostenere le spese necessarie per la conservazione e l'amministrazione dei beni confiscati (art. 2 e 3 del D.M. 1.02.1991, n. 293). L'amministratore della procedura, dopo che la competente filiale ha effettuato la verifica sui fabbisogni di copertura degli oneri connessi alla gestione dei beni confiscati, riversa le eccedenze sugli appositi capitoli di entrata 3319 e 2440 del bilancio dello Stato. Al riguardo l'art. 2 *undecies*, comma 1, L. 575/1965 prevede che l'amministratore della procedura versi sugli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato le somme di denaro esistenti sul conto

della procedura che non devono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati. Il non immediato e totale riversamento sui citati capitoli di entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto di gestione è dovuto alla circostanza che, fino a quando la procedura di confisca non si chiude in conseguenza della formale destinazione di tutti i beni confiscati, si deve disporre di una liquidità necessaria a far fronte a spese di diversa natura quali ad esempio: pagamento di oneri condominiali e spese per manutenzione dell'immobile; spese di custodia che possono riguardare sia beni mobili registrati sia altri beni mobili (ad esempio gioielli e preziosi custoditi presso cassette di sicurezza), compenso all'amministratore della procedura, altri oneri connessi alla gestione (assicurazioni, spese legali, spese per l'esecuzione degli sfratti, ecc.). Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27.03.1990, il conto della gestione predisposto dall'amministratore della procedura viene approvato dal Direttore della competente filiale dell'Agenzia del Demanio per il successivo inoltro alla ragioneria generale dello Stato – Ufficio centrale di bilancio, il quale accerta l'esattezza dei dati, la legalità e regolarità delle entrate e delle spese, appone il proprio visto trasmettendolo alla Corte dei conti.

Riferisce ancora l'Agenzia del Demanio che è doveroso porre in evidenza che le filiali dell'Agenzia del Demanio, sulla scorta delle informazioni direttamente acquisite dall'amministrazione, prima di procedere al riversamento delle eccedenze presenti sul conto di gestione, devono effettuare una quantificazione presuntiva di qualunque tipo di spesa che prevedono di poter sostenere per la gestione dei beni nell'ambito di quella determinata procedura. Nel caso in cui la filiale non dovesse procedere ad una quantificazione quanto più approssimata possibile di detti oneri, riversando l'intera o gran parte della liquidità esistente sul conto di gestione di una procedura ancora non conclusa, si correrebbe il rischio di non avere fondi disponibili per far fronte a pagamenti ancora dovuti. È il caso di precisare che non tutte le procedure di confisca dispongono di un conto di gestione: per esempio, quando i provvedimenti giudiziari non abbiano disposto la confisca di somme di denaro, ma solo di unità immobiliari che non producono reddito perché inutilizzate, ma che hanno oneri di manutenzione o oneri condominiali da soddisfare. In questi casi si procede normalmente facendo fronte a dette spese con fondi disponibili su altre procedure che hanno liquidità sufficiente per la loro copertura.

Qui di seguito si elencano nel dettaglio i capitoli di entrata del bilancio dello Stato e i relativi codici tributi sui quali vengono riversati gli introiti derivanti dai beni confiscati:

Capitolo di entrata 3319, con otto articoli, denominato “proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965, al netto del 10% dei proventi

da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art. 4 del D.L. 20.12.1993, n. 529, convertito dalla L. 11.02.1994, n. 108". Il capitolo in questione ha i seguenti codici tributi:

- 818 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- somme di denaro;
- 819 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi derivanti dalla vendita di beni immobili;
- 821 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi derivanti dalla vendita di beni mobili;
- 822 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi derivanti dalla vendita di aziende;
- 823 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi derivanti da recupero crediti;
- 824 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi derivanti dall'affitto di aziende;
- 830 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi derivanti dalla liquidazione di aziende;
- 831 T denominato "proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965"- proventi derivanti dagli utili di gestione.

Capitolo di entrata 2440, denominato "Quota del dieci per cento delle somme di denaro confiscate, del ricavo della vendita relativa ai beni mobili provenienti dall'affitto, dalla vendita e liquidazione dei beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della L. 575/1965 e successive modificazioni da utilizzare per la copertura degli oneri previsti dal decreto L. 20.12.1993, n. 529, convertito dalla L. 11.02.1994, n. 108", con il codice tributo 919T.

Capitolo di entrata 3322, denominato "Proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'art. 12 *sexies* del D.L. 8.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992", mediante il codice di versamento 833T.

Per completezza di informazione si rammenta che le somme versate sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato sopra richiamati vanno ad alimentare, tra l'altro, il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso ai sensi dell'art. 2 della L. 512/1999 nonché il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

costituito presso il Ministero dell'Interno di cui alla L. 23.02.1999, n. 44. Nel corso degli anni 2005, 2006 e del 2007 l'Agenzia del Demanio ha impartito precise direttive alle filiali al fine di vigilare attentamente sull'attività degli amministratori finanziari in merito ai riversamenti all'erario delle somme eccedenti l'ordinaria gestione secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 27.03.1990. Si precisa ancora che nel corso dell'anno 2007, all'interno dell'apposito data base beni confiscati dell'Agenzia del Demanio, è stato implementato un sistema di monitoraggio volto all'accertamento sistematico delle movimentazioni finanziarie dei conti di gestione intestati alle procedure di confisca, ove esistenti, nel quale sono riportati il totale delle entrate e delle uscite per ogni trimestre e i relativi saldi. Grazie ad un costante e tempestivo aggiornamento di tali dati risulta più agevole procedere ad una quantificazione degli oneri di gestione che annualmente si prevede di dover sostenere per la manutenzione dei beni in gestione e la liquidazione dei compensi e onorari professionali agli amministratori. Da un primo monitoraggio, ancora in corso di approfondimento e verifica, risulta che nel corso dell'anno 2007, dalle somme giacenti sui conti di gestione è stato versato un importo pari ad oltre 7,5 milioni di euro in quanto in eccedenza rispetto ai fabbisogni di spesa. Si ritiene di dover precisare che le somme riversate nell'anno 2007 sugli appositi capitoli di entrata non possono considerarsi relative, interamente, a liquidità affluite sugli stessi conti di gestione nel corso del medesimo anno, ma si tratta verosimilmente anche di liquidità relative a più annualità pregresse. È altresì necessario precisare che qualsivoglia previsione sui proventi o oneri derivanti dalla gestione dei beni confiscati non potrà che risentire della dinamicità con la quale vengono presi in carico beni derivanti da nuove procedure di confisca ovvero escono dalla gestione quelli a seguito della formale destinazione. La certezza dei dati sulle somme riversate lo scorso anno si potrà avere solo dopo la scadenza del 31.03.2008, termine entro il quale le filiali, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 689/1977 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da Leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della L. 25.11.1971, n. 1041) devono approvare e trasmettere all'Ufficio centrale di bilancio i rendiconti finanziari annuali relativi alla gestione dell'anno 2007.

Da un'analisi dei dati reperibili sul sistema integrato RGS - Banca d'Italia risultano i versamenti di cui all'allegato documento.

Da detti dati emergono versamenti complessivi, nell'anno 2007, di 17,3 milioni di euro per i capitoli 2440 e 3319 oltre ad euro 1,7 milioni per il capitolo 3322.

Nell'anno 2008, alla data del 30 settembre risultano già versati 10,3 milioni di euro sui capitoli 2440 e 3319 mentre sul capitolo 3322 risultano versati 2,2 milioni.

I dati complessivi a decorrere dall'anno 2000 ammontano, per i capitoli 2440 e 3319 a euro 109 milioni mentre 4,2 milioni di euro sono stati versati complessivamente sul capitolo 3322, per un totale complessivo di euro 113,2 milioni di euro.

L'importo risulta al netto delle spese di gestione direttamente sostenute dagli amministratori e dall'Agenzia del Demanio.

Tale somma non rappresenta l'introito finanziario effettivo proveniente dai beni confiscati a decorrere dall'anno 2000 in quanto da esso vanno sottratte le somme corrisposte annualmente dal Ministero dell' Economia e delle Finanze all' Agenzia del Demanio a titolo di remunerazione per l'attività di gestione sulla base del contratto di servizio.

Per l'anno 2008 è vigente il contratto di servizio 2008-2010 che prevede una remunerazione pari a 800,00 euro per ogni bene o azienda confiscato in gestione all'Agenzia del Demanio alla data dell'1.01.2008 oltre a euro 3.800,00 per ogni bene destinato e per ogni azienda "chiusa" nell'anno 2008.

Al fine di stimare l'erogazione annuale a titolo di remunerazione per la gestione dei beni ci si può riferire all'anno 2007, nel quale era vigente il contratto di servizio 2007-2009 che prevedeva euro 800,00 per ogni bene o azienda confiscato in gestione all'Agenzia del Demanio alla data dell'1.01.2007 oltre a euro 4.000,00 per ogni bene destinato e per ogni azienda "chiusa" nell'anno 2007.

Al primo gennaio 2007 risultavano in gestione all'Agenzia del Demanio n. 3892 beni immobili mentre nel corso dello stesso 2007 i beni destinati sono stati 684.

Le aziende in gestione risultano essere pari a 257 e, nel 2007, sono state cancellate dal registro delle imprese 16 aziende.

Operando sui dati disponibili dell'anno 2007 la stima della somma corrisposta all'Agenzia del Demanio a titolo di remunerazione nell'anno 2007 ammonta a circa 6 milioni di euro di cui 5,8 per gli immobili e circa 200 mila euro per le aziende.

Riportando detto importo per gli anni dal 2003 al 2008 (periodo decorrente dalla trasformazione dell'Agenzia del Demanio in ente pubblico economico) si può stimare un'erogazione complessiva di circa euro 35 milioni.

In tal modo il risultato finanziario netto della gestione dei beni confiscati ammonta per il periodo 2003 - settembre 2008 a circa 65 milioni di euro.

Considerazioni e profili di coordinamento normativo.

Come evidenziato in premessa, l'articolata disciplina antecedente alla L. 133/2008 in tema di utilizzo delle somme di denaro sequestrate e confiscate nell'ambito dei procedimenti di prevenzione antimafia o per reati di criminalità organizzata prevede un utilizzo prioritario per la gestione dei beni ed il versamento residuo al bilancio dello Stato, facendo salve specifiche destinazioni previste in diverse norme legislative e regolamentari.

E' emersa in primo luogo una considerazione di carattere formale relativa al mancato aggiornamento delle disposizioni regolamentari in tema di gestione, rendicontazione e versamento delle somme di denaro e dei proventi, da parte degli amministratori giudiziari e finanziari per quanto attiene ai riferimenti al versamento presso l'Ufficio del registro, ormai soppresso per effetto dei provvedimenti di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria (cfr. D.P.R. 27.03.1992, n. 287, Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze) e sostituito con il versamento diretto nelle tesorerie provinciali, con imputazione all'entrata del bilancio dello Stato sui pertinenti capitoli di bilancio, nonché ai provvedimenti dell'Intendente di Finanza e dell'Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, anch'essi sostituiti nelle rispettive competenze con riguardo alla specifica materia, dall'Agenzia del Demanio.

E' risultata inoltre la discrasia fra le previsioni contenute nell'art. 2 *undecies* della L. 575/1965 relative alla destinazione delle somme di cui al comma 1 lettera a), comma 1 lettera b), comma 2 lettera a), comma 3 lettera b), comma 3 lettera c), laddove il riversamento delle somme e dei proventi all'entrata dello Stato deve essere effettuata "al netto" delle somme finalizzate al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (art. 2 *undecies*, comma 5).

L'attuazione concreta di dette previsioni è avvenuta con le richiamate disposizioni in tema di istituzione del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive" e dell'usura) alimentato da contributi in percentuale su premi assicurativi (lett. a), un contributo annuo dello Stato (lett. b) e da "una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2 *undecies*...".

In tal modo, le stesse previsioni attuative prevedono che i fondi siano fatti affluire integralmente all'entrata, per essere successivamente destinati al fondo. In tal senso è anche il chiarimento fornito dall'Agenzia del Demanio nella nota del 7.02.2008.

La nota anzidetta ha consentito, inoltre di evidenziare un'ulteriore specificità gestionale.

Le previsioni normative e regolamentari sulla gestione dei beni sequestrati e successivamente confiscati, facendo riferimento alla disciplina generale delle gestioni fuori bilancio prevedono l'istituzione di un conto di gestione per ciascuna procedura. I fondi presenti sul conto, derivanti sia da disponibilità liquide, sia da proventi di gestione o vendita, vengono prioritariamente utilizzati per le spese di procedura, compresi i compensi agli amministratori, liquidati, per la fase giudiziaria in concomitanza con il rendiconto al Giudice Delegato.

Con il passaggio alla fase della gestione del bene confiscato da parte dell'Agenzia del Demanio l'amministratore, se confermato, permane nella gestione anche del fondo della procedura le cui disponibilità pertanto rimangono a disposizione per la gestione.

L'Agenzia del Demanio ha precisato che i riversamenti in entrata al bilancio dello Stato vengono effettuati in base ad una prudentiale valutazione delle necessità delle spese di procedura.

L'Agenzia del Demanio ha inoltre riferito che i versamenti risultano condizionati dalle esigenze anche di "procedure diverse" relative ad "altri beni confiscati", per le quali non risultano disponibili risorse finanziarie.

In tal senso risulta attuata una interpretazione "estensiva" delle disposizioni normative e regolamentari che prescrivono il versamento all'entrata delle somme non necessarie alla gestione di "altri beni confiscati" che dovrebbe intendersi, alla luce dell'attuale complessiva disciplina, solo riferita ad altri beni "nell'ambito della stessa procedura".

In tal modo l'Agenzia del Demanio sembra sopperire alle necessità di risorse finanziarie che, in alternativa, dovrebbero essere anticipate dallo Stato, come espressamente previsto nella disciplina anzidetta.

Attualmente, pertanto, non appare possibile individuare i costi complessivi sopportati nella gestione dei beni, che potrebbe emergere soltanto con un'analisi dettagliata dei rendiconti di gestione, in possesso dell'Agenzia del Demanio ed inoltrati alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti, residuando soltanto il dato finale, di quanto effettivamente versato in entrata al bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alle disposizioni che prevedono specifiche destinazioni alcune risultano non più attive, in considerazione della natura temporanea delle relative disposizioni, le destinazioni al fondo presso le Prefetture, prevista per tre anni a decorrere dall'esercizio

finanziario 1995 e quella all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) "Office for Drug Control and Crime Prevention", in quanto prevista solo per il triennio 2001-2003.

Le previsioni di cui alla L. 133/2008, art. 61, comma 23, per la destinazione ad un unico fondo delle "somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione" così come dei "proventi" derivanti dai beni confiscati "nell'ambito di procedimenti penali" o "per l'applicazione delle misure di prevenzione", se hanno abrogato espressamente (art. 61 comma 25) i commi 102-103 e 104 dell'art. 2 della L. 24.12.2007, n. 244, che aveva istituito il fondo per la legalità, non hanno disposto alcuna abrogazione espressa delle altre previsioni in precedenza richiamate sulla destinazione delle somme e proventi derivanti da procedimenti penali e di prevenzione in materia di criminalità organizzata.

Ne deriva che appare opportuna una riconsiderazione delle disposizioni di cui:

- alla L. 22.12.1999, n. 512, e L. 23.02.1999, n. 44, nonché dei D.P.R. 455/1999 e 284/2001, in tema di fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e vittime dell'usura, alimentato da "una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2 *undecies*..." della stessa legge (somme derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili costituiti in azienda ex L. 575/1965). Va peraltro rilevato che la L. 181/2008 (art. 2 comma7), già citata, ha previsto un procedimento di ripartizione delle risorse intestate al "Fondo unico giustizia", che "fa salva l'alimentazione" del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dei reati di tipo mafioso, peraltro ancora indicato, con il riferimento alle norme istitutive del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma1, lettera c), della legge 23 novembre 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 199, n. 152".

- All'art. 145 del T.U. per gli Enti locali relativa al finanziamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento anticipato degli organi collegiali, per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso siano coperti: con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, nonché del ricavato della vendita dei beni mobili, immobili e aziende ai sensi della L. 109/1996. Tale destinazione è l'unica per la quale è previsto un capitolo di entrata specifico (n. 2440 - per il quale peraltro andrebbe

aggiornata la denominazione in quanto fa ancora riferimento alla abrogata disciplina di cui al D.L. 20.12.1993, n. 529 convertito con modificazioni dalla L. 11.02.1994 che è stata trasfusa nel citato art. 145 T.U.E.L.).

- Della disciplina in materia di collaboratori di giustizia che prevede l'utilizzo di una quota del 60% delle somme e dei proventi derivanti da confische ai sensi dell'art. 12 *sexies* della L. 263/2003 incrementata dai versamenti effettuati ai sensi della legge sui collaboratori (versamenti effettuati dai medesimi all'atto dell'inizio della collaborazione che confluiscono sul medesimo capitolo 3322) per l'adozione delle speciali misure di protezione. Un ulteriore 15 % dei medesimi proventi delle confische ai sensi dell'art. 12 *sexies* è destinato alle elargizioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

- Della disciplina in materia di tratta degli esseri umani che prevede l'utilizzo del 100% delle somme e proventi ex art. 12 *sexies* relativi ai reati di cui agli artt. 416 comma 6, 600, 601 e 602 c.p. sia destinato ad alimentare il fondo misure antitratta. Poiché peraltro i versamenti ex art. 12 *sexies* confluiscono tutti sul capitolo 3322 risulterebbe necessario enucleare, nell'ambito del medesimo, uno specifico titolo di entrata per i versamenti relativi a dette specifiche ipotesi di reato.

- Delle destinazioni introdotte con la l.fin. 2007 che ha modificato direttamente l'art. 2 *undecies* della L. 575/1965 prevedendo che le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo. In tal modo, fatte salve le spese della procedura, alle vittime di mafia risultano destinate le somme di cui all'art. 2 *undecies*, comma 1, lett. a) (somme confiscate) e quelle di cui sopra (somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali) che non siano da destinare all'edilizia scolastica e all'informatizzazione del processo. Vi è in sostanza una convergenza di destinazioni che presuppone una ripartizione con provvedimenti del ministero dell'economia, considerato che comunque tutte le risorse anzidette (al netto delle spese di procedura) confluiscono sul capitolo 3319.

12.2. LA GESTIONE GIUDIZIARIA DEI BENI. RAPPORTI CON ALTRE PROCEDURE. TUTELA DEI TERZI

Gestione giudiziaria

Nel corso della riunione svoltasi il 21.05.2008 con i Presidenti delle Sezioni Misure di Prevenzione si sono affrontati, come indicato in precedenza, alcuni dei molteplici problemi determinati dalla scarsa normativa in tema di gestione dei beni in sequestro, essendo demandata a ciascun Giudice Delegato la responsabilità delle scelte di gestione, degli indirizzi e delle direttive da dare all'amministratore giudiziario.

Va altresì evidenziato che i problemi non risolti o non risolvibili insorti durante la fase giurisdizionale incidono sul procedimento di destinazione, essendosi rilevato che in numerosi casi non vi è stata una effettiva utilizzazione del bene a seguito di problematiche rilevate nella fase giurisdizionale (errori su indicazioni catastali, tardiva trascrizione dei decreti di sequestro o confisca, mancato accertamento di gravami sugli immobili, presenza di procedure esecutive o fallimentari). Su tali criticità, come si è visto, si è sviluppata l'azione del Commissario, prima o dopo la destinazione.

Riprendendo quindi i punti dell'ordine del giorno, appare opportuno indicare le questioni giuridiche controverse, con taluni spunti di soluzione utili, in prosieguo, per l'elaborazione di un vademecum condiviso dagli operatori giudiziari al fine di migliorare la gestione economica della fase giudiziaria.

Gestione del patrimonio immobiliare – Immobili ad uso abitativo o commerciale (o box) liberi – Locazione

- Locazione degli immobili liberi: determinazione del canone a prezzi di mercato; scelta del conduttore, diverso dal proposto e dai suoi familiari e necessità di disporre accertamenti ed acquisire informazioni (presso la Questura o la Prefettura) al fine di evitare un inquilino con precedenti penali o giudiziari, inserito in circuiti illegali;
- necessità che il contratto di locazione sia autorizzato dal Giudice Delegato previa verifica della bozza contrattuale;
- opportunità che l'immobile sia messo in regola nel rispetto della normativa CEE, anche, eventualmente, concordando che i lavori siano effettuati dal conduttore prevedendo un canone inizialmente ridotto per compensare le spese sostenute;

- tipi di contratti e opportunità di stipula in deroga per il soddisfacimento di pubblicistiche esigenze processuali di amministrazione giudiziaria, alle disposizioni normative in tema di durata e tacita rinnovazione delle locazioni abitative (Cass. S.U. 20.01.1999, n. 459). Si potrebbe pensare a contratti annuali, sottoposti alla condizione della risoluzione in caso di confisca definitiva, prorogati ad ogni scadenza, previa autorizzazione del Giudice Delegato, o, per quelli ad uso commerciale, temporalmente circoscritti alla definitività del provvedimento di confisca in modo da consegnare, in caso di definitività della confisca, un bene libero o da liberarsi in tempi prefissati.
- ipotesi di locazione a favore di soggetti particolari o finalizzato sin dal sequestro ad un uso sociale del bene stesso.

Immobili occupati dal proposto

- Modalità di autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 *sexies* L. 575/1965, alla permanenza nell'immobile adibito ad abitazione del proposto e della famiglia ai sensi dell'art 47 l.fall. il Giudice Delegato ha la possibilità (e non l'obbligo) di autorizzare la permanenza;
- legittimati alla richiesta sono solo il proposto o i suoi familiari; la richiesta deve essere presentata al Giudice Delegato od all'Autorità giudiziaria; in assenza dovrebbe essere considerata un'occupazione senza titolo;
- si potrebbe prevedere una autorizzazione subordinata al pagamento delle spese condominiali o delle rate di mutuo, con espressa rinuncia ad ogni possibile azione di regresso;
- l'autorizzazione dovrebbe essere temporanea e decadere con la definitività del procedimento: ciò al fine di poter subito avviare la procedura di sfratto esperibile in via di autotutela amministrativa ex art. 823 c.c..

Sequestro immobile abusivo

- Prevedere modalità di esecuzione del sequestro in caso di immobili abusivi - si è verificato che alcuni uffici chiedono l'accatastamento urgente; altri trascrivono il sequestro sul terreno non oggetto della confisca, indicando nelle annotazioni che oggetto del provvedimento è l'immobile abusivo (prassi non attuabile in caso di immobile sul terreno demaniale), altri uffici effettuano la sola apposizione dei sigilli.

Indicazione del diritto reale oggetto del provvedimento ablativo

- Necessità di inserire la tipologia di diritto reale che il proposto, o terzo prestanome, vanta sul bene oggetto del provvedimento di confisca. Conseguenze sulla destinazione per alcuni tipi di diritti reali (es.: usufrutto).

Condoni edilizi

- Problema che spesso si presenta è la richiesta indirizzata al Giudice Delegato di utilizzare liquidità in sequestro per proseguire pratiche di condono avviate o sanare abusi edilizi: si può ipotizzare l'autorizzazione al pagamento da parte del Giudice Delegato se il conto di gestione è capiente e dopo una stima del valore del bene; qualora il conto non abbia fondi e fermo restando che si è in presenza di una gestione "per conto di chi spetta" l'alternativa, allo stato, è scegliere se porre la spesa a carico dell'Erario (in caso di buona valutazione economica dell'immobile) ovvero attendere che il Comune disponga la demolizione.

Sequestro di Fondi Rustici

- E' emersa, nel corso della riunione, la prassi di stipulare contratti di affitto di fondi rustici nelle forme del "comodato precario" per consentire all'Autorità giudiziaria di incamerare i contributi Agenzia per le erogazioni in agricoltura o gli altri contributi per l'integrazione della produzione agricola con la predisposizione di un contratto tipo, soluzione sicuramente da condividere e da prevedere normativamente.

Aziende e gestione dei loro patrimoni.

Esecuzione del sequestro delle quote sociali.

- Modalità di esecuzione del sequestro delle quote sociali delle S.r.l., delle s.n.c., delle s.a.s. e delle società di persone.

L'iscrivibilità del decreto di sequestro sulle quote sociali per le società di persone nel registro delle imprese dovrebbe essere prevista, in quanto la necessità di pubblicità nei confronti dei terzi non è garantita dalla mera iscrizione sul libro soci.

Socio unico

- Amministrazione della società con unico socio o nel caso in cui il sequestro attiene alla totalità delle quote e subentra l'Autorità giudiziaria, rapporti con il proposto o persone a lui legate.

Sequestro di quote di s.a.s.

- Gestione di società di persone le cui quote (normalmente nella titolarità dello stesso proposto o dei suoi familiari) siano sottoposte a sequestro.
- Individuazione dei poteri dell'amministratore giudiziario sia nel caso che si tratti di sequestro delle sole quote, sia che si sia optato per il sequestro del complesso aziendale, in considerazione dell'immediata e diretta influenza dell'indiziato di mafia sulle società.
- Conflitti tra norme disciplina codicistica (artt. 2319 e 2259 c.c.) e conservazione del bene da amministrare.

Sequestro azienda con licenza tabacchi

- Prassi nel caso di sequestri di azienda con licenza tabacchi che presuppone una concessione pubblica attribuita a titolo oneroso all'esito di concorso per l'aggiudicazione che può essere in capo al proposto e da questi gestita ovvero con gestione concessa, di fatto, a terzi prestanome con, ad esempio, contratti di associazione in partecipazione, terzi spesso privi dei requisiti per partecipare alla trattativa per l'aggiudicazione.
- Provvedimenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, dopo il sequestro, essendosi verificati casi di revoca della concessione.
- Si potrebbe pensare, durante la fase giurisdizionale, e fermo il pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria dei corrispettivi cui sono tenuti i concessionari di tabaccherie, di contatti tra l'Autorità giudiziaria ed il Dirigente locale del Monopolio per evidenziare la natura pubblicistica ed interinale della gestione, non alternativa ed opposta alla concessione.

Affitto di azienda.

- Soluzioni possibili nel caso di assenza di soggetti interessati all'affitto dell'azienda o di aziende per le quali non è possibile procedere alla stipulazione di contratti di affitto

di azienda (di solito per ditte individuali o società in nome collettivo – es: bar, parrucchiere, caseifici, ecc.).

- Liquidazione o vendita delle quote risoluzione dei rapporti di lavoro.
- Modalità di verifica della messa in regola dell'azienda con le normative igienico - sanitarie e con le normative europee.
- Determinazioni nel caso di affittuario di aziende che hanno come presupposto una concessione: scelta del terzo con propria concessione e revoca della precedente (essendovi numero e luogo indicati specificamente) con possibile danno definitivo per il titolare in caso di revoca del sequestro nei gradi di giudizio e violazione del principio della gestione per conto di chi spetta.

Dispositivi.

- Necessità di prevedere tipi di dispositivo adottati ai fini del sequestro dei patrimoni aziendali. Esempi: totalità quote sociali; complesso aziendale; singoli immobili della società con particolare riguardo alle modalità di trascrizione del provvedimento ablativo; poteri dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di società di capitali o di persone; sequestro di tabaccherie e comunicazione al Monopolio di Stato.

Rapporti tra sequestro di azienda e fallimento

- Stipula di protocolli di intesa con la sezione fallimentare per disciplinare la tutela dei terzi – creditori chirografari – ipotesi di vendita di azienda al proposto con patto di riservato dominio.

Proposte: necessità di una prima attività di carattere conoscitivo ed informativo sul compendio per monitorare andamento e possibile gestione dell'azienda sin dalla fase giurisdizionale con eventuale tutor che affianchi l'Autorità giudiziaria.

Udienza di rendicontazione.

- Verifica della regolarità del conto ed udienza di rendicontazione: prassi in caso di contestazioni.
- Notifica l'Agenzia del Demanio del decreto di fissazione udienza di rendicontazione:
- Raccordo con la fase amministrativa.

La fase conclusiva della gestione inizia, ex art. 2 *nonies* L. 575/1965, con la ricezione del dispositivo della Corte di Cassazione attestante la definitività, (che sarà inviato anche via

fax dalla Corte di Cassazione, come da intese promosse dal Commissario con il Presidente della Suprema Corte. In tal senso l'Ufficio ha interessato il Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia affinché le cancellerie possano dare esecuzione sulla base dell'invio dell'estratto della sentenza da parte della Corte di Cassazione).

Il provvedimento definitivo di confisca viene comunicato, a cura della cancelleria dell'Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento:

- alla filiale della Agenzia del Demanio nella cui provincia si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata;
 - al Prefetto;
 - al Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno;
- e, per conoscenza:
- al Direttore Centrale del Demanio del Ministero delle Finanze;
 - al Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati;
 - all'amministratore giudiziario nominato ex art. 2 *sexies* L. 575/1965.

Sarebbe opportuno prevedere la trasmissione alla sola Agenzia del Demanio (o al Prefetto, in base al disegno di legge, indicato quale soggetto competente ad emettere il provvedimento di destinazione), per le trascrizioni e per l'attivazione del procedimento di destinazione dei beni confiscati, ai sensi della L. 109/06, due copie conformi dei decreti di confisca ed indicata la situazione dei singoli cespiti (se locati, gravati da pesi o liberi; eventuali vendite dei beni mobili registrati o di merci inventariate con indicazione dei conti correnti sui quali è stato versato il ricavato delle vendite, accesi presso l'istituto che ha offerto tassi più vantaggiosi; stato delle società); nei casi più complessi allegare copia dell'ultima relazione depositata dall'amministratore giudiziario con indicazione dell'indirizzo e del numero telefonico per consentire contatti diretti solleciti.

Con altro provvedimento, generalmente in pari data, il Giudice Delegato, ai sensi degli artt. 5 e 6 D.M. 1.02.1991, n. 293, invita l'Autorità giudiziaria a presentare richiesta di liquidazione del compenso finale, con indicazione dell'eventuale esistenza di attivo di gestione ed avviso che, liquidato il compenso, l'Autorità giudiziaria. presenterà al Giudice Delegato il conto della gestione, allegando i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione ed il registro delle operazioni effettuate.

Va ricordato che l'art. 2 *sexies* L. 575/1965 prevede che, nel corso della gestione, l'Autorità giudiziaria, sotto la direzione del Giudice Delegato, ha il compito di provvedere

alla custodia, all'amministrazione e conservazione dei beni sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni; trattasi di una gestione che viene svolta "per conto di chi spetta" (il proposto in caso di revoca ovvero lo Stato in caso di confisca), non regolamentata in modo specifico dalla L. 575/1965, salvo l'unico rinvio art. 47 l.fall. con riferimento alla possibilità discrezionale del giudice della prevenzione ("può adottare") di autorizzare, previa richiesta, la permanenza del proposto e della sua famiglia nella casa di proprietà ed al sussidio a titolo di alimenti (Su tale punto si ribadisce che sarebbe opportuno prevedere che, per contemperare da un lato le esigenze di redditività imposte dalla custodia del bene e dall'altro le esigenze pubblicistiche legate alla sua destinazione finale, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa solo fino alla definitività del procedimento di prevenzione, subordinata all'impegno dell'istante a provvedere alle spese ed agli oneri inerenti l'unità immobiliare con espressa rinuncia ad ogni possibile azione di regresso, ciò anche al fine di facilitare la possibile autotutela amministrativa ex art. 823, comma 2, C.C.).

Il rendiconto costituisce la sintesi della gestione e deve essere il più completo ed esauriente possibile essendo finalizzato a far conoscere alle parti interessate la attività di amministrazione posta in essere, suscettibile di essere sindacata in sede di udienza di rendicontazione; dal conto devono altresì desumersi le somme riscosse e quelle pagate, lo stato dei cespiti aziendali, il saldo finale.

Verificata la regolarità del conto, il Giudice Delegato (che, qualora rilevi irregolarità o incompletezze può chiedere integrazioni all'Autorità giudiziaria dando un termine) ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle istanze prodotte nel corso della procedura ed al registro delle operazioni e fissa l'udienza, dandone avviso all'Autorità giudiziaria, all'interessato ed al Ministero delle Finanze, per la presentazione di eventuali osservazioni (art. 4, comma 4, D.M. 293/1991).

In genere il proposto è convocato solo in caso di revoca del sequestro e di restituzione del bene, non avendo uno specifico interesse in caso di confisca; il Ministero delle Finanze è sempre avvisato, stante la possibilità di porre le spese a carico dell'erario anche in caso di dissequestro e potendo, secondo alcuni, contestare atti di gestione che abbiano depauperato il patrimonio originario.

L'udienza, da svolgersi non prima che siano decorsi 15 giorni dal deposito, si svolge senza particolari formalità: accertata la costituzione delle parti, il Giudice Delegato approva il conto, ove non sorgano contestazioni o se su queste viene raggiunto un accordo (art. 5, commi 5 e 6, D.M. 293/1991).

Ove sorgano contestazioni si sottolinea, anche alla luce della riforma del processo civile del 1999, che non sono previste le modalità concrete dell'iscrizione a ruolo della causa di impugnazione del rendiconto né è individuato il soggetto su cui far gravare il pagamento dei diritti di cancelleria; in base ai principi ex artt. 156 e seguenti c.p.c. (attuale art. 263 c.p.c.) l'iscrizione a ruolo, allo stato, dovrebbe essere effettuata dalla parte che ha dedotto contestazioni (che diventa quindi attore nel rito civile) nel registro generale affari contenziosi, il Giudice Delegato diventa Giudice Istruttore civile (potrà quindi disporre l'assunzione di mezzi di prova) e Giudice Unico (non mi risulta alcuna previsione di modifica o di chiarificazione su tali punti nei disegni di Legge presentati o pendenti).

Si è posto il problema se il rendiconto sia di cassa o di gestione e, quindi, se in sede di rendicontazione possano essere contestate solo le materiali appostazioni dell'attivo o del passivo ovvero anche l'operato e le scelte gestionali.

E' stata sostenuta, mutuando i principi della Cassazione sul procedimento, del tutto simile, ex art. 116 l.fall., la possibilità di contestare le scelte di gestione, per condotte commissive o omissive, che abbiano cagionato un danno; in tal caso, con la mancata approvazione del conto, si instaurerebbe una "autonoma fase contenziosa, costituita da un giudizio di cognizione sulla domanda proposta da chi contesta il conto nel quale può essere cumulata l'azione di responsabilità per l'accertamento dei danni che si assumono colposamente cagionati dal gestore".

Parte della dottrina ha invece sostenuto che l'unico oggetto del giudizio nel quale sono decise le contestazioni è il rendiconto stesso: una mera azione di accertamento nella quale possono essere trattate solo le contestazioni relative ad adempimenti formali o alla non rispondenza alle operazioni risultanti dal relativo registro.

Tali orientamenti tuttavia non tengono conto della particolarità e specialità del giudizio di rendicontazione nel procedimento di prevenzione ove non appare configurabile una responsabilità gestionale ma solo una responsabilità personale se riconducibile a singoli e specifici atti assunti con dolo o colpa; in ordine alla gestione "ordinaria" è prevista, ad esempio, la possibilità di revocare all'Autorità giudiziaria che non depositi tempestivamente le somme riscosse (art. 3, comma 3, D.M. 293/1991), con ciò sanzionando condotte omissive; va altresì precisato che l'amministratore giudiziario, pubblico ufficiale ausiliario del Giudice, deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio Ufficio (art. 2 *septies*, comma 3), potendo in ogni tempo essere revocato; che tutti gli atti di straordinaria amministrazione, gli altri previsti dall'art. 2 *septies* e quelli comunque idonei a diminuire il valore economico del

bene confiscato devono essere autorizzati dal Giudice Delegato e che la funzione gestoria, finalizzata alla redditività del bene, è un'obbligazione di mezzi.

Prescindendo da problemi specifici, inerenti per lo più la gestione delle aziende ed esclusi gli atti di ordinaria amministrazione, meramente conservativi del patrimonio (si pensi alla riscossione periodica dei canoni di locazione), può dirsi che solo ove all'Autorità giudiziaria operi senza l'autorizzazione prescritta ovvero ottenga la autorizzazione prospettando, con dolo o colpa, una falsa rappresentazione della realtà, vi è violazione dell'obbligo di diligenza e responsabilità personale, con le conseguenze civili e penali di legge.

Con l'approvazione del conto, comunque, si esaurisce il procedimento giurisdizionale, anche se gli effetti della gestione, come già detto, potranno riverberarsi nel successivo procedimento amministrativo ex L. 109/1996 la cui finalità è dare effettività alle misure di prevenzione attraverso la tempestiva destinazione dei beni sottratti alle organizzazioni criminali in favore della collettività.

Anche in tale caso sarebbe opportuna una espressa disposizione normativa.

L'amministratore giudiziario, invece, dopo la confisca, come recita l'art. 2 *nonies* L. 575/1965 (inserito dalla L. 109/1996) svolge le sue "funzioni sotto il controllo del competente Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze" a riprova che con la definitività vi è l'immediato trasferimento della gestione del bene all'Agenzia del Demanio e l'amministratore ora "finanziario" garantisce la continuità nella gestione, potendo essere revocato nei casi di inosservanza ai suoi doveri o di incapacità previsti dall'art. 2 *septies*.

Amministratori giudiziari.

- Criteri di scelta degli Amministratori giudiziari e tipologie di direttive impartite dal Giudice Delegato con riferimento – esemplificativamente - alle autovetture, alla stipula di contratti di locazione, di affitti di azienda, di fondi rustici, di investimento di somme di denaro o di vendita di titoli azionari.

Criteri di scelta

- Ordini professionali da cui vengono scelti gli amministratori giudiziari (avvocati, commercialisti o altre categorie).
- Casi di nomina di amministratori giudiziari quando oggetto del sequestro sono solo BOT o denaro e per la sola eventuale destinazione più redditizia.

- Nomina di avvocati, loro campo di competenza e relativi conflitti d'interesse.

Linee guida

- Tipi di direttive impartite in forma scritta all'amministratore giudiziario. Il primo criterio guida cui deve ispirarsi l'Autorità giudiziaria, previa autorizzazione del Giudice Delegato, è dato dal presupposto che l'amministrazione avviene "per conto di chi spetta" e, quindi, nel dubbio sul soggetto – Stato o intestatario dei beni – cui dovranno imputarsi atti ed attività, ricorre una tipica finalità conservativa; il secondo è che non può essere pregiudicato, attraverso atti di amministrazione, l'esito della pronuncia finale, di confisca o restituzione, il tutto nella prospettiva del mantenimento ed incremento della redditività ex art. 2 *sexies* L. 575/1965.

Rapporti tra Giudice Delegato ed amministratore giudiziario.

- Frequenza degli incontri e delle relazioni periodiche.
- Regolarità nella presentazione della prima relazione, art. 2 *septies* L. 575/1965.
- Casi di nomina dei coadiutori: Criteri di scelta, modalità di nomina (esempio per cause civili), compensi.
- Ipotesi di revoca dell'amministratore giudiziario: motivazioni e formalità seguite nell'audizione dello stesso.
- Prassi nel caso di contemporanea pendenza di sequestro penale: opportunità che l'amministratore sia lo stesso, al fine di limitare i costi per lo Stato e di assicurare unitarietà della gestione, soprattutto nei casi in cui vi siano cespiti non ricompresi in entrambi i sequestri.

Compenso degli Amministratori giudiziari.

- Criteri seguiti nella determinazione del compenso degli Amministratori giudiziari.
 - Soggetti legittimati all'impugnazione del provvedimento di liquidazione. Competenza.
- Il problema si pone con riferimento alla soluzione giurisprudenziale indicata da recenti sentenze della Cassazione sui soggetti legittimati a presentare impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi all'amministratore giudiziario emesso dal Tribunale e sui mezzi esperibili.

La sezione I della Cassazione, con sentenza del 12.10.1998 n. 4596, Agate, pur affermando che l'art. 2 *octies*, comma 7, prevede la sola legittimazione dell'amministratore

giudiziario ad impugnare in Corte di Appello il decreto di liquidazione, ha riconosciuto l'interesse del proposto a richiedere al Tribunale la imputazione all'Erario delle spese concernenti il compenso, quando questi deduca la lesione di un suo diritto discendente dalla norma di cui al comma 3 dell'art. 2 *octies* che pone a carico dello Stato detti compensi in caso di revoca di sequestro.

Viene quindi riconosciuta l'ammissibilità dell'appello da parte del proposto, sostenendosi che il comma 7 concerne solo questioni aventi per oggetto la liquidazione del compenso o il rimborso delle spese dovuti all'Autorità giudiziaria, ma nulla viene detto sulla individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione.

Peraltro il riconoscimento dell'interesse tutelabile del proposto e l'esperibilità dell'appello sembra porsi in contrasto con la prevalente giurisprudenza della Cassazione che, valutato il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, ritiene esperibile, nel caso suddetto, solo incidente di esecuzione.

Ulteriore sentenza della sezione VI (13.10.1997 n. 3909, Coluccia), ha riconosciuto all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, quale soggetto obbligato, in base all'art. 24 Costituzione, il diritto di impugnare il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'amministratore dei beni confiscati, di cui all'art. 2 *octies* L. 575/1965. Tale provvedimento, afferma la Corte, pur dotato della esecutorietà ed impugnabile in base al comma 7 della citata disposizione, mediante ricorso davanti alla Corte di Appello, solo dall'amministratore, non può avere natura definitiva nei confronti dell'amministrazione finanziaria, rimasta estranea alla procedura, alla quale è lasciata la facoltà di proporre opposizione alla esecuzione in base all'art. 615 c.p.c..

A fronte di tali pronunzie del tutto contraddittorie sia con riferimento ai rimedi esperibili (appello, incidente di esecuzione ex art. 665 c.p.p., opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c.) sia ai soggetti legittimati, appare, anche in tale caso, opportuno un intervento legislativo che colmi le lacune della L. 282/1989 e della L. 109/1996.

Gestione del denaro.

- Scelte sui prodotti finanziari a basso rischio per il reinvestimento del danaro.
- Individuazione degli istituti bancari e condizioni contrattuali più favorevoli.
- Riduzione delle spese di gestione e possibilità di accorpamenti di più conti ferma restando per l'Autorità giudiziaria la necessità di tenere separati gli importi nel conto di gestione ed i relativi interessi in caso di revoca parziale.

Per il futuro le somme di denaro “sequestrate”, ai sensi dell’art. 61, comma 23, L. 133/2008 e dell’art. 2, D.L. 16.09.2008, n. 143, convertito con modifiche con L. 181/2008, confluiranno nel “Fondo unico giustizia”.

Tale previsione non tiene conto della necessità per il Giudice Delegato, che spesso deve gestire beni per anni, in attesa della definitività della confisca, di disporre delle risorse economiche (i frutti dei beni in sequestro: interessi sulle somme; canoni di locazione, ecc.) per far fronte alle necessità derivanti dalla gestione (si pensi a quanto già indicato nei singoli punti: condono edilizio, spese straordinarie, adeguamento alla normativa CEE, necessità di stipulare assicurazione incendio o pagare custodia di pellicce, di quadri, gioielli o problemi relativi a contratti di leasing) nonché per pagare il compenso agli amministratori con la conseguenza di dover porre a carico dell’Erario il pagamento delle relative somme.

Il D.M. 1.02.1991, n. 293, “Regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell’amministratore dei beni sequestrati” espressamente prevede che “l’amministratore sostiene le spese necessarie per la conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati, a norma del comma 1 dell’art. 2 *octies* L. 575/1965, mediante il diretto utilizzo delle somme da lui apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo nella procedura, senza provvedere al deposito presso l’Ufficio postale o l’istituto di credito indicato dal Giudice Delegato”.

Anche gli acconti sul compenso finale concessi dal Tribunale all’amministratore giudiziario possono essere prelevati dalle somme riscosse o apprese nel corso dell’amministrazione dei beni sequestrati, quando vi sia attivo di gestione e non si determini pregiudizio all’amministrazione.

La omessa previsione nel D.L. 143/2008, di una disciplina per le misure di prevenzione che tenga conto della peculiarità della materia e delle problematiche connesse alla gestione avrebbe comportato l’imputazione delle relative spese a carico dello Stato (mod. 12), con la L. 181/2008, questa lacuna è stata colmata prevedendo “le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al fondo da parte dell’amministratore delle somme o dei beni che fanno oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione” (art. 2, comma 6).

La nuova legge, nel disciplinare che nella gestione del “Fondo unico giustizia” venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676, comma 1, c.p.p.,

non sembra poi prevedere i casi di dissequestro da parte della Corte di Appello o da parte dello stesso Tribunale – Sezione misure di prevenzione – che dopo aver emesso decreto di sequestro di denaro, bot, custodia titoli, in genere di liquidi, all’esito dell’udienza fissata per la discussione in ordine alla misura di prevenzione personale ed alla confisca disponga la restituzione delle somme.

Gestione dei beni mobili registrati.

- Criteri seguiti nella individuazione dei beni mobili registrati da confiscare e loro valore di mercato.
- Vendita delle autovetture durante la fase del sequestro anche a prezzi non sempre riconducibili a quelli di mercato, valutata l’entità delle spese di custodia ed il rapido deprezzamento del bene.
- Scelta del custode, non potendosi certo affidare la macchina al proposto o consentirne l’utilizzo.

Adempimenti fiscali ed obblighi tributari. Spese varie

- Somme dovute per richiesta di condono edilizio possibilità di pagamento con l’attivo della gestione o con anticipazione a carico dell’erario; altre soluzioni (demolizione).
- Somme dovute per mutuo e spese condominiali.
- Pagamento dell’ICI (anche a seguito della riforma, possono essere sequestrati e confiscati beni soggetti a detto pagamento) in caso di insolvenza del proposto con gli attivi della gestione in generale o in particolare dell’immobile; conseguenze in caso di restituzione del bene e indebito arricchimento.

Obblighi fiscali.

- Individuazione degli obblighi fiscali da parte degli Amministratori giudiziari alla luce della circ. del Ministero dell’Economie e delle Finanze n. 156 del 7.08.2000.

Partita IVA: direttive del Giudice Delegato per la eventuale variazione dell’intestazione o per gli adempimenti successi di fatturazione, registrazione e presentazione delle dichiarazioni nel caso in cui si ritenga di non cambiare la partita IVA.

Avuto riguardo agli obblighi fiscali “formali” e sostanziali dell’amministratore giudiziario in tema di IVA, gli stessi appaiono risolti dalla R.M. n. 184/E del 14.08.1996; nel caso di imprese, peraltro, vi è l’obbligo a carico dell’Autorità giudiziaria di informare il fisco

in ordine al cambiamento di gestione, che si verifica ogni qualvolta vengano poste in essere attività volte alla conservazione ed all'amministrazione delle cose sequestrate.

L'amministratore giudiziario dovrà amministrare "per conto di chi spetta" anche le aziende già operanti e, quindi, soggette, alla disciplina IVA.

E' proprio l'art. 35, comma 3, D.P.R. 633/1972 che stabilisce: "in caso di variazione del legale rappresentante, il contribuente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, la dichiarazione all'Ufficio IVA competente"; conseguentemente, l'Autorità giudiziaria dovrà adeguarsi agli obblighi relativi alla fatturazione, alla registrazione delle fatture, alle liquidazioni periodiche ed alla presentazione delle dichiarazioni annuali IVA.

- Nei casi in cui il Giudice Delegato abbia optato per una gestione giudiziaria unitamente al proposto è da auspicare un controllo costante da parte del Giudice Delegato anche al fine di evitare eventuali sanzioni fiscali, predisponendo la situazione contabile, amministrativa dell'attività a decorrere dalla data del decreto di sequestro, verificando la corrispondenza tra il fatturato e l'incasso e la corrispondenza di quanto speso per acquisti e di quanto venduto per controllare le eventuali rimanenze. Si potrebbe, come già previsto nella legge fiscale in materia di IVA, acquisire e domiciliare presso lo studio dell'amministratore giudiziario le scritture contabili e di istituire un libro contabile, da far tenere al proposto, sul quale annotare gli incassi ed i pagamenti relativi alla gestione dell'attività. Le operazioni, da verificare anche con accessi presso l'azienda da parte dell'amministratore giudiziario saranno trasferite poi sui libri contabili obbligatori.
- Individuazione del soggetto su cui grava l'obbligazione tributaria nel periodo intercorrente tra l'emissione del decreto di sequestro e la definitività della confisca. L'art. 6 del T.U. delle Imposte Dirette, come modificato dall'art. 14, L. del 24.12.1993, n. 537, nel disciplinare la tassabilità dei vari tipi di proventi, prevede che "devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale".

La lettura di tale disposizione farebbe quindi ritenere che l'amministrazione giudiziaria non sia assoggettata a tassazione in relazione ai redditi prodotti dai beni sequestrati

o confiscati nell'ambito di una procedura di prevenzione patrimoniale fermo restando l'obbligo tributario in capo al proposto nel caso di restituzione dei beni all'esito della procedura.

Senza entrare nel merito delle problematiche sollevate dalle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione (per tutte si vedano Sezione Tributaria n. 7511/2000 relativa alla tassabilità dei proventi da attività illecite e n. 16176 del 23.12.2000 anche in ordine al presupposto di imposta, rappresentato dal possesso del reddito, mancante nell'ipotesi di sequestro o confisca), dalla circ. del 20.01.1995 della Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia (attestante che l'amministratore giudiziario, non detenendo la veste di soggetto passivo non ha alcun obbligo di adempimento di natura fiscale), dai principi generali in tema di tributi ed al fine di evitare una situazione di frazionamento di redditi (atteso che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti e, quindi, anche da quelli, in ipotesi, relativi a beni non confiscati) alcuni Tribunali hanno ritenuto finora la non tassabilità degli utili sottoposti a sequestro, attenendosi alla norma di legge dell'art. 14 T.U.I.R., impregiudicata la possibilità per l'amministratore giudiziario di dare comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dei redditi maturati nel corso della procedura in caso di revoca della confisca.

In materia è stata emanata la circ. 156 del 7.08.2000 per la quale l'amministratore giudiziario cura, di fatto, un patrimonio separato, assimilabile per analogia all'eredità giacente, disciplinata dall'art. 131 T.U.I.R. e dall'art. 19 D.P.R. 42/1988 che non disciplina l'ipotesi in cui la procedura superi il periodo di imposta ovvero il caso di revoca del sequestro, quando sia l'amministratore giudiziario sia il proposto hanno presentato separate dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta, limitandosi a prevedere che l'Amministrazione finanziaria provvederà alla liquidazione definitiva ed alla iscrizione a ruolo delle eventuali maggiori imposte dovute.

L'Agenzia delle Entrate, con ris. n. 195 del 13.10.2003 ha ribadito che l'amministratore giudiziario, durante la fase giurisdizionale, opera quale rappresentante in *incertam personam* e cura la gestione delle somme versate alla custodia, con applicazione delle norme sull'eredità giacente sopraindicate.

Ma è dubbio che una circ. ministeriale che non ha valore vincolante possa derogare al disposto dell'art. 6 del T.U.I.R., come modificato dalla L. 537/1993: anche tale aspetto dovrebbe essere oggetto di apposita e chiara disposizione di legge.

Rapporto tra le misure di prevenzione e le altre procedure esecutive.

- Rapporto tra procedimento di prevenzione e procedure concorsuali.
- Rapporto tra procedimento di prevenzione e procedure esecutive.

Anche tale problema, molto frequente, non è normativamente disciplinato ed ha dato adito a notevoli discussioni dottrinarie e ad interventi della Corte di Cassazione.

Si può evidenziare che le tesi astrattamente proponibili sul punto sono tre:

1) prevalenza in ogni caso del sequestro antimafia

Gli argomenti a supporto di tale tesi partono dalla ratio perseguita dal legislatore: evitare che il mafioso possa godere e trarre vantaggio dai beni che provengono da attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

La confisca poi rappresenterebbe una misura ablativa che incide sulla titolarità dei beni e, come tale, non potrebbe essere preclusa o superata da procedimenti che incidono solo sulla legittimazione a disporre, come accade per il fallimento.

Si osserva poi che il fallimento, pur determinando l'indisponibilità del bene da parte del debitore, non garantirebbe in modo pieno che il bene sia definitivamente sottratto alla disponibilità di quest'ultimo non solo sotto il profilo della possibile insinuazione al passivo del fallimento di creditori muniti di titoli di comodo, ma altresì sotto l'ulteriore profilo dell'esistenza di creditori effettivi che hanno concesso finanziamenti a fronte della complessiva garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del proposto e che si sono prestati ad operazioni di riciclaggio.

E' infatti evidente che il proposto può chiedere finanziamenti su beni provento di attività illecite, investendo autonomamente le disponibilità liquide così create e lasciando ai creditori di soddisfarsi sui beni che egli sa essere a rischio di confisca.

Per tale orientamento (Cass. sez. 1, 14.02.1987, Nicoletti) la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito della amministrazione e della disponibilità dei beni, ma non ne implica il trasferimento alla massa dei creditori: la curatela fallimentare non sarebbe quindi legittimata ad intervenire nel procedimento di cui all'art. 2 *ter*, comma 5, L. 575/1965; il curatore fallimentare avrebbe mero potere di ricognizione dei beni "senza in alcun modo interferire nell'attività dell'amministratore giudiziario e ciò avuto riguardo essenzialmente alla priorità dell'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia (la quale contempla in particolare l'acquisizione a titolo originario, mediante confisca, da parte dello stato, dei beni sequestrati una volta divenuta definitiva la confisca) rispetto all'interesse meramente

privatistico della “par condicio creditorum” perseguito dalla normativa in materia di fallimento” (Cass. sez. 1, 23.03.1998, Comisso).

2) prevalenza in ogni caso del fallimento.

Si sostiene tale tesi in quanto la dichiarazione di fallimento renderebbe privo di effetti il sequestro antimafia anche se antecedente alla stessa, poichè l’art. 2 *ter*, comma 2, L. 575/1965 presuppone che i beni oggetto del provvedimento ablatorio si trovino nella disponibilità dell’indiziato mafioso, disponibilità che verrebbe meno con il fallimento che travolgerebbe così lo stesso presupposto di ammissibilità del sequestro.

In caso di dichiarazione di fallimento in pendenza di procedimento di prevenzione, i beni sequestrati, al pari di tutti gli altri beni del fallito, devono essere appresi dal curatore fallimentare e da questi amministrati; qualora il fallimento sia dichiarato prima dell’emanazione del decreto di sequestro, l’amministratore giudiziario potrà solo limitarsi a chiedere, con istanza di rivendica, la consegna di quanto dovesse residuare a conclusione della procedura concorsuale.

3) criterio della prevenzione temporale

La Cassazione segue un indirizzo ispirato al principio della prevenzione temporale: la prevalenza della misura penale resterebbe legata alla sua anteriorità cronologica rispetto alla declaratoria fallimentare.

In particolare la giurisprudenza:

- ha escluso che i beni sequestrati al fallito prima della dichiarazione di fallimento entrino a far parte della massa fallimentare;
- ha escluso che la curatela fallimentare sia legittimata ad intervenire nella procedura di prevenzione o debba essere invitata ad intervenire nel procedimento (Cass. 20.10.1997, Cifuni), non trasferendosi i beni alla massa dei creditori nè costituendosi a favore di questi alcun diritto reale di garanzia;
- ha precisato che, ove il fallimento intervenga successivamente all’esecuzione del sequestro, il curatore potrà proporre incidente di esecuzione per dimostrare la legittima provenienza dei beni sequestrati e rivendicarne la titolarità (Cass. sez. 1, 30.09.1997, Nicoletti).

In base a tali principi non può disporsi il sequestro di beni dell’imprenditore nei cui confronti sia già stata aperta una procedura fallimentare, perdendo ex art. 42 l.fall. la disponibilità del proprio patrimonio così come il curatore del fallimento non potrà apprendere all’attivo fallimentare i beni sequestrati prima della dichiarazione di fallimento.

Si è affermato che il criterio della prevenzione temporale, riguardato alla stregua del momento in cui si producono gli effetti dei provvedimenti in questione, pare essere l'unico che in mancanza di diverse indicazioni legislative, può risolvere il conflitto tra la pretesa soddisfattoria dei creditori del fallito e la pretesa ablatoria dello Stato sui medesimi beni.

In base a tale criterio la dichiarazione di fallimento non può essere impedita dal preesistente sequestro così come non saranno impedita da questo tutte quelle attività tipiche della procedura fallimentare (ad esempio quelle volte all'accertamento del passivo ovvero alla liquidazione dei beni non sequestrati ovvero al recupero di attività sottratte nel periodo sospetto) che non siano con esso incompatibili.

La Corte Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della mancata predisposizione da parte dell'ordinamento di strumenti di tutela delle ragioni dei creditori chirografari e privilegiati di chi abbia subito un sequestro antimafia, ha sempre negato ogni sua possibilità di intervento nell'ambito del procedimento di prevenzione indicando varie, possibili soluzioni (consentendo ai creditori di intervenire nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione ovvero fornendo loro azione all'interno della procedura fallimentare) la cui individuazione non può che spettare al legislatore (Corte Costituzionale, sentenza n. 190/1994).

La Corte ha dichiarato pertanto l'inaammissibilità della questione sotto il profilo dei limiti dei suoi poteri decisorii rispetto alla discrezionalità del legislatore in relazione al tipo di intervento additivo richiesto.

Le Sezioni Unite con la sentenza 8.06.1999, n. 9 (Bacherotti) hanno aperto la strada alla tutela dei terzi creditori, sancendo il carattere derivativo dell'acquisto a favore dello Stato: la confisca non è più considerata un modo di acquisto a titolo originario (come ritenuto dalla già citata sentenza 1947/1998 Commisso) in quanto non prescinde dal rapporto esistente tra il bene ed il titolare ma anzi presuppone proprio detto rapporto che si vuole far venire meno per ragioni di prevenzione e di politica criminale.

“La fattispecie traslativa si connota nel senso della originarietà per l'unica ragione che il trasferimento del diritto si realizza autoritativamente, indipendentemente dalla volontà del precedente titolare e su basi esclusivamente legali: il che non significa, tuttavia, che il trasferimento stesso possa avere ad oggetto un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare. In altri termini, la confisca, quale che sia la configurazione che voglia adottarsi, investe il diritto sulla cosa nella esatta conformazione derivante dalla peculiare situazione di fatto e di diritto esistente all'epoca del provvedimento, con l'ovvia conseguenza che lo Stato, quale nuovo titolare di esso, non può legittimamente

acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità. Tali notazioni trovano inequivoca conferma nella funzione della confisca, la cui causa giuridica non è costituita dall'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, con il sacrificio dei diritti dei terzi, ma è identificabile, invece, nell'esigenza, tipicamente preventiva, di interrompere la relazione del bene stesso con l'autore del reato e di sottrarlo alla sfera di disponibilità di quest'ultimo. Va riconosciuto, pertanto, che l'acquisizione del bene allo Stato è una conseguenza della sottrazione, non già l'obiettivo della confisca, il cui fine primario e immediato è la spoliazione del reo nei diritti che egli ha sulla cosa e l'acquisto di tali diritti da parte dello Stato costituisce soltanto una conseguenza necessaria di tale spoliazione di talché il richiamo al bilanciamento tra interesse pubblico e privato ... può essere pertinente soltanto nell'ottica della specifica funzione che caratterizza la confisca e, quindi, ha un senso rispetto ai diritti del condannato sulla cosa e non anche riguardo alle situazioni giuridiche soggettive dei terzi".

Il terzo deve essere in buona fede ed estraneo al reato, per evitare che il proposto possa avvalersi di prestanome, che vantino fittiziamente diritti sui beni sottoposti alla misura reale, al fine di riottenerne la disponibilità.

Il concetto di "estraneità" è stato chiarito dalle Sezioni Unite 9/1999 che afferma: "Il concetto di estraneità al reato è individuabile anche in presenza dell'elemento di carattere oggettivo integrato dalla derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, purché sussista la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato". La coesistente inerenza del requisito della buona fede e dell'affidamento incolpevole alla condizione della persona estranea al reato, cui appartengono le cose confiscate, rappresenta l'inevitabile corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una base meramente oggettiva, assolutamente incompatibile col principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, comma 1, Costituzione (in tal senso vedi Corte Cost., 17.07.1974, n. 229; Corte Cost., 29.12.1976, n. 259; Corte Cost., 19.01.1987, n. 2, e da ultimo Corte Cost., 10.01.1997, n. 1).

I terzi dovranno quindi provare la titolarità del loro diritto, derivante da atto certo anteriore al sequestro o alla confisca, la mancanza di collegamento del proprio diritto con la condotta delittuosa del proposto e l'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza tale da rendere scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza, fatti salvi i poteri del Giudice della prevenzione di disporre indagini.

Nella prassi sono prevalsi i criteri della prevenzione temporale o della prevalenza del sequestro antimafia; non risultano provvedimenti di rigetto di istanze di sequestro di prevenzione su beni già appresi dalla procedura concorsuale; la gestione dei beni rimane in capo all'amministratore giudiziario, sotto la direzione del Giudice Delegato, non potendo il curatore interferire, anche se alcuni Tribunali hanno risolto, durante la gestione, problemi concreti attraverso intese con le sezioni fallimentari, pagando, ad esempio debiti pregressi all'esecuzione del sequestro in favore di creditori insinuati al passivo o dando esecuzione, accertata la buona fede e la non fittizietà, di contratti preliminari (si pensi ad immobili in corso di costruzione da parte di imprese mafiose) in accordo con il curatore ed il Giudice Delegato del fallimento.

Da ultimo le Sezioni Unite 24.05.2004, n. 29951, Focarelli (ric. Curatore fallimento Promodata Italia) hanno affrontato il problema della coesistenza dei procedimenti.

Tale pronuncia, relativa alla possibilità di disporre sequestro preventivo, finalizzato alla confisca facoltativa di beni provento di attività illecita dell'indagato e di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita, ha sancito principi applicabili anche al caso in esame, rivalutando la portata della finalità delle norme fallimentari: "quanto ai rapporti tra fallimento e sequestro preventivo, deve premettersi che non appare esatta una perentoria esclusione del rilievo pubblicistico degli interessi perseguiti dalla procedura concorsuale, che sovrastano quelli dei singoli creditori (in tal senso vedi Cass. Civ.; 6.02.1998, n. 1213; 6.03.1995, n. 2570; 27.07.1994, n. 7024; 23.10.1992, n. 11572): la stessa Relazione Ministeriale alla legge fallimentare evidenzia che tale legge "assume la tutela dei creditori come un altissimo interesse pubblico".

Le Sezioni Unite affermano che è legittimo il "sequestro preventivo funzionale alla confisca facoltativa, per la quale è sufficiente l'esistenza del nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, sia cioè specificamente predisposta, fin dall'origine, per l'azione criminosa (Cass., Sez. 6^a, 29.10.1996, n. 3334, Oliverio)... il sequestro non svolge alcuna funzione strumentale rispetto al procedimento penale e, a differenza della confisca obbligatoria, il provvedimento non è finalizzato ad impedire la circolazione di un bene intrinsecamente illecito. Non può escludersi, pertanto, che l'intervento della procedura fallimentare possa costituire fatto sopravvenuto determinante il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura. La confisca facoltativa, infatti, postula il concreto accertamento, da parte del giudice, della necessità di evitare che il reo resti in possesso delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, e che quindi potrebbero

mantenere viva l'idea del delitto commesso e stimolare la perpetrazione di nuovi reati, ed il medesimo effetto viene realizzato, per altra via, dallo spossessamento derivante dalla declaratoria fallimentare, che potrebbe essere quindi idonea a fare venir meno lo stesso motivo della cautela, assicurando inoltre la garanzia dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore fallito. La realizzazione delle medesime esigenze cautelari, tuttavia, non può essere automaticamente affermata e l'Autorità giudiziaria dovrà accertare caso per caso le concrete conseguenze della eventuale restituzione, tenendo anche presenti le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, le qualità dei creditori ammessi al passivo e l'ammontare di questo, al fine di considerare le possibilità che l'imputato, anche qualora abbia agito attraverso lo schermo societario, ritorni in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato... D'altra parte, è opportuno ricordare che la confisca prevista dall'art. 240 c.p. non travolge i diritti di garanzia dei terzi, allorquando la presunzione di pericolosità che giustifica la misura di sicurezza inerisca non alla cosa illecita in sé ma alla relazione che la lega al soggetto che ha commesso il reato; vedi le decisioni di queste Sezioni Unite: 18.05.1994, n. 9, Comit Leasing S.p.A. in proc. Longarini (sulla legittimità del sequestro preventivo di cose soggette a pegno regolare) e 28.04.1999, n. 9, Bacherotti (sui rapporti tra la confisca ed il preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi che, pur avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole)";

Va affermato, in conclusione, il principio di diritto secondo cui: "è consentito il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita dell'indagato e di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare".

La Cassazione ha quindi differenziato le varie tipologie di sequestro, precisando che:

- il sequestro probatorio può legittimamente essere disposto su beni già appresi al fallimento e, se anteriore alla dichiarazione di fallimento, conserva la propria efficacia, trattandosi di misura strumentale alle esigenze processuali, che persegue il superiore interesse alla ricerca della verità nel procedimento penale e, quindi, prevale sul fallimento;
- il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p., in quanto strumentale e prodromico ad una esecuzione individuale nei confronti del debitore rientra, in caso di fallimento, nell'area di operatività dell'art. 51 l.fall. secondo cui dal giorno di dichiarazione del

fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento e, quindi, non può essere disposto e, ove esistente, in caso di fallimento, va revocato;

- il sequestro preventivo c.d. impeditivo, ex art. 321, comma 1, c.p.p. di beni appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita è legittimo purché il giudice operi una valutazione di bilanciamento e motivi la prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare;
- il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria prevale comunque sul fallimento, essendo prioritaria l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente ed oggettivamente pericoloso in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato.

Con tale sentenza, ferma restando la necessità di un intervento legislativo, le Sezioni Unite, nella ricostruzione dei rapporti tra i due istituti, sembrano allontanarsi dal criterio temporale quale discrimine e privilegiare una valutazione concreta, con il solo limite della confisca obbligatoria.

Evidenti i rischi anche di tale soluzione: basti pensare ai casi in cui il giudice fallimentare ed il curatore ritengano legittima l'acquisizione di un bene alla procedura concorsuale mentre il giudice penale ritenga fittizia l'insinuazione al passivo fallimentare: i diritti dei terzi saranno comunque decisi dal giudice penale, non esistendo alcuna norma di legge che regoli un potenziale conflitto o che dia regole normative precise.

Sarebbe necessaria una modifica legislativa: appare preferibile l'idea della prevalenza del sequestro antimafia temperato dal criterio della prevenzione temporale, valutato altresì che l'art. 2 *ter*, L. 575/1965 - nel prevedere che nel procedimento di prevenzione le misure ablativo possano essere disposte anche in relazione a beni sottoposti a sequestro penale, pur restando sospesi i relativi effetti per tutta la durata dello stesso - fa implicitamente ritenere, stante la mancata previsione di altre ipotesi di "soccombenza" del sequestro di prevenzione rispetto ad altre procedure, che il sequestro prevalga rispetto ad altre situazioni processuali, nelle quali il proposto sia privato della disponibilità dei propri beni.

Infatti, le due procedure perseguono finalità del tutto differenti, con profili di interferenza solo per l'amministrazione e per il possesso dei beni in sequestro: il Curatore fallimentare non amministra e non gestisce il patrimonio (salvo il caso di esercizio provvisorio), l'amministratore giudiziario deve gestire, sotto la direzione del Giudice Delegato, anche al fine di incrementare la redditività dei beni.

Peraltro la coesistenza della procedura di prevenzione e di quella fallimentare è ammessa dalla stessa Cassazione nella sent. 1947/1998, nell'ipotesi in cui il soggetto dichiarato fallito sia proprietario di beni estranei alla misura di prevenzione e che pertanto ben possono essere acquisiti alla massa fallimentare per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori ("E' quindi possibile dichiarare il fallimento di un soggetto nei cui confronti sia in corso una procedura di prevenzione con sequestro di beni, che si ritengano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Ma non è possibile esperire da parte degli organi del fallimento attività che possano interferire nella gestione e nella amministrazione dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento di prevenzione").

Tutela dei terzi.

- Tutela dei terzi titolari di diritti reali e di credito;
- opportunità di prevedere che le banche vengano citate all'udienza fissata per la discussione sulla confisca al fine di accertare la buona fede ed evitare il proliferare di istanze;
- diritto di sequela del creditore munito di ipoteca effetti sulla destinazione del bene confiscato.

Competenza sull'accertamento del diritto del terzo: al giudice della prevenzione che dispose la confisca con incidente di esecuzione, al giudice civile o comunque prevedendo un procedimento incidentale di natura accertativi.

Detto problema è forse quello più delicato in tema di giudizio di prevenzione.

Anche in tale caso il supporto normativo è del tutto carente atteso che la legge sembra fornire tutela solo ai terzi titolari di diritti reali di godimento.

La normativa prevede infatti l'intervento dei terzi cui risultino formalmente appartenere i beni sottoposti a sequestro con tutela, quindi, del diritto di proprietà e dei diritti reali parziari (art. 2 *ter*, comma 5, L. 575/1965).

Nessuna previsione legislativa prende in considerazione i terzi titolari di diritti di credito (ovviamente maturati in epoca antecedente al sequestro) nei confronti del proposto.

Finora la soluzione del problema relativo alla tutela dei diritti dei terzi è stata ricollegata alla natura giuridica della ablazione operata dallo Stato (se si tratti di acquisto a titolo originario, con carattere repressivo e sanzionatorio della confisca, ovvero a titolo derivativo con natura preventiva della confisca prescindendo dalla illiceità del bene in sé considerato).

Proprio con riguardo ai diritti reali di garanzia, la Cassazione, sul presupposto della natura di acquisto a titolo derivativo riconosciuto in questo caso alla confisca, ha ritenuto l'inammissibilità dell'intervento nel procedimento dei titolari del diritto di credito garantito da pegno o ipoteca, ritenendo costoro abilitati a far valere il loro diritto nei confronti dell'Erario dopo la definitività della confisca (Cass. 21.01.1992, n. 250, Sanseverino; Cass. sez. 1 civile 12.11.1999, n. 12535).

A rendere tuttavia problematica la possibilità che il creditore, munito di pegno o ipoteca, possa esercitare le proprie ragioni dopo la confisca, sussistono motivi di ordine logico e giuridico:

- i beni confiscati entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, con conseguente inespropriabilità;
- la destinazione di tali beni è espressamente vincolata al soddisfacimento delle finalità indicate dalla L. 109/1996.

Si pone quindi l'alternativa di ritenere o che la presenza dell'ipoteca impedisca l'attivazione dei procedimenti di destinazione sociale dei beni con conseguente vendita del bene e soddisfacimento del creditore ipotecario ovvero che il diritto di sequela non comprenda anche lo *jus distrahendi* per cui il titolare del diritto reale di garanzia potrebbe far valere nei confronti dell'Erario solo il diritto di credito e non anche la garanzia specifica vantata sul bene confiscato.

Alcuni Tribunali, su istanze di istituto di credito che aveva trascritto ipoteca giudiziale in epoca antecedente al sequestro, hanno ritenuto di dover affrontare tale problema, seppur in termini generali, stante l'esigenza di assicurare al terzo di buona fede la facoltà di soddisfare le ragioni creditorie facendo valere nei confronti dello Stato, nuovo proprietario del bene confiscato, la garanzia reale gravante sull'immobile.

Si è ritenuto “condivisibile sul punto l'orientamento ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite della Cassazione (8.06.1999 n. 9/1999) che, pur riconoscendo la finalità preventiva e sanzionatoria delle confische c.d. speciali (tra cui va senz'altro annoverata la confisca antimafia) - espressione di una precisa linea di politica criminale della legislazione degli ultimi anni - afferma tuttavia che “nessuna forma di confisca può determinare l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito”.

Tuttavia la necessità da un lato di impedire che il soggetto indiziato possa procurarsi, mediante prestiti bancari e con il sistema di preconstituirsì una schiera di creditori di comodo muniti di titoli con data certa, denaro di provenienza lecita sottraendo poi alla confisca i beni vincolati a garanzia di terzi creditori e, dall'altro lato, l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato inducono ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito agevolmente documentabile nell'ipotesi di illecito accordo.

L'accertamento del diritto del terzo imporrà pertanto un'indagine più approfondita per valutare in modo rigoroso l'esercizio dell'onere probatorio gravante sul terzo in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, dovendo lo stesso fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di sostanziale estraneità ai fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti di sequestro o confisca.

La sede giudiziaria in cui tali verifiche devono essere svolte per tutelare i terzi in buona fede è il Tribunale della prevenzione con le forme dell'incidente di esecuzione.

In questo senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, anche in sede civile: "l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare e quindi ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito, peraltro agevolmente documentabile nell'ipotesi di illecito accordo. L'accertamento del diritto del terzo impone un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione" (Cass. sez. civ. I, n. 12535/1999).

E, infatti, il giudice della prevenzione, oltre ad avere poteri di indagine più incisiva (potendo anche delegare specifici accertamenti alla Polizia Giudiziaria), ha un patrimonio di conoscenze - acquisito nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione - che normalmente investe anche l'accertamento relativo alla buona o mala fede del terzo creditore ipotecario o pignoratizio rispetto al bene sottoposto a confisca; inoltre (a differenza di quanto accade in sede civile, dove vige il principio di presunzione della buona fede) accerta l'opponibilità del credito rispetto alla pretesa ablatoria dello Stato imponendo al creditore l'onere di dimostrare la propria buona fede.

13. IPOTESI DI MODIFICHE NORMATIVE

Ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. istitutivo, il Commissario "Formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione".

Sulla base della esperienza e del dialogo dell'Ufficio con le Autorità giudiziarie, quelle amministrative e con i soggetti del privato sociale che si occupano della materia, si avanzano ora talune ipotesi di modifiche normative.

Il primo gruppo attiene a specifiche modifiche procedurali e sostanziali: si tratta di questioni concernenti criticità del procedimento giudiziario di prevenzione antimafia che si ripercuotono, ostacolando, sull'azione amministrativa. Viene poi affrontato un tema determinante per l'utilizzo sicuro dei beni confiscati, reso attuale dal recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione : la revoca della confisca definitiva.

Infine, si ribadiscono le ipotesi di modifica del procedimento di destinazione dei beni confiscati, oggi disciplinato dall'art. 2 *decies* della L. 575/1965, introdotto dalla L. 109/1996 e, altresì, degli assetti organizzativi con riguardo alla istituzione di una Agenzia per i beni confiscati, ovvero di una struttura dipartimentale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

13.1. ASPETTI PROCEDIMENTALI E SOSTANZIALI

In sede di modifiche legislative appare opportuno prevedere:

- 1) la possibilità di disporre la partecipazione a distanza al procedimento camerale di prevenzione dei propositi (videoconferenza) sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis*, attualmente esclusa dagli artt. 45 *bis* e 146 *bis*, comma 1 *bis*, norme di attuazione c.p.p., ciò sia per semplificare e velocizzare il procedimento sia per eliminare i costi conseguenti alla trasferta del Tribunale;
- 2) che il proposto possa chiedere che il procedimento si svolga in pubblica udienza. Tale previsione appare opportuna per evitare altra condanna della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che, nella causa Bocellari e Rizza c/Italia ha con sentenza del 13.11.2007 dichiarato che vi è stata violazione dell'art. 6, comma 1, della conv.. Anche se sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione (sez. I, 13.2.2008), escludendo che la Corte di Giustizia abbia "competenza nei confronti di normative che non entrano nel

campo di applicazione del diritto comunitario, ... ipotesi che si verifica precisamente in materia di misure di prevenzione” appare opportuna una modifica nel senso auspicato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo;

- 3) previsione di un termine annuale dal sequestro alla confisca già previsto ex art. 2 *ter*, comma 3, L. 575/1965 (da allungare in caso di proposto detenuto all’estero), prorogabile di un anno con ordinanza motivata del Tribunale (comprese le cause di sospensione dei termini di custodia cautelare previste dal c.p.p.) e dalla confisca di primo grado alla pronuncia del decreto emesso dalla Corte di Appello (prorogabile di un anno come per il Tribunale);
- 4) possibilità di sospendere, in attesa della decisione della Cassazione su ricorso del Procuratore Generale, l’efficacia del provvedimento di annullamento e/o restituzione dei beni sequestrati emesso dalla Corte di Appello, non essendo estensibile la deroga stabilita dall’art. 2 *ter*, comma 3, L. 575/1965 per il dissequestro emesso dal Tribunale;
- 5) esenzione di imposte per lo Stato dei passaggi di proprietà (trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri), già prevista dal comma 218 della finanziaria 2007;
- 6) parificazione anche dei beni confiscati ma non ancora destinati ai beni demaniali tenuto conto della pronuncia del Consiglio di Stato sezione IV – (con sentenza N. 6169/2006 del 30.05.2006) che investito dell’Appello presentato dal Ministero dell’Economie e delle Finanze, ha chiarito “la destinazione del bene confiscato è elemento ulteriore rispetto alla confisca” e che, una volta “che il bene è stato confiscato ed è entrato nella disponibilità giuridica dello Stato, la pubblica amministrazione ha il potere di disporre sullo stesso tutte le misure concrete per la sua acquisizione materiale, ivi compreso quello relativo alla liberazione delle persone che lo occupano”;
- 7) previsione, in caso di confisca pro quota di immobile, di possibilità di acquisto o vendita al valore di mercato - in condizione di sicurezza e di accertata affidabilità degli acquirenti - qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico;
- 8) prevedere che, in caso di coesistenza di sequestro penale, prevalga la gestione del sequestro di prevenzione e, qualora, questo ultimo diventi irrevocabile prima della confisca penale, si proceda comunque alla destinazione ed utilizzazione dei beni;
- 9) prevedere che, in caso di procedure esecutive, le stesse non possano proseguire dopo l’esecuzione del sequestro e che i terzi in buona fede possano soddisfare le loro pretese su di una somma di denaro, analogamente a quanto si propone per la revoca;

- 10) previsione di una specifica competenza dell'Avvocatura dello Stato in tema di intervento nelle cause con ad oggetto i beni confiscati anche successivamente alla loro destinazione al patrimonio indisponibile di soggetti diversi dallo Stato.

13.2. REVOCA AI SENSI DELL'ART. 7 L.1423/56

- Revoca ai sensi dell'art. 7 della L. 1423/1956 nelle misure di prevenzione personale: presupposti; competenza.
- Applicabilità del disposti dell'art. 7 della L. 1423/1956 per le misure di prevenzione patrimoniali: presupposti; soggetti legittimati; terzo interessato; contraddittorio;
- rapporti tra revoca e incidenti di esecuzione, accertamento della buona fede dei terzi alla luce della sentenza delle Sezioni Unite del 19.12.2006 (57/2007 Auddino).

Tali problematiche attengono alla necessità di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che continue istanze di revoca (si parla anche della possibilità di estendere alle misure di prevenzione l'istituto della revisione) possano, sostanzialmente, paralizzare il procedimento di destinazione.

Il D.D.L. delega sul T.U. Misure di prevenzione approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.10.2007 prevedeva, facendo propri e mutuando i principi sanciti dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite nella sentenza 57/2007 (Auddino), la possibilità di chiedere la revocazione della confisca definitiva:

1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) che la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;

3) che la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) che in caso di accoglimento della domanda di revocazione la restituzione dei beni confiscati possa avvenire solo per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;

5) che la revocazione non possa comunque essere chiesta da chi, potendo o dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente, facendo propri e mutuando i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 5/2007.

E' noto il contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità della revoca ex art. 7 L. 1423/1956 anche alle misure di prevenzione patrimoniali e non solo alle misure di prevenzione personali risolte, infine dalla Cassazione Sezioni Unite con sentenza 19.12.2006, n. 57, che ha ammesso la possibilità di revoca con effetti ex tunc per originaria insussistenza dei presupposti ed invalidità genetica, revoca che presuppone l'intervenuta definitività della misura, potendosi altrimenti ottenere la cessazione della sua efficacia attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, come espressamente affermato in motivazione "la revoca si riferisce ad un provvedimento definitivo. Carattere questo che preclude di rimettere in discussione con l'istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili".

La Suprema Corte ha quindi sancito limiti soggettivi ed oggettivi molto precisi per tale "revoca in funzione di revisione", finalizzata a "porre rimedio ad un errore giudiziario" ai sensi dell'art. 24 Costituzione, esperibile solo da chi abbia partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato messo in grado di parteciparvi, purché vengano prospettate prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento e sono tali anche quelle non valutate neanche implicitamente (o, sulla falsa riga della revisione, di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari o di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato) che dimostrino l'insussistenza dei presupposti del provvedimento reale (pericolosità del proposto, disponibilità diretta o indiretta del bene, sproporzione con il reddito dichiarato, reimpiego di attività illecite).

Il terzo, formalmente titolare dei beni sequestrati, che non sia stato chiamato a partecipare al procedimento e comunque non vi abbia partecipato può proporre incidente di esecuzione (così perdendo un grado di giudizio, essendo l'incidente di esecuzione, ex art. 666, ricorribile solo per cassazione).

Nei confronti dei terzi di cui non risultava l'appartenenza dei beni la confisca è irrevocabile e prevale su eventuali acquisti in buona fede o sulla titolarità di diritti reali di garanzia, per i quali e se del caso residua una tutela risarcitoria in sede civile.

La revoca della confisca non potrà quindi essere chiesta ex nunc, da chi deduca il venir meno delle pericolosità sociale avendo in corso una misura di prevenzione personale o da chi chieda solo la revoca ex nunc della confisca patrimoniale essendovi una "incompatibilità strutturale tra la revoca ex nunc e la misura della confisca".

Stante la dichiarata applicabilità dell'art. 7 L. 1423/1956 anche alle misure di prevenzione patrimoniali, la revoca va disposta dall'organo che l'ha emanata, in camera di consiglio, in contraddittorio, con le forme di cui all'art. 4, comma 5, citata legge che rimanda agli artt. 636 e 637 codice di rito previgente, ora sostituito dall'art. 678 c.p.p. che, a sua volta, richiama l'art. 666 c.p.p. (cfr. Cass. 4.03.2004, n. 10356) con conseguente, preliminare valutazione da parte del Giudice sulla ammissibilità del ricorso.

Sembrerebbe quindi possibile dichiarare l'inammissibilità della richiesta di revoca quando questa, come recita l'art. 666 c.p.p., "costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi", tenuto conto dei limiti soggettivi ed oggettivi posti dalla Cassazione e per arginare richieste pretestuose o dilatorie, come già si sono orientate alcune sezioni Misure di prevenzione.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 6.05.2008 (dep. 29.05.2008 Di Vincenzo).

Stante la funzione della revoca, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, esperibile solo da chi è stato parte nel procedimento per rimediare "ad un errore giudiziario" e ad una "invalidità genetica del provvedimento" con allegazione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, potrebbe porsi il problema di una istanza di revoca fondata su elementi nuovi ma preesistenti alla decisione e non presi in considerazione a causa dell'inerzia del terzo interessato.

Sul punto la Cassazione aveva già chiarito i limiti entro i quali possono essere fatte valere prove non dedotte nell'originario procedimento di prevenzione ancorandoli ad un modello tipicamente revocatorio quale è quello – sotto il profilo della causa pretendi – della revocazione prevista dall'art. 395 e ss c.p.c. Il tutto nella logica, già avvertita da questa Corte, che la misura patrimoniale, pur essendo applicata, per scelta del legislatore, nel procedimento di prevenzione, costituisce una sanzione diretta a sottrarre in via definitiva i beni di

provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso (cfr. Cass. 5.11.2002, n. 37025).

Anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite il terzo che chieda la revoca della confisca definitiva, deducendo nuove prove non entrate nel procedimento di prevenzione, sembrerebbe soggetto ai limiti previsti dall'art. 395 c.p.c. ed all'onere della prova in ordine ad una delle cause indicate ed alla dimostrazione che la mancata allegazione non sia dipesa da colpa; tale soluzione, oltre che essere aderente ai principi della Cassazione, consentirebbe di raggiungere un punto di equilibrio tra la esigenza di certezza giuridica dei rapporti patrimoniali e la legittima richiesta del terzo incolpevole di presentare tutte le prove a suo favore.

L'inammissibilità potrebbe essere altresì sempre dichiarata in casi di istanza di revoca avanzata da terzi citati ad intervenire nel procedimento ed in caso di decreto di confisca non ancora divenuto irrevocabile.

Sulle istanze di revoca della misura di prevenzione personale ex art. 7, comma 2, L. 1423/1956, non sembra possano esserci problemi, atteso che la norma prevede il parere obbligatorio della Questura (Autorità di P.S. proponente) sull'istanza dell'interessato che può dedurre la cessazione o il mutamento della misura per essere venuta meno la pericolosità sociale ovvero richiedere la modifica delle prescrizioni o dell'applicazione dell'obbligo di soggiorno; anche l'autorità proponente può richiedere un aggravamento delle prescrizioni e, in ipotesi, l'applicazione dell'obbligo di soggiorno.

In applicazione dei principi generali l'istanza di revoca o modifica va disposta dall'organo che l'ha emanata, in camera di consiglio, in contraddittorio, con le forme di cui all'art. 4, comma 5, della citata legge che rimanda agli artt. 636 e 637 codice di rito previgente, ora sostituito dall'art. 678 c.p.p. che, a sua volta, richiama l'art. 666 c.p.p. (cfr. Cass. 4.03.2004, n. 10356).

Appare necessaria una riforma che individui i presupposti per la richiesta di revoca e le conseguenze in caso di accoglimento dell'istanza atteso che la restituzione di beni acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato e rientrati in un circuito economico sano può determinare i seguenti effetti:

- sfiducia nelle istituzioni;
- impossibilità di programmare investimenti pubblici o comunitari sui beni confiscati;
- dilatazione sui tempi di destinazione dei beni in quanto l'Agenzia del Demanio non emette il provvedimento in attesa della decisione sull'istanza di revoca.

Possibili proposte normative, in considerazione dell'elevato numero di istanze di revoca avanzate dalle parti in tutta Italia ed alla concreta possibilità che una parte, seppure esigua, possa essere accolta.

Si pensa all'introduzione di una norma che disciplini l'istituto della revoca di confische patrimoniali con effetti ex tunc ex L. 575/1965 divenute irrevocabili, ispirata ai seguenti principi:

- oggetto della istanza devono essere solo i provvedimenti definitivi (tutte le istanze presentate prima della definitività sono inammissibili o vanno riqualficate come appello o ricorso per Cassazione) senza alcun correlazione con la misura personale e la sua applicazione o esecuzione; anche ai fini della razionalizzazione che sarà attuata con il SIPPI, trattandosi di una fase processuale, peraltro eventuale, strettamente connessa al procedimento principale di prevenzione patrimoniale, una registrazione sullo stesso numero di registro della misura di prevenzione;
- legittimati alla proposizione della revoca: i soggetti che hanno partecipato al procedimento di prevenzione o che sono stati messi in condizione di partecipare (escludendosi, quindi, coloro che, pur chiamati a partecipare al procedimento di prevenzione, non vi abbiano preso parte);
- motivi deducibili: elementi nuovi e non esaminati nel corso del procedimento principale;
- Autorità giudiziaria competente è il Giudice che ha emesso il provvedimento di confisca (il Tribunale se ha accolto la proposta, la Corte d'Appello se la proposta è stata rigettata dal Tribunale e accolta dalla Corte d'Appello);
- contraddittorio: convocazione di udienza in camera di consiglio delle parti;
- impugnazioni: appello e ricorso per Cassazione anche per saltum entro 10 giorni dalla notifica;
- effetti: in caso di accoglimento il provvedimento non è immediatamente esecutivo; l'esecuzione è sospesa fino alla definitività;
- revoca definitiva: in caso di caducazione irrevocabile della confisca previsione della attribuzione di una somma di danaro pari al valore di mercato dei beni calcolato alla data della revoca (ciò dovrebbe escludere o meglio includere implicitamente interessi, svalutazione e eventuali migliorie) in ogni caso in cui il bene sia già stato destinato ad uso sociale e/o effettivamente utilizzato; la restituzione del bene all'originario intestatario potrebbe essere prevista solo quando ciò sia economicamente più

conveniente per lo Stato (bene non ancora destinato, bene confiscato pro quota, bene gravato da mutuo); eventuale previsione di rinuncia all'azione di regresso nell'ipotesi di immobile per il quale sia stata concessa l'autorizzazione al proposto a permanere subordinatamente al pagamento delle rate di mutuo, dell'ICI (ove ora ancora richiesto), delle spese condominiali;

- imposte: nessuna imposta è dovuta da chi riottiene i beni per gli anni antecedenti;
- prevedere che la mera presentazione di un'istanza di revoca non sospenda la destinazione ma comporti solo la comunicazione della richiesta all'ente che cura il procedimento di destinazione;
- dispositivo del decreto di revoca e relative impugnazioni da annotare sull'originale del decreto che ha disposto la confisca;
- previsione di condanna, in caso di rigetto dell'istanza, alle spese forfetarie previste per il Tribunale del riesame e di tutte le altre spese recuperabili sostenute nel corso del procedimento;

13.3. RIFORMA DEL PROCEDIMENTO DI DESTINAZIONE E ASSETTI ORGANIZZATIVI

Il Commissario ha già sottoposto all'attenzione della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno, talune ipotesi di modifica del procedimento di destinazione dei beni confiscati, oggi disciplinato dall'art. 2 *decies* della L. 575/1965, introdotto dalla L. 109/1996 con la previsione di una stabile struttura centrale di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio.

Il disegno di legge governativo (Atti Senato 733, attualmente in discussione presso il Senato della Repubblica), in riforma dell'attuale disciplina del procedimento di destinazione prevedeva originariamente, all'art. 15, la competenza del Prefetto in ordine "all'assegnazione" (più correttamente destinazione) dei beni confiscati, "in deroga ad ogni altra disposizione di legge".

Ai sensi della normativa vigente, tale competenza è oggi della Direzione Generale della Agenzia del Demanio.

L'Ufficio ha ritenuto di proporre tempestivamente una completa riformulazione dell'art. 15 del D.D.L., finalizzata ad accelerare il procedimento di destinazione con una razionalizzazione delle competenze, prevedendo altresì una stabile "cabina di regia" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di monitoraggio impulso, coordinamento e controllo dell'intera materia.

Quanto al procedimento si propone che la destinazione del bene venga disposta dal Prefetto, su proposta non vincolante del Dirigente regionale dell'Agenzia del Demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, sentite le amministrazioni interessate all'utilizzo del bene, eventualmente in sede di conferenza di servizi. Il Prefetto procede d'iniziativa se la proposta non è formulata dall'Agenzia del Demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di confisca.

Al Prefetto va la competenza sulla destinazione, all'Agenzia del Demanio restano i compiti di gestione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si consolidano funzioni di impulso, coordinamento e di controllo sostitutivo.

Il modello amministrativo che si propone trae spunto dalle esperienze di coordinamento fra le Amministrazioni interessate realizzate, da ultimo, nel corso del 2008, in sede regionale e provinciale attraverso l'attivazione di protocolli di collaborazione, accordi e tavoli di coordinamento che hanno visto partecipare le Prefetture, l'Agenzia del Demanio, il Commissario, le Autorità giudiziarie, le Regioni, le Autonomie territoriali e gli organismi del terzo settore.

Si ritiene necessario razionalizzare la materia separando la gestione dalla procedura di destinazione, riportando al Prefetto la competenza relativa al provvedimento di destinazione del bene mentre restano affidate all'Agenzia del Demanio le competenze relative alla gestione economico contabile. Ciò al fine di ottimizzare le rispettive attribuzioni funzionali: il Prefetto è l'autorità maggiormente idonea alla valutazione complessiva del contesto socio - economico unitamente alle esigenze di sicurezza connesse alla migliore destinazione del bene, mentre l'Agenzia del Demanio potrà concentrare l'attività sugli aspetti strettamente gestionali, la cui specificità sconsiglia l'attribuzione agli uffici delle Prefetture, anche in relazione all'ingente numero di beni ancora in gestione.

La procedura di destinazione è semplificata concentrando nel Prefetto la titolarità del procedimento e il potere decisionale di destinazione. Quanto alla stima del bene, operazione che oggi rallenta molto la definizione del procedimento, ci si rimette al valore accertato nel corso della fase giudiziaria, valore comunicato al Prefetto dall'Agenzia in sede di proposta. Resta salva la facoltà del Prefetto di richiedere una stima aggiornata ove lo ritenga necessario. In tal modo si consegue un notevole risparmio di risorse e si velocizza la procedura.

La partecipazione di tutti i soggetti pubblici astratti destinatari del bene, è garantita dalla conferenza di servizi convocata dal Prefetto, che consente di ponderare i diversi interessi, superare le criticità della procedura al fine del migliore, effettivo utilizzo pubblico, sociale e produttivo.

Il modello di azione proposto nel Protocollo nazionale per i beni confiscati, già presentato dal Commissario, potrà poi costituire la modalità ordinaria di efficiente esercizio delle nuove funzioni dell'Ufficio Territoriale di Governo in tema di beni confiscati.

Una modalità che con la supervisione in sede centrale di una struttura nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, consentirebbe di monitorare il funzionamento dell'intero dispositivo, al fine di assicurare continuità all'azione e sinergia di tutte le istituzioni interessate per il superamento delle criticità che ostacolano la destinazione e l'utilizzo dei beni.

Quanto alla struttura centrale facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le ipotesi organizzative possono fare riferimento a due soluzioni.

Di seguito vengono sviluppati sinteticamente i due modelli che appaiono meglio rispondere alla esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema.

Il primo modello organizzativo scaturisce dall'ipotesi di assegnare alla nuova struttura funzioni direttamente gestionali, con l'assorbimento dell'intero iter procedimentale. A quest'ipotesi, che sembra la più efficace per affrontare le criticità sopra esposte e che appare del tutto coerente con le indicazioni rese all'unanimità dalla Commissione parlamentare antimafia della XV Legislatura, corrisponde un modello configurato sostanzialmente come Agenzia.

L'Agenzia, che potrebbe essere denominata "Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità" si porrebbe quindi come soggetto unico a livello nazionale con competenza esclusiva e generale nella materia dei beni confiscati e, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità giudiziaria, dei beni sequestrati e opererebbe sotto la vigilanza e alle dipendenze del Consiglio dei Ministri. Essa costituirebbe un centro nazionale di responsabilità dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale ed economica.

L'istituzione dell'Agenzia dovrebbe attuarsi secondo il principio dell'invarianza della spesa pubblica, in quanto i maggiori oneri verrebbero bilanciati dalla contemporanea riduzione delle risorse attualmente assegnate all'Agenzia del Demanio per la gestione dei beni confiscati.

Come già detto, la nuova Agenzia si occuperebbe del bene dalla fase del sequestro giudiziario alla fase della sua destinazione e del suo utilizzo sociale o istituzionale. L'attribuzione di competenze e poteri incisivi risulta appunto finalizzata ad assicurare particolare efficacia e continuità all'azione amministrativa, rafforzata dalla puntuale previsione degli obiettivi da raggiungere (quantitativi, qualitativi e temporali), degli adempimenti necessari e dei meccanismi di verifica e di controllo.

Il nuovo soggetto dovrebbe seguire la gestione del bene lungo l'intero suo iter procedimentale, muovendosi secondo un disegno organico di intervento. Nella fase del sequestro giudiziario l'Agenzia si porrebbe a supporto dell'Autorità giudiziaria per il più efficace raccordo di questa fase con quella amministrativa e la più proficua gestione del bene, anche in termini di redditività, soprattutto nei casi in cui i beni siano costituiti da aziende. L'Agenzia avrebbe la responsabilità diretta della gestione della fase successiva alla confisca definitiva, con l'obiettivo primario di ridurre al minimo i tempi, mentre, nella fase successiva alla destinazione eserciterebbe soprattutto compiti di coordinamento e supporto nonché, in particolare, di finanziamento finalizzato ad agevolare l'effettivo utilizzo del bene da parte delle Amministrazioni locali (diretto o tramite assegnazione a soggetti sociali), oggi lasciato alle iniziative dei destinatari, privi, quasi sempre, delle risorse economiche necessarie per le ristrutturazioni o le riconversioni dei beni.

Per quest'ultimo aspetto, l'Agenzia dovrebbe operare all'interno di un sistema "razionalizzato" nel quale dovrebbe prevedersi anche l'utilizzo delle risorse provenienti dai beni confiscati al fine di rendere efficienti e produttivi gli stessi beni. Ciò presupporrebbe, come già precedentemente evidenziato, una integrazione delle previsioni normative succedutesi nel tempo, e anche di recente, che hanno destinato le risorse economiche derivanti dai beni confiscati a diversi utilizzi (risarcimento delle vittime della mafia e dell'usura, informatizzazione dei processi, edilizia scolastica e da ultimo, al sistema giustizia nel suo complesso), prevedendo che almeno una parte di queste risorse possa essere destinata, attraverso l'Agenzia, ad una gestione dei beni improntata a criteri di imprenditorialità e di elasticità gestionale che consentano di superare, con maggiore efficacia, le criticità che si frappongono alla loro rapida e proficua utilizzazione.

Il secondo modello organizzativo appare maggiormente coerente con i principi di riduzione degli organismi pubblici, confermati anche di recente con la L. 133/2008, e prevede l'istituzione di una struttura stabile che - in aggiunta alle attuali competenze di indirizzo, impulso e coordinamento del Commissario - possa disporre anche di poteri di ispettivi e di intervento diretto, tra i quali quelli di controllo per sostituzione. Tra i compiti nuovi è poi essenziale quello del monitoraggio dei beni con l'obiettivo di un'unica banca dati. Com'è noto oggi, di fatto, esistono due banche per i beni sequestrati e confiscati: una, in fase di completamento, gestita dal Ministero della Giustizia è il Sistema Informativo Prefetture Procure Italia meridionale – SIPPI che riguarda essenzialmente i procedimenti giudiziari;

l'altra è la banca dati dell'Agenzia del Demanio, che segue il bene durante il procedimento di destinazione.

In termini di responsabilità organizzative, questo modello è in sintonia e completa razionalmente l'intero meccanismo, altrimenti acefalo, di affidamento ai Prefetti della responsabilità del procedimento di destinazione dei beni confiscati prevista dal Governo all'art. 15 del D.D.L. A.S. 733.

L'articolazione territoriale dell'attività, il necessario rapporto con le Autorità giudiziarie, il coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie territoriali rende assolutamente opportuno che tale struttura trovi nella Presidenza del Consiglio dei Ministri la sua collocazione più adeguata. Essa potrebbe costituire, quindi, una evoluzione dell'attuale Ufficio del Commissario, debitamente rafforzata. La nuova struttura, pertanto, svolgerebbe compiti di impulso, di coordinamento, ispettivi e sostitutivi, nonché di raccordo con le Autorità amministrative e giudiziarie ed i soggetti del terzo settore coinvolti nel processo di utilizzazione sociale dei beni, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La definizione organizzativa della struttura, quale articolazione della Presidenza, dovrebbe poi definirsi con separato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ipotesi di integrazione dell'art. 15 D.D.L. 733.

Di seguito il testo della disposizione proposta dal Commissario alla Presidenza con relativa relazione illustrativa.

ART.15

L'art. 2 *decies* della L. 575/1965 è così sostituito:

1. Ferma la competenza del Ministero delle Finanze (Agenzia del demanio) per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli artt. 2 *nonies*, 2 *decies* e 2 *undecies* della L. 575/1965, 12 *sexies* della L. 356/1992, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del Prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal Prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'art 2 *udecies* interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni.

Il Prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al primo comma non è formulata dall'Agenzia del Demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 *nonies*.

Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'art. 823 del c.c..

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le Autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. La definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura verrà attuata con apposito D.P.C.M. da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

4. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Relazione illustrativa

La riforma del procedimento di destinazione dei beni confiscati è dettata dalle perduranti difficoltà applicative della disciplina concernente la gestione, la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Il modello amministrativo che si propone trae spunto dalle esperienze di coordinamento fra le Amministrazioni interessate realizzate, da ultimo, nel corso del 2008, in sede regionale e provinciale attraverso l'attivazione di protocolli di collaborazione, accordi e tavoli di coordinamento che hanno visto parteciparvi le Prefetture, l'Agenzia del Demanio, il Commissario, le Autorità giudiziarie, le Regioni, le Autonomie territoriali e gli organismi del terzo settore.

Si ritiene necessario razionalizzare la materia separando la gestione dalla procedura di destinazione, riportando al Prefetto la competenza relativa al provvedimento di destinazione del bene mentre restano affidate all'Agenzia del demanio le competenze relative alla gestione economico contabile. Ciò al fine di ottimizzare le rispettive specificità e attribuzioni funzionali che individuano nel Prefetto l'autorità maggiormente idonea alla valutazione complessiva del contesto socio-economico unitamente alle esigenze di sicurezza connesse alla migliore destinazione del bene, mentre l'Agenzia del Demanio potrà concentrare l'attività sugli aspetti strettamente gestionali, la cui specificità sconsiglia l'attribuzione agli uffici delle Prefetture, anche in relazione all'ingente numero di beni ancora in gestione.

La procedura di destinazione è semplificata concentrando nel Prefetto la titolarità del procedimento e il potere decisionale di destinazione. Quanto alla stima del bene, operazione che oggi rallenta molto la definizione del procedimento, ci si rimette al valore accertato nel corso della fase giudiziaria, valore comunicato al Prefetto dall'Agenzia del Demanio in sede di proposta. Resta salva la facoltà del Prefetto di richiedere una stima aggiornata ove lo ritenga necessario. In tal modo si consegue un notevole risparmio di risorse e si velocizza la procedura.

La partecipazione di tutti i soggetti pubblici astratti destinatari del bene, è garantita dalla conferenza di servizi convocata dal Prefetto, che consente di ponderare i diversi interessi, superare le criticità della procedura al fine del migliore, effettivo utilizzo pubblico, sociale e produttivo.

In materia di tutela si rinvia all'art. 823 del C.C. che affida all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico.

Si conferma il mantenimento presso la Presidenza del Consiglio di una struttura centrale di coordinamento, in ragione della pluralità di competenze delle amministrazioni coinvolte nella materia, ritenendo necessario intervenire con una logica di sistema che si occupa del bene dalla fase del sequestro a quella della effettiva utilizzazione. La struttura, che sarà delineata con un successivo D.P.C.M., avrà compiti di impulso, coordinamento, ispettivi, sostitutivi e di raccordo con le Autorità amministrative e giudiziarie nonché con i soggetti del terzo settore coinvolti nel processo di utilizzazione sociale dei beni. Gli oneri finanziari per il suo funzionamento non comportano aggravio di spesa, e vanno imputati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio che già prevedono gli oneri connessi al funzionamento dell'Ufficio del Commissario di cui al D.P.R. 6.11.2007.

Si prevede, infine, che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca annualmente al Parlamento sull'attuazione dei procedimenti di destinazione ed utilizzo dei beni.

14. TABELLE E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: NOTE E OSSERVAZIONI

14.1. STATISTICHE SUI BENI IMMOBILI

Dati generali (tabelle 1 e 1 bis)

In base agli ultimi dati forniti dall'Agenzia del Demanio, al 31.10.2008 risultano 8.631 beni immobili confiscati, ubicati principalmente in Sicilia, Campania e Calabria.

Di questi, 3.460 sono ancora in attesa di una destinazione da parte della predetta Agenzia.

Tipologie dei beni (tabella 2)

Sono presenti le più varie tipologie di immobili, tuttavia quelle nettamente prevalenti risultano essere gli appartamenti ed i terreni agricoli.

Problematiche sui beni non ancora destinati (tabella 3)

In base ai dati forniti dall'Agenzia del Demanio è possibile evidenziare 4 categorie di problematiche, che rallentano l'iter per la destinazione dei beni:

- presenza di una occupazione senza titolo o di una locazione;
- presenza di ipoteche o di pignoramenti;
- proprietà di quote indivise;
- presenza di procedure giudiziarie in corso.

Naturalmente può essere che lo stesso bene immobile presenti più di una delle succitate problematiche, tra le quali, comunque, le prime due risultano prevalenti.

Andamento del numero di destinazioni (tabelle 4a e 4b)

Al 31.12.2007 i beni immobili destinati dall'Agenzia del Demanio risultavano 4.205; al 31.10.2008 sono diventati 5.171. Ne consegue che, nel corso dei primi 10 mesi del 2008 sono stati destinati 966 immobili. In base ai dati forniti dall'Agenzia del Demanio, nel corso dell'anno 2007 ne erano stati destinati 684. Da ciò è possibile estrapolare una tendenza che evidenzia una crescita, a livello nazionale, di circa il 69% delle destinazioni.

Comuni aventi sul proprio territorio beni confiscati (tabelle 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p 5q e 5r)

Al 30.06.2008 (ultimi dati dettagliati forniti dall'Agenzia del Demanio) risultano, su tutto il territorio nazionale, 690 comuni su cui ricadono immobili confiscati, dislocati per lo più in Sicilia, Lombardia, Campania, Calabria e Puglia.

Beni sgomberati nel 2008 (tabella 6)

In base ai dati forniti dall'Agenzia del Demanio relativamente agli sgomberi di immobili occupati nelle Regioni Obiettivo Convergenza, risulta che, fino al 30.09.2008, sono stati sgomberati 113 beni.

Successivamente a tale data, le Prefetture delle suddette Regioni hanno comunicato altri 22 sgomberi.

Utilizzo dei beni consegnati ai comuni (tabelle 7, 7a, 7b, 7c, 7d e 7e)

Sono state richieste, ai Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza, notizie circa l'utilizzo degli immobili ad essi consegnati. Su 278 Comuni interpellati hanno fornito risposta (in un arco temporale che va da giugno a novembre) 261 (circa il 94%), in percentuale più che sufficiente per fare le valutazioni del caso.

E' innanzitutto necessario rilevare che sussistono difformità tra i dati forniti dall'Agenzia del Demanio e quelli forniti dai Comuni, che comunque non inficiano la validità della statistica.

I Comuni che hanno risposto hanno dichiarato, nel complesso, 2.225 beni immobili, di cui solo 1.081 (il 49%) effettivamente utilizzati. Per quel che concerne i beni non utilizzati, per il 32% di essi i Comuni non hanno indicato una specifica causa per il mancato utilizzo; per gli altri sono state indicate cause tra le più disparate: tuttavia la maggior parte sono riconducibili a casi in cui non si è materialmente reso possibile l'utilizzo dei beni (beni inagibili, beni in quota di proprietà indivisa, ecc.) oppure a casi in cui l'iter per l'utilizzo è stato comunque avviato.

14.2. STATISTICHE SULLE AZIENDE

Dati generali (tabelle 8 e 8 bis)

In base agli ultimi dati forniti dall'Agenzia del Demanio, al 31.10.2008 risultano 1.091 aziende confiscate, ubicate principalmente in Sicilia, Campania e Lombardia.

Di queste, 284 sono ancora sotto la gestione della predetta Agenzia, in attesa di una destinazione.

Forme giuridiche delle aziende (tabella 9)

Sono presenti le più varie tipologie di aziende, tuttavia quelle preponderanti risultano essere le società a responsabilità limitata.

Comuni aventi sul proprio territorio aziende confiscate (tabelle 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10j, 10k, 10l, 10m)

Al 30.06.2008 (ultimi dati dettagliati forniti dall'Agenzia del Demanio) risultano, su tutto il territorio nazionale, 298 comuni in cui hanno sede aziende confiscate, dislocati per lo più in Sicilia, Campania e Lombardia.

14.3. ANALISI DEI DATI STATISTICI

Dallo studio dei dati di cui sopra è possibile fare alcune considerazioni piuttosto rilevanti.

Innanzitutto sono confermate le difficoltà della procedura di giungere alla destinazione del bene nei 4 mesi dalla confisca definitiva previsti dalla legge.

Sebbene non sia stato possibile effettuare studi approfonditi sulla tempistica delle suddette destinazioni (visto che tra i dati forniti dall'Agenzia del Demanio a questo Ufficio non ci sono le date di confisca e di destinazione) è chiaro che 3.460 immobili, circa il 40% del totale, ancora da destinare al 31.10.2008 risulta essere un dato non rassicurante.

E' necessario puntualizzare che, spesso, ci sono degli ostacoli oggettivi che impediscono una rapida conclusione dell'iter per la destinazione dei beni, come il fatto che gli immobili in questione risultino occupati o ipotecati o gravati da procedure giudiziarie in corso, oppure siano stati confiscati solo per una quota.

Si rileva, tuttavia, che nel corso degli ultimi 10 mesi c'è stata una sensibile accelerazione nelle destinazioni emesse dall'Agenzia del Demanio (+69% nella "media mensile"), che può forse ricondursi anche all'azione di stimolo esercitata da questo Ufficio verso tutte le Amministrazioni interessate.

Un'altra fase delicata risulta essere quella che dovrebbe vedere l'effettivo utilizzo dei beni da parte dei Comuni: si è potuto infatti verificare che meno della metà degli immobili consegnati ai suddetti enti locali risulta effettivamente utilizzata!

Anche in questo caso c'è da dire che, a volte, i beni vengono consegnati ai Comuni con problematiche irrisolte che ne impediscono un proficuo utilizzo, almeno in tempi brevi.

E' il caso di segnalare anche le difficoltà che si incontrano nel monitorare l'operato dei Comuni, dal momento che i dati forniti da questi ultimi non sono congruenti con quelli dell'Agenzia del Demanio: anche da questo risulta confermata la necessità di un organo che abbia la visione dei beni in tutta la loro vicenda, dal sequestro all'utilizzo.

15. ALLEGATI

D.P.R. istitutivo

D.P.C.M. organizzativo

D.P.C.M. di modifica dell'organizzazione dell'Ufficio

Norme di riferimento sulla disciplina dei beni confiscati

Protocolli e Accordi:

- Protocollo nazionale sui beni confiscati promosso dal Commissario;
- Protocollo di intesa con il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6.03.2008;
- Accordo tecnico con il Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia in data 26.03.2008;
- Convenzione per lo scambio di informazioni con la Direzione Nazionale Antimafia, in data 9.04.2008;
- Accordo con la Regione Lombardia del 8.05.2008 e relativa delibera di Giunta del 8.05.2008;
- Protocollo di intesa "Don Giuseppe Diana" con il Ministro dell'Interno e il Presidente della Regione Campania, sottoscritto in data 31.07.2008;
- Accordo operativo siglato in data 11.06.2008 con la Prefettura di Milano, l'Agenzia del demanio ed il Comune di Milano sulla destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata di immobili siti nel Comune di Milano;
- Protocollo d'intesa tra la Prefettura di Reggio Calabria, la Regione Calabria, l'Agenzia del Demanio, la Provincia di Reggio Calabria, l'ANCI, "Italia Lavoro S.p.A." e l'Ufficio del Commissario in data 31.03.2008;
- Protocollo di Bari, datato 11.09.2008 con la Regione Puglia, l'Autorità giudiziaria, la Prefettura di Bari, l'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'associazioni "Libera" e la cooperativa "Kismet a r. l.";
- Crotone: Protocollo Restituito;
- Nota di comunicazione alla Commissione Europea sulle problematiche del finanziamento delle ristrutturazioni di caserme nell'ambito del PON con allegata risposta della Commissione Europea;
- Questionario sulla gestione delle aziende in sequestro di prevenzione, proposto agli amministratori giudiziari attraverso le competenti Autorità giudiziarie;
- Tabelle flussi finanziari ai capitoli di entrata;

- Protocollo della legalità;
- Protocollo “Invitalia S.p.A.”;

Tabelle e rappresentazioni grafiche:

- Tabella 1 – Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Tabella 1 bis – Ultimi aggiornamenti sui beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Tabella 2 – Tipologie dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Tabella 3 – Problematiche sui beni immobili confiscati in gestione al Demanio
- Tabella 4a – Confronto tra i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata al 31.12.2007 ed al 31.10.2008
- Tabella 4b – Confronto tra i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata destinati nel 2007 e nei primi dieci mesi del 2008
- Tabella 5 – Comuni con beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Tabella 5a – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Piemonte
- Tabella 5b – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Lombardia
- Tabella 5c – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Trentino - Alto Adige
- Tabella 5d – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Veneto
- Tabella 5e – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Friuli - Venezia Giulia
- Tabella 5f – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Liguria
- Tabella 5g – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Emilia - Romagna
- Tabella 5h – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Toscana
- Tabella 5i – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Marche
- Tabella 5j – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Lazio
- Tabella 5k – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Abruzzo
- Tabella 5l – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Molise
- Tabella 5m – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Campania
- Tabella 5n – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Puglia
- Tabella 5o – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Basilicata
- Tabella 5p – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Calabria
- Tabella 5q – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Sicilia
- Tabella 5r – Beni immobili confiscati ubicati nella Regione Sardegna
- Tabella 6 – Beni immobili sgomberati nel 2008

- Tabella 7 – Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza - Utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni
- Tabella 7a – Regioni Obiettivo Convergenza - Risposte dei Comuni assegnatari di immobili confiscati
- Tabella 7b – Regioni Obiettivo Convergenza - Utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni
- Tabella 7c – Regioni Obiettivo Convergenza - Motivi per il mancato utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni
- Tabella 7d – Regioni Obiettivo Convergenza - Distribuzione dei motivi per il mancato utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni
- Tabella 7e – Regioni Obiettivo Convergenza - Beni immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni, non utilizzati, suddivisi per anno di consegna
- Tabella 8 – Aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Tabella 8 bis – Ultimi aggiornamenti sulle aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Tabella 9 – Forme giuridiche delle aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Tabella 10 – Comuni con aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Tabella 10a – Aziende confiscate con sede nella Regione Piemonte
- Tabella 10b – Aziende confiscate con sede nella Regione Lombardia
- Tabella 10c – Aziende confiscate con sede nella Regione Veneto
- Tabella 10d – Aziende confiscate con sede nella Regione Liguria
- Tabella 10e – Aziende confiscate con sede nella Regione Emilia - Romagna
- Tabella 10f – Aziende confiscate con sede nella Regione Toscana
- Tabella 10g – Aziende confiscate con sede nella Regione Lazio
- Tabella 10h – Aziende confiscate con sede nella Regione Campania
- Tabella 10i – Aziende confiscate con sede nella Regione Puglia
- Tabella 10j – Aziende confiscate con sede nella Regione Basilicata
- Tabella 10k – Aziende confiscate con sede nella Regione Calabria
- Tabella 10l – Aziende confiscate con sede nella Regione Sicilia
- Tabella 10m – Aziende confiscate con sede nella Regione Sardegna
- Grafico 1 bis – Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Grafico 2 – Tipologie dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Grafico 3 – Problematiche sui beni immobili confiscati in gestione al Demanio

- Grafico 4a – Confronto tra i beni immobili destinati al 31.12.2007 ed al 31.10.2008
- Grafico 4b – Andamento del numero di destinazioni dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Grafico 6 – Beni immobili sgomberati nel 2008
- Grafico 7 – Utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni nelle 4 Regioni Obiettivo Convergenza
- Grafico 7c – Motivi per il mancato utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni nelle 4 Regioni Obiettivo Convergenza
- Grafico 7d – Distribuzione dei motivi per il mancato utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni nelle 4 Regioni Obiettivo Convergenza
- Grafico 7e – Beni immobili non utilizzati dai Comuni delle 4 Regioni Obiettivo Convergenza suddivisi per anno di consegna
- Grafico 8 bis – Aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Grafico 9 – Forme giuridiche delle aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Cartina 1 – Beni immobili confiscati al 30.06.2008
- Cartina 8 – Aziende confiscate al 30.06.2008.

16. GLOSSARIO

art., artt.....	=	articolo, articoli
APQ	=	Accordi di Programma Quadro
c.c.....	=	codice civile
circ.	=	circolare
conv.....	=	convenzione
Cost.....	=	Costituzione
C.N.E.L.....	=	Consiglio Nazionale per l'Economia e del Lavoro
c.p.....	=	codice penale
c.p.c.....	=	codice procedure civile
c.p.p.....	=	codice procedura penale
cpv.....	=	capoverso
D.D.L.	=	disegno di legge
Di.S.E.T.	=	Dipartimento dello Sviluppo delle Economie Territoriali
D.L.	=	decreto legge
D.L.vo.	=	decreto legislativo
D.M.....	=	decreto ministeriale
D.N.A.....	=	direzione nazionale antimafia
D.P.C.M.....	=	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.....	=	decreto del Presidente della Repubblica
L.....	=	legge
l.fall.....	=	legge fallimentare
l.fin.....	=	legge finanziaria
l.fin.reg.....	=	legge finanziaria regionale
L.R. (+ località).....	=	legge regionale
G.U.....	=	Gazzetta Ufficiale
n.,nn.	=	numero, numeri
on.	=	onorevole
PON	=	Programma Operativo Nazionale
POR.....	=	Programma Operativo Regionale
SIPPI	=	Sistema Informativo Prefetture Procure Italia meridionale

P.S. = pubblica sicurezza
R.D. = regio decreto
ris. = risoluzione
R.M. = risoluzione ministeriale
reg. = regolamento
T.U. = testo unico
T.U.I.R. = testo unico imposte sui redditi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

**RELAZIONE ANNUALE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ANTONIO MARUCCIA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 6.11.2007**

ALLEGATI

- Roma, Novembre 2008 -



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, recante "disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282";

VISTO l'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

TENUTO CONTO delle molteplici problematiche connesse alla destinazione e gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, anche in relazione alle disposizioni della predetta legge n. 296 del 2006;

RILEVATA l'esigenza di assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati;

RAVVISATA la necessità di agevolare la sollecita definizione dei procedimenti amministrativi di destinazione, anche assicurando il loro raccordo con i procedimenti giudiziari in relazione alla fase di sequestro e della confisca non definitiva dei beni, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità giudiziaria;

RAVVISATA, altresì, la necessità di assicurare il collegamento tra le amministrazioni interessate alla gestione dei beni confiscati ed i soggetti di cui all'art 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, anche al fine di assicurare l'effettività della destinazione e il sostegno delle iniziative per il riutilizzo dei beni confiscati;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 giugno 2007, concernente il conferimento al Dott. Antonio Maruccia, magistrato di Cassazione, dell'incarico di Commissario straordinario di Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali;

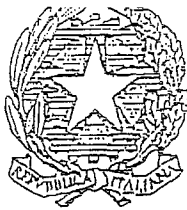
VISTO il decreto del Ministro della giustizia in data 26 settembre 2007, con il quale il Dott. Antonio Maruccia è stato collocato fuori ruolo, per un anno, essendo stato autorizzato allo svolgimento dell'incarico di Commissario straordinario del Governo con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 settembre 2007;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri,

DECRETA:

Art.1

1. Il dott. Antonio Maruccia, magistrato di Cassazione, è nominato, per la durata di un anno, Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, ivi comprese le ipotesi di confisca di cui all'articolo 12-sexies



Il Presidente della Repubblica

della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dal comma 220 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Commissario straordinario, per le finalità sopra indicate:

- a) assicura il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati, anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive e atti d'impulso agli enti e agli organi competenti per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla sollecita definizione delle procedure, alla corretta gestione dei beni confiscati, alla effettiva destinazione e al proficuo utilizzo degli stessi;
- b) assicura il coordinamento operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come inseriti dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, anche per l'individuazione di soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e studi;
- c) promuove l'adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati ad assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni, anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, con l'adozione di appositi progetti e, altresì, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni;
- d) promuove intese con le Autorità giudiziarie competenti al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari limitatamente alla fase del sequestro e della confisca non definitiva dei beni, ed altresì, al fine di ricomprendere nelle iniziative di cui al punto c), i beni medesimi e di porre a disposizione degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria;
- e) formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;
- f) procede al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti.

3. Il Commissario straordinario riferisce annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.

Art. 2

1. Il Commissario straordinario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una apposita struttura posta alle sue dirette dipendenze, composta da un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da quindici unità di personale tecnico ed amministrativo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definita la composizione del contingente di personale assegnato alla struttura di cui al comma 1, nei limiti delle risorse

[Handwritten signature]



Il Presidente della Repubblica

finanziarie assegnate ad apposito capitolo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Commissario si avvale, altresì, di tre esperti a titolo oneroso, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 3

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il compenso spettante al Commissario straordinario.

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà comunicato alle Camere e alla *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a, **ROMA Addì 26 NOV. 2007**

Giorgio Napolitano

Emmanuel



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il proprio decreto in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2007, in corso di registrazione, con il quale il dott. Antonio Maruccia, magistrato di Cassazione, è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, commi 1 e 2, del predetto decreto presidenziale, laddove si prevede che il Commissario straordinario si avvalga di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, con il supporto di un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di un contingente di personale di ulteriori quindici unità, la cui composizione è demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il proprio decreto in data 18 maggio 2006, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

DECRETA:

Art. 1

(Istituzione della Struttura di supporto)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2007, citato in premessa, una struttura di supporto all'attività del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

Art. 2

(Articolazione della Struttura)

1. Alla struttura di cui all'articolo 1 è assegnato un contingente di quindici unità di personale, appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o ad altre amministrazioni del comparto ministeri, posti in posizione di distacco funzionale, comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Alla struttura è altresì assegnato un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il contingente del personale di cui al comma 1 è così determinato:
 - a) cinque unità di personale appartenente al comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o al comparto dei Ministeri, ivi comprese due unità della carriera prefettizia;
 - b) dieci unità appartenenti alle Forze di Polizia (Corpo della Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria).

Art. 3

(Trattamento economico accessorio)

1. Al personale del comparto ministeri - con esclusione dei dipendenti posti in posizione di distacco - è corrisposto, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il medesimo trattamento economico accessorio spettante al personale della Presidenza.
2. Al personale delle Forze di Polizia è corrisposta, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente la remunerazione per le ore di lavoro straordinario.

Art. 4

(Imputazione degli oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi quelli relativi agli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2007, gravano sul pertinente capitolo "Spese per il funzionamento del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali" da istituirsi nel Centro di responsabilità "Segretario Generale" - U.P.B. 1.1.1.6. del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 29 NOV. 2007

P. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
(On. Dott. Enrico Letta)

En. Letta

Te

L.M.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il proprio decreto in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2007, con il quale il dott. Antonio Maruccia, magistrato di Cassazione, è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali;

VISTO il proprio decreto in data 29 novembre 2007, con il quale è stata determinata la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario;

RITENUTO necessario apportare talune modifiche al predetto decreto, in considerazione dell'articolo 2, comma 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con riguardo alle necessità di coordinamento con il Ministero dell'interno con particolare riferimento alla gestione della misura 2.5 del PON Sicurezza 2007-2013;

D E C R E T A:

1. L'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

Articolo 2, comma 3

"3. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così determinato:

- a) due dirigenti di seconda fascia di cui uno appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno appartenente alla carriera prefettizia del Ministero dell'interno;
- b) otto unità di personale appartenente al comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o al comparto dei Ministeri;
- c) cinque unità di personale appartenente alle Forze di Polizia (Corpo della Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria)."

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2007 è aggiunto il seguente comma:

"Articolo 2, comma 4. - Al personale dirigente di cui al comma 3, lettera a), è attribuito, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il trattamento economico accessorio, comprensivo della retribuzione di posizione parte variabile nella misura massima e della retribuzione di risultato, spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso i dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri."



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2007 è sostituito dal seguente:

Articolo 3

"1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio delle unità delle Forze di Polizia è posto a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al personale del comparto dei Ministeri è corrisposto, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il medesimo trattamento economico accessorio spettante al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri."

Roma, 28 AGO. 2008

**L. 31 maggio 1965, n. 575 ⁽¹⁾.
Disposizioni contro la mafia ^{(2) (3)}.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1965, n. 138.

(2) Vedi, anche, gli artt. 18 e 19, L. 22 maggio 1975, n. 152, la L. 13 settembre 1982, n. 646. Vedi, inoltre, l'art. 7-ter, L. 13 dicembre 1989, n. 401, aggiunto dall'art. 6, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: *Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98*;

- Ministero del tesoro: *Circ. 6 agosto 1998, n. 70*;

- Ministero della pubblica istruzione: *Circ. 19 aprile 1996, n. 156*.

- Ministero delle finanze: *Circ. 3 maggio 1996, n. 109/T*; *Circ. 5 febbraio 1998, n. 41/T*; *Circ. 27 febbraio 1998, n. 72/T*; *Circ. 22 ottobre 1999, n. 206/T*; *Circ. 7 agosto 2000, n. 156/E*;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: *Circ. 29 ottobre 1996, n. 127*.

1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ⁽⁴⁾.

(4) Così sostituito dall'art. 13, L. 13 settembre 1982, n. 646.

2. 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al *terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, e successive modificazioni.

1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'*articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4 ⁽⁵⁾.

2. [Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza] ⁽⁶⁾.

3. [Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al *secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge 1423] ^{(7) (8) (9)}.

(5) Comma aggiunto dall'art. 14, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dall'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6) Comma abrogato dall'art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 256.

(7) Comma abrogato dall'art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 256.

(8) Articolo prima modificato dall'art. 8, L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi sostituito dall'art. 22, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(9) La Corte costituzionale, con *ordinanza 23 febbraio-6 marzo 1995, n. 83* (Gazz. Uff. 15 marzo 1995, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della L. 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1 della L. 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma e 111 della Costituzione. La stessa Corte, con *sentenza 23 febbraio-6 marzo 1995, n. 77* (Gazz. Uff. 15 marzo 1995, n. 11, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con *ordinanza 11-22 luglio 1996, n. 275* (Gazz. Uff. 7 agosto 1996, n. 32, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione.

2-bis. 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito ⁽¹⁰⁾.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso

tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza ⁽¹¹⁾.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale ^{(12) (13) (14)}.

(10) Vedi, anche, l'art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(11) Comma prima sostituito dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, e successivamente così modificato dall'art. 22, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Vedi, anche, l'art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(12) Vedi, anche, l'art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(13) Articolo aggiunto dall'art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646, e poi così sostituito dall'art. 1, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(14) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2-bis a 2-octies, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

2-ter. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'[articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli [articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152](#), il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ⁽¹⁵⁾. A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi ^{(16) (17)}.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente ^{(20) (21)}.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma ^{(22) (23) (24)}.

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego^{(25) (26)}.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata⁽²⁷⁾.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale^{(28) (29)}.

(15) Periodo così sostituito dall'art. 3, L. 24 luglio 1993, n. 256.

(16) Periodo aggiunto dall'art. 22, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(17) Vedi, anche, l'art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(18) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(19) La Corte costituzionale, con [ordinanza 17-29 novembre 2004, n. 368](#) (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

(20) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(21) La Corte costituzionale, con [ordinanza 17-29 novembre 2004, n. 368](#) (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

(22) Vedi, anche, l'art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(23) Articolo aggiunto dall'art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646.

(24) La Corte costituzionale, con [ordinanza 17-29 novembre 2004, n. 368](#) (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, terzo, quarto e sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

(25) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55. Vedi, anche, l'art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(26) La Corte costituzionale, con [sentenza 30 settembre-8 ottobre 1996, n. 335](#) (Gazz. Uff. 16 ottobre 1996, n. 42, Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, settimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione.

(27) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(28) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(29) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2-bis a 2-octies, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

2-quater. Il sequestro, disposto ai sensi dell'art. 2-ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.

[Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, né il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi]^{(30) (31) (32)}.

(30) Articolo aggiunto dall'art. 14, L. 13 settembre 1982, n. 646.

(31) Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 14 giugno 1989, n. 230.

(32) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2-bis a 2-octies, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

2-quinquies. [Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con [regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701](#), senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione]⁽³³⁾.

[I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al [regio decreto 28 maggio 1931, n. 602](#)]⁽³⁴⁾.

Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con [R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368](#); quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.

Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla [legge 7 febbraio 1979, n. 59](#)^{(35) (36)}.

(33) Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 14 giugno 1989, n. 230.

(34) Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 14 giugno 1989, n. 230.

(35) Articolo aggiunto dall'art. 2-bis, D.L. 6 settembre 1982, n. 629, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(36) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2-bis a 2-octies, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

2-sexies. 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.

2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del [decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 aprile 1979, n. 95](#), e successive modificazioni ⁽³⁷⁾.

4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione ^{(38) (39)}.

(37) Comma così sostituito dall'art. 1, [L. 7 marzo 1996, n. 109](#) (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.).

(38) Aggiunto dall'art. 1, [D.L. 14 giugno 1989, n. 230](#).

(39) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2-bis a 2-octies, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

2-septies. 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o di ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore ^{(40) (41)}.

(40) Aggiunto dall'art. 2, [D.L. 14 giugno 1989, n. 230](#).

(41) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2-bis a 2-octies, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

2-octies. 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte,

dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente ^{(42) (43) (44)}.

(42) Aggiunto dall'art. 3, D.L. 14 giugno 1989, n. 230.

(43) La Corte costituzionale, con [ordinanza 21-29 maggio 1997, n. 158](#) (Gazz. Uff. 4 giugno 1997, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-octies, comma sette, introdotto dall'art. 3 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, nella [legge 4 agosto 1989, n. 282](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(44) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 dicembre 1997, n. 414](#) (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2-bis a 2-octies, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 42 della Costituzione.

2-nonies. 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.

3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della [legge 23 dicembre 1993, n. 559](#), nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del [decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367](#) ⁽⁴⁵⁾.

(45) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 109 (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.).

2-decies. 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies.

2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta.

3. Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile ⁽⁴⁶⁾.

(46) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 109 (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.). Vedi, anche, l'art. 145, comma 64, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

2-undecies. 1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ⁽⁴⁷⁾;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore ⁽⁴⁸⁾;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvente, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ⁽⁴⁹⁾;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#), e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi ⁽⁵⁰⁾;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#). Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della [legge 19 marzo 1990, n. 55](#);

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze ⁽⁵¹⁾;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b) ⁽⁵²⁾.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.

5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo ⁽⁵³⁾.

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-*decies* e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta ⁽⁵⁴⁾.

(47) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512.

(48) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512.

(49) Lettera così modificata prima dall'art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512 e poi dal comma 201 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(50) Lettera così sostituita dal comma 202 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(51) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512.

(52) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512.

(53) Comma così sostituito dal comma 221 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(54) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 109 (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.).

2-duodecies. 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-*undecies* affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

- a) risanamento di quartieri urbani degradati;
- b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
- c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
- d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

- a) i comuni ove sono siti gli immobili;

b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo ⁽⁵⁵⁾.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti ⁽⁵⁶⁾.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies* e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-*decies* ⁽⁵⁷⁾.

(55) Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con D.M. 9 giugno 1997, n. 248.

(56) Il regolamento che disciplina la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati è stato approvato con D.M. 24 febbraio 1997, n. 73.

(57) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 109 (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.). Il comma 3 dello stesso articolo ha disposto che i decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2-duodecies della presente legge sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della sopracitata L. 7 marzo 1996, n. 109. Vedi, anche, l'art. 34-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

3. ... ⁽⁵⁸⁾.

(58) Abrogato dall'art. 9, L. 3 agosto 1988, n. 327.

3-bis. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento ⁽⁵⁹⁾.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria ⁽⁶⁰⁾.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari ⁽⁶¹⁾.

(59) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 14 giugno 1989, n. 230.

(60) Vedi, anche, l'art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(61) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 13 settembre 1982, n. 646.

3-ter. I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce ⁽⁶²⁾.

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede ⁽⁶³⁾.

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia ^{(64) (65)}.

(62) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originali commi secondo e terzo per effetto dell'art. 5, D.L. 14 giugno 1989, n. 230.

(63) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originali commi secondo e terzo per effetto dell'art. 5, D.L. 14 giugno 1989, n. 230.

(64) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono gli originali commi secondo e terzo per effetto dell'art. 5, D.L. 14 giugno 1989, n. 230.

(65) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 13 settembre 1982, n. 646.

3-quater. 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza⁽⁶⁶⁾.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività⁽⁶⁷⁾.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo comma, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3^{(68) (69)}.

(66) Comma così modificato dall'art. 9, L. 7 marzo 1996, n. 108. Vedi, anche, l'art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(67) Comma così modificato dall'art. 9, L. 7 marzo 1996, n. 108.

(68) Vedi, anche, l'art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(69) Aggiunto dall'art. 24, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

3-quinquies. 1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-septies anche nei confronti del pubblico ministero.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-sexies, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego⁽⁷⁰⁾.

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va

assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione ^{(71) (72)}.

(70) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-20 novembre 1995, n. 487](#) (Gazz. Uff. 29 novembre 1995, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 3-*quiquies*, nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-*ter*, secondo comma, della stessa [L. 31 maggio 1965, n. 575](#).

(71) Aggiunto dall'art. 24, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#).

(72) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-20 novembre 1995, n. 487](#) (Gazz. Uff. 29 novembre 1995, n. 49, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-*quiquies*, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

4. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 della presente legge, sempre che siano state già sottoposte almeno alla diffida prevista dall'art. 1 della [legge 27 dicembre 1956, numero 1423](#), il fermo regolato dall'art. 238 del Codice di procedura penale è consentito anche quando non vi è obbligo di mandato di cattura, purché trattisi di reato per il quale può essere emesso detto mandato a norma dell'art. 254 del Codice di procedura penale.

Il termine di sette giorni per la proroga del fermo può essere raddoppiato.

5. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni ⁽⁷³⁾.

(73) Articolo così sostituito prima dall'art. 17, [L. 13 settembre 1982, n. 646](#), modificato dal [D.L. 6 settembre 1982, n. 629](#), poi dall'art. 23, [D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#) ed infine dall'art. 14, [D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#).

6. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

7. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ⁽⁷⁴⁾.

In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza ⁽⁷⁵⁾.

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva ⁽⁷⁶⁾.

(74) Comma prima sostituito dall'art. 6, [D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#) e poi così modificato dall'art. 7, [L. 11 agosto 2003, n. 228](#) e dall'art. 14, [L. 16 marzo 2006, n. 146](#).

(75) Comma così sostituito dall'art. 14, [D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#).

(76) Così sostituito dall'art. 18, [L. 13 settembre 1982, n. 646](#).

8. Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate.

9. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della [legge 18 aprile 1975, n. 110](#), sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con

provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ⁽⁷⁷⁾.

(77) Così sostituito dall'art. 6, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

10. 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni ⁽⁷⁸⁾.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia ⁽⁷⁹⁾.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione ⁽⁸⁰⁾.

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ⁽⁸¹⁾.

(78) La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 novembre 2000, n. 510 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27 e 41 della Cost.

(79) Articolo così sostituito prima dall'art. 19, L. 13 settembre 1982, n. 646, e poi dall'art. 3, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(80) Comma aggiunto dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

(81) Comma aggiunto dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

10-bis. Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari^{(82) (83)}. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai [commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo⁽⁸⁴⁾.

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'[articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso⁽⁸⁵⁾.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'[articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121](#), sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione⁽⁸⁶⁾.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima⁽⁸⁷⁾.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma⁽⁸⁸⁾.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni⁽⁸⁹⁾.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente⁽⁹⁰⁾.

(82) Comma così modificato dall'art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(83) Vedi il [D.P.C.M. 5 luglio 1983](#).

(84) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936. Da ultimo i commi secondo e quinto sono stati così sostituiti dall'art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55. Il comma secondo, inoltre, è stato così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(85) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936. Da ultimo i commi secondo e quinto sono stati così sostituiti dall'art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55. Il comma secondo, inoltre, è stato così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(86) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936. Da ultimo i commi secondo e quinto sono stati così sostituiti dall'art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55. Il comma secondo, inoltre, è stato così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(87) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936. Da ultimo i commi secondo e quinto sono stati così sostituiti dall'art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55. Il comma secondo, inoltre, è stato così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(88) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936. Da ultimo i commi secondo e quinto sono stati così sostituiti dall'art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55. Il comma secondo, inoltre, è stato così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(89) Comma così modificato dall'art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(90) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(91) Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646, e poi così modificato dal [D.L. 6 settembre 1982, n. 629](#).

10-ter. [Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente

disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.

La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter⁽⁹²⁾.

⁽⁹²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646 e poi così modificato dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629. L'art. 10-ter è stato successivamente abrogato dall'art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55.

10-quater. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter⁽⁹³⁾.

I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma⁽⁹⁴⁾.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-ter⁽⁹⁵⁾.

⁽⁹³⁾ Comma così modificato dall'art. 5, L. 19 marzo 1990, n. 55.

⁽⁹⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 5, L. 19 marzo 1990, n. 55. Vedi, anche, l'art. 13, L. 16 marzo 2006, n. 146.

⁽⁹⁵⁾ Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646 e poi così modificato dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629. L'art. 10-ter è stato successivamente abrogato dall'art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55.

10-quinquies. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni⁽⁹⁶⁾.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno⁽⁹⁷⁾.

⁽⁹⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 6, L. 19 marzo 1990, n. 55.

⁽⁹⁷⁾ Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646 e poi così modificato dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629. L'art. 10-ter è stato successivamente abrogato dall'art. 36, L. 19 marzo 1990, n. 55.

10-sexies. 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto⁽⁹⁸⁾.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche su richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter

del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato ⁽⁹⁹⁾.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ⁽¹⁰⁰⁾.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione ⁽¹⁰¹⁾.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10 ⁽¹⁰²⁾.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15 ⁽¹⁰³⁾.

(98) Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(99) Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152. Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

(100) Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

(101) Comma così modificato dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

(102) Periodo aggiunto dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

(103) Aggiunto dall'art. 7, L. 19 marzo 1990, n. 55. Per l'abrogazione del presente art. 10-sexies, vedi l'art. 3, L. 17 gennaio 1994, n. 47.

11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
LEGGE FINANZIARIA 2007

Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, S.O.

Art. 1

(omissis)

201. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,».

202. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:

«b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».

(omissis)

213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

(omissis)

220. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

221. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo».

(omissis)

LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
LEGGE FINANZIARIA 2008

Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, S.O.

Art. 1

(omissis)

257. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

(omissis)

319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 313 si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

(omissis)

Art. 2

(omissis)

102. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

103. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.

104. Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 102 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103.

(omissis)

612. All'articolo 262 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

613. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».

614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

(omissis)

Regione Siciliana

Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6

Art. 50

Vittime della mafia

1. Il sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata previsto dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è erogato, a domanda, con decorrenza dall'anno in cui si è verificato l'evento delittuoso.

Art. 51

Fruizione sociale beni confiscati alla mafia

1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, è istituito un fondo di rotazione di lire 1.000 milioni nell'anno 2001 per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e/o produttivi individuati nei suddetti piani e studi.

2. Il fondo è alimentato dalle somme che i comuni provvederanno a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione. Indipendentemente dal finanziamento delle opere i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione istituito col presente articolo le somme anticipate dalla Regione.

Art. 81

Contributi per la formazione civile degli alunni

1. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è anticipato al 30 aprile di ogni anno.

2. Per l'esercizio finanziario 2001 il termine è fissato al 30 maggio.

L.R. 5 luglio 2001, n. 15 ⁽¹⁾.

Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 luglio 2001, n. 21.

(2) Vedi, anche, il D.P.Reg. 13 settembre 2006, n. 459. Con *Delib.G.R. 30 maggio 2008, n. 406* sono stati approvati, ai sensi della presente legge, gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, assume direttamente iniziative e concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

Art. 2

Interventi.

1. Rientrano negli interventi di cui all'articolo 1:

a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale;

b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;

c) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575* (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato ⁽⁴⁾.

(4) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, L.R. 14 gennaio 2005, n. 5*, è stato poi così sostituito dall'*art. 13, comma 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Interventi finanziabili. 1. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 1 i progetti concernenti i seguenti interventi:

a) opere per la riqualificazione di aree urbane degradate caratterizzate da un elevato rischio di criminalità.

b) iniziative di carattere educativo-sociale dirette alla prevenzione o alla individuazione di abusi su minori, nonché alla prevenzione di situazioni di disagio o di devianza minorile anche attraverso il reinserimento di minori già coinvolti in attività criminali, purché non già finanziate da leggi statali;

c) azioni di supporto al controllo del territorio, che prevedano anche l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, con particolare attenzione alle esigenze e alle problematiche connesse alla sicurezza delle fasce più deboli della cittadinanza nonché al libero svolgimento delle attività produttive;

c-bis) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575* (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c) non devono in alcun modo prevedere azioni di competenza delle forze dell'ordine, né travalicare i limiti posti dalla normativa sulla vigilanza privata.

3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare uno o più tipi di interventi indicati nelle lettere a), b), c) e c-bis) del comma stesso.».

Art. 3

Soggetti beneficiari dei finanziamenti e iniziative dirette della Regione.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge:

a) i comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati rientranti nelle tipologie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) gli enti locali, che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all'articolo 2 può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza regionale realizzati dalla Regione direttamente o per il tramite dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 ⁽⁵⁾.

(5) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, L.R. 14 gennaio 2005, n. 5*, è stato poi così sostituito dall'*art. 13, comma 3, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Soggetti beneficiari dei finanziamenti. 1. Beneficiano dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 i comuni singoli o associati.

1-bis. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 1 le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, a cui siano stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. n. 575/1965 e successive modifiche.».

Art. 4

Finanziamenti.

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 sono concessi in forma di contributo in conto capitale e sono destinati alla copertura massima di una percentuale del costo complessivo dell'intervento pari al:

- a) 30 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) 60 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e c);
- b-bis) 90 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis) ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 3, L.R. 14 gennaio 2005, n. 5.

(7) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 4, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

Art. 5

Indirizzi per la concessione dei finanziamenti.

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio di previsione, sentita la commissione consiliare speciale "Sicurezza, contrasto all'usura, integrazione sociale e lotta alla criminalità" ed a seguito di processi partecipativi degli enti locali, sono stabiliti gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge concernenti, in particolare:

- a) gli ambiti territoriali e tematici che necessitano di interventi prioritari;
- b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici contenenti modalità e termini per l'elaborazione dei programmi e dei progetti e per la presentazione delle richieste di finanziamento;
- c) i criteri per la valutazione, da parte di una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, dei programmi e dei progetti e per la predisposizione delle relative graduatorie;
- d) le quote massime ammesse al finanziamento ⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 5, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti. 1. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge:

- a) interventi da attuarsi in zone risultanti a più elevato rischio di criminalità sulla base della mappa predisposta dall'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza ai sensi dell'articolo 8;
- b) interventi proposti da comuni che abbiano avviato o si impegnino ad avviare iniziative programmatiche per la sicurezza;
- c) il collegamento diretto tra la realizzazione dell'intervento e il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- d) la realizzazione degli interventi in forma integrata con associazioni sportive che svolgono attività di carattere sociale, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, altre amministrazioni pubbliche e istituti scolastici, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
- e) la stipula di atti intesa con le forze di polizia, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).».

Art. 6

Enti, organi e soggetti che possono collaborare con i comuni.

1. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 i comuni, singoli o associati, collaborano:

- a) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) con:
 - 1) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
 - 2) consorzi fra imprenditori;
 - 3) organizzazioni di categoria di commercianti e artigiani e forze sindacali;
 - 4) istituti scolastici;
- b) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) con:
 - 1) associazioni private di volontariato che svolgono attività di carattere sociale, nonché cooperative sociali, iscritte agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
 - 2) istituti scolastici;
 - 3) altre amministrazioni pubbliche che svolgono compiti in materia di prevenzione e recupero o reinserimento di giovani coinvolti in attività criminose;
 - 4) associazioni parrocchiali;
 - 5) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
- c) relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) con:
 - 1) soggetti in possesso di titoli professionali attinenti alla materia della sicurezza, della prevenzione e della lotta alla criminalità;
 - 2) istituti scolastici;

- 3) organizzazioni di categoria di commercianti, artigiani, industriali e forze sindacali;
- 4) associazioni costituite per la valorizzazione di comuni, quartieri e strade;
- 5) associazioni delle forze dell'ordine e di polizia locale anche in congedo;
- 6) soggetti che abbiano prestato diligentemente servizio in organi di polizia anche locali ⁽⁹⁾.

(9) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 6, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

Art. 7

Procedure per la concessione dei finanziamenti.

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sentita la Commissione speciale per la Sicurezza, integrazione e lotta alla criminalità, di seguito denominata Commissione speciale, determina indirizzi, modalità e termini per:
 - a) la redazione da parte dei comuni e degli enti, organi e soggetti interessati, ai sensi degli articoli 3 e 6, di appositi progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
 - b) la presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
 - c) l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, da costituirsi ai sensi della *legge regionale 25 luglio 1996, n. 27*, che ha i seguenti compiti:
 - 1) valutare i progetti di cui alla lettera a) ai fini della concessione dei finanziamenti secondo la priorità di cui all'articolo 5;
 - 2) formare un'apposita graduatoria;
 - 3) inviare alla Commissione speciale la graduatoria di cui al numero 2) per un parere;
 - 4) inviare, per conoscenza, i progetti ammessi a finanziamento al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presso le prefetture di riferimento;
 - d) l'erogazione dei finanziamenti.
2. Qualora la Commissione Speciale non abbia espresso il parere in merito allo schema di deliberazione di cui al comma 1 entro il termine di quindici giorni dalla assegnazione, si prescinde dal parere ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 6, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

Art. 8

Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità ⁽¹¹⁾.

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza tra le istituzioni e le parti sociali ⁽¹²⁾.
- 1-bis. L'Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi definiti dalla commissione consiliare speciale "Sicurezza e integrazione sociale, lotta alla criminalità" e dall'assessorato competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza. Su richiesta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza e del presidente della commissione consiliare speciale "Sicurezza e integrazione sociale, lotta alla criminalità" svolge specifici e mirati approfondimenti, seminari e convegni ⁽¹³⁾.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:
 - a) tre membri, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) un membro designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale per il Lazio;
 - c) un rappresentante del Comando regionale dei Carabinieri;
 - d) un rappresentante del comando regionale della Guardia di Finanza;
 - e) un rappresentante della Polizia di Stato;
 - f) il Prefetto o altro rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;
 - g) un rappresentante delle polizie locali del Lazio designato dal Presidente della Giunta regionale.
 - g-bis) un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia-Centro Operativo Lazio ⁽¹⁴⁾;
 - g-ter) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di legalità ⁽¹⁵⁾;
 - g-quater) un rappresentante delle associazioni più rappresentative del mondo dell'impresa ⁽¹⁶⁾;
 - g-quinqües) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore ⁽¹⁷⁾;
3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), sono designati ai sensi dell'*articolo 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* ⁽¹⁸⁾.

3-bis. Alle riunioni dell'Osservatorio può essere invitato un rappresentante della Direzione investigativa antimafia⁽¹⁹⁾.

4. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di:

a) predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e alle singole circoscrizioni comunali, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose⁽²⁰⁾;

b) elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;

c) monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.

4-bis. L'Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. n. 575/1965 e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni⁽²¹⁾.

4-ter. L'Osservatorio può promuovere e gestire convegni, studi e manifestazioni in materia di sicurezza⁽²²⁾. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina le modalità operative e di gestione dell'Osservatorio nonché le risorse da destinare per tali funzioni⁽²³⁾.

5. L'Osservatorio relaziona ogni tre mesi alla Commissione speciale. Il Presidente della suddetta commissione riferisce al Consiglio regionale in ordine alla relazione dell'Osservatorio⁽²⁴⁾.

6. L'Osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i quarantacinque giorni entro i quali il Presidente della Giunta regionale deve procedere al rinnovo dell'Osservatorio ai sensi della *legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12*.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spetta un compenso determinato nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione di cui al comma 2, nonché il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

8. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.

(11) Rubrica così sostituita dall'art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 28 aprile 2006, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza».

(15) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 7, lettera b), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

(14) Comma così modificato dall'art. 13, comma 7, lettera a), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

(12) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4, poi abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

(13) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

(16) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

(17) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

(18) Comma così modificato dapprima dall'art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e poi dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

(19) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

(20) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

(21) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 14 gennaio 2005, n. 5.

(22) Periodo così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

(23) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera e), L.R. 28 aprile 2006, n. 4, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(24) Il presente comma, già modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 14 gennaio 2005, n. 5 è stato poi così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 28 aprile 2006, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «5. L'Osservatorio trasmette i risultati dei lavori di cui ai commi 4 e 4-bis al Presidente della Giunta regionale e al Presidente della Commissione speciale, che relaziona alla Commissione stessa».

Art. 9

Norme transitorie.

Relativamente alla prima applicazione della presente legge:

a) la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7 può prevedere termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6*;

b) l'Osservatorio provvede ai compiti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) entro centoventi giorni dalla data del proprio insediamento.

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti capitoli:

a) capitolo R45504 denominato "Finanziamenti regionali per attività in materia di sicurezza integrata - parte corrente" con uno stanziamento, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, pari a 5 milioni 200 mila euro;

b) capitolo R46501 denominato "Finanziamenti regionali dei progetti di intervento per la Sicurezza Integrata - parte in conto capitale" con uno stanziamento, per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, pari a 5 milioni di euro;

c) capitolo R45520. "Spese connesse al finanziamento e alle attività dell'Osservatorio di cui all'*articolo 8 della L.R. n. 15/2001*" con uno stanziamento pari a 500 mila euro per l'anno 2008, 300 mila euro per l'anno 2009 e 300 mila euro per l'anno 2010 ⁽²⁵⁾.

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 19002, lettera b) del bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003, rispettivamente per lire 1 miliardo 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 2002 ⁽²⁶⁾.

(25) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 8, lettera a), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*. Il testo originario era così formulato: «1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale dei seguenti capitoli:

a) Cap. 11337 - Contributi in conto capitale per interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c-bis) con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 2001 e lire 500 milioni per l'anno 2002 ;

b) Cap. 11339 - Contributi regionali per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con lo stanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.».

(26) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 8, lettera b), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

LEGGE REGIONALE N. 23 del 12 dicembre 2003

Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, articolo 3

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

Istituzione del fondo

1. E' istituito un fondo destinato al finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata e già trasferiti ai comuni con trascrizione nei registri immobiliari, per le finalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n.109.

2. Il fondo di cui al comma 1 è erogato dal Presidente della Giunta regionale su indicazioni prioritarie, stabilite congiuntamente dai Presidenti delle province di concerto con i rispettivi prefetti, tenuto conto, anche, delle indicazioni formulate nel programma di azioni di cui alla legge regionale 13 giugno 2003, n.12, articolo 3, comma 4.

Articolo 2

Destinatari

1. Possono presentare i progetti e le relative richieste di contributo di cui all'articolo 1 i comuni ove sono localizzati gli immobili confiscati e tramite i comuni proprietari:

a) le comunità, gli enti e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266;

b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

c) le comunità terapeutiche ed i centri di recupero e cura dei tossicodipendenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";

d) i parchi e gli enti finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e paesaggio di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394.

2. I progetti e le richieste sono presentati entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.

Articolo 3

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno corrente si fa fronte con lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base - U.P.B. - 4.16.41 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003 e contestuale istituzione di nuovo capitolo con la denominazione "Contributi a favore dei comuni, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero ed associazioni sociali per il finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, articolo 3", con la dotazione di euro 1.000.000,00 mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell'U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione

della spesa dell'esercizio finanziario 2003, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo.

2. Per gli anni successivi, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Articolo 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

12 dicembre

Bassolino

NOTE

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G. R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

Nota al titolo della legge:

La legge 7 marzo 1996, n. 109: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, conv., con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282." all'art.3 così recita :

"1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. I decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) Abroga L'art. 4, d.l. 14 giugno 1989, n. 230, conv. in l. 4 agosto 1989, n. 282.

(2) Aggiunge gli articoli da 2-nonies a 2-duodecies alla l. 31 maggio 1965, n. 575."

Nota all'art. 1

La legge 7 marzo 1996, n. 109 è già stata citata.

La legge regionale 13 giugno 2003, n. 12, che detta norme in materia di: "Norme in materia di polizia regionale amministrativa e locale e politiche di sicurezza", all'articolo 3, comma 4, così recita: "La Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie, acquisiti gli indirizzi della commissione consiliare regionale per la lotta alla criminalità, adotta un programma di azioni volte a coordinare e sostenere:

a) le politiche e gli interventi regionali e locali di sicurezza attraverso il raccordo con gli organi dello Stato responsabili delle politiche di contrasto della criminalità;

b) le amministrazioni locali, in forma singola ed associata, nella sperimentazione di politiche integrate di sicurezza privilegiando gli enti locali che realizzano forme di concertazione con altri soggetti pubblici, istituiscono forme di consultazione stabile e svolgono azioni di partenariato con l'associazionismo ed il volontariato."

Nota all'art. 2

La legge 11 agosto 1991, n. 266 è la seguente: "Legge-quadro sul volontariato"

La legge 8 novembre 1991, n.381, è la seguente: "Disciplina delle cooperative sociali."

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, è la seguente: "Legge quadro sulle aree protette".

Nota all'art. 3

L'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, è stato già citato.

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 27, che detta norme in materia di: "Ordinamento contabile della Regione Campania, articolo 34, comma 1, Decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76", all'art. 27 così recita:

Fondi speciali

1. Mediante i fondi speciali viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali che si intende adottare, o che si perfezionano dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio.

2. Agli effetti di cui al comma precedente, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell'apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal Consiglio regionale. In tale elenco sono inseriti i provvedimenti legislativi per i quali la Giunta regionale intende esercitare l'iniziativa legislativa.

3. L'elenco di cui al comma precedente è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.

4. I Fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza. Tali fondi sono tenuti distinti, in apposite unità previsionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale.

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 23 del 6 maggio 2002 14 / 25

5. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che trovano copertura nei fondi speciali, la Giunta regionale, qualora si tratti di provvedimento di spesa, dispone con propria deliberazione il prelievo delle relative disponibilità al fine di incrementare o istituire le pertinenti unità previsionali di base.

6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate, per la mancata entrata in vigore del provvedimento

legislativo, al termine dell'esercizio nel quale furono iscritti, costituiscono economie di spesa. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

7. Costituiscono, altresì, economia di spesa le quote dei fondi speciali utilizzate per la copertura di leggi che abbiano soppresso entrate regionali o ne abbiano ridotto il gettito. Tali economie concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

8. I provvedimenti legislativi, inseriti nell'elenco di cui al precedente comma 2 e non approvati dal Consiglio regionale entro il termine del relativo esercizio, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio, e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo, purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l'iniziativa legislativa. Resta comunque ferma, in questi casi, l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio annuale nel quale essi furono iscritti.

9. Qualora il precedente comma trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal Consiglio regionale ma non entrati in vigore entro l'esercizio considerato dal bilancio annuale nel quale i relativi fondi vennero iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati, con atto di Giunta regionale, al bilancio dell'esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al presente comma, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione."

Legge Regionale 14 Gennaio 2005, n. 5

"Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15
(Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale)."

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Ulteriore intervento finanziabile. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale")

1. All'articolo 2 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"c bis) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell'ambito dell'attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio.";

b) al comma 3 le parole: "e c)" sono sostituite dalle seguenti: "c) e c bis)".

Art. 2

(Ulteriori soggetti beneficiari. Modifica all'articolo 3 della l.r. 15/2001)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 15/2001 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis), possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 1 le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, a cui siano stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche.".

Art. 3

(Finanziamento. Modifica all'articolo 4 della l.r. 15/2001)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 15/2001 è aggiunta la seguente:

"b bis) 90 per cento per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis).".

Art. 4

*(Nuovo compito dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza.
Modifiche all'articolo 8 della l.r.15/2001)*

1. All'articolo 8 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. L'Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni.”;

b) al comma 5 le parole: “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 4 e 4 bis”.

Art. 5

(Disposizione finanziaria. Modifica all'articolo 10 della l.r. 15/2001)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r.15/2001 la parola: “a)” è sostituita dalle seguenti: “a) e c bis)”.

2. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo R46501 il cui stanziamento viene integrato dell'importo di euro 50.000,00.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di euro 50.000,00 degli stanziamenti dell'U.P.B. T22.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2005

Storace

LEGGE REGIONALE n. 3

Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa.

(BUR n. 3 del 16 febbraio 2005, supplemento straordinario n. 6)

Art. 1

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n° 31 compresi nei programmi di cui all'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1987, n° 24, la Regione è autorizzata a decorrere dall'anno 2005, a concedere ai Comuni un contributo costante poliennale, per la contrazione di specifici mutui con Istituti di credito abilitati, della durata massima di 20 anni.
2. L'importo del contributo è pari al 100% della rata di ammortamento per tutti i Comuni. I relativi mutui sono posti a totale carico della Regione Calabria.
3. La concessione dei contributi è subordinata alla definizione di uno specifico programma, denominato "Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa", allegato alla presente legge e che individua i Comuni interessati, la tipologia degli interventi e i relativi costi.
4. I provvedimenti attuativi del programma sono demandati al Dipartimento LL.PP. ed Acque della Regione Calabria.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi previsti dal precedente art. 1 si provvede con il limite di impegno complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione) già disposto dall'art. 6 comma 1 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 48, allocato all'U.P.B. 3.2.03.01 (Cap. 32030124) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

L.R. 18 giugno 2007, n. 14.

Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della “Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.

Bollettino Ufficiale Piemonte 21 giugno 2007, n. 25.

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Piemonte concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori dell'educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, della formazione professionale e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali e associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.

Art. 2

Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Art. 3

Definizione di vittima di criminalità.

1. Agli effetti della presente legge e con riferimento all'articolo 1, lettera a), della decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI, si intende per vittima della criminalità la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, e danni materiali in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune e che ha presentato denuncia all'autorità competente.

Art. 4

Tipologia degli interventi.

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi volti:

a) al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni ai sensi della *legge 7 marzo 1996, n. 109* (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e all'*articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223*. Abrogazione dell'*articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 1989, n. 282*);

- b) alla promozione, nelle scuole, di iniziative finalizzate all'educazione alla legalità;
- c) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;
- d) alla formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

Art. 5

Interventi per l'incentivazione di percorsi di legalità ed il contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.

1. Allo scopo di incentivare percorsi di legalità e di contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità di tipo mafioso, la Regione promuove:
 - a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose di tipo mafioso;
 - b) la riqualificazione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e dei parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;
 - c) il monitoraggio e l'analisi, anche attraverso l'istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d) la stipulazione di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.

Art. 6

Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso.

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso, mediante:
 - a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
 - b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
 - c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;
 - d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
 - e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
2. La Regione eroga contributi a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni per la prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa o che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1.

Art. 7

Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati.

1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l'ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della *legge n. 109/1996*.
2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:

a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;

b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) riconoscimento delle priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni^(*).

(*) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 4 febbraio 2008, n. 5*. Il testo originario era così formulato:

«2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, definisce i seguenti meccanismi di agevolazione nell'accesso ai finanziamenti:

a) istituzione di un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle anticipazioni in conto capitale destinate alla realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riutilizzo sociale dei beni confiscati, per la redazione di studi di fattibilità e progettazioni tecniche;

b) fidejussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.».

Art. 8

Misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalità.

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo della pratica democratica, eroga contributi per il sostegno di iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sostengono:

a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

b) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;

c) la valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente;

e) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;

f) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti piemontesi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

Art. 9

Formazione professionale.

1. La Regione, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

Art. 10

Modalità di attuazione.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con propria deliberazione, le misure, i soggetti beneficiari, i criteri, l'entità e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, specificando le competenze attuative poste dalla legge in capo ai comuni ed alle province.

Art. 11

Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno alle vittime della criminalità mafiosa, alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità, nonché alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.

2. A tal fine, ogni due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) l'entità e le caratteristiche dei singoli interventi realizzati grazie ai contributi regionali e gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali attraverso il contrasto delle attività criminose di tipo mafioso e in termini di educazione alla legalità;

b) l'entità del fondo di rotazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con ripartizione dettagliata dei finanziamenti erogati a fronte di ciascun progetto;

c) le campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse ed attivate;

d) gli interventi di aiuto, assistenza e supporto psicologico attivati, con individuazione di numero di domande presentate e quantificazione delle risorse impegnate;

e) le misure adottate a sostegno della divulgazione dell'educazione alla legalità nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative finanziate e agli interventi attivati;

f) i corsi formativi di cui all'articolo 9 sostenuti e promossi, su ripartizione provinciale degli stessi;

g) i contenuti dei protocolli d'intesa sottoscritti in base all'articolo 7, comma 1, ed i risultati da essi ottenuti in termini di destinazione, riutilizzo e fruizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 12

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, stimati in 40.000,00 euro, si provvede nell'esercizio finanziario 2008 con le modalità previste dall'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nell'esercizio finanziario 2007 ripartiti in spesa corrente pari a 50.000,00 euro e in spesa in conto capitale pari a 350.000,00 euro e ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione titolo 1 spese correnti), 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale titolo 1 spese correnti), 17042 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio titolo 2 spese in conto capitale), 32011 (Attività culturali istruzione spettacolo Istruzione titolo 1 spese correnti), 15991 (Formazione professionale Lavoro Direzione titolo 1 spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci titolo 1

spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze bilanci titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

3. Per il biennio 2008-2009 agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le modalità previste dall'*articolo 8 della L.R. n. 7/2001* e dall'*articolo 30 della L.R. n. 2/2003*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 20

Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà.

(BUR n. 15 del 16 agosto, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007)

Art. 1

Principi

1. La Regione Calabria, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2

Finalità

1. La Regione, anche in attuazione della Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" e della legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale nei confronti delle donne in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

2. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi essenziali, la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e almeno tre anni di esperienza nello specifico settore.

3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

Art. 3

Progetti antiviolenza

1. L'Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia "Progetti antiviolenza" presentati:

- a) da enti locali singoli o associati;
- b) da associazioni operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di tutela delle donne vittime di violenza;
- c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione.

2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei "centri antiviolenza" e delle "case di accoglienza" di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 4

Centri antiviolenza

1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:

- a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
- c) colloqui informativi di carattere legale e colloqui orientativi forniti da psicologi;
- d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.

2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con tutte le case di accoglienza della regione e con realtà simili delle altre regioni, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata la libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.

3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.

4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati – (NumeroVerde). Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.

5. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito.

Art. 5

Case di accoglienza

1. Le case di accoglienza, che devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza.

Le finalità sono:

- a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;
- b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo;

- c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
2. L'accesso alle case di accoglienza avviene di norma per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'articolo 4, a seguito di adeguata valutazione del caso.
3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, sono garantite:
- a) consulenza legale;
 - b) consulenza psicologica;
 - c) orientamento al lavoro.
5. La permanenza all'interno delle case di accoglienza è gratuita per un periodo di tre mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza, su valutazione del centro antiviolenza.

Art. 6

Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza

1. Alle strutture di cui agli articoli 4 e 5 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 svolgono altresì le seguenti attività:
- a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;
 - b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
 - c) formazione e aggiornamento degli operatori dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali;
 - d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
 - e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.
3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.
4. Le strutture si impegnano a garantire, nei confronti delle donne, anonimato e segretezza.

Art. 7

Assistenza alloggiativa garantita

1. I Comuni, al fine di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dagli operatori dei Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in

quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria, si avvalgono della riserva degli alloggi di cui all'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", così come modificato dal successivo articolo 16 della presente legge.

Art. 8

Formazione professionale

1. Ai corsi di formazione professionale che si tengono nella regione sono ammissibili, in deroga al numero dei posti e alle date di inizio dei corsi stessi, le donne destinatarie della presente legge.

Art. 9

Inserimento lavorativo

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle donne oggetto della presente legge, la Regione, nell'ambito dei finanziamenti, provvede l'istituzione di borse lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 10

Convenzioni

1. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso.

2. Gli enti locali devono comunque garantire:

- a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
- b) la copertura finanziaria, per almeno il 10 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;
- c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza;
- d) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza.

Art. 11

Contributi per ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

1. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta, contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle strutture di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 12

Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
2. La convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

Art. 13

Modalità per la presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti e redatte secondo specifico bando emanato dalla Direzione regionale competente, sono inoltrate alla stessa entro il 30 settembre di ogni anno.
2. L'istruttoria dei progetti è conclusa entro 30 giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Art. 14

Criteri per la concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge tenendo conto prioritariamente dei seguenti requisiti:
 - a) bacino di utenza non inferiore a 140.000 abitanti;
 - b) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;
 - c) esperienza nel settore;
 - d) livello di professionalità assicurato all'interno delle strutture;
 - e) grado di ricettività e livello di ospitalità.
2. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell'importo complessivo; il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione dell'importo complessivo, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

Art. 15

Relazioni e rendiconti

1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza.
2. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:

- a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:
 - 1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;
 - 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego;
 - 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento;
 - 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Art. 16

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" le parole "in famiglia" sono sostituite dalle seguenti:
"in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza".

Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 250.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 800.000,00, è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 18

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi, sono inoltrate alla Direzione regionale competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 19
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

PROTOCOLLO NAZIONALE D'INTESA SULLA DESTINAZIONE E SULL'UTILIZZO A FINI SOCIALI E PRODUTTIVI DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'

Premesso che:

- la L. 575/65 “Disposizioni contro la mafia” disciplina, agli artt. 1 e 2 ter, il sequestro, finalizzato alla confisca, dei beni di cui dispongono, direttamente o indirettamente, coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, “quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”;
- le suddette disposizioni si applicano anche ai soggetti indicati all’art. 14 L. 55/90 (tra cui estorsione, usura, riciclaggio) e per le ipotesi particolari di confisca previste dall’art. 12 sexies L. 356/92, come modificato dal comma 220 della L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l’attuale procedimento di destinazione dei beni immobili, mobili ed aziendali confiscati e le finalità cui possono essere destinati ex L. 575/65 e L. 109/96, prevede che il Dirigente della filiale dell’Agenzia del demanio competente per territorio, deve (art. 2 decies) **entro 90 giorni**:
 - nominare l’Amministratore per la gestione dei beni;
 - far stimare il valore dei beni dalla competente struttura territoriale dell’Agenzia del demanio;
 - acquisire i pareri del Prefetto e del Sindaco del comune interessato sulla destinazione del bene, sentendo anche l’Amministratore;
 - formulare una proposta non vincolante di destinazione al Direttore Centrale del demanio, tenuto conto della tipologia del benee che il Direttore Centrale ha, a sua volta, **30 giorni** dalla comunicazione della proposta, per emettere il provvedimento di destinazione;
- per i **beni immobili** l’art. 2 undecies (come modificato dalla L. 22.12.99 n. 512 e dalla Legge finanziaria 27.12.2006 n. 296 – art. 1 c. 201 e 202) prevede che gli stessi siano:
 - mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Università statali, Enti pubblici e Istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
 - trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito ovvero al patrimonio della Provincia o della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

Regione; gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato (di cui alla legge-quadro sul volontariato), a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 L. 349/86; se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;

- trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90. Il Comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile;

- l'art. 3, comma 102-103 e 104 della legge n. 244 del 24.12.2007, legge finanziaria 2008, di cui è in via di stesura il regolamento di esecuzione, prevede l'istituzione di un Fondo per la legalità, presso il Ministero dell' Interno, in cui confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro, confiscati ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni, destinati a finanziare progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione ed al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche ed alla diffusione della cultura della legalità;
- l'applicazione concreta della normativa ha evidenziato criticità e problemi, anche a causa degli oneri economici connessi alla gestione dei beni, che rendono complessa e dilazionano nel tempo la destinazione, l'assegnazione e l'effettivo utilizzo del bene confiscato;
- per il superamento di tali criticità occorrono sia una più efficace circolazione di informazioni, sia un costante e tempestivo raccordo tra i soggetti titolari di competenze in materia di beni confiscati, sia adeguate risorse finanziarie finalizzate a rendere il bene veicolo di sviluppo economico e/o sociale per la comunità a cui viene restituito;
- si rende, quindi, necessario sviluppare un'azione condivisa che veda impegnati tutti i soggetti istituzionalmente interessati nel perseguire le finalità delle norme in materia di confisca dei beni provento di attività illecite della criminalità organizzata;
- la rilevanza sociale e la complessità delle attività da svolgere comportano l'esigenza di procedere alla individuazione di strumenti e di percorsi di lavoro che coinvolgano sinergicamente i soggetti competenti nella materia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

Considerato che:

- **il Commissario straordinario del Governo** per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, ivi comprese le ipotesi di confisca di cui all'art.12-sexies della L. 7.8.92 n. 356 e successive modifiche ed integrazioni, oltre al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti, assicura:
 - il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive ed atti d'impulso;
 - l'attuazione di analisi e studi per l'individuazione di soluzioni di problematiche generali;
 - l'adozione di provvedimenti amministrativi anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e lo sviluppo dei beni ed anche mediante il loro inserimento in programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione ed alla gestione dei beni;
 - intese con le Autorità giudiziarie competenti, al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari;
 - l'inoltro di proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri per modifiche ed integrazioni alle procedure amministrative ed alla normativa vigente;
- la **Prefettura di _____** si è resa disponibile, nell'ambito delle competenze attribuite ex art. 9 comma 1 del DPR 3.4.06 n. 180, per cui il Prefetto promuove ogni possibile forma di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie locali, alla costituzione di un tavolo permanente tecnico-istituzionale, al quale è riconosciuta la funzione di conferenza dei servizi ex art. 14 della legge 241/90;
- la **Corte di Appello di _____, la Procura Generale, il Tribunale di _____, il Presidente della Sezione Misure di Prevenzione e la Procura della Repubblica di _____** si sono resi disponibili a:
 - creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quella della confisca per consentire che i beni, ove possibile, giungano alla fase finale della procedura, liberi da vincoli giuridici e/o di fatto;
 - comunicare al tavolo permanente i provvedimenti di sequestro e/o di confisca, emessi anche ai sensi dell'art. 12 sexies, dei beni mobili ed immobili ed a favorirne l'utilizzo immediato, ove possibile, a fini istituzionali e/o sociali;
- **Le Forze di polizia** si sono rese disponibili, nell'ambito delle loro competenze, a favorire il buon esito delle procedure, dalla fase iniziale di indagine sino all'utilizzo del bene;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

- **l'Agenzia del Demanio**, anche attraverso le sue strutture periferiche, si è resa disponibile a:
 - prendere parte al tavolo, individuando ed indicando i beni da destinare, fatte salve le ipotesi di destinazione per finalità di giustizia, ordine pubblico, protezione civile e altri usi governativi;
 - fornire tutti i dati anche tecnici, necessari per il continuo monitoraggio dei beni e precisamente l'elenco dei beni immobili in gestione, dei beni immobili destinati ma non consegnati, dei beni immobili destinati e consegnati; gli elenchi dovranno essere distinti per provincia e comune e dovranno indicare l'indirizzo del bene, il proposto, la tipologia, lo stato di manutenzione e i costi per l'eventuale ristrutturazione, la presenza di eventuali gravami, lo stato della procedura e se il bene è occupato;
 - fornire ogni forma di assistenza tecnica, al fine di favorire l'individuazione delle situazioni critiche e che richiedono un intervento prioritario;
 - acquisire i pareri e compiere le attività di competenza, nel rispetto dei tempi della legge 109/1996;
 - formalizzare il decreto di destinazione, previa disdetta dei contratti di locazione ed avviare le procedure di sfratto amministrativo, nei casi di occupazione abusiva o senza titolo, provvedendo, quando si renda necessario, allo sgombero coatto con l'ausilio delle Forze di Polizia e degli Enti Locali, le cui attività saranno disposte dal Prefetto in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia;
 - provvedere, per gli immobili confiscati pro quota a valutare la fattibilità tecnica e la convenienza di pervenire alla divisione o ad altre forme di scioglimento della comunione; laddove la divisione del bene non sia tecnicamente possibile, il tavolo permanente presso la Prefettura valuterà le possibili soluzioni anche attraverso l'eventuale acquisizione delle quote indivise al fine di assicurare l'unicità del bene e la sua completa fruibilità a fini istituzionali o sociali;
- la **Regione** _____ si è resa disponibile a prendere parte al tavolo di coordinamento permanente quale destinataria dei beni confiscati ed ha previsto, con L. _____ n. _____ del _____ anche la possibilità di contribuire finanziariamente per garantire l'effettivo utilizzo dei beni ed ai fini dello sviluppo economico-sociale del territorio in cui il bene è ubicato, assicurando la ristrutturazione eventuale degli immobili, l'acquisto di eventuali quote non confiscate e indivisibili o l'accollo di eventuali vincoli ipotecari;
- la **Provincia** di _____ si è resa disponibile a prendere parte al tavolo di coordinamento permanente quale destinataria di beni confiscati e ad individuare le risorse necessarie, anche in regime di partenariato, per rendere i beni utilizzabili nonché a progettare, finanziare, organizzare e gestire un percorso di formazione dei soggetti individuati dal tavolo permanente quali fruitori, a fini produttivi, dei beni confiscati nonché a favore dei soggetti appartenenti alle istituzioni o al volontariato, coinvolti, a qualunque titolo, nella procedura di cui alla legge 109/96;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

- i **Sindaci dei Comuni** di _____, destinatari di beni confiscati, hanno dato la disponibilità a:
 - individuare risorse, anche in regime di partenariato, per perseguire gli obiettivi della L. 109/96;
 - predisporre tempestivamente tutti gli atti necessari per consentire l'effettiva utilizzazione dei beni in base al provvedimento di destinazione, segnalando alla Prefettura ogni criticità;
 - gestire i beni direttamente o attraverso associazioni, selezionate per bandi pubblici, con il coordinamento del tavolo istituzionale e tenuto conto dell'esito degli accertamenti prefettizi volti ad acclarare l'assoluta estraneità dell'associazione ad ogni forma di collegamento con la criminalità organizzata;
- l'**ANCI e l'UPI** si sono resi disponibili a promuovere presso gli Enti Locali un'azione di sensibilizzazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo;
- l'**Associazione LIBERA e tutte le altre Associazioni** che si sono rese disponibili a sviluppare attività d'informazione, sensibilizzazione e promozione culturale sul territorio ed a proporre progetti finalizzati all'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati.

**Tutto ciò premesso e considerato
Tra le parti si conviene quanto segue:**

ART. 1

E' costituito un tavolo tecnico-istituzionale, che avrà sede presso la Prefettura di _____ cui prendono parte il Commissario Straordinario del Governo, la Prefettura di _____, la Corte di Appello di _____, il Tribunale _____, il Presidente della Sezione Misure di Prevenzione laddove esistente; la Agenzia del Demanio _____, la Regione _____, la Provincia di _____, il Comune di _____, l'ANCI, l'UPI, l'Associazione _____.

Il Tavolo determina indirizzi e finalità dell'azione, coordina le iniziative per l'utilizzo dei beni confiscati, effettua il monitoraggio dei procedimenti e dei risultati delle iniziative, determina sinergie operative tra le parti, individua le attività propedeutiche e necessarie a consentire il proficuo utilizzo del bene, comprese quelle volte ad eliminare gli eventuali gravami di qualunque tipo esistenti sul bene o le eventuali occupazioni abusive, dando la priorità agli immobili occupati dal proposto o dai suoi familiari, secondo un piano annuale d'interventi.

Il tavolo tecnico-istituzionale effettuerà attività anche di valutazione preventiva e condivisa nonché il monitoraggio dei progetti di destinazione e riutilizzo dei beni confiscati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

I Componenti del tavolo comunicano al Prefetto la sussistenza dei presupposti per la nomina del commissario con poteri sostitutivi.

Al tavolo è riconosciuta la funzione di conferenza di servizi ex art. 14 L. 241/90 per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati.

Il tavolo si riunisce almeno _____ e, comunque, ogni qualvolta si rende necessario.

E' costituita presso la Prefettura una segreteria tecnico-amministrativa che seguirà le attività propedeutiche alle riunioni del tavolo istituzionale, così costituita:

- funzionario prefettizio coadiuvato da rappresentanti di Agenzia del Demanio, Regione, Provincia e rappresentanti dell'associazionismo;
- le pratiche dovranno pervenire al tavolo già istruite e dovranno essere corredate di una scheda riassuntiva che contenga tutti i dati utili e l'indicazione delle criticità;
- laddove occorra convocare la conferenza dei servizi, gli atti dovranno essere trasmessi ai componenti del tavolo nei termini stabiliti dalla legge 241 del 1990;
- la segreteria tecnica dovrà inoltre:
 - . verificare la completezza dell'istruttoria delle singole pratiche;
 - . predisporre l'ordine del giorno di ciascuna riunione del tavolo ed inviare le convocazioni;
 - . per ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere a tutte i componenti del tavolo ed anche al Commissario Straordinario del Governo ai fini del monitoraggio;
- La segreteria tecnica si riunirà almeno _____ e, comunque, ogni qualvolta ve ne sia l'urgente necessità.

ART. 2

Il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati si impegna:

- a rendersi promotore, nell'ambito dei poteri conferitigli, di intese con le Autorità Giudiziarie competenti, ferme restando le specifiche competenze della magistratura, per creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quella della confisca definitiva al fine di consentire che i beni, ove possibile, giungano alla fase finale della procedura liberi da vincoli giuridici e/o di fatto;
- ad individuare possibili soluzioni, anche finanziarie, o adottare provvedimenti per assicurare il superamento delle criticità ed una proficua gestione economica dei beni confiscati;
- a chiedere la convocazione del tavolo al Prefetto, laddove sia necessario ed urgente, in seduta straordinaria ed anche in forma di conferenza dei servizi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

ART. 3

Il Prefetto convoca e presiede il tavolo istituzionale.

Il Commissario straordinario è informato dal Prefetto dei contenuti delle riunioni e sulle fasi di avanzamento dei progetti anche ai fini del monitoraggio e concorda l'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi, nell'ambito dei poteri indicati dal DPR 6.11.07 e/o la partecipazione dello stesso Commissario o di suo delegato al tavolo permanente, nonché di attivare forme di consulenza sia su problematiche di carattere generale sia per singole fattispecie.

ART. 4

Le Autorità Giudiziarie comunicano al tavolo i provvedimenti di sequestro e confisca emessi anche al fine di individuare, in previsione di una definitività dei decreti, un possibile utilizzo a fini sociale del bene.

Pongono in essere una gestione che contemperi la redditività del bene per consentire che gli stessi, ove possibile, giungano alla fase finale della procedura, liberi da vincoli giuridici e/o di fatto.

La Corte di Appello svolge funzioni di raccordo con gli Uffici Giudiziari del distretto competenti anche per i sequestri ex artt. 321 cpp e 12 sexies, come modificato dalla L. 296/06, affinché vengano curate le trascrizioni presso i pubblici registri e nominato un Amministratore Giudiziario ai sensi dell'art. 12 sexies c. 4 bis D.L. 306/92.

ART. 5

La Agenzia del Demanio informa la Prefettura di _____ sullo stato dei beni confiscati individuando le fattispecie da esaminare ad ogni riunione, trasmettendo per tempo le pratiche istruite alla segreteria tecnica; compie le attività finalizzate alla destinazione dei beni nei tempi prescritti dalla L. 575/65 e fornisce tutti i dati tecnici necessari per il monitoraggio dei beni.

ART. 6

La Regione _____ si impegna a prendere parte al tavolo quale destinataria dei beni confiscati e di contribuire finanziariamente agli interventi propedeutici a garantire l'effettivo utilizzo dei beni.

ART. 7



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

La Provincia di _____ ed i Comuni di _____ si impegnano, quali destinatari dei beni, a porre in essere le prescritte attività e, comunque, le iniziative necessarie per consentire una destinazione nel rispetto dei tempi e secondo le finalità della L. 109/96 nonché a riferire periodicamente sullo stato dei progetti avviati e sull'effettiva utilizzazione dei beni destinati, segnalando al tavolo tecnico- istituzionale della Prefettura eventuali problemi per consentirne le valutazioni e gli opportuni interventi.

ART. 8

L' ANCI e l'UPI si impegnano a promuovere presso gli enti locali un'azione di sensibilizzazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo.

ART. 9

Le Associazioni _____ si impegnano a sviluppare attività di informazione e promozione culturale del territorio, affiancando gli altri soggetti del tavolo permanente nel proporre progetti sui beni confiscati.

Art. 10

Tutti i soggetti firmatari si impegnano a dare piena attuazione ad ogni parte del presente protocollo.

Art. 11

L'adesione al presente protocollo è possibile, anche successivamente alla data della sottoscrizione, sia per le Amministrazioni Comunali della Provincia di ... nel cui territorio saranno individuati beni immobili confiscati e sia per altre Amministrazioni ed Associazioni interessate alle procedure.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

NR 225/08

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali

e

**Il Commissario Straordinario del Governo per la Gestione e la Destinazione dei Beni Confiscati
ad Organizzazioni Criminali**

VISTO l'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400; recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regola la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 maggio 1965, 575, recante "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Modifica alle disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007 di nomina del Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

CONSIDERATE le molteplici problematiche e degli aspetti connessi alla pratica applicazione delle procedure amministrative e della normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali è, tra l'altro, competente ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di azioni volte a favorire la crescita socio economica in particolare in quei territori caratterizzati da peculiari problematiche di sviluppo;

CONSIDERATO che il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali ritiene il riuso programmato dei beni confiscati alle organizzazioni criminali un importante strumento di crescita economica e occupazionale e che il loro utilizzo, ai sensi della legge 575/65, come modificata dalla legge 109/96, crea sviluppo e affermazione della legalità sul territorio;

RITENUTO necessario costituire, nel contesto amministrativo di riferimento, nuove forme caratterizzate da relazioni istituzionali durature nel tempo e strutturate, secondo logiche di continuità amministrativa, programmazione delle iniziative e coordinamento tra tutti gli organi decisionali interessati;

RITENUTO che il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati a detto sviluppo socio economico, nel contesto di una interazione strutturata, risulta il modulo organizzativo più efficiente per elaborare, valutare e rendere operativi articolati progetti territoriali di sviluppo economico;

RITENUTO necessario agevolare il Commissario, nel rispetto delle procedure amministrative e della normativa vigente, nella funzione di coordinamento dell'attività di gestione e destinazione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;

RITENUTO, altresì, che il riutilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali sia un importante strumento di crescita economica, occupazionale e di affermazione della legalità nei territori oppressi dal controllo della criminalità organizzata;

VALUTATA la necessità di promuovere, nell'ambito delle politiche sociali, azioni specifiche finalizzate a favorire la legalità nei territori ad alta presenza criminale mafiosa e sviluppare circuiti economici virtuosi attraverso il riuso dei beni immobili confiscati ai sensi della legge 575/65, come modificata dalla legge 109/96;

VALUTATA l'opportunità di coadiuvare il Commissario nel coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione delle aziende confiscate, nel quadro delle attività di programmazione delle iniziative economiche promosse dal Dipartimento;

VALUTATA, altresì, la necessità di coadiuvare il Commissario nell'attività di collegamento tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati ed i soggetti di cui all'art. 2-duodecies, comma 2, lettera b), della legge 7 marzo 1996, n. 109, al fine di assicurare la effettività della destinazione sociale dei beni confiscati;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO OPPORTUNO concordare una linea di intervento congiunta tra il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali ed il Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, consapevoli della forte incisività ed efficacia di un impegno sinergico atto a concentrare le risorse su obiettivi mirati, al fine di consentire iniziative coordinate ed efficaci per l'intero contesto sociale;

RITENUTO OPPORTUNO definire le modalità operative per la realizzazione degli interventi sulle aree individuate;

RITENUTO OPPORTUNO individuare i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative e gli impegni prioritari di competenza che potranno, successivamente, essere ulteriormente integrati e coordinati tra di loro

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

1. Quanto premesso e considerato fa parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Con la presente intesa le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione volto a individuare soluzioni e strumenti per migliorare l'efficienza del sistema di riutilizzo dei beni e delle aziende confiscati alle organizzazioni criminali.
2. Al fine di dare un contributo operativo al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, le Parti si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione sistematica per:
 - il monitoraggio e l'analisi dei temi strategici di interesse delle imprese, delle Pubbliche Amministrazioni e dei cittadini;
 - la cooperazione tra gli operatori del settore e le Pubbliche Amministrazioni;
 - la realizzazione di studi e progetti specifici per il raggiungimento delle finalità del Commissario straordinario di Governo;
 - la definizione di iniziative ed attività di comune interesse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 3

Attuazione dell'intesa

1. Per le attività definite in premessa le modalità di attuazione della collaborazione verranno concordate – al pari degli eventuali oneri economici gravanti sulle Parti – nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto degli specifici progetti da realizzare e delle attività a tal fine previste.
2. Le attività oggetto della collaborazione verranno definite – attraverso apposite note condivise dalle parti - nell'ambito degli argomenti di comune interesse. Verranno quindi precisati, di comune accordo, l'apporto di ciascuna delle parti, le modalità organizzative, le strutture e le risorse, anche di natura economica, ritenute necessarie per il conseguimento dei programmati obiettivi;
3. Nell'ambito della prevista collaborazione tra le parti potranno, inoltre, essere forniti contributi – in termini di esperti, di consulenze e di risorse umane – per la realizzazione di studi e progetti, per la partecipazione a specifici gruppi di lavoro e *task force*, e per ogni altra iniziativa ritenuta utile dalle parti stesse.

In particolare la collaborazione dovrà consentire di:

- promuovere e realizzare studi e ricerche utili alle finalità del presente protocollo d'intesa;
 - sviluppare opportune iniziative per sensibilizzare, sulle tematiche sopra evidenziate, le imprese, le Pubbliche Amministrazioni, i mezzi di informazione e l'opinione pubblica;
 - effettuare approfondimenti e studi su norme, procedure ed ogni utile strumento idoneo semplificare i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti interessati a realizzare progetti di recupero e riuso dei beni confiscati;
 - utilizzare tutte le forme di finanziamento strutturale e straordinario volto a realizzare progetti di recupero e riuso dei beni confiscati e di valorizzazione delle aziende confiscate;
4. Le parti si avvarranno delle proprie strutture per l'attuazione del presente Protocollo e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative comuni. A tal fine si procederà alla costituzione di appositi gruppi di lavoro congiunti per la organizzazione degli interventi specifici.
 5. In forza del presente protocollo e per le finalità da esso perseguito le parti possono avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti del supporto tecnico di esperti, appartenenti o estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di riconosciute professionalità e competenza, nominati, secondo i rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni sottoscriventi e con eventuali oneri a carico delle stesse.
 6. Le parti possono costituire, senza oneri, commissioni o gruppi di lavoro composti anche dai soggetti indicati nel comma 5.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 4

Risorse finanziarie

1. Le parti si impegnano ad individuare le fonti di finanziamento per l'attuazione della presente intesa nell'ambito delle rispettive disponibilità.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo d'intesa è valido fino a quando non pervenga comunicazione di disdetta da una delle parti o per la cessazione di una delle parti.

Roma, li 06 MAR. 2008

Dip. per lo Sviluppo delle Economie Territoriali
Il Capo del Dipartimento
(Prof. Francesco BOCCIA)

Il Commissario Straordinario del Governo
per la Gestione e la Destinazione dei Beni
Confiscati ad Organizzazioni Criminali
(Dott. Antonio MARUCCIA)



Ministero della Giustizia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

ACCORDO TECNICO

TRA

Il Ministero della Giustizia,
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
e

Il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che regola la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati", e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 109; recante, tra l'altro, l'art. 2 duodecies della legge 575 del 1965, il quale, al comma 4, prevede che possano essere adottate norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati.

Visto il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 1997 n. 73; recante la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, il quale all'art. 6, comma 1, regola - per le Amministrazioni dello Stato interessate alle attività di monitoraggio disciplinate dal presente regolamento - l'accesso alle informazioni risultanti dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 3, nel rispetto delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali;

Vista la legge del 20 luglio 2004, n. 215; recante "Modifica alle disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati ad organizzazioni criminali";

Visto l'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, nr. 82 che stabilisce che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri



Ministero della Giustizia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente;

Visto l'art. 58, comma 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, nr. 82 che stabilisce che il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato e che le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari;

Visto l'art. 60, comma 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, nr. 82, che definisce cosa si intenda per dati di interesse nazionale e quali amministrazioni possano utilizzarli;

Visto il DPR del 6 novembre 2007 di nomina del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, al quale è assegnato il compito di procedere al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti.

Ritenuto che è necessario mettere a disposizione del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali le informazioni che il Ministero della Giustizia gestisce con la Banca Dati Centrale (SIPPI) in virtù delle norme richiamate.

Tutto ciò premesso, si conviene d'istituire un tavolo tecnico – informatico finalizzato a favorire la fruibilità informatica dei dati presenti nella Banca dati centrale (SIPPI) per procedere alla successiva stipula di un protocollo d'intesa che ne formalizzi e ne disciplini l'accesso da parte del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Roma, li 26-3-2008

**Ministero della Giustizia
Il Capo Dipartimento
per gli Affari di Giustizia
(Dr.ssa Augusta IANNINI)**

**Il Commissario Straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali
(Dr. Antonio MARUCCIA)**



Direzione Nazionale Antimafia

Prot 6139/c/2009



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

**CONVENZIONE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA GESTIONE
E LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI AD ORGANIZZAZIONI
CRIMINALI E LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA**

Visto l'art. 1 del DPR 6 novembre 2007 che istituisce il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Visto il D.L. 20 novembre 1991 n. 367 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 gennaio 1992 n. 8 istitutivo della D.N.A. e recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Considerato che la Direzione Nazionale Antimafia ha un diretto e primario interesse alla conoscenza di informazioni essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali di contrasto alla criminalità mafiosa, disciplinate dall'art. 371 bis cpp e che fra queste, prioritariamente, figurano quelle concernenti la gestione e la destinazione dei beni confiscati a seguito di provvedimento assunto sia ex art. 12 sexies L. 356/92 e successive modifiche sia ex L. 575/65.

Considerato che la Direzione Nazionale Antimafia ha la necessità di apprendere ogni utile informazione sulla gestione e destinazione dei beni confiscati e su eventuali fatti conosciuti dal Commissario attinenti alla criminalità organizzata.

Considerato che il Commissario Straordinario ha come proprie essenziali finalità quelle di:

- assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati;
- individuare soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni, compiendo, a tal fine, analisi e studi;



Direzione Nazionale Antimafia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*



- promuovere l'adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati interessati;
- promuovere intese con le Autorità Giudiziarie competenti al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari;
- formulare proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative ed alla normativa vigente al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;
- procedere al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le Amministrazioni competenti.

Considerato che, in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici, l'art. 25 c. 2 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, consente la comunicazione e la diffusione dei dati personali quando la relativa richiesta sia avanzata al fine di acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti alla prevenzione dei reati.

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Il Commissario si impegna a comunicare alla Direzione Nazionale Antimafia informazioni, notizie e dati che consentano al Procuratore Nazionale Antimafia di esercitare funzioni di impulso verso le Procure competenti per l'applicazione delle confische di prevenzione, delle confische penali e delle confische ex art. 12-sexies L. 356/92 e successive modifiche.
- 2) La Direzione Nazionale Antimafia si impegna ad acquisire ed a monitorare i provvedimenti riguardanti la confisca prevista dall'art. 12-sexies ed a trasmettere i relativi provvedimenti (anche di sequestro preventivo) al Commissario.



Direzione Nazionale Antimafia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*



- 3) Il Procuratore Nazionale, a richiesta del Commissario, può consentire che i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia, delegati al collegamento investigativo presso le Direzioni Distrettuali Antimafia, cooperino con il Commissario medesimo per l'acquisizione, presso l'Autorità Giudiziaria, di notizie ed informazioni riguardanti l'applicazione e l'esecuzione di misure di prevenzione patrimoniali e di confische ex art. 12-sexies nonché quelle relative alla gestione dei beni confiscati o sequestrati per lo svolgimento dei compiti di cui al DPR istitutivo dell'Ufficio Commissariale.
- 4) Il Procuratore nazionale, mediante la designazione di magistrati del proprio Ufficio, collabora con il Commissario per formulare proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative ed alla normativa vigente disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

Roma, lì 9 aprile 2008

Il Procuratore Nazionale Antimafia

Pietro Grasso

Il Commissario straordinario

Antonio Maruccia



DELIBERAZIONE N° VIII / 007249 Seduta del 8 MAG 2008

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSS Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta
del Presidente Roberto Formigoni

Oggetto

Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Colozzi avente ad oggetto: "Accordo tra Regione Lombardia e Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali – linee di intervento"

I Dirigenti

Il Segretario Generale

Il Direttore Centrale

*L'atto si compone di 6 pagine
di cui 4 pagine di allegati,
parte integrante.*



VISTA la comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Colozzi avente ad oggetto: "Accordo tra Regione Lombardia e Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali – linee di intervento";

UDITA la discussione che ha fatto seguito alla comunicazione;

VISTO l'art.6, del regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale, approvato con DGR 21.2.2002 n. 8091;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di prendere atto della comunicazione sopracitata, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla documentazione consegnata.



SEGRETARIO

Marco Pilloni

Regione Lombardia

Giunta Regionale

Il Presidente

Allegato alla deliberazione

n. 7243..... del: 8. MAG. 2008

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLOZZI
ALLA GIUNTA DELLA SEDUTA DELL'8 MAGGIO 2008

OGGETTO: ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI AD ORGANIZZAZIONI CRIMINALI - LINEE DI INTERVENTO

La normativa statale che disciplina la confisca di beni ad organizzazioni criminali (L. 575/65 e L.55/90) e le disposizioni che ne regolamentano la gestione e destinazione a seguito della confisca, evidenziano l'opportunità di un costante e tempestivo raccordo tra i soggetti competenti in materia di beni confiscati, con l'obiettivo di accelerare ed agevolare la destinazione, l'assegnazione e l'effettivo utilizzo del bene confiscato nonché di reperire adeguate risorse finanziarie finalizzate a rendere il bene veicolo di sviluppo anche sociale per la comunità a cui viene restituito.

Si evidenziano, in particolare, rimandando l'esplicitazione più articolata della normativa citata alla scheda allegata

- le disposizioni che attribuiscono anche alla Regione competenza in materia
- il ruolo di coordinamento affidato al Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

Alla luce del quadro sopra delineato si è dato avvio, su proposta del Commissario straordinario, dott. Antonio Maruccia ad una specifica collaborazione finalizzata alla individuazione di adeguate modalità di intervento per l'utilizzo e la gestione dei beni confiscati relativi al territorio lombardo (in totale 582; i comuni maggiormente interessati sono Milano con 388 immobili, Brescia con 61 e Varese con 39).

Nel corso di recenti incontri con il Commissario straordinario (5 marzo e 17 aprile us), anche alla presenza dell'Assessore Colozzi, sono state in particolare concordate linee congiunte di intervento così sintetizzabili :

- attivazione, attraverso l'utilizzo dei beni confiscati, di azioni funzionali alla realizzazione delle politiche regionali
- individuazione di interventi e forme di sostegno ad Enti Locali e ONLUS che, a partire da una destinazione d'uso condivisa dei beni, siano coerenti con l'attuazione delle politiche regionali (prescindendo dall'acquisizione dei beni al patrimonio regionale)
- istituzione di un tavolo tecnico tra Regione Lombardia e Commissario per la definizione di modalità operative, anche di natura finanziaria, a favore di Enti locali e/o Associazioni di volontariato (ipotizzata, tra le possibili forme di intervento, la costituzione di un fondo a restituzione finalizzato, tra l'altro, anche all'estinzione di ipoteche)

- elaborazione di opportune proposte di modifica legislativa da sottoporre, d'intesa e per il tramite del Commissario straordinario, al Governo.
Si evidenziano in proposito : l' esclusione delle risorse in capitale da destinare a tali fini dal patto di stabilità; la possibilità di vendita degli immobili (attualmente preclusa dalla legge) con previsione di garanzie specifiche per impedire un acquisto, attraverso prestanomi, da parte della criminalità organizzata.

Riferimenti normativi

- la L. 575/65 "Disposizioni contro la mafia" disciplina, agli artt. 1 e 2 ter, il sequestro, finalizzato alla confisca dei beni di cui dispongono, direttamente o indirettamente, coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso "quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero quando si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego". Le suddette disposizioni si applicano anche ai soggetti indicati nell'art. 14 L. 55/90 (per esempio: estorsione, usura, riciclaggio) e per le ipotesi particolari di confisca previste dall'art. 12 sexies L. 356/92, come modificato dal comma 220 della L. 27.12.2006 n. 296;
- l'art. 2 undecies (come modificato dalla L. 22.12.99 n. 512 e dalla Legge finanziaria 27.12.2006 n. 296 – art. 1 c. 201 e 202) prevede che i beni immobili siano:
 - mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Università statali, Enti pubblici e Istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
 - trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione; gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato (di cui alla legge-quadro sul volontariato), a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 L. 349/86;
 - trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile;
- l'art. 2 comma 102-103 e 104 della legge n. 244 del 24.12.2007, legge finanziaria 2008, prevede l'istituzione di un Fondo per la legalità, presso il Ministero dell'Interno, in cui confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, destinati a finanziare progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione ed al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche ed alla diffusione della cultura della legalità
- con D.P.R. 16.11.2007 è stato nominato il nuovo Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali;
- il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, ivi comprese le ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies della legge 07/08/1992 n. 356 e successive modificazioni e integrazioni, oltre

al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti assicura:

- il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive ed atti di impulso;
- l'attuazione di analisi e studi per l'individuazione di soluzioni di problematiche generali;
- l'adozione di provvedimenti amministrativi anche attraverso protocolli ed intese con i soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e lo sviluppo dei beni ed anche mediante il loro inserimento in programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione ed alla gestione dei beni;
- intese con le Autorità giudiziarie competenti, al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari;
- l'inoltro di proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri per le modifiche ed integrazioni alle procedure amministrative ed alla normativa vigente.



REPORT RIUNIONE TAVOLO BENI CONFISCATI
12.06.08

Presenti:

Regione Lombardia: Benfante –Larcher – Tomaselli - Forloni – Brera- Scarpanti

Agenzia del Demanio: Fedrigucci

Prefettura di Milano: Pavone

Commissario Straordinario per i Beni Confiscati: Merola

Benfante apre la riunione ricordando brevemente i contenuti della deliberazione di Giunta istitutiva del tavolo tecnico per la definizione di modalità operative di Regione a favore di Enti Locali e Associazioni destinatari di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tra gli strumenti finanziari a disposizione, viene evidenziato che il FRISL presenta eccessive rigidità che impedirebbero l'effettivo accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti interessati che inoltre, potrebbero essere solo gli Enti Locali.

Lo strumento più appropriato appare quindi il fondo di rotazione gestito da Finlombarda S.p.A., società regionale, che consente una maggiore flessibilità di gestione.

E' necessaria una previsione in tal senso nella legge finanziaria regionale, pertanto il Tavolo dovrà concludere i propri lavori in tempo utile, entro il 31.10.2008.

Benfante approfondirà la disponibilità di Finlombarda S.p.A. alla gestione dell'intero programma di finanziamento.

Scarpanti verificherà a quali linee del DPFR potrà fare riferimento lo strumento finanziario in via di predisposizione.

Fedrigucci riassume brevemente le casistiche principali dei beni confiscati, segnalando che tutti i Comuni destinatari, non solo i piccoli, oppongono problemi di bilancio al momento dell'assegnazione dei beni.

Presenterà al prossimo Tavolo una scheda in cui saranno evidenziate localizzazione, tipologia, stato conservativo e la destinazione più prevedibile degli immobili confiscati sul territorio regionale, suddivisi per Province.

Sarà quantificato il fabbisogno di Enti ed associazioni per l'estinzione dei gravami pendenti sugli immobili e per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli stessi al fine delle nuove destinazioni pubbliche e/o socio-assistenziali.

La prossima riunione del tavolo, alla quale parteciperà anche un rappresentante della DG Famiglia, viene fissata per il giorno 01.07 p.v., ore 11,00 presso la sede regionale.

REPORT
Riunione in data 01.07.2008
TAVOLO BENI CONFISCATI

PRESENTI:

REGIONE LOMBARDIA: Benfante, Tomaselli, Nava (Patrimonio), Scarpanti e Jotti (P.I.), Forloni (AIL), Colombini (DG Famiglia)
AGENZIA DEL DEMANIO: Fedrigucci, Marcolini
PREFETTURA DI MILANO: Pavone
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I BENI CONFISCATI: Merola

Fedrigucci consegna un report contenente i dati relativi a 33 beni confiscati, sui cui insistono dei gravami, suddivisi per Province. Per procedere ad una prima quantificazione della cifra da destinare al Fondo di rotazione (comunque non superiore a 5.000.000,00 di euro, così come da indicazioni dell'Assessore Colozzi).

Fedrigucci ha stimato in modo forfettario un valore pari a 100.000,00 euro per i beni inagibili, mentre ha proceduto, per i rimanenti, ad una quantificazione diversa a secondo dello stato manutentivo. Per 9 beni la cifra non è stata quantificata poichè i gravami superano di gran lunga i valori stimati. Il totale dell'importo risulta, quindi, pari a circa 1.800.000,00 euro.

Dalle casistiche esaminate si rilevano tre tipi di intervento finanziabili con il "fondo di rotazione":

- progetto di ristrutturazione
- riscatto ipoteca, solo se utile alla realizzazione del progetto
- finanziamento misto (riscatto di ipoteca e progetto di ristrutturazione) se l'ipoteca è di importo limitato

Occorre avvisare i Comuni della disponibilità degli immobili e della possibilità di ottenere i finanziamenti regionali con il fondo di rotazione, questo si può fare mediante un apposito sportello creato d'intesa tra Regione Lombardia e Prefettura. E' però opportuno procedere solo dopo che è stato predisposto il relativo bando.

Con il decreto di trasferimento del bene al Comune è inserito il vincoli di destinazione d'uso a vita (per finalità istituzionali o sociali) il Comune potrà chiedere la modifica di destinazione d'uso che dovrà sempre riguardare i fini istituzionali/sociali.

Si concorda sulla necessità che le richieste di finanziamento dei Comuni ed il relativo progetto di intervento pervengano alla Regione Lombardia con il parere favorevole espresso dall'Agenzia del Demanio, per gli aspetti tecnici e dalla Prefettura per gli aspetti giuridici.

L'istruttoria delle richieste di finanziamento sarà affidata a Finlombarda, con la quale Regione Lombardia si incontrerà per verificare le ipotesi e le modalità di finanziamento, prima della prossima riunione che sarà fissata a partire dal 13.07.2008, di pomeriggio, alla quale parteciperà anche un rappresentante di Finlombarda.

REPORT
Riunione in data 18.09.2008
TAVOLO BENI CONFISCATI

PRESENTI:

REGIONE LOMBARDIA: Benfante, Larcher, Nava (Patrimonio), Scarpanti (P.I.), Moraldi (DG Famiglia)

AGENZIA DEL DEMANIO: Fedrigucci, Marcolini

PREFETTURA DI MILANO: Pavone

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I BENI CONFISCATI: Merola

FINLOMBARDA: Borsani

In base all'esperienza acquisita si rileva che spesso i comuni sono impossibilitati ad accettare il trasferimento in proprietà degli immobili confiscati per mancanza di fondi. Per questa ragione si ritiene opportuna l'assegnazione dei finanziamenti regionali a fondo perduto e non a rotazione anche se questa comporta la restituzione del finanziamento spalmato su più anni ed a tasso zero, condizione quest'ultima che non garantisce nessuna banca.

Eventualmente si può prevedere l'assegnazione a fondo perduto per riscatto di ipoteca o acquisto pro-quota ed a rotazione per interventi di manutenzione.

La percentuale del contributo assegnabile ai singoli comuni viene definita tenendo conto del numero complessivo degli immobili e delle tipologie di intervento ed a tale proposito Fedrigucci si impegna ad aggiornare i dati in suo possesso per la prossima riunione, anche se già può dire che sostanzialmente non si discostano molto da quelli già forniti che complessivamente comportano una spesa stimata in circa 1.800.000,00 euro.

I fondi regionali assegnabili per le varie tipologie di intervento sono stimati in € 5.000.000,00 spalmabili su più anni a partire dall'anno 2009.

Borsani illustra l'iter amministrativo per la costituzione del Fondo che prevede:

1. istituzione del fondo (mediante legge o delibera)
2. stipula convenzione con il gestore del fondo (in questo caso con Finlombarda)
3. stesura e pubblicazione bando (definire anche la documentazione che i comuni devono presentare con la domanda di finanziamento)
4. parallelamente alla stesura e pubblicazione del bando decidere chi valuta le domande di finanziamento (Finlombarda o gli uffici regionali)

Si ipotizza l'assegnazione dei finanziamenti a fondo perduto prevedendo in linea di massima:

- una percentuale del 40% per gli interventi di manutenzione ed il 100% per il riscatto di ipoteca,
- l'assegnazione dei finanziamenti ai comuni, titolari della proprietà dell'immobile, a patto che non superino i 100.000 abitanti, i quali per gli interventi di manutenzione possono eventualmente nominare, quale mandatario, il soggetto (ONLUS, coop ., associazione, ecc.) individuato per l'utilizzo dell'immobile ai fini sociali.
- la dimostrazione dell'utilizzo sociale degli immobili da parte dei comuni
- la restituzione o la revoca del finanziamento in caso di ritardo o mancata realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dalla norma

I progetti inoltre:

- sono finanziati a sportello, ossia senza termini di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili
- sono premiati ai fini della graduatoria di assegnazione dei fondi se in linea con le finalità del Piano Regionale di Sviluppo

Per la prossima riunione si definiranno:

1. il capitolo o i capitoli del bilancio regionale su cui imputare la spesa
2. l'entità dello stanziamento del capitolo
3. la Direzione Generale competente che si interfacerà con i soggetti interessati
4. le caratteristiche degli interventi da finanziare

La prossima riunione è concordata per il 10 Ottobre 2008 alle ore 9,30 presso la sala riunione del 2° piano della Palazzina Pirelli – via F. Filzi 22 Milano.

REPORT
Riunione in data 10.10.2008
TAVOLO BENI CONFISCATI

PRESENTI:

REGIONE LOMBARDIA: Benfante, Larcher, Nava (Patrimonio); Sammuri, Scarpanti (P.I.); Roberti, Moraldi (DG Famiglia); Forloni (A.I.L.)
AGENZIA DEL DEMANIO: Fedrigucci, Marcolini
PREFETTURA DI MILANO: Pavone
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I BENI CONFISCATI: Merola
FINLOMBARDA: Borsani

BENFANTE comunica che Regione Lombardia con la prossima legge di bilancio istituirà un fondo dedicato al recupero dei beni confiscati con una disponibilità finanziaria di € 4.000.0000,00 suddivisa in 2 anni - 2009/2010.

Si concorda la denominazione del capitolo di cui trattasi, importante ai fini di prevedere le varie tipologie di spesa per il recupero dei beni confiscati, che può essere "FONDO PER DESTINAZIONE, RECUPERO E UTILIZZO AI FINI SOCIALI O ISTITUZIONALI DEI BENI CONFISCATI".

Nella relazione istitutiva del Fondo si ritiene opportuno specificare che nella destinazione degli immobili il rispetto delle finalità sociali del PRS costituisce priorità nell'assegnazione dei finanziamenti, a cui in subordine si aggiunge anche l'uso per i fini istituzionali dei comuni (es. uffici, magazzini, box, caserme di polizia, ecc.)

BORSANI riferisce che la collaborazione di Finlombarda è regolata dalla convenzione quadro da cui può discendere la specifica convenzione per i finanziamenti di cui trattasi, che può anche disporre che le spese relative alla collaborazione di Finlombarda siano imputate sul fondo dei beni confiscati.

BENFANTE comunica la propria disponibilità ad effettuare la valutazione delle domande pervenute.

ROBERTI propone la costituzione di un sottogruppo per la valutazione delle domande, composto anche dalla DG Famiglia

BENFANTE concorda sulla costituzione del sottogruppo che effettuerà un primo screening delle domande pervenute che poi saranno vagliate dal tavolo tecnico, da istituire, che avrà il compito di definire le domande ammesse a contributo, per le quali si predisporrà il decreto di assegnazione dei finanziamenti.

Rilevata l'importanza di comunicare ai Comuni, attraverso idonee forme di pubblicità, la possibilità di ottenere il finanziamento regionale, si concorda sulla necessità di coinvolgere le Sedi Territoriali Regionali per le informazioni di cui trattasi.

ROBERTI comunica che alle STER si possono affiancare i 98 distretti – uffici di piano – istituiti in Lombardia referenti per tutti gli aspetti legali al sociale ed ubicati nei comuni.

PAVONE comunica che a seguito dell'approvazione della norma finanziaria da parte della Regione Lombardia la Prefettura di Milano preparerà una comunicazione per avvisare tutti i comuni della possibilità di ottenere i finanziamenti.

BENFANTE rileva che le STER, unitamente alle Prefetture, possono presentare i bandi ai Comuni e aiutarli a compilare le domande; a tale proposito ritiene opportuno coinvolgere la struttura Enti locali (dr. Bernini) per un corso di formazione ai dipendenti delle STER

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI:

- - presentazione delle domande a sportello, la cui caratteristica è quella di facilitare l'accesso al finanziamento;
- - sportello istituito presso la Regione Lombardia (STER, Spazio Regione di Milano e Legnano)
- - bando senza termini per la consegna delle domande, il Fondo regionale dedicato può essere nuovamente alimentato
- - nel bando indicare che la rispondenza e coerenza con le finalità del PRS costituisce priorità nell'assegnazione dei finanziamenti;
- - finanziamento del 40% per ristrutturazione immobili e del 100% per riscatto ipoteca
- - è favorito un programma di interventi presentato anche da un singolo comune, per dare maggiore possibilità ai comuni che hanno una maggiore presenza di criminalità, soprattutto paragonata alle dimensioni del comune stesso;
- - è favorita l'aggregazione di Comuni, anche in forma di Consorzio, per il raggiungimento di finalità sociali, in alternativa alla presentazione del progetto da parte del singolo Comune, anche se la titolarità dell'immobile resta assegnata, per legge, al Comune dove è situato l'immobile.
- - circoscrivere nel bando, in maniera esemplificativa e non tassativa, le finalità del PRS, (fornire esempi che possono indirizzare i Comuni, con l'aiuto della DG Famiglia)
- - i finanziamenti sono prioritariamente assegnati per fini sociali e in caso di impossibilità motivata anche per fini istituzionali;
- - il progetto presentato per ottenere i finanziamenti deve indicare anche la durata del servizio sociale offerto.
- - Il tempo di utilizzo del finanziamento è fissato in 1 anno, entro tale termine devono essere almeno iniziati i lavori finanziati.

BENFANTE comunica che per la prossima riunione, la U.O. Patrimonio e Servizi con l'aiuto della DG Famiglia, predisporrà uno schema di bando.

La prossima riunione è concordata per il 14 novembre 2008 alle ore 9,30 presso la sala riunione del 2° piano della Palazzina Pirelli – via F. Filzi 22 Milano.



Ministero dell'Interno



Regione Campania

PROTOCOLLO D'INTESA

"Don Giuseppe Diana"

tra

Ministero dell'Interno

e

Regione Campania

**"Per la destinazione e l'utilizzo a fini sociali
e produttivi dei beni confiscati alla
criminalità organizzata"**

Casal di Principe, 31 luglio 2008

Premesso che

- Il contrasto alla forza economica delle organizzazioni criminali costituisce un terreno fondamentale di impegno delle Istituzioni per garantire ai cittadini sicurezza, legalità e sviluppo economico, e che in tale prospettiva assume rilevanza strategica la riconversione e l'impiego a fini pubblici, sociali e produttivi delle ricchezze sottratte alla criminalità organizzata;
- In tale quadro, il Governo si è determinato a prevedere, nell'ambito del *"pacchetto sicurezza"*, misure significative per una riforma del sistema delle misure patrimoniali, assegnando centralità al tema dei beni confiscati;
- La Regione Campania, attraverso il sostegno alle attività degli enti locali, ha svolto ed intende continuare a svolgere un ruolo di riferimento, che ha già consentito di conseguire significativi risultati con la ristrutturazione e messa in uso di numerosi beni confiscati in attuazione di specifiche progettualità;
- Un'importante azione di impulso alle procedure di destinazione e di utilizzo dei beni è stata posta in essere dal Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali;
- Il Ministero dell'Interno ritiene di promuovere ogni possibile forma di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e gli Enti territoriali. In tale contesto, l'Accordo di Programma Quadro Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania "Giancarlo Siani", stipulato il 25 luglio 2003 ed il I° Atto Integrativo, stipulato il 26 ottobre 2007, costituiscono un'esperienza particolarmente positiva di collaborazione interistituzionale maturata tra il Ministero dell'Interno e l'Amministrazione Regionale della Campania.

- L'obiettivo della collaborazione interistituzionale è di sviluppare una serie di interventi finalizzati ad incidere positivamente sulle condizioni di sicurezza e coesione sociale nella Regione Campania, condizioni funzionali al processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.
- Particolare rilievo riveste, in tale ambito, la buona prassi realizzata con il progetto pilota in materia di beni confiscati, denominato *"Nuovi Percorsi Polis"*, a valere sulle risorse finanziarie iscritte sulla Misura II.1 del Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia e sui fondi di bilancio della Regione Campania.
- L'avvio del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza" 2007-2013 e del Programma Operativo Regionale 2007-2013, recanti entrambi consistenti disponibilità finanziarie per il settore dei beni confiscati, può costituire un'occasione importante per definire un percorso di interventi che possano garantire la massima partecipazione e condivisione e al tempo stesso l'efficienza e celerità all'azione pubblica.

Considerato che

- Il Ministro dell'Interno e il Presidente della Regione Campania ritengono prioritario supportare le amministrazioni locali al fine di armonizzare le procedure di affidamento in gestione dei beni confiscati, attraverso forme di selezione che garantiscano trasparenza, qualità e pari opportunità, nonché avviare nuove attività formative rivolte agli amministratori giudiziari di tali beni, al fine di evitare la cessazione d'impresa e consolidare le

esperienze di riutilizzazione dei beni confiscati, anche attraverso la formazione alla gestione d'impresa sociale;

- Il Ministro dell'Interno e il Presidente della Regione Campania intendono promuovere concreti ed immediati interventi, politici ed amministrativi, che consentano, attraverso la riconversione e l'utilizzo, la restituzione dei patrimoni che la criminalità organizzata ha sottratto alla collettività con la violenza e la sopraffazione;
- Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti, ritiene di fondamentale importanza lo sviluppo delle più ampie sinergie fra tutti i soggetti istituzionali interessati, e che in tal senso intende sottolineare la rilevanza dell'impegno comune aderendo al presente protocollo d'intesa.

Le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Obiettivi

1. Obiettivo del presente Protocollo d'Intesa, propedeutico alla stipula di un successivo formale Accordo, è di sviluppare un programma di collaborazione interistituzionale per una serie di interventi finalizzati ad incidere positivamente sulle condizioni di sicurezza e coesione sociale nella Regione Campania, funzionali al processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa. Gli interventi saranno adottati in coerenza ed in conseguenza dell'Accordo di Programma Quadro Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania Giancarlo Siani, stipulato il 25 luglio 2003 e del I° Atto Integrativo stipulato il 26 ottobre 2007.

Articolo 2

Finalità

1. Il protocollo intende promuovere, sotto il profilo operativo, la Priorità "Attuazione di interventi a supporto della diffusione della legalità in aree caratterizzate dalla presenza di particolari esigenze di sviluppo locale", prevista nell'art. 2, comma 1, lettera a), dell'Accordo di Programma Quadro citato.

2. Le finalità di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'attuazione di specifiche progettualità volte al superamento delle criticità delle procedure di assegnazione dei beni confiscati e, in particolare, al loro riutilizzo per finalità sociali.

3. Nell'ambito di tali progettualità, le parti si impegnano a promuovere:

- l'adozione di procedure che consentano di valutare il raggiungimento degli obiettivi determinati;
- l'adozione di procedure e meccanismi volti alla crescita della trasparenza e dell'informazione, con maggiore coinvolgimento della società civile e l'apertura al confronto partenariale;
- interventi finalizzati ad assicurare certezza nei tempi, trasparenza nei criteri di decisione, accessibilità e chiarezza delle procedure e delle informazioni;
- interventi che prevedano la diffusione delle buone pratiche amministrative.

Articolo 3

Priorità programmatiche

1. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare specifici interventi di informazione, sensibilizzazione e consultazione, allo scopo di individuare un congruo numero di beni immobili ed aziendali confiscati, di particolare rilevanza, sui quali intervenire con progetti di recupero, valorizzazione e sviluppo sostenibile.

2. Le Parti si impegnano altresì ad individuare le "opere della legalità", con il coinvolgimento delle istituzioni locali e della società civile, attraverso il modello di concertazione individuato dal Protocollo Nazionale per i beni confiscati, proposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Articolo 4

Attività

1. Le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, ad individuare e sostenere prioritariamente le attività progettuali di riutilizzo, a fini sociali o produttivi, dei beni confiscati che garantiscano:

- la concentrazione di interventi nei territori in cui i fenomeni criminali frenano il potenziale di sviluppo;
- il completamento e l'ottimizzazione di iniziative progettuali in grado di conseguire risultati rilevanti in termini di sviluppo;
- la piena sostenibilità, con previsione del coinvolgimento delle parti sociali territoriali;
- una forte integrazione con le iniziative in materia di qualificazione dei servizi e di inclusione sociale.

Articolo 5

1. Le Parti si riservano di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, ulteriori linee programmatiche coerenti con le finalità del presente protocollo, con particolare riferimento a:

- protocolli di legalità sugli appalti e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- qualificazione tecnologica per il controllo del territorio e della tutela ambientale;
- immigrazione;
- emersione del lavoro irregolare e sicurezza sul lavoro;
- contraffazione;
- racket e usura;

- vittime dei reati;
- prevenzione della devianza;
- riqualificazione urbana.

Casal di Principe, 31 luglio 2008

Il Ministro dell'Interno
Roberto Maroni

Roberto Maroni

Il Presidente della Regione Campania
Antonio Bassolino

Antonio Bassolino

Il Comm. Strad. di Governo per la gestione
e la destinazione dei beni confiscati
Antonio Maruccia

Antonio Maruccia



PREFETTURA di MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



AGENZIA DEL DEMANIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

Milano



Comune
di Milano

**Accordo operativo tra il Commissario Straordinario del Governo, la Prefettura di Milano,
l'Agenzia del Demanio e il Comune di Milano sulla destinazione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata di immobili in Comune di Milano**

PREMESSO CHE:

- l'impiego rapido ed efficace per fini istituzionali e sociali degli immobili sottratti alla criminalità ha in sé un valore strategico, ma anche una valenza simbolica, contribuendo alla diffusione della legalità e al rifiuto dei comportamenti criminali;
- l'applicazione concreta della normativa ha evidenziato criticità e problemi, anche a causa degli oneri economici connessi alla gestione dei beni, che rendono complesse e dilazionano nel tempo la destinazione, l'assegnazione e l'effettivo utilizzo del bene confiscato;
- si rende, quindi, necessario sviluppare un'azione condivisa che veda impegnati tutti i soggetti istituzionalmente interessati nel perseguire le finalità delle norme in materia di confisca dei beni provento di attività illecite della criminalità organizzata
- la rilevanza sociale e la complessità delle attività da svolgere comportano l'esigenza di procedere all'individuazione di strumenti e di percorsi di lavoro che coinvolgano sinergicamente i soggetti competenti nella materia;
- l'Agenzia del Demanio (di seguito Agenzia) ha avviato alcuni progetti territoriali con l'obiettivo di facilitare la più rapida utilizzazione degli immobili confiscati alla criminalità, sviluppando una stretta collaborazione con i Comuni, quali principali possibili destinatari, e di assicurare, con una gestione unitaria, una visione complessiva di tutti i beni presenti sui territori interessati;
- nel territorio del comune di Milano sono presenti numerosi beni sottratti alla criminalità a seguito di confische definitive, da destinare ai sensi della legge n. 575/65 e n.109/96;
- è intento della Prefettura di Milano, dell'Agenzia del Demanio e del Comune di Milano, anche con l'assistenza del Commissario Straordinario del Governo, definire un accordo operativo mirato a formalizzare il parere di destinazione di un numero significativo di immobili siti in Milano nonché fissare regole di collaborazione che consentano una rapida destinazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, stabilendo indirizzi che consentano l'individuazione dei soggetti cui assegnare detti beni nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge.

*Tutto ciò premesso
e considerato le parti, come sopra costituite,
convengono quanto segue:*

Art. 1

Con il presente accordo operativo il Comune di Milano rilascia, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 della legge 109/96 e art. 2 undecies della legge 575/55, il parere favorevole al trasferimento al proprio patrimonio dei beni immobili siti nel medesimo territorio meglio identificati nell'allegato A) di complessive n.65 unità, che fa parte integrante del presente Accordo, individuando per ciascun immobile la specifica destinazione cui il medesimo sarà assegnato.

Nel precitato Allegato, sono, altresì, indicate le condizioni ed i tempi di formale consegna degli immobili al Comune di Milano.

Art. 2

La Prefettura di Milano, rispetto al parere espresso dal Comune di Milano sui beni immobili individuati nel citato allegato A), esprime con la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art 3 della legge 109/96, parere favorevole alla assegnazione dei medesimi al Comune di Milano.

Art. 3

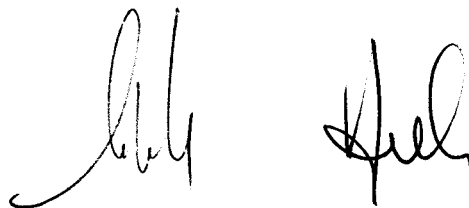
L'Agenzia si impegna:

- a compiere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione dei decreti di destinazione entro **trenta giorni** dalla sottoscrizione del presente Accordo per i beni individuati dal n. 1 al n. 21 nell'allegato A), di complessive n.43 unità, nonché di procedere alla loro consegna entro sette giorni dal ricevimento del decreto di destinazione;
- per gli immobili occupati, individuati dal n. 22 al n.31 nell'allegato A), di complessive n. 22 unità, l'Agenzia si impegna a formalizzare il decreto di destinazione, previa disdetta dei contratti di locazione, anche tacitamente prorogati, ed avvio delle procedure di sgombero nei casi di occupazione abusiva o senza titolo e consegna dei medesimi entro **novanta giorni** dalla sottoscrizione del presente accordo. Salvo che il Comune non ne richieda l'acquisizione immediata, la consegna dei beni avverrà, nei termini indicati nel presente articolo, una volta che l'Agenzia avrà liberato gli immobili dagli occupanti.

Art. 4

L'Agenzia e il Comune si presteranno reciprocamente assistenza e collaborazione, anche programmando, congiuntamente, ove necessario, sopralluoghi e altre attività istruttorie. Il Comune si impegna a facilitare l'acquisizione, da parte dell'Agenzia, delle informazioni tecniche, dei documenti e dei dati in suo possesso.

La Prefettura assicurerà altresì il coordinamento e il supporto delle Forze dell'Ordine per gli interventi finalizzati alla liberazione degli immobili.



Art.5

Per l'espressione dei pareri da parte del Comune e della Prefettura di Milano per i beni immobili siti in Milano che perverranno nella disponibilità dell'Agenzia a seguito di intervenute confische definitive o non compresi nella assegnazione nel presente Accordo, si conviene che sia costituito presso la Prefettura un "tavolo tecnico" permanente composto da funzionario prefettizio, rappresentanti del Comune di Milano e dell'Agenzia del Demanio che si riunirà, su convocazione del Prefetto, almeno una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta ve ne sia l'urgente necessità.

Al fine di snellire le procedure di rilascio dei pareri, il Comune di Milano assicura di aver messo in atto, con Delibera di Giunta, gli indirizzi cui necessita attenersi per l'individuazione dei soggetti cui assegnare i beni di specie nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge che prevede che gli stessi vengano concessi in uso gratuito, per finalità sociali, entro un anno dal trasferimento all'Ente territoriale garantendo, al fine della trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, che i medesimi soggetti vengano individuati attraverso di selezione pubblica (bando aperto).

Inoltre, in linea di massima, a secondo della metratura e tipologia dell'immobile, il Comune ha previsto, fermo restando le ulteriori necessità o fini che possano essere ulteriormente individuati per i mutamenti del contesto sociale di riferimento, i seguenti utilizzi:

- Finalità Istituzionali

- a) per gli immobili superiori a 120 mq. "Comunità leggere per minori, Centri Socio Ricreativi o Laboratori di Terapia Occupazionale per Anziani"
- b) per gli immobili di metratura inferiore "alloggi protetti per anziani, alloggi per ricongiungimenti familiari, assegnazione temporanea di alloggi in casi di emergenza"

- Finalità Sociali

- a) concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani

Art. 6

L'Agenzia e il Comune, per gli immobili gravati da ipoteche (salvo per gli immobili individuati ai nn. 13,14,17,18,19,21,22,23 nell'allegato A) per i quali il Comune ne ha richiesto l'assegnazione immediata ancorché gravati da ipoteca) o da procedure esecutive, si impegnano a collaborare, prendendo eventualmente contatto con gli enti creditori per una completa ricognizione delle effettive situazioni, con particolare riguardo alla natura e alla causa che ha dato origine alla garanzia reale, all'opponibilità del gravame dopo la confisca, all'entità del residuo debito ed alla possibilità del suo contenimento anche attraverso accordi transattivi.

L'Agenzia provvederà a coltivare in sede giudiziaria i ricorsi e le opposizioni valutati come necessari a ottenere la liberazione degli immobili confiscati e a monitorare l'andamento dei procedimenti giudiziari. L'Agenzia valuterà la possibilità, ove richiesti, di consegnare al Comune, per l'utilizzo provvisorio in pendenza di procedimenti giudiziari, beni liberi o che sia possibile liberare da occupazioni abusive.

Per gli immobili confiscati pro quota, l'Agenzia provvederà ad una valutazione della fattibilità tecnica e della convenienza di pervenire alla divisione o ad altre forme di scioglimento della comunione. Nel caso di fallimento delle trattative extragiudiziali, l'Agenzia provvederà ad avviare e coltivare il procedimento di divisione in sede giudiziaria e a destinare il bene una volta concluso l'iter. Qualora non sia tecnicamente

possibile pervenire alla divisione, il Comune si impegna a valutare la possibilità di acquisire la quota confiscata, a condizione che sia assicurato l'utilizzo del bene per le finalità di legge tramite, ad esempio, l'esproprio per pubblica utilità o l'affitto della quota residua.

Art. 7

L'Agenzia del Demanio informa la Prefettura di Milano sullo stato dei beni confiscati individuando le fattispecie da esaminare ad ogni riunione del tavolo tecnico, trasmettendo per tempo la documentazione necessaria; compie le attività finalizzate alla destinazione dei beni nei tempi prescritti dalla legge 575/65 e successive modificazioni e fornisce tutti i dati tecnici necessari per il monitoraggio dei beni.

Art. 8

Il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati si impegna:

- a rendersi promotore, nell'ambito dei poteri conferitigli, di intese con le Autorità Giudiziarie competenti, ferme restando le specifiche competenze della magistratura, per creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quella della confisca definitiva al fine di consentire che i beni, ove possibile, giungano alla fase finale della procedura liberi da vincoli giuridici e/o di fatto;
- ad individuare possibili soluzioni, anche finanziarie, o adottare provvedimenti per assicurare il superamento delle criticità ed una proficua gestione economica dei beni confiscati;
- a chiedere la convocazione del "tavolo tecnico" al Prefetto, laddove sia necessario ed urgente in seduta straordinaria

Art. 9

Tutti i soggetti firmatari del presente Accordo operativo si impegnano a dare piena attuazione ad ogni parte del medesimo.

Milano, 11 giugno 2008

Letto e sottoscritto,

Prefettura di Milano

Dott. Gian Valerio Lombardi

Gian Valerio Lombardi

Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

Dott. Antonio Maruccia

Antonio Maruccia

Agenzia del Demanio
Dott.ssa Giuliana Dionisio

Giuliana Dionisio

Comune di Milano
On. Riccardo De Corato

Riccardo De Corato

ALLEGATO A

A) Beni in destinazione e consegna entro un mese dalla stipula dell'accordo

1. **Appartamento libero** (k. bene 137495, confisca Onorato) in via privata Mario Bianco 20, di 251 mq commerciali, posto al piano rialzato e seminterrato - valore stimato € 525.200. **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali - Inserito nel progetto "Star bene a Milano" destinato a donne cittadine extracomunitarie con minori a carico che si trovano in situazione temporanea emergenza abitativa**
2. **Appartamento libero** (k. bene 136622, confisca Orio) in via Ceriani 14, di 94 mq commerciali, posto al piano primo - valore stimato € 174.300. **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali - Inserito nel progetto "Star bene a Milano" destinato a donne cittadine extracomunitarie con minori a carico che si trovano in situazione temporanea emergenza abitativa**
3. **Appartamento libero** (k. bene 102343, confisca Mollica/Talia) in via Somma Campagna 8, di 69 mq commerciali, posto al piano terra e primo - valore stimato € 148.350. **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali - Inserito nel progetto "Star bene a Milano" destinato a donne cittadine extracomunitarie con minori a carico che si trovano in situazione temporanea emergenza abitativa**
4. **Appartamento libero** (k. bene 102354, confisca Mollica/Talia) in via Mosè Bianchi 93, di 59 mq commerciali, posto al piano terzo - valore stimato € 188.800. **Destinazione proposta: Finalità Sociali - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani**
5. **Appartamento libero** (k. bene 102363, confisca Mollica/Talia) in via Cambiasi 14, di 71 mq commerciali, posto al piano settimo e vano sottotetto - valore stimato € 189.759. **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali - Inserito nel progetto "Star bene a Milano" destinato a donne cittadine extracomunitarie con minori a carico che si trovano in situazione temporanea emergenza abitativa**
6. **Due appartamenti liberi** (k. bene 102376, 101938, confisca Mollica/Talia) in via Napo Toriani 22, di 20 mq commerciali, cadauno e valore complessivo di € 98.000. **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali - "alloggi protetti per anziani, alloggi per ricongiungimenti familiari, assegnazione temporanea di alloggi in casi di emergenza"**
7. **Locale commerciale libero** (k. bene 157744, confisca Pristeri) in via Jean Jaures 7/9, di 55 mq commerciali, posto al piano terra e seminterrato - valore stimato € 166.600. **Destinazione proposta: Finalità Sociali - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani**
8. **Appartamento libero** (k. bene 145191, confisca Teora) in via Piero della Francesca 2, di 70 mq commerciali, posto al piano primo - valore stimato € 193.800. **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali - "alloggi protetti per anziani, alloggi per ricongiungimenti familiari, assegnazione temporanea di alloggi in casi di emergenza"**

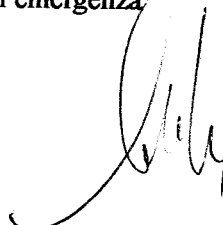
9. **Magazzino libero** (k. bene 145195, confisca Teora) in via Vespri Siciliani 30, di 31 mq commerciali, posto al piano seminterrato - valore stimato € 46.500. **Destinazione proposta: Finalità Sociali** - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani
10. **Magazzino libero** (k. bene 54494, confisca Bruno) in via Dolomiti 34, di 45 mq commerciali, posto al piano terra - valore stimato € 38.250. **Destinazione proposta: Finalità Sociali** - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani
11. **Un box libero** (k. bene 54490, confisca Bruno) in via Asiago 4, di 15 mq commerciale, posto al piano terra - valore stimato € 26.250. **Destinazione proposta: Finalità Sociali** - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani
12. **Un box libero** (k. bene 53215, confisca Branca) in via Varesina 66, di 17 mq commerciali, posto al piano terra, valore stimato € 22.000. **Destinazione proposta: Finalità Sociali** - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani
13. **Autosalone libero** (k. bene 53227, confisca Branca) via Varesina 66/F, di 178 mq commerciali, posto al piano terra - valore stimato € 230.000. Il bene è gravato da ipoteca volontaria iscritta nel 1999 dalla Banca Antoniana popolare Veneta con debito iniziale di 103.291 €. **Destinazione proposta: Finalità Sociali** - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani.
14. **Appartamento libero** (k. bene 53203, confisca Branca) in viale Monteceneri 58, di 137 mq commerciali, posto al piano quarto - valore stimato 435.000 €. Sul bene grava ipoteca volontaria iscritta nel 2000 dalla Bipop Carire con debito residuo di € 105.858,86. - **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali** - "Comunità leggere per minori, Centri Socio Ricreativi o Laboratori di Terapia Occupazionale per Anziani" -
15. **Magazzino libero** (k. bene 60550, confisca Sparacino) in via Madre Picco 31, di 79 mq commerciali, posto al piano seminterrato - valore stimato € 39.500. **Destinazione proposta: Finalità Sociali** - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani
16. **Complesso di 18 box** (k. bene 60671, 60667, 60663, 60659, 60655, 60651, 60646, 60641, 60632, 60626, 60619, 60614, 60606, 60597, 60588, 60581, 60574, 60567, confisca Sparacino) in via Torre Carlo 24, di superficie minima 13 mq e massima 29 per una superficie complessiva 302 mq, valore

complessivo stimato di € 820.200. Quindici box sono liberi mentre i restanti tre sono occupati sine titolo ed è in corso il rilascio. **Destinazione proposta: Finalità Sociali** - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani

17. **Villa e box liberi** (k. _bene 52355, 52361, confisca Mollica) **in via del Mare 151**, di 267 mq commerciali, piano terra primo e seminterrato - valore stimato € 607.500. I beni sono gravati da due ipoteche volontarie iscritte una nel ottobre 1992 dalla Bnl con debito iniziale di 93.842 € e l'altra nel febbraio 1993 dalla Sarc-Sgc con un debito iniziale di 98.203 €. - **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali** - "Comunità leggere per minori, Centri Socio Ricreativi o Laboratori di Terapia Occupazionale per Anziani"
18. **Villa e box liberi** (k. _bene 144522, 144556, confisca Zacco) **in via del Mare 185/187**, di 246 mq complessivi, piano terra primo e seminterrato - valore stimato € 1.254.000. Ipoteca volontaria, debito iniziale in c.t. 234.000 € con Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. - **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali** - "Comunità leggere per minori, Centri Socio Ricreativi o Laboratori di Terapia Occupazionale per Anziani"
19. **Villa e box liberi** (k. _bene 144535, 144547, confisca Zacco) **in via del Mare 267**, di 168 mq complessivi, piano terra primo e seminterrato - valore stimato € 578.550. Sui beni grava ipoteca volontaria iscritta nel 1986 (rinnovata) dalla Banca Intesa per un debito iniziale di 36.151 €. - **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali** - "Comunità leggere per minori, Centri Socio Ricreativi o Laboratori di Terapia Occupazionale per Anziani"
20. **Terreno agricolo** occupato da campo nomadi (k. bene 153503, confisca Zacco) **Via Martirano/via Guascona**. Terreno agricolo di mq 1763 catastale, valore stimato € 10.000. **Destinazione proposta: Finalità Sociali** - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani
21. **Due locali liberi** (k. _bene 43110, 43096, confisca D'Angelo) **in via Paisiello 5**, di 79 mq commerciali, posto al piano terra e seminterrato - valore stimato € 152.000. I beni sono gravati da un'ipoteca volontaria iscritta nel 1994 dalla Akros Casa Spa per un debito iniziale di 36.740 €. **Destinazione proposta: Finalità Sociali** - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani

B) Beni in destinazione e consegna entro 90 giorni dalla stipula dell'accordo

22. **Appartamento libero** (k. _bene 127812, confisca Fatiga) **in via Giuseppe Meda 47**, di 69 mq commerciali, posto al piano terzo - valore stimato € 186.300. Il bene è gravato da ipoteca volontaria iscritta nel 2001 dalla Banca Intesa, con debito residuo, al febbraio 2006, di € 86.068. **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali** - "alloggi protetti per anziani, alloggi per ricongiungimenti familiari, assegnazione temporanea di alloggi in casi di emergenza"



23. **Due Appartamenti occupati** sine titolo (k. _bene 145196, 145197, confisca Teora) in via Canonica 87, di 33 e 128 mq commerciali, posti al piano quarto - valore stimato € 611.800. Ipoteca volontaria, le rate non pagate ammontano a circa € 20.000. **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali** - "alloggi protetti per anziani, alloggi per ricongiungimenti familiari, assegnazione temporanea di alloggi in casi di emergenza"
24. **Negozi e magazzino occupato** sine titolo - attività commerciale (k. _bene 43092, confisca Orio) in via Ceriani 14, di 93 mq commerciali, posto al piano terra e piano interrato - valore stimato € 183.000. **Destinazione proposta: Finalità Sociali** - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani
25. **Appartamento occupato** sine titolo (k. _bene 154085, confisca Tempera) in via Arquà 13, posto al piano primo di 30 mq commerciali - valore stimato € 70.000. **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali** - "alloggi protetti per anziani, alloggi per ricongiungimenti familiari, assegnazione temporanea di alloggi in casi di emergenza"
26. **Due Appartamenti occupati** sine titolo (k. _bene 161222, 161380, confisca Tempera), in via Padova, 80, di 14 e 78 mq - valore stimato € 169.250,00. **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali** - "alloggi protetti per anziani, alloggi per ricongiungimenti familiari, assegnazione temporanea di alloggi in casi di emergenza"
27. **Vano sottotetto libero** (k. _bene 161372, confisca Tempera), in via Padova 80, di 116 mq catastali, sottotetto inagibile - valore stimato € 53.350,00. **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali** - "alloggi protetti per anziani, alloggi per ricongiungimenti familiari, assegnazione temporanea di alloggi in casi di emergenza"
28. **Appartamento occupato** sine titolo (k. _bene 154081, confisca Tempera) in via Imbriani, 5, di 40 mq commerciali, posto al piano primo, valore stimato € 59.675,00 **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali** - "alloggi protetti per anziani, alloggi per ricongiungimenti familiari, assegnazione temporanea di alloggi in casi di emergenza"
29. **Negozi occupati senza titolo** (K. _bene 153945, Confisca Tempera) in via Vallazze 26, di 35 mq commerciali - valore stimato € 77.000,00. **Destinazione proposta: Finalità Sociali** - concessione a titolo gratuito a comunità, enti e associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero e cura tossicodipendenti che operano in città nei contesti di emarginazione sociale e delle nuove povertà in genere o espletano politiche per i giovani
30. **Quattro monolocali, quattro bilocali e undici vani solai liberi/ occupati** (k. _beni 161408, 161412, 161404, 161396, 161388, 161384, 153960, 153964, 161240, 161392, 153950, confisca Tempera) via Vallazze 26, posti ai piani secondo, terzo e quarto, di 23/48 mq cadauno - valore stimato € 912.281,00 **Destinazione proposta: Finalità Istituzionali** - "alloggi protetti per anziani, alloggi per ricongiungimenti familiari, assegnazione temporanea di alloggi in casi di emergenza"



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo



AGENZIA DEL DEMANIO



Regione Calabria



Italia/lavoro

Protocollo d'intesa per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata nella regione Calabria

Reggio Calabria, 31 marzo 2008

Premesso che:

- l'impiego rapido ed efficace per fini istituzionali e sociali degli immobili sottratti alla criminalità ha in sé un valore strategico, ma anche una valenza simbolica, contribuendo alla diffusione della legalità e al rifiuto dei comportamenti criminali;
- l'Agenzia del Demanio (di seguito Agenzia) ha avviato alcuni progetti territoriali, con l'obiettivo di facilitare la più rapida utilizzazione degli immobili confiscati alla criminalità, di sviluppare una stretta collaborazione con i Comuni, quali principali possibili destinatari e di assicurare, con una gestione unitaria, una visione complessiva di tutti i beni presenti sui territori interessati;
- la società Italia Lavoro S.p.A. con l'Agenzia del Demanio ha costituito un tavolo tecnico a seguito del Protocollo d'intesa siglato il 10 maggio 2007 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro, l'Agenzia del Demanio e la Società Italia Lavoro S.p.A. al fine di facilitare sul territorio il complesso iter che porta il bene confiscato ad essere un bene nuovamente produttivo, generando processi di sviluppo economico e sociale.
- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Finanziaria per il 2007, ai commi 201 e 202 ha esteso la platea dei destinatari dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ampliando l'ipotesi di utilizzo dei beni confiscati per mafia anche alle Regioni e alle Province.
- la Regione Calabria, con la legge 25.2.2005, n. 3 (Piano degli interventi su immobili confiscati alla criminalità organizzata) e la legge 10.1.2007, n. 5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza), ha già previsto concreti interventi diretti ad attuare, anche con misure di carattere finanziario, politiche locali ed integrate di sicurezza finalizzate allo sviluppo di una diffusa cultura della legalità, al contrasto della criminalità, anche mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti Locali, le associazioni e le organizzazioni operanti nel campo sociale e della valorizzazione del territorio;
- è intento della Regione Calabria attivare interventi di sostegno finanziario in favore dei Comuni per agevolare il riutilizzo dei beni confiscati oltre a quelli stabiliti delle leggi regionali con specifiche linee di intervento all'interno della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 per favorirne i fini sociali, sostenere le imprese sociali esistenti e promuovere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali ai fini di creare nuova occupazione;
- nel territorio della Regione Calabria sono presenti numerosi beni sottratti alla criminalità a seguito di confische definitive, da destinare ai sensi della legge n. 575/65;
- è intento comune delle Prefetture delle 5 province della regione Calabria, rappresentate dal Prefetto di Reggio Calabria, dell'Agenzia del Demanio, della Società Italia Lavoro S.p.A., della Regione Calabria, congiuntamente ai comuni interessati, definire un accordo per la costituzione di un Tavolo istituzionale di *governance regionale* avente la finalità di programmare il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata per fini produttivi e sociali, con il coinvolgimento degli enti locali. Il Tavolo mirerà pertanto a rafforzare gli obiettivi di riaffermazione della legalità, di diffusione dei valori, anche simbolici, di convivenza civile e di impiego socialmente ed economicamente utile dei patrimoni illeciti;

tutto ciò premesso le parti convengono sulle seguenti linee operative di carattere generale tese, secondo scadenze temporali definite, al superamento degli ostacoli costituiti dalla situazione dei singoli immobili ed al completo ed efficace utilizzo dei beni disponibili.

1. Il Tavolo istituzionale di *governance* regionale opera presso la Prefettura di Reggio Calabria sotto il coordinamento del Prefetto, in qualità di Presidente della Conferenza regionale delle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, con il compito di determinare indirizzi e finalità dell'azione, coordinare le iniziative per l'utilizzo dei beni confiscati, monitorare i processi ed i risultati dell'azione, determinare sinergie operative tra le parti.
2. Il Tavolo di *governance* regionale può articolarsi a livello provinciale, ove la complessità degli interventi lo richieda, con tavoli istituzionali presso ciascuna delle Prefetture con il coinvolgimento dei comuni della stessa provincia. Il Tavolo Istituzionale opera anche quale Conferenza di Servizi di cui agli artt. 14 e ss. della legge 7.8.1990 n. 241, che il Prefetto potrà convocare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 3.4.2006 n. 180 anche per l'espressione dei pareri previsti dalla legge sulle misure di prevenzione patrimoniali (L. 575/1965), in merito alle proposte di destinazione dei singoli beni.
3. Al fine di giungere ad assegnazioni rapide ed efficaci, anche attraverso lo sviluppo di progetti integrati basati sull'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, le parti si impegnano alla più ampia e reciproca collaborazione finalizzata a individuare e possibilmente risolvere tutte le eventuali problematicità derivanti da situazioni evidenziate in sede di istruttoria svolta dall'Agenzia. Nelle fasi successive alla destinazione ed assegnazione dei beni, gli Enti destinatari si impegnano a collaborare con le Prefetture in modo da assicurarne il più proficuo utilizzo.
4. La partecipazione della Regione garantisce, in particolare per i progetti che interessano i singoli Comuni o, per il loro tramite, associazioni di volontariato e cooperative sociali, il supporto, anche finanziario, nei limiti degli stanziamenti contenuti nel bilancio regionale e nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, per il più efficace utilizzo dei beni confiscati secondo le finalità previste dalla legge e dai programmi nazionali e regionali in materia di sicurezza e di riaffermazione della legalità.

La Regione, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., definirà un Progetto regionale sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Esso costituisce lo strumento tecnico attraverso cui sostenere l'incontro tra l'offerta dei beni confiscati e la domanda di progettualità locale ed avrà lo scopo di individuare modalità di riutilizzo dei beni coerenti con la vocazione socio-economica dei territori interessati, di individuare opportunità di rafforzamento di servizi per il territorio, di creazione di impresa ed incremento occupazionale. Esso, dunque, fornirà le linee guida per la stesura dei progetti integrati sull'utilizzo dei beni confiscati secondo criteri concordati con i partecipanti al tavolo di governance e sulla base di eventuali indicazioni da parte degli Enti locali assegnatari.

5. Per ciò che riguarda l'attività di destinazione, sarà in primo luogo garantito il più funzionale scambio di informazioni, anche al fine di consentire la valutazione delle esigenze dei Comuni e della Regione rispetto ai beni disponibili e di concordare, d'intesa con la Prefettura, programmi di azione congiunti volti, con l'assistenza tecnica

di Italia Lavoro S.p.A., alla implementazione delle fasi necessarie alla definizione dei progetti integrati di riutilizzo dei beni confiscati;

L'Agenzia curerà la trasmissione dei dati in possesso nel minor tempo possibile via via che le informazioni saranno disponibili, con particolare riguardo ai beni di potenziale interesse per i Comuni e la Regione. Le informazioni riguarderanno, in particolare, la descrizione delle caratteristiche tecniche, lo stato di manutenzione, l'eventuale occupazione a qualsiasi titolo, l'esistenza di sequestri, pignoramenti, ipoteche, oneri e gravami di ogni altra specie, in favore di Enti pubblici o soggetti privati, e la loro entità, i dati relativi a comproprietà, le azioni giudiziarie pendenti sugli immobili e, ove possibile, una stima delle somme occorrenti per la ristrutturazione e/o adeguamento degli immobili stessi.

6. L'Agenzia e i Comuni si presteranno reciprocamente assistenza e collaborazione, anche programmando, congiuntamente, sopralluoghi e ogni altra attività avviata dall'Agenzia per la quale risulterà utile un concorso degli Enti pubblici interessati. I Comuni, in particolare, si impegnano a facilitare l'acquisizione, da parte dell'Agenzia, delle informazioni tecniche, dei documenti e dei dati in loro possesso.

La Regione garantirà la propria partecipazione nei termini previsti dal precedente punto 4.

7. L'Agenzia curerà, d'intesa con la Prefettura, i Comuni e la Regione i rapporti diretti a superare eventuali ostacoli al fine di rendere effettivo l'utilizzo dei beni secondo le finalità previste dai progetti integrati.

In particolare:

- a. Per gli immobili occupati, l'Agenzia si impegna a formalizzare l'atto di destinazione, previa disdetta dei contratti di locazione, anche tacitamente prorogati, ed avvio delle procedure di sgombero nei casi di occupazione abusiva o senza titolo. Salvo che il Comune non ne richieda l'acquisizione immediata, la consegna dei beni avverrà una volta che l'Agenzia avrà liberato gli immobili dagli occupanti. I Comuni si impegnano ad esprimere tempestivamente il prescritto parere, dichiarando la propria eventuale disponibilità ad acquisire i beni e a riceverli in consegna anche prima della conclusione dei procedimenti finalizzati alla liberazione degli stessi dagli occupanti *sine titulo*.

I Comuni collaboreranno con l'Agenzia per la soluzione di eventuali problemi, anche valutando la possibilità di sopperire alle esigenze sociali degli occupanti nell'ambito delle politiche dirette a fronteggiare le emergenze abitative.

La Prefettura assicurerà altresì il coordinamento e il supporto delle Forze dell'Ordine per gli interventi finalizzati alla liberazione degli immobili.

- b. Per gli immobili gravati da ipoteche o da procedimenti esecutivi, l'Agenzia e i Comuni si impegnano a collaborare, prendendo eventualmente contatto con gli enti creditori per una completa ricognizione delle effettive situazioni, con particolare riguardo alla natura e alla causa che ha dato origine alla garanzia reale, all'opponibilità del gravame dopo la confisca, all'entità del residuo debito ed alla possibilità del suo contenimento anche attraverso accordi transattivi da finanziare anche attraverso la costituzione di appositi Fondi o, laddove possibile, mediante altre fonti di finanziamento.

L'Agenzia provvederà a coltivare in sede giudiziaria i ricorsi e le opposizioni valutati come necessari a ottenere la liberazione degli immobili confiscati e a monitorare l'andamento dei procedimenti giudiziari. L'Agenzia valuterà la possibilità di consegnare ai Comuni, per l'utilizzo provvisorio in pendenza di procedimenti giudiziari, beni liberi o che sia possibile liberare da occupazioni abusive e sempre che i Comuni abbiano nel frattempo fornito la propria disponibilità a prendere in consegna il bene ancorché abusivamente occupato.

In questo quadro, la Prefettura presterà la propria assistenza al fine di promuovere, nell'ottica dell'alto valore simbolico dell'impiego dei beni confiscati, la eventuale liberazione dai gravami attraverso la finalizzazione di fondi alla soddisfazione dei crediti.

- c. Per gli immobili confiscati pro quota, l'Agenzia provvederà ad una valutazione della fattibilità tecnica e della convenienza di pervenire alla divisione o ad altre forme di scioglimento della comunione.

Nel caso di fallimento delle trattative extragiudiziali, l'Agenzia provvederà ad avviare e coltivare il procedimento di divisione in sede giudiziaria e a destinare il bene una volta concluso l'iter. Qualora non sia tecnicamente possibile pervenire alla divisione, i Comuni e la Regione si impegnano a valutare la possibilità di acquisire la quota confiscata, a condizione che sia assicurato l'utilizzo del bene per le finalità di legge tramite, ad esempio, l'esproprio per pubblica utilità o l'affitto della quota residua.

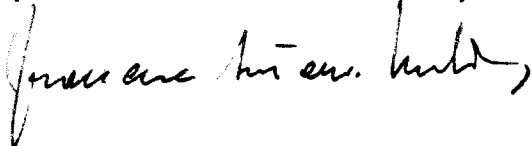
- d. Per gli immobili oggetto di procedimenti giudiziari, l'Agenzia, valutata la fondatezza delle pretese dedotte in giudizio, provvederà a difendere gli interessi erariali e a monitorare l'andamento dei relativi procedimenti. L'Agenzia valuterà, d'intesa con i Comuni, la possibilità di consegnare per l'utilizzo provvisorio in pendenza di procedimenti giudiziari beni liberi o che sia possibile liberare da occupazioni abusive.
- e. Per i beni appartenenti al patrimonio di aziende confiscate che siano di interesse dei Comuni, l'Agenzia valuterà la possibilità di considerarli confiscati autonomamente o, comunque, estromessi dal patrimonio aziendale, ai fini della loro destinazione. Per tale attività e comunque per ogni altra situazione che concerne problematiche connesse ad interventi strutturali indirizzati, tra l'altro, al mantenimento dei livelli occupazionali, l'Agenzia si avvarrà dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A.

- 8. Attesa l'elevata concentrazione dei beni confiscati nella provincia di Reggio Calabria, come prima applicazione del protocollo vengono individuati gli immobili insistenti nel territorio della predetta provincia per i quali é prevista la destinazione secondo la tempistica indicata nell'allegato documento integrato, che forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Tenuto conto che il Progetto Territoriale Calabria riguarda la destinazione di tutti i beni ricadenti nella Regione, le parti firmatarie del presente atto congiunto si impegnano a garantire, anche per i beni oggetto di futura gestione dell'Agenzia, le medesime attività di reciproca collaborazione ed assistenza per pervenire alla destinazione degli stessi.

9. Il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, a dare corso ad ogni possibile azione volta a favorire l'attuazione del presente protocollo anche in vista di ulteriori intese da sottoscrivere secondo procedure applicative già proposte a livello nazionale.

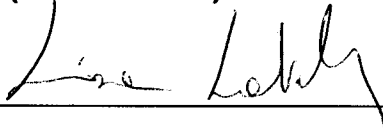
Il Prefetto di Reggio Calabria
(Francesco Antonio Musolino)



Per delega del Commissario Straordinario

Il Vice Commissario Straordinario
del Governo per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali

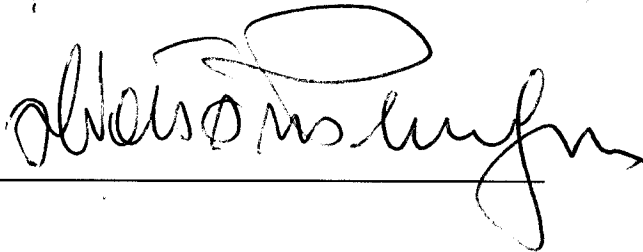
(Luisa Latella)



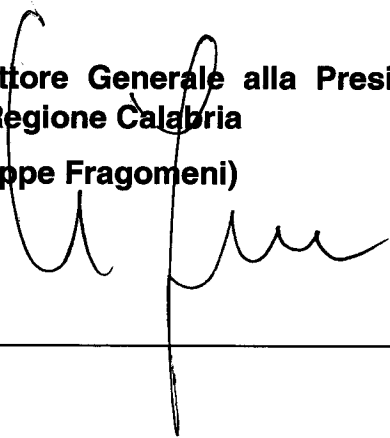
Il Direttore dell'Agenzia del Demanio
(Elisabetta Spitz)



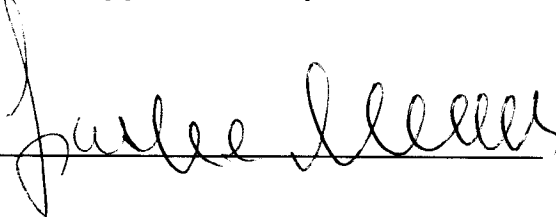
Il Presidente dell'A.N.C.I. Calabria
(Salvatore Perugini)



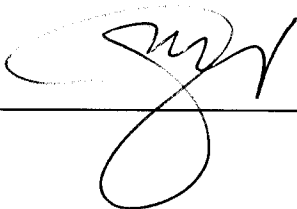
Il Direttore Generale alla Presidenza
della Regione Calabria
(Giuseppe Fragomeni)



Il Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di Reggio Calabria
(Giuseppe Morabito)



L'Amministratore delegato della
Società Italia Lavoro S.p.a.
(Natale Forlani)





REGIONE PUGLIA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

la Regione Puglia – Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali – G.I.P. presso il Tribunale di Bari - Prefettura di Bari – Amministratore Giudiziario - Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Cooperativa Kismet a r.l.

PER LA REALIZZAZIONE DEL MOMART

Premesso che la Regione Puglia:

- è impegnata nella lotta alla criminalità e nella diffusione della cultura della legalità, che trova nella Pace il suo alveo più significativo
- coordina la propria azione di governo con le istituzioni del territorio che hanno competenza diretta in materia per rendere efficace ogni azione di sviluppo della legalità e lotta alla criminalità
- è disponibile alla sperimentazione e alla promozione di un modello di intervento che agisca tempestivamente nella restituzione sociale dei beni immobili sequestrati alla criminalità
- in tal senso, in data 18 giugno 2007 ha sottoscritto un Protocollo d'intesa sulla destinazione e sull'utilizzo a fini sociali e produttivi dei beni immobili confiscati alla criminalità, insieme ai Prefetti di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, sottoscrizione presenziata dal Vice Ministro dell'Interno



Considerato che:

- il G.I.P. del Tribunale di Bari con provvedimento del 28.9.2007 numero 4431/06-21 D.D.A. e numero 11457/07 RG G.I.P ha proceduto al sequestro preventivo di beni ai sensi dell'art. 12 sexies della legge 7.8.1992, n. 356;
- nell'ambito del procedimento giudiziario innanzi indicato è ricompreso anche il ramo di azienda e, segnatamente, l'attività relativa agli esercizi di tipo A, B e C di cui all'articolo 32, D.M. 4/8/88, n. 375 e art. 5 Legge 297/91, di cui è titolare la società denominata Moma S.r.l., corrente in Adelfia alla via Santa Maria della Stella civico 97, avente numero 05634860729 di codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari;
- il Dott. Domenico Baldassarre è stato nominato Custode/Amministratore Giudiziario dei beni posti sotto sequestro preventivo;
- il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha autorizzato, con provvedimento del 29 maggio 2008, l'affitto del ramo di azienda determinando il canone annuo e precisando che in caso di revoca del provvedimento di sequestro preventivo e/o per decisione in tal senso assunta dall'Autorità Giudiziaria il contratto cesserà con effetto immediato;
- sulla base di un protocollo di intesa firmato con l'associazione "Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie" in data 15 febbraio 2008, è intenzione della cooperativa Kismet a r. l. realizzare nel predetto bene oltre alle attività di intrattenimento e ristorazione, attività culturali e ricreative volte all'educazione alla legalità, iniziative rivolte alla popolazione regionale e con particolare attenzione ai giovani orientate allo sviluppo delle competenze artistiche, alla valorizzazione del patrimonio culturale della regione, iniziative pubbliche di spettacolo, seminari e discussioni workshop nazionali e internazionali volte al miglioramento e allo sviluppo del capitale creativo dei giovani della regione. Tali attività verranno realizzate di concerto con gli assessorati competenti della Regione Puglia e con le altre istituzioni pubbliche che potranno offrire il loro apporto e contributo alla programmazione. Le iniziative culturali realizzate non avranno scopo di lucro ma saranno destinate a svolgere un ruolo guida nell'ambito dei programmi di valorizzazione della creatività giovanile pugliese;
- Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie (di seguito Associazione Libera) è stata promotrice della Legge n. 109/96 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- l'Associazione Libera è impegnata, altresì, nel promuovere percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza nelle scuole e nelle Università e sostiene tutte le realtà locali fortemente impegnate nella prevenzione dei fenomeni di illegalità e nella promozione sociale;
- la cooperativa Kismet a r. l. è un organismo privato senza scopo di lucro dedito allo sviluppo di attività artistiche e culturali con riconoscimento del Ministero per i Beni e le attività Culturali a Teatro stabile e Innovazione;
- la cooperativa Kismet a r. l. ha per scopo statutario, e svolge concretamente da anni, un intenso lavoro di diffusione della cultura, promozione di politiche culturali a favore di soggetti in stato di svantaggio, realizzazione di progetti e programmi, destinati a favorire la partecipazione alla cultura e alla vita civile di comunità, organizzazioni, scuole, cittadini;
- l'Associazione Libera, in data 15 febbraio 2008 ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con la cooperativa Kismet a r. l. per favorire lo sviluppo di percorsi volti al riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata, anche in stato di sequestro preventivo e sperimentare un progetto per la promozione della discoteca MOMA in riferimento positivo per i giovani pugliesi.



Rilevato che:

- la cooperativa Kismet a r. l., come previsto dal protocollo sottoscritto con l'Associazione Libera, ha definito un progetto di gestione per il riuso della discoteca MOMA denominato MOMArt;
- che detto progetto risponde agli obiettivi di sviluppo della legalità e lotta alla criminalità, con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

Considerato che:

- il G.I.P. presso il Tribunale di Bari si è reso disponibile a creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e della conseguente amministrazione giudiziaria provvisoria del bene e quella successiva eventuale della confisca e della conseguente destinazione finale del bene, per consentire che il bene giunga alla fase finale della procedura effettivamente fruibile, libero da vincoli giuridici o di fatto;
- la Regione Puglia si è resa disponibile a sostenere anche finanziariamente l'avvio del progetto di utilizzo della discoteca MOMA;
- il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali aderisce all'iniziativa con l'obiettivo di ricondurre ad unità tutte le azioni positive che promanano dai vari soggetti competenti, attraverso atti di coordinamento e di impulso;
- la Prefettura di Bari si è resa disponibile, nell'ambito delle competenze attribuite ex art. 9, comma 1 del D.P.R. 03/04/2006, n. 180, per cui il Prefetto promuove ogni possibile forma di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie locali;
- per sviluppare l'azione prevista di utilizzo produttivo con finalità sociali del bene sequestrato alla criminalità occorrono attività di progettazione, organizzazione, affiancamento consulenziale, animazione del territorio e supporto formativo dei soggetti interessati;
- per lo sviluppo di queste attività di informazione, sensibilizzazione e promozione culturale del territorio è stata raccolta la disponibilità dell'Associazione Libera e della cooperativa Kismet a r. l..

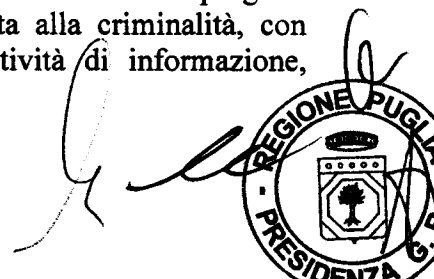
Tutto ciò premesso e considerato tra le parti si conviene quanto segue:

ART. 1

I sottoscrittori del presente Protocollo riconoscono il valore sociale del progetto MOMArt, presentato dall'Associazione Libera e dalla cooperativa Kismet a r. l., per la promozione della discoteca MOMA, bene in stato di sequestro preventivo da parte del Tribunale di Bari e, pertanto, concorrono alla sua migliore realizzazione.

ART. 2

La cooperativa Kismet a r. l. e l'Associazione Libera si impegnano a realizzare il progetto MOMArt nel rispetto degli obiettivi di sviluppo della legalità e lotta alla criminalità, con particolare attenzione alla popolazione giovanile, e a sviluppare attività di informazione,



sensibilizzazione e promozione culturale, coinvolgendo il mondo dell'associazionismo e della cooperazione sociale presenti.

ART. 3

Il G.I.P. presso il Tribunale di Bari darà direttive all'amministratore giudiziario perché operi nel corso della gestione provvisoria garantendo coerenza ai contenuti del presente Protocollo e contemperando la redditività con la funzione sociale.

ART. 4

La Regione Puglia si impegna a sostenere finanziariamente l'avvio del progetto MOMArt e a ricercare forme di integrazione e coordinamento con altri progetti promossi per accrescere la cultura della legalità e della pacifica convivenza, con particolare riferimento alle azioni attivate con il programma regionale Bollenti spiriti.

ART. 5

Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali si impegna ad attivare ogni iniziativa volta a sostenere il progetto nella sua fase sperimentale anche allo scopo di favorire la nascita di altre iniziative dello stesso valore sociale sul territorio pugliese.

ART. 6

La Prefettura di Bari si impegna a fornire servizi e attività di supporto atti a garantire la piena ed efficace utilizzazione del bene, nonché a porre in essere tutte le attività di tutela e controllo della sicurezza eventualmente necessarie.

ART. 7

L'Amministratore Giudiziario si impegna ad informare costantemente gli altri soggetti sottoscrittori circa lo stato di fatto e di diritto del bene sequestrato, la realizzazione del progetto e i risultati periodicamente conseguiti ai fini degli eventuali interventi.

ART. 8

Tutti i soggetti firmatari si impegnano a dare piena attuazione ad ogni parte del presente protocollo.

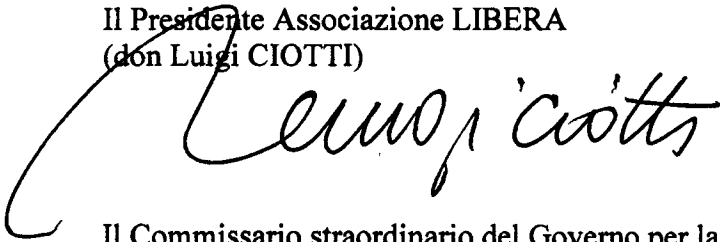


ART. 9

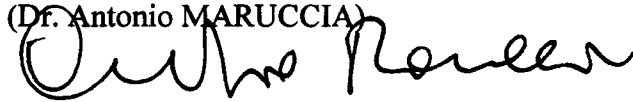
L'adesione al presente protocollo è possibile, anche successivamente alla data della sottoscrizione, per il Tribunale di Bari e la Corte di Appello di Bari.

Bari, 11 settembre 2008

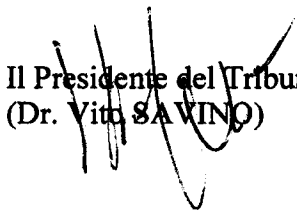
Il Presidente Associazione LIBERA
(don Luigi CIOTTI)



Il Commissario straordinario del Governo per la gestione
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali
(Dr. Antonio MARUCCIA)



Il Presidente del Tribunale di Bari
(Dr. Vito SAVINO)



Il Prefetto di Bari
(Dr. Carlo SCHILARDI)

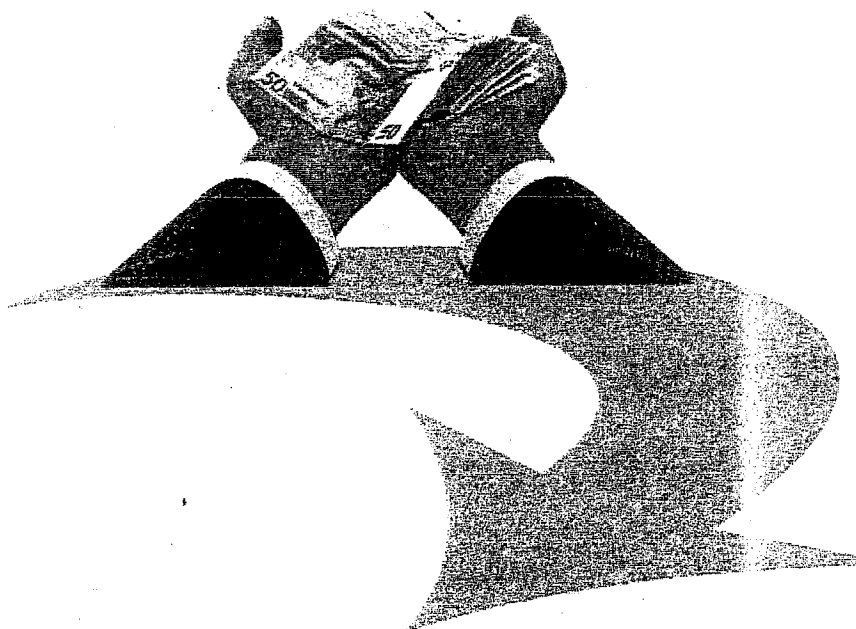


Il Presidente della
Regione Puglia
(On. Nichi VENDOLA)



PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI BARI

P.A. 



PROGETTO "RESTITUTIO"

**PROTOCOLLO D'INTESA SULL'UTILIZZO AI FINI SOCIALI
E PRODUTTIVI DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA'**

CROTONE, 21 GENNAIO 2008



Prefettura di Crotone

PREMESSO CHE:

- la legge 31 maggio 1965, n. 575 «Disposizioni contro la mafia» disciplina tra l'altro la confisca dei beni di cui dispongono, direttamente o indirettamente, coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, quando il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano reimpiego;
- le predette disposizioni si applicano anche alle ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies, comma 4-bis, legge 7 agosto 1992, n. 356;
- l'art. 2 decies, legge n. 575/1965, stabilisce che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Demanio, su proposta non vincolante del Dirigente del competente ufficio periferico della medesima Agenzia, acquisiti i pareri del Prefetto e del Sindaco del Comune interessato, sentito l'amministratore dei beni di cui all'articolo 2 sexies;
- il comma 2 dell'art. 2 undecies, legge 575/1965, come modificato dall'art. 1 commi 201 e 202, legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", prevede che i beni immobili confiscati possano essere:
 - a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati mafiosi;
 - b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;



Prefettura di Crotone

- c) trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il Comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile;

CONSIDERATO CHE:

- il coordinamento operativo tra i soggetti che intervengono nel procedimento di destinazione dei beni confiscati, anche al fine di assicurare l'effettiva utilizzazione, è demandato al Commissario Straordinario del Governo, nominato con DPR 16 novembre 2007, che riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'andamento dei percorsi di lavoro che consentano di attuare le finalità normative, di contrasto dei patrimoni illeciti e di riutilizzo degli stessi
- la concreta attuazione delle predette disposizioni in provincia è stata oggetto di approfondimento operato con l'ausilio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e dell'Agenzia del Demanio;
- da tale analisi è emerso un quadro di criticità che può essere ricondotto ai seguenti fattori:
 1. la struttura non unitaria del sistema legislativo concernente in genere le misure di carattere patrimoniale, rinvenibili, queste ultime, in più ambiti normativi e con finalità non sempre coincidenti (si pensi, ad esempio, ai vincoli nascenti dalle procedure concorsuali, a quelli propri del processo penale e del procedimento di prevenzione);
 2. la pluralità di organi deputati alla loro applicazione, le cui iniziative dal punto di vista operativo non sempre sono indirizzate in modo coordinato alla massimizzazione dell'efficacia;
 3. la mancanza di concretezza ed incisività di una prassi gestionale che, anche per l'assenza di una significativa disciplina unitaria, non sempre riesce a dare effettività alla fruizione sociale dei beni definitivamente acquisiti al patrimonio pubblico;
 4. le difficoltà relative alla gestione dei beni (beni occupati, fabbricati abusivi, sussistenza di diritti di terzi, quali le ipoteche ed il possesso di quote indivise del bene confiscato);
 5. le problematiche relative alla fase di utilizzazione dell'immobile confiscato (mancanza di finanziamenti per la ristrutturazione);
- il quadro analitico delineato emerge anche da importanti riflessioni sul tema, fra le quali si distingue, in virtù della complessità ed esaustività della trattazione, la relazione della Corte dei Conti del 12 luglio 2005, relativa alla "Attuazione delle disposizioni sulla rivalutazione dei beni confiscati - legge 109/96" che insiste, tra l'altro, sulla necessità di avviare ulteriori e mirati interventi, quali la



Prefettura di Crotone

programmazione delle attività di gestione ed il rafforzamento dei rapporti tra l'Agenzia del Demanio e le altre amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento (tramite anche la creazione di tavoli tecnico- istituzionali e di conferenze di servizi);

- l'Agenzia del Demanio, con nota prot. n. 31389/2007 del 2 agosto 2007, ha comunicato di aver promosso il "progetto territoriale Calabria" diretto ad accelerare le procedure di assegnazione dei beni confiscati;

RILEVATO CHE

- in provincia di Crotone risultano, al momento, confiscati 39 beni, per un valore complessivo di € 5.060.989,71, dislocati in 6 Comuni;
- dei predetti 39 beni, 33 risultano oggetto di provvedimento di destinazione, ma solo 4 sono effettivamente utilizzati;
- tra le cause di non utilizzo, si individuano la carenza di risorse per l'adeguamento, la necessità di demolizione e la mera inerzia;

RITENUTO OPPORTUNO:

- alla luce delle analisi generali e territoriali sopra evidenziate, perseguire gli obiettivi sottoelencati:
 1. dare continuità al coordinamento dell'azione delle pubbliche amministrazioni competenti;
 2. acquisire risorse finanziarie per l'adeguamento degli immobili;
 3. definire un programma per l'effettivo utilizzo di tutti i beni confiscati;
 4. individuare percorsi organizzativi predeterminati per accelerare il riuso;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1

(Tavolo permanente tecnico-istituzionale)

1. Con il coordinamento della Prefettura di Crotone e il supporto del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, è costituito, tra i soggetti sottoscrittori del presente documento, un tavolo permanente tecnico-istituzionale, con il compito di determinare indirizzi e finalità dell'azione, coordinare le iniziative per l'utilizzo dei beni confiscati, monitorare i processi ed i risultati dell'azione, determinare sinergie operative tra i soggetti interessati.



Prefettura di Crotone

2. Al tavolo è riconosciuta la funzione di conferenza di servizi, ex art. 14 della legge n. 241/90, per i procedimenti di cui all'art. 2 decies della legge n. 575/1965, relativi alla formulazione dei pareri in merito alla destinazione dei beni.

Art. 2

(Programma triennale ed elenco annuale)

Il tavolo permanente definisce un programma triennale per l'effettivo utilizzo dei beni confiscati, nel quale determina un elenco annuale di immobili da restituire alla società civile, attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi e delle occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3

(Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati)

Il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati si impegna:

1. a rendersi promotore, nell'ambito dei poteri conferitigli, di intese con le Autorità Giudiziarie competenti, ferme restando le specifiche competenze della magistratura, per creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quella della confisca definitiva per consentire che i beni, ove possibile, giungano alla fase finale della procedura liberi da vincoli giuridici e/o di fatto;
2. ad individuare possibili soluzioni o favorire l'adozione di progetti per assicurare il superamento delle criticità ed una proficua gestione economica dei beni confiscati, anche mediante il reperimento delle necessarie risorse finanziarie in sede regionale e nazionale;
3. a sviluppare, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (P.O.N. Sicurezza) del Ministero dell'Interno attività di formazione sull'utilizzazione e la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, coinvolgendo le associazioni, le cooperative interessate alla assegnazione dei beni confiscati da parte dei soggetti pubblici per perseguire fini sociali.

Art. 4

(Regione Calabria)

La Regione Calabria si impegna a snellire le procedure per addivenire al finanziamento delle opere di ristrutturazione degli immobili ed alla promozione del loro riutilizzo.

Art. 5

(Agenzia del Demanio)

La Filiale dell'Agenzia del Demanio si impegna:

1. ad attivare il tavolo, con funzione di conferenza di servizi, per i procedimenti di destinazione dei beni;
2. ad informare costantemente la Prefettura circa lo stato di fatto e di diritto, dei beni confiscati, ai fini degli eventuali interventi di competenza.



Prefettura di Crotone

Art. 6 (Programmazione gestionale)

La Provincia di Crotone e la Camera di Commercio I.A.A. , in relazione alle peculiari, distinte, funzioni di promozione dello sviluppo ad esse attribuite si impegnano a:

1. individuare i beni su cui intervenire;
2. definire i soggetti da coinvolgere;
3. determinare le risorse necessarie ed i fondi cui attingere.

Art. 7 (Terreni agricoli)

Le associazioni di categoria del mondo agricolo si impegnano a concordare modalità e tempi per l'impiego produttivo delle aree agricole, eventualmente promuovendo la costituzione o la valorizzazione di soggetti cooperativi.

Art. 8 (Associazione Libera)

L'Associazione Libera si impegna a sviluppare attività di informazione, sensibilizzazione e promozione culturale, coinvolgendo l'associazionismo e la cooperazione sociale attraverso le strutture presenti sul territorio e ad affiancare gli altri soggetti del tavolo permanente nelle varie fasi di elaborazione dei progetti di riutilizzo dei beni confiscati.

Art. 9 (Organizzazioni O.N.L.U.S. provinciali)

Le Organizzazioni O.N.L.U.S. della provincia, con particolare riferimento alla CARITAS diocesana, Croce Rossa Italiana, Cooperativa Agorà, ARCI, Misericordia, ProciV, Social Coop, Movimento per la Vita, l'A.N.M.I.C., Unione Italiana Ciechi, A.R.I., Società Dante Alighieri, CO.RI.S.S., A.N.F.E., A.C.E.R., A.G.E.S.C.I., Arcadia, Camelot, JOBEL, Forum Provincia del Terzo Settore e A.C.L.I. si impegnano a supportare il processo di riutilizzo dei beni confiscati sia attraverso dirette azioni di gestione sia attraverso un'azione di promozione e divulgazione.

Art. 10 (Civili abitazioni)

1. L'ATERP ed i Comuni interessati si impegnano a valutare la possibilità di acquisire le civili abitazioni confiscate per destinarle all'uso di edilizia residenziale pubblica.
2. I soggetti destinatari della confisca, ovvero i loro parenti, coniugi, affini e conviventi non possono beneficiare del reimpiego dell'immobile.

AC.

Qf

gof

Fm

ab

Quiz

P

Ph

AB

BC

5



Prefettura di Crotone

Art. 11 **(Finalità sociali)**

Le associazioni della provincia che operano nel settore sociale, si impegnano a valutare la possibilità di acquisire immobili confiscati da destinare a finalità sociali, di cui all'art. 2 undecies, lettera b, Legge 575/1965.

Art. 12 **(Divulgazione)**

1. Tutti gli enti sottoscrittori si impegnano ad effettuare azioni di divulgazione in materia di beni confiscati, tese in particolare modo ad evidenziare le possibilità offerte per l'utilizzo degli immobili, anche al fine di consentire l'attivazione più ampia del mondo del privato sociale.
2. Al riguardo, ogni soggetto dovrà istituire una sezione del proprio sito istituzionale per comunicare le opportunità di riuso dei beni confiscati.

Art. 13 **(Clausele di adesione)**

Il presente protocollo è aperto all'adesione successiva di enti ed organismi interessati che si perfezionerà con l'accettazione da parte della Prefettura delle istanze in tal senso formulate.

Crotone, 21 gennaio 2008

Il Commissario Straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati

Il Prefetto

Regione Calabria

Dir. M. Rouven

Dir. M. F. F. F.

Dir. M. F. F. F.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
POLITICA REGIONALE
Italia, Malta, Spagna e Portogallo
Il Direttore

06.08.2008*007641

Bruxelles,
REGIO G/RP/AM/ib D(2008) 860564

Oggetto: Riconversione a strutture di pubblica sicurezza degli immobili confiscati ad organizzazioni di stampo mafioso.

*Riferimento: Suo appunto (in allegato) riguardante i beni confiscati ad organizzazioni criminali.
(ns. rif. interno A/13538 del 31 luglio 2008)*

Caro dott. Maruccia,

facendo riscontro all'appunto da Lei cortesemente trasmessomi, vorrei comunicarle le seguenti osservazioni.

L'approvazione dei due finanziamenti proposti nel documento allegato competono all'Autorità di Gestione (nel caso specifico il Ministero dell'Interno), nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dalla normativa comunitaria ed in particolare del PON "Sicurezza per lo Sviluppo" nella versione adottata con decisione della Commissione n. 3981 del 17 agosto 2007. Nell'ambito di tali condizioni, è il caso di ricordare in particolare lo schema del regolamento che disciplina le condizioni di ammissibilità delle spese sostenute nell'ambito dei programmi attuativi FESR e FSE per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 luglio scorso, le cui procedure sono, secondo le informazioni in nostro possesso, in fase di ultimazione.

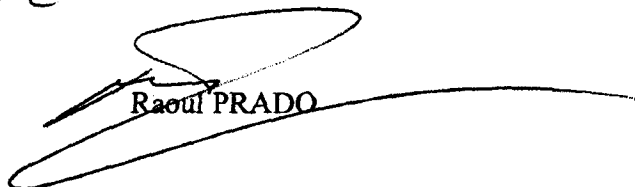
Fatte queste premesse, prendo atto degli argomenti che Lei ha evocato per sottolineare le difficoltà relative alla gestione dei beni confiscati e l'alto valore simbolico ed etico che l'utilizzo dei due beni menzionati nel suo appunto (la sede per il comando dei Carabinieri nel centro di Gioia Tauro e la sede del Corpo Forestale di Lecce) avrebbe nel quadro della lotta alla criminalità organizzata. La Sua proposta di limitare la riconversione dei beni confiscati in strutture di pubblica sicurezza ad un solo intervento per ogni regione coinvolta nel PON Sicurezza per lo Sviluppo, mi sembra equilibrata e condivisibile.

Suppongo, peraltro, che il rispetto del principio di addizionalità non subirà alcun pregiudizio dall'eventuale cofinanziamento, dal momento che la verifica di tale principio dovrà effettuarsi in sede di valutazione complessiva dei programmi dell'obiettivo convergenza ed implica l'impegno dello Stato Italiano a mantenere nelle regioni convergenza lo stesso livello di investimenti realizzato precedentemente.

Spero che queste mie osservazioni possano essere utili per l'approfondimento della sua proposta, in cooperazione con la Segreteria del PON in questione, e mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Allegato: 1

Cordiali saluti


Raoul PRADO

Dott. Antonio Maruccia
Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali
Palazzo Chigi
Via della Mercede, 9
I - 00187 ROMA

e p.c.

Dott.ssa Maria Lodovica De Caro
Ministero dell'Interno. Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del P. O. "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno"
Via Panisperna, 200
I - 00184 ROMA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DPS - Servizio Fondi Strutturali Comunitari
c.a. dott.ssa Sabina De Luca
Via Sicilia, 162
I - 00187 Roma
Fax n. +39 - 06 - 47611205

APPUNTO

PON-Sicurezza 2007-2013- Asse II- Obiettivo 2.5. Progetti di ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e progetti finalizzati alla riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Utilizzo delle risorse nel caso di immobili destinati a strutture istituzionali costituenti casi simbolici ed eccezionali di recupero della legalità in territori ad alto rischio criminale quale presidio necessario per l'avvio di concrete possibilità di sviluppo socio- economico.

La problematica si è posta al momento in relazione a due specifiche situazioni:

Primo caso.

In data 13 febbraio 2008 la Prefettura di Reggio Calabria ha segnalato(allegato 1) a questo Ufficio l'immobile confiscato a Saverio Mammoliti, sito nel Comune di Gioia Tauro e destinato a sede locale dell'Arma dei Carabinieri.

La ristrutturazione di questo immobile è stata avviata con un finanziamento di 700.000,00E, in forza della legge regionale n. 3 del 2005, rivelatosi insufficiente a garantire la piena fruibilità della struttura . L'onere economico per completare la ristrutturazione è stato in 1.800.000,00 euro (all. 1)

Secondo Caso

Quest'ufficio , in data 9 giugno 2006 , ha ricevuto la nota del Comando Provinciale del Corpo forestale dello Stato di Lecce (allegato n. 2) con il quale viene richiesto un intervento finanziario nella misura di euro 200.000,00 a carico delle risorse del PON Sicurezza 2007-2013.

L'intervento riguarda la ristrutturazione di un immobile (villa) sito nel comune di Lecce, via Monteroni n. 119- confiscato ai sensi della legge 575/1965 a Giangrande Gaetano, nato a Squinzano (LE) il 2 luglio 1961 e a Levante Oronzo, nato a Squinzano (LE) il 24 agosto 1952 con decreto n. 3/2001 del Tribunale di Lecce, sez. Misure di prevenzione, emesso in data 5 settembre

2001 e divenuto definitivo per sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 16 dicembre 2004.

Il bene è stato mantenuto al patrimonio dello Stato per finalità istituzionali e consegnato al Corpo Forestale dello Stato il 13 novembre 2007.

Il preventivo di massima per la ristrutturazione è stato predisposto dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Puglia e della Basilicata il quale ha assicurato anche l'assistenza relativa all'assunzione delle funzioni di stazione appaltante e di tutti i profili tecnico amministrativi.

La prima proposta progettuale, subito esaminata con la segreteria tecnica e strategica del PON sicurezza, è stata ritenuta pienamente condivisibile nelle finalità e analoga valutazione è stata effettuata dallo scrivente nella qualità di Responsabile dell'Obiettivo operativo 2.5.

Anche la seconda proposta appare condivisibile nelle finalità.

L'intenzione dello scrivente è individuare anche altri importanti progetti pilota, uno per ciascuna Regione dell'Obiettivo da destinare, appunto, all'insediamento di strutture istituzionali direttamente mirate alla sicurezza pubblica, da finanziare con i fondi PON in virtù dell'alto valore simbolico e di concreto ritorno per lo sviluppo sociale e civile delle zone nelle quali si concreta l'intervento.

Per entrambe si pone la questione se si tratti di interventi che non rientrino fra le spese ordinarie dello Stato dirette genericamente al mantenimento della sicurezza pubblica ed al contrasto generale alla criminalità.

Si ritiene che gli interventi sopra indicati posseggano i requisiti per l'ammissibilità a finanziamento, secondo quanto previsto dagli artt. 3, comma 2 lettera b e 4, punto 11 del regolamento CE 1080/2006, riguardo agli investimenti in strutture sociali ed in accordo con le finalità dell'Obiettivo 2.5 per i motivi che seguono.

Le attività previste nell'ambito dell'obiettivo consistono in: 1) progetti di ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata; 2) progetti finalizzati alla riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine del loro reinserimento nel circuito produttivo anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di promozione sociale e di cooperative sociali per la realizzazione di iniziative a beneficio di categorie deboli (minori, donne vittime di tratta o di sfruttamento, detenuti ed ex detenuti, comunità di recupero per tossicodipendenti, soggetti discriminati, ecc.).

Le risorse del PON- obiettivo 2.5 sono pertanto finalizzate ad azioni dirette a rendere utilizzabili i beni immobili confiscati alla criminalità.

La destinazione ed utilizzazione di tali beni è definita dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, come modificata dalla legge 7 marzo 1996 n. 109 (*Disposizioni contro la mafia*) – articolo 2-undecies- 2° comma , per il quale “I beni immobili sono : a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia , di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici, connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria , al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope , prevenzione , cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi; c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile".

La realizzazione dell'indisponibilità e la definitiva sottrazione del bene ai soggetti individuati nella legge 575/1965 e dall'art. 12 sexies della legge del d.l. 8 giugno 1992 convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), ai familiari del medesimo, o a soggetti comunque collegati e in genere all'economia criminale, costituisce una finalità primaria, che afferma in modo tangibile il principio di legalità evidenziando concretamente l'esplicazione del potere statale nei confronti di organizzazioni fondate sul controllo mafioso del territorio. Inoltre determina effetti virtuosi sotto il profilo della maggior fiducia dei cittadini nelle istituzioni e costituisce successivamente una risorsa concreta da utilizzarsi proficuamente a vantaggio della comunità. Detti vantaggi conseguono anche dalla destinazione dei beni a finalità istituzionali ed in particolare, con riguardo agli scopi perseguiti nell'ambito del PON Sicurezza, all'utilizzo degli stessi, da parte dello Stato, quali sedi di apparati di polizia, sicurezza o protezione civile.

Anche in tali casi rimane integra la finalità sociale dell'intervento in connessione con l'incremento delle potenzialità di sviluppo economico correlate alla

realizzazione di presidi concreti di legalità in aree a forte incidenza criminale che assumo un ruolo non solo concreto ma anche simbolico.

Invero la politica di valorizzazione dei beni confiscati costituisce di per sé attuazione delle finalità del PON sicurezza, come sopra evidenziato e d'altra parte le risorse del PON si pongono effettivamente come aggiuntive rispetto alle risorse nazionali che comunque saranno destinate alla ristrutturazione dei beni immobili confiscati .

Completare la ristrutturazione della villa che apparteneva al boss della Ndrangheta Saverio Mammoliti per consentirne l'uso quale sede del Comando dell'Arma dei Carabinieri, nel centro di Gioia Tauro, costituisce l'unica risposta, concreta ed effettiva alle esigenze di legalità sottese ai principi ispiratori dell'intervento Europeo quale preconditione per il ripristino della sicurezza per le attività socio economiche in aree ad altissima densità criminale.

Non si tratta pertanto di soddisfare ordinarie esigenze di accasermamento , normale compito dello Stato nazionale, quanto di intervenire in modo eccezionale, straordinario ed aggiuntivo su di un bene confiscato coerentemente con le finalità del PON Sicurezza.

Le azioni anzidette si configurano pertanto e conclusivamente come progetti specifici nell'ambito di una articolazione nelle quattro regioni destinatarie dell'intervento finanziario comunitario, nelle quali si ritiene utile l'individuazione, per ciascuna regione di un bene sequestrato all'organizzazione criminale egemone nella rispettiva area (mafia , camorra, ndrangheta, sacra corona unita) ove collocare una struttura istituzionale costituente momento simbolico del concreto recupero dell'area alle esigenze di legalità e sicurezza nell'ambito della più ampia azione socio economica del PON.

Antonio Maruccia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

Ai Presidenti dei Tribunali

- LORO SEDI -

e per conoscenza:

*Al Dott. Antonio Laudati
Direttore Generale della Giustizia Penale
Ministero della Giustizia*

*Roma
Fax. 0668852030*

*Ai Presidenti delle sezioni Misure di Prevenzione
presso i Tribunali*

- LORO SEDI -

Via fax

OGGETTO: Monitoraggio delle società di capitali oggetto di misura di prevenzione.

Il D.P.R. del 6 novembre 2007, istitutivo dell'Ufficio, assegna al Commissario il compito di promuovere intese con le Autorità Giudiziarie al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari e contribuire, sin dalla fase giudiziaria, ad una gestione dei beni proficua e propedeutica alla destinazione finale.

In tale contesto l'Ufficio ha intrapreso una serie di attività conoscitive relativamente ai patrimoni aziendali sequestrati e confiscati ai sensi della L. 575/65.

A tal fine si sono tenute due distinte riunioni, l'una per le misure di prevenzione l'altra per le misure ablative emesse ai sensi dell'art. 12 sexies L. 356/92, con i Procuratori della Repubblica e i Presidenti delle Sezioni Misure di Prevenzione delle zone maggiormente interessate.

Gli incontri hanno permesso di conoscere le prassi operative relative alla gestione dei predetti beni e ad ipotizzare forme di collaborazione e supporto di questo Commissario alle attività degli Uffici Giudiziari con particolare riferimento ai beni aziendali, ex art. 1 comma 2 lettera d) del DPR del 6.11.2007.

Nel mese di giugno, in questa prospettiva, si è svolto un ulteriore incontro con i Presidenti della Sezione Misure di Prevenzione dei Tribunali di Palermo, Napoli, Reggio Calabria, il Direttore della Giustizia penale del Ministero della Giustizia, Dott. Antonio Laudati e il Dott. Roberto Alfonso in rappresentanza della Direzione Nazionale Antimafia. Nel corso della riunione si è concordato di avviare, con la collaborazione del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno studio sulle società di capitali sequestrate anche attraverso l'invio di questionari agli amministratori giudiziari.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

Il monitoraggio ha lo scopo di analizzare e classificare le imprese in amministrazione giudiziaria in base alla tipologia di attività e alla struttura aziendale, nonché all'andamento dei risultati nel tempo e in relazione all'evoluzione della fase giurisdizionale.

I dati forniti costituiranno dei cluster di aziende da cui trarre indicazioni a supporto dello studio delle iniziative e delle proposte normative o per indicazioni sul piano organizzativo.

Tanto premesso, si trasmette l'allegato questionario pregando la S.V. di valutare l'opportunità di richiederne la compilazione agli amministratori giudiziari che gestiscono società di capitali anche pro quota e rimettere gli elaborati a questo Ufficio, eventualmente con osservazioni, suggerimenti o indicazioni della S.V, relativamente alle finalità sopraindicate, sempre preziose per l'attività dello scrivente.

Nello spirito di reciproca collaborazione, ho il piacere di rivolgerLe un saluto deferente, assicurando la massima disponibilità per ogni ulteriore chiarimento.

Antonio Maruccia

Allegato

Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007 ha, tra gli altri, il compito di provvedere al monitoraggio delle aziende sequestrate e confiscate alle organizzazioni criminali ai sensi della legge 575/65, al fine di promuovere iniziative e formulare proposte anche di ordine normativo, sulla base della più compiuta conoscenza delle problematiche del settore.

Per il compito in argomento il Commissario, con la collaborazione del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avviato uno studio volto ad acquisire elementi generali di conoscenza delle ricchezze sequestrate e confiscate, utilizzando il questionario allegato

Lo studio ha lo scopo di analizzare e classificare le imprese in amministrazione giudiziaria in base alla tipologia di attività e alla struttura aziendale, nonché all'andamento dei risultati nel tempo e in relazione all'evoluzione della fase giurisdizionale.

I dati da Lei forniti serviranno a costituire dei cluster di aziende da cui trarre indicazioni per formulare eventualmente proposte e iniziative. La fase di acquisizione dei dati è altresì finalizzata alla individuazione di servizi e possibili attività di supporto delle attività di amministrazione giudiziaria.

Il questionario compilato sarà restituito al Magistrato delegato che provvederà all'inoltro a questo Ufficio.

Per eventuali richieste di chiarimenti e tutto ciò che ritiene utile può contattarci ai seguenti recapiti:

Dr.ssa Enrica Maria Santacroce e.mail e.santacroce@palazzochigi.it, tel 0667796105;

Dr. Francesco Rana e.mail f.rana@palazzochigi.it, tel 0667793854.

**Questionario Amministrazione Giudiziaria di
beni aziendali di società di capitali**

A. Informazioni generali

A.1. Denominazione azienda _____

A.2. Ragione sociale _____

A.3. Indirizzo _____

A. 4. Capitale Sociale _____

A.5. Data del provvedimento di sequestro _____

A. 6. Quote societarie sequestrate (%) _____

A.7. Sequestro complesso aziendale ☐ sì ☐ no

A.8. Attività (prodotto/servizio) _____

A.9. Codice ATECO _____

Informazioni sulla società e sulla sua dinamica nel periodo tra la data di sequestro e il 31.12.07		
Importi in euro/migliaia	Informazioni come da ultimo bilancio chiuso prima del sequestro (indicare data di chiusura del bilancio)	Informazioni come da bilancio al 31.12.2007
Crediti verso soci		
Immobilizzazioni		
Attivo circolante		
Ratei e risconti		

Totale attivo		
Patrimonio netto		
Fondo per rischi e oneri		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
Debiti		
Ratei e risconti		
Totale passivo		
Valore della produzione		
Costi della produzione		
Differenza tra valore e costi della produzione		
Proventi e oneri finanziari		
Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Proventi e oneri straordinari		
Risultato prima delle imposte		
Imposte		
Utile (perdita)		

B. Informazioni sui dipendenti

B.1. Numero di dipendenti alla data del sequestro _____

B.2. Numero di dipendenti al 31/12/07 _____

B.3. Età dei dipendenti

- 18-29 anni (numero) _____
- 30-36 anni(numero) _____
- oltre 36 anni(numero) _____

B. 4.L'azienda alla data del sequestro utilizzava lavoratori privi di contratto

☐ si _____% ☐ no

B.5. L'azienda alla data del sequestro utilizzava lavoratori non inquadrati correttamente

☐ si _____% ☐ no

B. 6. Se "SI" come si è operato per regolarizzarli o inquadrarli correttamente:

B. 7 Breve descrizione delle eventuali criticità riscontrate nei rapporti con gli occupati presenti in azienda

C. Informazioni sull'attività imprenditoriale

C.1. Quota di fatturato da committenti pubblici per l'anno 2007 _____ %
Quota di fatturato da soggetti privati per l'anno 2007 _____ %

C.2. Mercati di riferimento (è possibile selezionare più opzioni) anno 2007:

- ☐ locale
- ☐ provinciale
- ☐ regionale
- ☐ nazionale
- ☐ estero

C.3. Tasso di interesse medio nel 2007 per i debiti a breve termine verso banche _____

C. 4 A cosa imputa le eventuali variazioni di attività (fatturato, occupati, risultato economico, etc.) dell'azienda tra la data di sequestro e il 31.12.07 ?

C. 5 A suo avviso i fornitori, le banche e i clienti hanno modificato, dopo che è stato dichiarato il sequestro, i rapporti usualmente tenuti con l'azienda

- ☐ no
- ☐ sì; perché

C. 6 A cosa imputa le maggiore difficoltà nei rapporti con i clienti dell'azienda

C. 7 A cosa imputa le maggiore difficoltà nei rapporti con i fornitori dell'azienda

C. 8 A cosa imputa le maggiore difficoltà nei rapporti con le banche e gli altri finanziatori dell'azienda

C. 9 Altro (ossia riporti tutto quanto ritiene utile per comprendere la struttura e le caratteristiche dell'azienda in questione, la sua evoluzione dall'inizio della procedura di sequestro e le difficoltà incontrate).

Data

Recapiti dove desidera essere contattato nel futuro

Indirizzo

Telefono

Cellulare

Mail

Nota: *I dati acquisiti rientrano nella autorizzazione generale n. 7/2008 in data 19 giugno 2008 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal DPR 6 novembre 2007 istitutivo del Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.*

Proventi di sequestri e confische di beni della criminalità organizzata

CAPITOLO 2440: Quota del 10 % delle somme di denaro confiscate, del ricavo della vendita relativa ai beni mobili, dei proventi dell'affitto, della vendita e liquidazione dei beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, da utilizzare per la copertura degli oneri previsti dall'articolo 4 del Decreto-Legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 108 (fino al 2007 u.p.b. 15.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accertato	1.133.379,54	1.338.251,94	1.446.580,09	1.629.486,27	3.041.756,97	880.724,80	1.206.138,30	1.473.943,59	
Risc. Tot.	279.022,71	1.813.984,52	1.770.595,77	2.124.145,17	4.176.597,55	2.159.667,27	2.494.763,76	2.835.760,78	
Vers. Tot.	1.315.278,05	1.316.953,01	1.286.615,39	993.701,44	2.921.699,18	870.825,16	1.139.354,29	1.409.124,49	1.120.426,43

CAPITOLO 3319: Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575, al netto del 10 % dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art.4 del Decreto-Legge 20 dicembre 1993, n.529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n.108 (dal 2001; fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)

Art. 1: Somme di denaro									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Prev. Iniz. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Accertato		3.086,86	3.988.459,47	1.128.400,12	19.566.139,78	1.822.160,15	3.885.429,28	6.080.891,80	
Risc. Tot.		3.086,86	3.988.468,71	1.193.309,73	19.892.059,61	2.253.219,35	4.319.061,16	7.071.080,22	
Vers. Tot.		3.074,52	3.923.559,10	867.389,90	19.461.000,41	1.819.587,47	3.418.291,97	5.982.823,09	4.006.254,65

CAPITOLO 3319: Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575, al netto del 10 % dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art.4 del Decreto-Legge 20 dicembre 1993, n.529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n.108 (dal 2001; fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)

Art. 2: Proventi derivanti dalla vendita di beni immobili									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Prev. Iniz. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Accertato		-	559,94	353.463,69	83.320,00	128.418,86	46.986,04	908,37	
Risc. Tot.		-	559,94	362.463,69	83.320,00	128.418,86	46.986,04	908,37	
Vers. Tot.		-	553,74	362.458,11	83.320,00	128.418,86	46.986,04	895,97	322,30

CAPITOLO 3319: Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575, al netto del 10 % dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art.4 del Decreto-Legge 20 dicembre 1993, n.529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n.108 (dal 2001; fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)

Art. 3: Proventi derivanti dalla vendita di beni mobili									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Prev. Iniz. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Accertato		25.440,67	608.695,84	124.625,23	164.224,69	264.894,22	373.394,89	340.100,71	
Risc. Tot.		25.440,67	609.144,59	396.235,20	435.850,53	564.496,54	671.126,97	643.444,93	
Vers. Tot.		25.360,37	337.614,92	124.165,58	136.248,21	266.764,46	367.782,75	337.825,18	163.902,95

*Le previsioni provengono dallo Stato di previsione dell'Entrata. I versamenti totali sono dati Banca d'Italia, aggiornati al 30/09/2008.

Proventi di sequestri e confische di beni della criminalità organizzata

CAPITOLO 3319: Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575, al netto del 10 % dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art.4 del Decreto-Legge 20 dicembre 1993, n.529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n.108 (dal 2001; fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)

Art. 4: Proventi derivanti dalla vendita di aziende									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Prev. Iniz. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Accertato		68.146,49	27.804,22	104.521,98	136.862,79	3.758,00	932,26	3.654,50	
Risc. Tot.		68.146,49	27.866,19	104.583,95	136.945,05	3.846,46	1.014,52	3.736,76	
Vers. Tot.		68.084,51	27.804,22	104.501,69	136.856,59	3.764,20	932,26	3.647,21	6.938,38

CAPITOLO 3319: Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575, al netto del 10 % dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art.4 del Decreto-Legge 20 dicembre 1993, n.529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n.108 (dal 2001; fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)

Art. 5: Proventi derivanti da recupero di crediti									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Prev. Iniz. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Accertato		-	80.925,15	33.468,49	2.254,86	3.424,66	142.312,78	163.783,60	
Risc. Tot.		-	80.925,15	33.529,35	3.029,75	4.199,55	143.649,81	165.182,28	
Vers. Tot.		-	80.864,29	32.754,46	2.254,86	2.862,52	142.251,13	163.703,22	28.205,05

CAPITOLO 3319: Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575, al netto del 10 % dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art.4 del Decreto-Legge 20 dicembre 1993, n.529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n.108 (dal 2001; fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)

Art. 6: Proventi derivanti dall'affitto di aziende									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Prev. Iniz. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Accertato		6.833,29	59.851,73	180.636,08	158.133,46	355.392,57	337.078,18	382.617,67	
Risc. Tot.		6.833,29	59.864,12	191.631,49	166.245,97	368.253,48	352.544,97	402.624,71	
Vers. Tot.		6.776,43	53.753,79	183.518,98	152.943,24	352.786,69	332.240,59	380.549,67	324.563,50

CAPITOLO 3319: Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575, al netto del 10 % dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art.4 del Decreto-Legge 20 dicembre 1993, n.529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n.108 (dal 2001; fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)

Art. 7: Proventi derivanti dalla liquidazione di aziende									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Prev. Iniz. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Accertato		73.668,96	1.938,22	65.261,36	429.871,01	2.644,21	7.730,97	183.546,27	
Risc. Tot.		73.668,96	1.938,22	66.523,57	429.939,18	2.768,15	7.836,34	183.614,44	
Vers. Tot.		73.606,99	737,98	66.455,40	429.815,24	2.662,78	7.768,17	183.546,27	35.425,09

*Le previsioni provengono dallo Stato di previsione dell'Entrata. I versamenti totali sono dati Banca d'Italia, aggiornati al 30/09/2008.

Proventi di sequestri e confische di beni della criminalità organizzata

CAPITOLO 3319: Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575, al netto del 10 % dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art.4 del Decreto-Legge 20 dicembre 1993, n.529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n.108 (dal 2001; fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)

Art. 8: Proventi derivanti dagli utili di gestione									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
Prev. Iniz. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Accertato		59.541,28	48.649,90	524.227,30	519.857,20	246.941,87	663.490,46	932.922,61	
Risc. Tot.		59.541,28	48.744,99	605.291,69	520.199,49	252.551,96	669.273,15	938.710,47	
Vers. Tot.		59.445,16	30.088,16	604.949,40	513.058,41	238.697,01	662.706,15	931.321,86	41.162,04

TOTALE CAPITOLO 3319: Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575, al netto del 10 % dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art.4 del Decreto-Legge 20 dicembre 1993, n.529, convertito dalla Legge 11 febbraio 1994, n.108 (fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.2.2)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008**
Prev. Iniz. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	
Prev. Def. Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Accertato		236.717,55	4.816.884,47	2.514.604,25	21.060.663,79	2.827.634,54	5.457.354,86	8.088.425,53	
Risc. Tot.		236.717,55	4.817.511,91	2.953.568,67	21.667.589,58	3.577.754,35	6.211.492,96	9.409.302,18	
Vers. Tot.		236.347,98	4.454.976,20	2.346.193,52	20.915.496,96	2.815.543,99	4.978.959,06	7.984.312,47	4.606.773,96

TOTALE PROVENTI DERIVANTI DAI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (2440 + 3319)									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*	2008**
Prev. Iniz. Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accertato	1.133.379,54	1.811.687,04	11.080.349,03	6.658.694,77	45.163.084,55	6.535.993,88	12.120.848,02	17.650.794,65	
Risc. Tot.	279.022,71	2.287.419,62	11.405.619,59	8.031.282,51	47.511.776,71	9.315.175,97	14.917.749,68	21.654.365,14	
Vers. Tot.	1.315.278,05	1.789.648,97	10.196.567,79	5.686.088,48	44.752.693,10	6.501.913,14	11.097.272,41	17.377.749,43	10.333.974,35

*Le previsioni provengono dallo Stato di previsione dell'Entrata. I versamenti totali sono dati Banca d'Italia, aggiornati al 30/09/2008.

CAPITOLO 3322: Proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies del Decreto-Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 (fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.5.2) - fino al 2003 capitolo unico

	2000	2001	2002	2003					
Prev. Iniz. Comp.		-	-	-					
Prev. Def. Comp.		-	-	-					
Accertato			31.100,77	276.622,25					
Risc. Tot.		-	31.100,77	277.651,75					
Vers. Tot.		-	30.071,27	276.622,25					

CAPITOLO 3322: Proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies del Decreto-Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 (fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.5.2) - dal 2004 articolato

Art. 1: Proventi delle confische da destinare al fondo per le misure anti-tratta									
					2004	2005	2006	2007	2008*
Prev. Iniz. Comp.					-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.					-	-	-	-	-
Accertato					23.157,76	51.857,29	38.734,66	7.502,78	
Risc. Tot.					23.350,42	51.875,93	38.752,61	7.502,78	
Vers. Tot.					23.157,76	51.875,93	38.752,61	7.494,62	226,11

CAPITOLO 3322: Proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies del Decreto-Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 (fino al 2007 u.p.b. 1.2.2, dal 2008 u.p.b. 2.1.5.2) - dal 2004 articolato

Art. 2: Proventi derivanti dalle confische disposte per gli altri reati									
					2004	2005	2006	2007	2008**
Prev. Iniz. Comp.					-	-	-	-	-
Prev. Def. Comp.					-	-	-	-	-
Accertato					6.950,23	258.410,59	59.992,19	1.727.985,25	
Risc. Tot.					6.950,23	258.662,49	60.237,89	1.728.224,75	
Vers. Tot.					6.698,33	258.416,79	59.998,39	1.727.985,25	2.225.156,50

*Le previsioni provengono dallo Stato di previsione dell'Entrata. I versamenti totali sono dati Banca d'Italia, aggiornati al 30/09/2008.



PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER PREVENIRE TENTATIVI DI INFILTRAZIONI
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NELLA DESTINAZIONE DEI BENI AD ESSA
CONFISCATI DI CUI ALLA LEGGE 7 MARZO 1996, N.109

Tra le parti,

- PREFETTURA – U.T.G. di Roma, nella persona del Prefetto pro tempore dott. Carlo Mosca;
- PREFETTURA – U.T.G. di Latina, nella persona del Prefetto pro tempore dr. Bruno Frattasi;
- PREFETTURA – U.T.G. di Rieti, nella persona del Prefetto pro tempore dott.ssa Silvana Riccio;
- PREFETTURA – U.T.G. di Frosinone, nella persona del Vice Prefetto vicario dr. Francesco Vetrano;
- AGENZIA DEL DEMANIO, Filiale Lazio, nella persona del Direttore pro tempore dott.ssa Pia Maria Rodriguez;

alla presenza del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali Dr. Antonio Maruccia

PREMESSO CHE:

- a) L'Agenzia del Demanio ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 109 del 1996, è preposta ad adottare i provvedimenti di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati, in particolare per questi ultimi a procedere all'adozione di atti di affitto o vendita qualora gli stessi vengano mantenuti al patrimonio dello Stato;
- b) In data 23.3.2005 è stato stipulato un Protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Demanio e gli enti istituzionali, tra cui la Prefettura di Roma, volto a snellire ed accelerare i procedimenti per la destinazione dei beni di cui alla legge 109/1996, con il quale è stato istituito un Tavolo tecnico-istituzionale avente valore di conferenza di servizi finalizzato alla più ampia concertazione e collaborazione istituzionale per i fini stabiliti dalla legge;



- c) Si ritiene opportuno prevenire, anche in via cautelativa il rischio di una possibile destinazione a soggetti collegati ad ambienti della criminalità organizzata, impedendo di fatto il conseguimento delle finalità proprie della normativa concernente la gestione e destinazione dei beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata;
- d) Si ritiene necessario consentire l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata a soggetti, completamente estranei a qualsivoglia organizzazione criminale, in modo che si garantisca l'uso per finalità sociali anche di tipo occupazionale, assicurando in tal modo un chiaro segnale di recupero dei patrimoni illecitamente conseguiti;

RITENUTO CHE

Le finalità summenzionate possono essere raggiunte attraverso le verifiche previste dalla disciplina antimafia di cui al d.p.r. n.252/1998 ed in particolare dalle informazioni del prefetto di cui all'articolo 10.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula il seguente "Protocollo di Legalità":

Art. 1

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 10 del D.P.R. n.252 del 1998, l'Agenzia del Demanio si impegna a comunicare alle Prefetture ove ha sede la società, ovvero ove ha la residenza la persona fisica assegnataria del bene, i nominativi dei soggetti, fisici e giuridici per i quali si è già conclusa la procedura di assegnazione, ma non è stato ancora adottato il provvedimento formale di assegnazione

L'Agenzia del Demanio, in particolare, si impegna, per quanto riguarda le società iscritte alla Camera di Commercio, a fornire il relativo certificato di iscrizione con dicitura antimafia, mentre, per quanto attiene alle persone fisiche, a fornire copia della autocertificazione con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575.



Art. 2

Le Prefetture di Roma, Latina, Frosinone e Rieti si impegnano ad effettuare gli accertamenti di cui al precedente articolo comunicandone gli esiti all'Agenzia del Demanio.

Art. 3

Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente articolo 2 abbiano dato esito positivo, l'Agenzia del Demanio si impegna a escludere dalla procedura di assegnazione il soggetto, fisico o giuridico, nei confronti del quale sia stata accertata la sussistenza di elementi ostativi ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252 del 1998.

Art. 4

Nel caso di sopravvenute esigenze è facoltà delle parti firmatarie del presente protocollo recedere dagli impegni assunti dandone comunicazione alle altre parti.

Art. 5

Il presente protocollo d'intesa è aperto all'adesione successiva di altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Sottoscritto a Roma il 25 novembre 2008

Il Prefetto di Roma

Il Prefetto di Latina

Il Prefetto di Rieti

Il Vice Prefetto Vicario di Frosinone

Il Direttore dell'Agenzia del Demanio filiale Lazio

Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
d organizzazioni criminali

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, di seguito “Commissario straordinario”, nella persona del dott. Antonio Maruccia, con sede in Via della Mercede, 00187 Roma,

E

l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, di seguito “Invitalia” - con sede in Roma, Via Calabria 46, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001 - legalmente rappresentata dall’Amministratore Delegato, dott. Domenico Arcuri

VISTO l’art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 maggio 1965, n.575, recante “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n.215, recante “Modifica alle disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007 di nomina del Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione di beni confiscati alle organizzazioni criminali, organizzazioni criminali, ivi comprese le ipotesi di confisca di cui all’articolo 12-sexies

della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dal comma 220 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO che nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007 è stabilito che il Commissario straordinario, per le finalità sopra indicate, debba tra gli altri suoi compiti:

- assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati, anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive e atti d'impulso agli enti e agli organi competenti per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla sollecita definizione delle procedure, alla corretta gestione dei beni confiscati, alla effettiva destinazione e al proficuo utilizzo degli stessi;
- assicurare il coordinamento operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come inseriti dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, anche per l'individuazione di soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e studi;
- promuovere l'adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati ad assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni, anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, con l'adozione di appositi progetti e, altresì, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

VISTO l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999 che prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa;

VISTO l'articolo 8 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che permette alle amministrazioni centrali competenti di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa per realizzare interventi riguardanti le aree depresse del Paese;

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa";

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" (punto 2.1.1) volto a perseguire le priorità di "favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale; sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali; promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori";

CONSIDERATE le molteplici problematiche connesse alla destinazione e gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, anche in relazione alle disposizioni della predetta legge n. 296 del 2006;

RILEVATA l'esigenza di assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati;

RITENUTO necessario costituire, nel contesto amministrativo di riferimento, nuove forme caratterizzate da relazioni istituzionali durature nel tempo e strutturate, secondo logiche di continuità amministrativa, programmazione delle iniziative e coordinamento tra tutti gli organi decisionali interessati;

RITENUTO che il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati, quali Invitalia, a detto sviluppo socio-economico, nel contesto di una interazione strutturata, risulta il modulo organizzativo più efficiente per elaborare, valutare e rendere operativi articolati progetti territoriali di sviluppo economico;

RITENUTO, altresì, che il riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, in primo luogo le aziende, sia un importante strumento di crescita economica, occupazionale e di affermazione della legalità nei territori oppressi dal controllo della criminalità organizzata;

CONSIDERATO che le aziende sequestrate normalmente subiscono un rapido processo di deterioramento della situazione finanziaria ed economica determinato dalle mutate condizioni proprietarie, con effetti negativi anche sotto il profilo occupazionale

RILEVATA quindi la necessità, nei casi di maggiore importanza, di un intervento di analisi e consulenza a supporto della gestione affidata all'amministratore, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e per le situazioni di criticità da essa rappresentate;ù

CONSIDERATO che il Commissario straordinario ha già avviato una preventiva attività ricognitiva, in collaborazione con i Presidenti delle sezioni misure di prevenzione dei Tribunali nonché con le Procure della Repubblica e la Direzione nazionale Antimafia, diretta ad acquisire dati obiettivi sullo stato delle aziende sequestrate;

RITENUTO necessario instaurare un proficuo rapporto di collaborazione tra il Commissario straordinario ed Invitalia, finalizzato ad individuare soluzioni gestionali per il mantenimento e la redditività delle aziende sequestrate alla criminalità,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione tra il Commissario straordinario ed Invitalia per la proficua gestione dei beni sequestrati, anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale.
2. Invitalia, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 ed in coerenza con la propria missione istituzionale, fornisce supporto tecnico al Commissario straordinario secondo le modalità che saranno definite dal Comitato Operativo di cui all'art. 3.

Articolo 3 (Comitato Operativo)

1. Per le finalità di cui al presente Protocollo, è istituito un Comitato Operativo composto da 4 membri, due designati dal Commissario straordinario e due da Invitalia.
2. Il Comitato di cui al comma 1 dura in carica per l'intera durata del Protocollo. I suoi membri possono essere sostituiti previa comunicazione all'altra parte.
3. Il Comitato provvede a:
 - a) individuare le modalità di formale coinvolgimento di Invitalia nelle attività di supporto al Commissario straordinario;
 - b) definire le attività di supporto da svolgersi da parte di Invitalia nonché le relative procedure;
 - c) promuovere la sperimentazione delle possibili attività di assistenza tecnica, quale contributo concreto alla definizione di un modello di intervento efficace e replicabile;
 - d) definire le modalità di remunerazione delle attività di supporto;
 - e) provvedere al coordinamento operativo delle attività oggetto della collaborazione definita ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 4 (Durata)

1. Il presente Protocollo ha una durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Tale durata può essere prorogata con l'accordo delle parti da formalizzarsi tramite scambio di lettere.

Articolo 5 (Efficacia)

1. Per la sua validità ed efficacia, il presente Protocollo sarà sottoposto all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Regione	Beni in gestione al Demanio	Beni destinati ma non consegnati		Beni destinati e consegnati			Totale beni confiscati
		Trasferiti ai Comuni	Mantenuti allo Stato	Totale	Trasferiti ai Comuni	Mantenuti allo Stato	
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0
Piemonte	24	11	6	17	44	15	100
Lombardia	183	52	8	60	248	96	587
Trentino - Alto Adige	0	0	0	0	14	1	15
Veneto	4	0	0	0	52	15	71
Friuli - Venezia Giulia	3	0	2	2	4	5	14
Liguria	10	1	0	1	15	1	27
Emilia - Romagna	27	2	0	2	24	4	57
Totale Nord	251	66	16	82	401	137	871
Toscana	7	1	3	4	17	0	28
Marche	3	0	0	0	1	0	4
Umbria	0	0	0	0	0	0	0
Lazio	106	15	4	19	152	52	329
Abruzzo	10	0	0	0	8	6	24
Molise	2	0	0	0	0	0	2
Totale Centro	128	16	7	23	178	58	387
Campania	346	103	32	135	654	78	1.213
Puglia	214	57	17	74	297	27	612
Basilicata	2	0	1	1	7	1	11
Calabria	265	185	17	202	655	47	1.169
Totale Sud	827	345	67	412	1.613	153	3.005
Sicilia	2.224	217	23	240	1.141	178	3.783
Sardegna	15	6	0	6	48	14	83
Totale Isole	2.239	223	23	246	1.189	192	3.866
TOTALE	3.445	650	113	763	3.381	540	8.129

Fonte: Agenzia del Demanio Dati aggiornati al 30.06.2008

Tabella 1

BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Regione	Beni in gestione al Demanio	Beni destinati	Totale beni confiscati
Sicilia	2.284	1.728	4.012
Campania	335	920	1.255
Calabria	263	984	1.247
Puglia	216	440	656
Lombardia	155	484	639
Lazio	100	261	361
Altre Regioni	107	354	461
TOTALE	3.460	5.171	8.631

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 31.10.2008

TIPOLOGIE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Tipologie di beni	Beni in gestione al Demanio	Beni destinati ma non consegnati	Beni destinati e consegnati	Totale beni immobili confiscati
Alberghi, pensioni	9	0	2	11
Appartamenti	1.157	270	1.329	2.756
Box, garage, autorimesse	218	114	307	639
Cantine	39	6	29	74
Capannoni, magazzini	93	19	59	171
Case, abitazioni indipendenti	271	14	60	345
Cave per estrazione	0	0	1	1
Fabbricati	104	16	222	342
Fabbricati in costruzione	0	0	3	3
Fabbricati urbani con terreno	43	14	38	95
Impianti sportivi	1	0	3	4
Locali generici	363	82	360	805
Posti auto	176	14	33	223
Strutture industriali	2	1	8	11
Terreni agricoli	616	129	959	1.704
Terreni con fabbricati rurali	93	19	166	278
Terreni edificabili	93	14	93	200
Ville	97	29	168	294
Altro	70	22	81	173
TOTALE	3.445	763	3.921	8.129

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

PROBLEMATICHE SUI BENI IMMOBILI CONFISCATI IN GESTIONE AL DEMANIO

Regione	Beni occupati o locati	Beni gravati da ipoteca o pignorati	Beni in quota indivisa	Beni con procedure giudiziarie in corso	TOTALE
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0
Piemonte	5	14	4	4	27
Lombardia	71	69	16	13	169
Trentino - Alto Adige	0	0	0	0	0
Veneto	2	2	0	2	6
Friuli - Venezia Giulia	3	3	0	0	6
Liguria	5	4	5	4	18
Emilia - Romagna	14	2	18	4	38
Totale Nord	100	94	43	27	264
Toscana	0	4	1	2	7
Marche	2	3	0	0	5
Umbria	0	0	0	0	0
Lazio	50	36	9	51	146
Abruzzo	0	2	0	3	5
Molise	0	0	0	0	0
Totale Centro	52	45	10	56	163
Campania	134	164	49	56	403
Puglia	122	52	22	22	218
Basilicata	1	0	2	1	4
Calabria	98	77	77	55	307
Totale Sud	355	293	150	134	932
Sicilia	687	1.307	285	399	2.678
Sardegna	9	3	0	5	17
Totale Isole	696	1.310	285	404	2.695
TOTALE	1.203	1.742	488	621	4.054

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

**CONFRONTO TRA I BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA AL
31.12.2007 ED AL 31.10.2008**

Regione	Beni in gestione al Demanio			Beni destinati		
	al 31.12.2007	al 31.10.2008	Differenza	al 31.12.2007	al 31.10.2008	Differenza
Sicilia	2.226	2.284	+ 58	1.457	1.728	+ 271
Campania	460	335	- 125	777	920	+ 143
Calabria	395	263	- 132	778	984	+ 206
Puglia	244	216	- 28	341	440	+ 99
Lombardia	251	155	- 96	319	484	+ 165
Lazio	113	100	- 13	223	261	+ 38
Altre Regioni	123	107	- 16	310	354	+ 44
TOTALE	3.812	3.460	- 352	4.205	5.171	+ 966

Fonte: Agenzia del Demanio

**CONFRONTO TRA I BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA DESTINATI NEL 2007 E NEI PRIMI 10 MESI DEL 2008**

Regione	Beni destinati dal 1.01.2007 al 31.12.2007		Beni destinati dal 1.01.2008 al 31.10.2008		Tendenza %
	Totale	Media mensile	Totale	Media mensile	
Sicilia	267	22,25	271	27,10	+ 21,80%
Campania	81	6,75	143	14,30	+ 111,85%
Calabria	83	6,92	206	20,60	+ 197,83%
Puglia	88	7,33	99	9,90	+ 35,00%
Lombardia	68	5,67	165	16,50	+ 191,18%
Lazio	62	5,17	38	3,80	- 26,45%
Altre Regioni	35	2,92	44	4,40	+ 50,86%
TOTALE	684	57,00	966	96,60	+ 69,47%

Fonte: Agenzia del Demanio

**COMUNI CON BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Regione	Numero comuni
Regioni Obiettivo Convergenza	
Sicilia	155
Campania	97
Calabria	87
Puglia	68
Totale Regioni Obiettivo Convergenza	407
Altre Regioni	
Lombardia	116
Lazio	37
Piemonte	26
Veneto	21
Sardegna	16
Emilia - Romagna	15
Abruzzo	14
Toscana	13
Liguria	10
Basilicata	4
Friuli - Venezia Giulia	4
Marche	3
Trentino - Alto Adige	3
Molise	1
Umbria	-
Valle d'Aosta	-
Totale altre Regioni	283
TOTALE	690

Fonte: Agenzia del Demanio
Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE PIEMONTE

Numero comuni: 26

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Alessandria	Bosco Marengo	3			3
Totali provincia di Alessandria		3	0	0	3
Asti	Grazzano Badoglio			1	1
	Moncalvo			5	5
	Penango			1	1
Totali provincia di Asti		0	0	7	7
Cuneo	Cuneo			3	3
	Revello			2	2
Totali provincia di Cuneo		0	0	5	5
Novara	Borgomanero	1			1
Totali provincia di Novara		1	0	0	1
Torino	Banchette	1			1
	Bardonecchia	4		1	5
	Borgaro Torinese			1	1
	Carmagnola		2	2	4
	Cesana Torinese			5	5
	Chivasso		5		5
	Orbassano			6	6
	San Benigno Canavese	4			4
	San Maurizio Canavese	4			4
	San Sebastiano da Po			2	2
	Torino	5	2	15	22
	Torrazza Piemonte	2			2
	Val della Torre			2	2
	Verolengo			1	1
	Volvera		2	5	7
Totali provincia di Torino		20	11	40	71
Verbano-Cusio-Ossola	Baveno			4	4
	Verbania		4		4
Totali provincia di Verbano-Cusio-Ossola		0	4	4	8
Vercelli	Gattinara		2		2

Tabella 5a

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Vercelli			3	3
Totali provincia di Vercelli		0	2	3	5
TOTALI REGIONE PIEMONTE		24	17	59	100

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE LOMBARDIA

Numero comuni: 116

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Bergamo	Alzano Lombardo			2	2
	Berbenno	2			2
	Brembate			1	1
	Cornalba			3	3
	Dalmine			2	2
	Foppolo		2		2
	Lovere	1			1
	Seriate			4	4
	Suisio			2	2
Totali provincia di Bergamo		3	2	14	19
Brescia	Bovegno	2			2
	Breno			2	2
	Brescia			18	18
	Caino	3			3
	Capriano del Colle	2			2
	Castel Mella			2	2
	Castenedolo	3			3
	Cellatica	1			1
	Concesio	1	2		3
	Corte Franca			2	2
	Desenzano del Garda			3	3
	Lumezzane	3			3
	Manerba del Garda	1			1
	Nuvolera	1			1
	Ospitaletto			1	1
	Passirano	1			1
	Pezzaze	4			4
	Poncarale			2	2
	Prestine			1	1
	Soiano del Lago			3	3
	Villa Carcina	2			2
Totali provincia di Brescia		24	2	34	60

Tabella 5b

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Como	Campione d'Italia	1		4	5
	Cantù			2	2
	Canzo	1			1
	Cermenate	2			2
	Fino Mornasco			3	3
	Lipomo			1	1
	Lurago d'Erba			2	2
	Mariano Comense			1	1
	Tavernerio			1	1
Totali provincia di Como		4	0	14	18
Cremona	Trescore Cremasco			2	2
Totali provincia di Cremona		0	0	2	2
Lecco	Airuno			4	4
	Ballabio			1	1
	Galbiate			2	2
	Lecco			5	5
	Olginate	4		1	5
	Torre de' Busi	1			1
	Valmadrera			1	1
Totali provincia di Lecco		5	0	14	19
Lodi	Casalmaiocco			1	1
Totali provincia di Lodi		0	0	1	1
Mantova	Serravalle a Po	3			3
	Suzzara			2	2
Totali provincia di Mantova		3	0	2	5
Milano	Albairate			4	4
	Assago			4	4
	Brugherio			3	3
	Buccinasco	1		16	17
	Busnago	2			2
	Calvignasco	2			2
	Cambiago			3	3
	Casarile			2	2
	Ceriano Laghetto	1			1

Tabella 5b

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Cesano Boscone	1	1	2	4
	Cesano Maderno	1		1	2
	Cinisello Balsamo	8		6	14
	Cologno Monzese	2		2	4
	Cormano			2	2
	Cornaredo			1	1
	Corsico	1		13	14
	Cuggiono	1			1
	Desio	3		4	7
	Gaggiano			3	3
	Garbagnate Milanese			1	1
	Inveruno			2	2
	Legnano			2	2
	Liscate			2	2
	Mediglia	2		2	4
	Melzo			2	2
	Milano	48	39	83	170
	Motta Visconti	1			1
	Novate Milanese			2	2
	Paderno Dugnano	2		6	8
	Parabiago			1	1
	Peschiera Borromeo			7	7
	Pieve Emanuele	2		1	3
	Pioltello	5	2	4	11
	Pozzo d'Adda			2	2
	Pregnana Milanese			2	2
	Rescaldina	7			7
	Rozzano		4		4
	San Donato Milanese		4	12	16
	San Giuliano Milanese			6	6
	San Vittore Olona			1	1
	Segrate			4	4
	Senago	1	4	2	7
	Sesto San Giovanni	13		4	17

Tabella 5b

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Settala	2			2
	Seveso			2	2
	Trezzano sul Naviglio	1		9	10
	Veduggio con Colzano			1	1
	Vignate			1	1
	Zelo Surrigone	1		11	12
Totali provincia di Milano		108	54	238	400
Pavia	Alagna			1	1
	Broni			2	2
	Cilavegna			2	2
	Vigevano	6		8	14
	Zerbolò			2	2
Totali provincia di Pavia		6	0	15	21
Sondrio	Madesimo			3	3
Totali provincia di Sondrio		0	0	3	3
Varese	Caronno Pertusella	2			2
	Castellanza	2			2
	Castiglione Olona	6			6
	Cittiglio	2			2
	Leggiuno	1			1
	Lonate Ceppino	1			1
	Luino			2	2
	Somma Lombardo	2			2
	Uboldo			5	5
	Varese	13	2		15
	Venegono Superiore	1			1
Totali provincia di Varese		30	2	7	39
TOTALI REGIONE LOMBARDIA		183	60	344	587

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Numero comuni: 3

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Trento	Riva del Garda			1	1
	Strembo			1	1
	Trento			13	13
Totali provincia di Trento		0	0	15	15
TOTALI REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE		0	0	15	15

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE VENETO

Numero comuni: 21

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Belluno	Belluno	2		4	6
Totali provincia di Belluno		2	0	4	6
Padova	Padova			2	2
Totali provincia di Padova		0	0	2	2
Rovigo	Badia Polesine			3	3
Totali provincia di Rovigo		0	0	3	3
Treviso	Trevignano	2			2
Totali provincia di Treviso		2	0	0	2
Venezia	Campagna Lupia			3	3
	Campolongo Maggiore			12	12
	Jesolo			2	2
	Salzano			9	9
	San Michele al Tagliamento			2	2
	Stra			3	3
	Venezia			3	3
Totali provincia di Venezia		0	0	34	34
Verona	Bussolengo			3	3
	Castel d'Azzano			1	1
	Cerea			4	4
	Erbè			2	2
	Isola della Scala			1	1
	Oppeano			1	1
	San Giovanni Lupatoto			3	3
	Sanguinetto			5	5
	Verona			2	2
Totali provincia di Verona		0	0	22	22
Vicenza	Gallio			2	2
Totali provincia di Vicenza		0	0	2	2
TOTALI REGIONE VENETO		4	0	67	71

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Numero comuni: 4

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Trieste	Trieste		2	6	8
Totali provincia di Trieste		0	2	6	8
Udine	Lignano Sabbiadoro			3	3
	Tricesimo	1			1
	Udine	2			2
Totali provincia di Udine		3	0	3	6
TOTALI REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA		3	2	9	14

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE LIGURIA

Numero comuni: 10

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Genova	Genova			9	9
	Rapallo	2	1		3
	Zoagli	2			2
Totali provincia di Genova		4	1	9	14
Imperia	Bordighera	1			1
	San Remo	1		2	3
Totali provincia di Imperia		2	0	2	4
La Spezia	Bolano	1			1
	La Spezia	2			2
	Riccò del Golfo di Spezia			3	3
Totali provincia di La Spezia		3	0	3	6
Savona	Albenga	1			1
	Villanova d'Albenga			2	2
Totali provincia di Savona		1	0	2	3
TOTALI REGIONE LIGURIA		10	1	16	27

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Numero comuni: 15

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Bologna	Gaggio Montano			2	2
	Pianoro	2		5	7
Totali provincia di Bologna		2	0	7	9
Ferrara	Argenta		2		2
	Comacchio	1			1
	Ferrara			4	4
Totali provincia di Ferrara		1	2	4	7
Forlì-Cesena	Cesenatico			1	1
	Forlì	13		8	21
	Gatteo			1	1
	San Mauro Pascoli	2			2
Totali provincia di Forlì-Cesena		15	0	10	25
Parma	Salsomaggiore Terme			2	2
Totali provincia di Parma		0	0	2	2
Piacenza	Cortemaggiore	5			5
Totali provincia di Piacenza		5	0	0	5
Ravenna	Cervia			1	1
	Faenza			2	2
	Ravenna	2		2	4
Totali provincia di Ravenna		2	0	5	7
Rimini	Cattolica	2			2
Totali provincia di Rimini		2	0	0	2
TOTALI REGIONE EMILIA - ROMAGNA		27	2	28	57

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE TOSCANA

Numero comuni: 13

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Arezzo	Terranuova Bracciolini		3	1	4
Totali provincia di Arezzo		0	3	1	4
Firenze	Firenze			3	3
Totali provincia di Firenze		0	0	3	3
Livorno	Rosignano Marittimo			1	1
Totali provincia di Livorno		0	0	1	1
Lucca	Altopascio			5	5
	Forte dei Marmi			2	2
Totali provincia di Lucca		0	0	7	7
Massa-Carrara	Licciana Nardi	2			2
	Massa			4	4
Totali provincia di Massa-Carrara		2	0	4	6
Pisa	Pontedera	1			1
Totali provincia di Pisa		1	0	0	1
Pistoia	Buggiano	2			2
	Massa e Cozzile			1	1
	Montecatini Terme	1			1
Totali provincia di Pistoia		3	0	1	4
Siena	Radicondoli		1		1
	San Gimignano	1			1
Totali provincia di Siena		1	1	0	2
TOTALI REGIONE TOSCANA		7	4	17	28

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE MARCHE

Numero comuni: 3

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Ancona	Cupramontana			1	1
Totali provincia di Ancona		0	0	1	1
Ascoli Piceno	Grottammare	1			1
	San Benedetto del Tronto	2			2
Totali provincia di Ascoli Piceno		3	0	0	3
TOTALI REGIONE MARCHE		3	0	1	4

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE LAZIO

Numero comuni: 37

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Frosinone	Arce			2	2
	Ferentino	1			1
	Fiuggi	6		3	9
	Guarcino		5		5
	Monte San Giovanni Campano	5			5
	Sant'Elia Fiumerapido			1	1
	Torre Cajetani	1			1
Totali provincia di Frosinone		13	5	6	24
Latina	Aprilia			1	1
	Cisterna di Latina			2	2
	Formia	9		3	12
	Gaeta			21	21
	Pontinia			8	8
	San Felice Circeo			4	4
	Spigno Saturnia	2			2
Totali provincia di Latina		11	0	39	50
Roma	Albano Laziale		2		2
	Anzio	4		3	7
	Ardea	5	2	3	10
	Capena	1			1
	Castel Gandolfo	1			1
	Cerveteri			1	1
	Ciampino	4		2	6
	Fiumicino			1	1
	Frascati	2		1	3
	Grottaferrata			10	10
	Guidonia Montecelio	1			1
	Ladispoli			4	4
	Lanuvio	1			1
	Marino		2	6	8
	Mentana			1	1
	Montecompatri	1		1	2

Tabella 5j

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Monterotondo	12			12
	Pomezia	1		2	3
	Roma	40	8	119	167
	Valmontone			2	2
	Velletri	5		3	8
Totali provincia di Roma		78	14	159	251
Viterbo	Nepi	2			2
	Viterbo	2			2
Totali provincia di Viterbo		4	0	0	4
TOTALI REGIONE LAZIO		106	19	204	329

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE ABRUZZO

Numero comuni: 14

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Chieti	Pizzoferrato	1			1
Totali provincia di Chieti		1	0	0	1
L'Aquila	Anversa degli Abruzzi	1			1
	Avezzano	1			1
	Cappadocia	1			1
	Ovindoli			2	2
	Pescasseroli			3	3
	Rivisondoli	1			1
	Scurcola Marsicana	3			3
	Tagliacozzo			3	3
Totali provincia di L'Aquila		7	0	8	15
Pescara	Città Sant'Angelo			1	1
	Montesilvano			1	1
Totali provincia di Pescara		0	0	2	2
Teramo	Basciano			1	1
	Silvi	2		2	4
	Teramo			1	1
Totali provincia di Teramo		2	0	4	6
TOTALI REGIONE ABRUZZO		10	0	14	24

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE MOLISE

Numero comuni: 1

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Campobasso	Campobasso	2			2
Totali provincia di Campobasso		2	0	0	2
TOTALI REGIONE MOLISE		2	0	0	2

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE CAMPANIA

Numero comuni: 97

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Avellino	Avella			2	2
	Montoro Inferiore			2	2
	Montoro Superiore			1	1
	Quindici			1	1
	Sant'Angelo a Scala	2			2
	Santo Stefano del Sole			2	2
	Summonte	2			2
Totali provincia di Avellino		4	0	8	12
Benevento	Dugenta	2			2
	Melizzano	7			7
	Solopaca	1			1
Totali provincia di Benevento		10	0	0	10
Caserta	Arienzo			4	4
	Aversa	9		3	12
	Calvi Risorta			1	1
	Cancello ed Arnone	2	3	6	11
	Capua	1			1
	Carinola	2		3	5
	Casal di Principe	7	9	42	58
	Casaluce			1	1
	Casapesenna	1		10	11
	Casapulla	1		2	3
	Caserta		5	3	8
	Castel Volturno	58	6	40	104
	Cellole		1		1
	Conca Della Campania	1			1
	Grazzanise	6	4		10
	Gricignano di Aversa			5	5
	Marcianise			2	2
	Mondragone	1		5	6
	Piana di Monte Verna			1	1
	Pietramelara			1	1

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Pignataro Maggiore			8	8
	San Cipriano d'Aversa	3		11	14
	San Felice a Cancelllo			6	6
	San Marcellino			2	2
	San Tammaro			2	2
	Santa Maria a Vico			1	1
	Santa Maria Capua Vetere	1		8	9
	Santa Maria La Fossa	9	1	22	32
	Sessa Aurunca	1		10	11
	Sparanise	11	1	3	15
	Teano	3		40	43
	Teverola			2	2
	Trentola Ducenta			4	4
	Villa Literno	1			1
Totali provincia di Caserta		118	30	248	396
Napoli	Acerra			4	4
	Afragola	5	26	28	59
	Arzano	1			1
	Bacoli			21	21
	Boscoreale		5		5
	Boscotrecase			5	5
	Caivano	2	7	9	18
	Casalnuovo di Napoli	5		11	16
	Casamicciola Terme			1	1
	Casandrino		4		4
	Casoria	35		3	38
	Castellammare di Stabia	6	7	5	18
	Comiziano			1	1
	Ercolano	15		6	21
	Giugliano in Campania	23	2	101	126
	Ischia			2	2
	Marano di Napoli	35	21	25	81
	Napoli	5	2	87	94
	Nola			5	5

Tabella 5m

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Ottaviano			6	6
	Pollena Trocchia	25	3		28
	Pomigliano d'Arco	3	1	20	24
	Pompei	2	2	4	8
	Portici	5		11	16
	Qualiano			2	2
	Quarto			2	2
	San Giorgio a Cremano			2	2
	San Sebastiano al Vesuvio	2	1	3	6
	Sant'Antimo	7		16	23
	Saviano	1		2	3
	Torre Annunziata	2	3	1	6
	Torre del Greco	1		2	3
	Villaricca	1		7	8
	Volla			3	3
Totali provincia di Napoli		181	84	395	660
Salerno	Agropoli		9		9
	Albanella			4	4
	Angri	3	9	4	16
	Baronissi			6	6
	Battipaglia			2	2
	Capaccio			5	5
	Castel San Giorgio	1			1
	Contursi Terme			4	4
	Eboli	2		9	11
	Fisciano			8	8
	Mercato San Severino			3	3
	Nocera Inferiore			6	6
	Pagani	1		3	4
	Roccapiemonte	5			5
	Sala Consilina	1			1
	Salerno	3		4	7
	San Cipriano Picentino			6	6
	Sarno	10	3	14	27

Tabella 5m

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Scafati	7		3	10
Totali provincia di Salerno		33	21	81	135
TOTALI REGIONE CAMPANIA		346	135	732	1.213

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE PUGLIA

Numero comuni: 68

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Bari	Acquaviva delle Fonti	12			12
	Altamura	12			12
	Andria	7	6	9	22
	Bari	20	2	73	95
	Barletta			1	1
	Bitonto			7	7
	Bitritto		2		2
	Canosa di Puglia	5			5
	Capurso	1			1
	Casamassima			7	7
	Cassano delle Murge	1	1	1	3
	Castellana Grotte	5			5
	Corato			1	1
	Giovinazzo		2	2	4
	Gravina in Puglia	7			7
	Modugno	2	1		3
	Molfetta			5	5
	Monopoli		1	2	3
	Noicattaro			4	4
	Polignano a Mare	2		5	7
	Sannicandro di Bari	3			3
	Santeramo in Colle			4	4
	Trani			5	5
	Triggiano		16	3	19
	Valenzano	3		1	4
Totali provincia di Bari		80	31	130	241
Brindisi	Brindisi	13	14	34	61
	Carovigno			1	1
	Ceglie Messapico	4		2	6
	Cellino San Marco	3			3
	Fasano	10	3	7	20
	Latiano	1			1

Tabella 5n

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Mesagne	1		5	6
	Oria			1	1
	Ostuni	3	2	15	20
	San Pietro Vernotico	7		4	11
	San Vito dei Normanni			2	2
	Torchiarolo			47	47
Totali provincia di Brindisi		42	19	118	179
Foggia	Cerignola	8	3	4	15
	Foggia		2		2
	Lesina	2			2
	Lucera	8			8
	Manfredonia	5			5
	Peschici			12	12
	San Severo	4			4
Totali provincia di Foggia		27	5	16	48
Lecce	Casarano			1	1
	Castrignano del Capo	1		1	2
	Galatina			2	2
	Lecce	13	2	13	28
	Matino			1	1
	Porto Cesareo	2			2
	Salve		1		1
	Squinzano	1	5		6
	Surbo	3			3
	Taurisano	6			6
	Trepuzzi		1	3	4
	Ugento			8	8
	Vernole	2			2
Totali provincia di Lecce		28	9	29	66
Taranto	Castellaneta			4	4
	Fragagnano		1		1
	Ginosa	4			4
	Laterza			2	2
	Leporano	1			1

Tabella 5n

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Manduria	15	3	7	25
	Martina Franca			2	2
	Palagiano	1	1		2
	San Giorgio Ionico	5	5	2	12
	Statte	2			2
	Taranto	9		14	23
Totali provincia di Taranto		37	10	31	78
TOTALI REGIONE PUGLIA		214	74	324	612

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE BASILICATA

Numero comuni: 4

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Matera	Bernalda	1			1
	Calciano	1			1
	Matera			6	6
Totali provincia di Matera		2	0	6	8
Potenza	Palazzo San Gervasio		1	2	3
Totali provincia di Potenza		0	1	2	3
TOTALI REGIONE BASILICATA		2	1	8	11

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE CALABRIA

Numero comuni: 87

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Catanzaro	Catanzaro			4	4
	Conflenti			1	1
	Cropani			1	1
	Curinga			1	1
	Lamezia Terme	14	12	118	144
	Satriano			12	12
	Sellia Marina			4	4
Totali provincia di Catanzaro		14	12	141	167
Cosenza	Amantea	1			1
	Cassano allo Ionio			10	10
	Castrovillari			3	3
	Corigliano Calabro			8	8
	Cosenza			8	8
	Diamante			2	2
	Fuscaldo			1	1
	Maierà			1	1
	Rende			3	3
	Roseto Capo Spulico			2	2
	Rossano	1		15	16
	San Fili			1	1
	Santa Maria del Cedro			1	1
	Scalea	3		25	28
Totali provincia di Cosenza		5	0	80	85
Crotone	Cirò			22	22
	Crotone			3	3
	Crucoli			1	1
	Cutro		1	3	4
	Isola di Capo Rizzuto	12	2	17	31
	Strongoli			2	2
Totali provincia di Crotone		12	3	48	63
Reggio Calabria	Africo	1	10	6	17
	Ardore			4	4

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Bagnara Calabria		6		6
	Benestare	1	10		11
	Bianco			3	3
	Bova Marina	2		1	3
	Bovalino	4	9	1	14
	Brancaleone	1			1
	Bruzzano Zeffirio			2	2
	Camini	1			1
	Campo Calabro			6	6
	Caraffa del Bianco		1		1
	Careri		1	4	5
	Cinquefrondi			12	12
	Cittanova	6		5	11
	Condofuri			5	5
	Ferruzzano			1	1
	Fiumara			2	2
	Giffone		2	51	53
	Gioia Tauro	3	4	74	81
	Gioiosa Ionica	6	22	9	37
	Grotteria	18			18
	Laureana di Borrello		1		1
	Locri	22	13		35
	Marina di Gioiosa Ionica	62		5	67
	Maropati			2	2
	Melicucco	1		3	4
	Melito di Porto Salvo		2	17	19
	Molochio			1	1
	Motta San Giovanni			1	1
	Oppido Mamertina	13	5	19	37
	Palizzi	5			5
	Palmi	3		15	18
	Platì	3	28	6	37
	Polistena	1	8	10	19
	Reggio Calabria	46	33	89	168

Tabella 5p

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Rizziconi	2		12	14
	Roccella Ionica	4			4
	Roghudi			1	1
	Rosarno	8	16	11	35
	San Ferdinando	2			2
	San Luca			2	2
	San Procopio			6	6
	Sant'Eufemia d'Aspromonte	1			1
	Santo Stefano in Aspromonte		2		2
	Scilla	2			2
	Seminara			2	2
	Siderno	3	5	2	10
	Sinopoli	2	5	3	10
	Stilo	9			9
	Taurianova			1	1
	Varapodio		2	2	4
	Villa San Giovanni			10	10
Totali provincia di Reggio Calabria		232	185	406	823
Vibo Valentia	Filandari	1			1
	Limbadi	1		12	13
	Mileto			1	1
	Nicotera			6	6
	Parghelia			2	2
	Ricadi		1		1
	San Calogero		1	6	7
Totali provincia di Vibo Valentia		2	2	27	31
TOTALI REGIONE CALABRIA		265	202	702	1.169

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE SICILIA

Numero comuni: 155

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Agrigento	Agrigento	1		4	5
	Aragona	8		5	13
	Camastra		1		1
	Canicattì	18		6	24
	Casteltermini	1		1	2
	Cattolica Eraclea	15			15
	Cianciana	1			1
	Favara			7	7
	Grotte	6			6
	Licata			11	11
	Naro	15			15
	Palma di Montechiaro	7			7
	Porto Empedocle	3		1	4
	Racalmuto			2	2
	Ribera	3	3	1	7
	Santa Elisabetta			2	2
	Sant'Angelo Muxaro	6			6
	Santo Stefano Quisquina			2	2
	Sciacca			4	4
	Siculiana			3	3
Totali provincia di Agrigento		84	4	49	137
Caltanissetta	Butera			1	1
	Caltanissetta	10		2	12
	Gela	2		3	5
	Mussomeli	15			15
	Niscemi	7			7
	San Cataldo	23		7	30
	Serradifalco	5		2	7
	Vallelunga Pratameno	6		1	7
Totali provincia di Caltanissetta		68	0	16	84
Catania	Aci Castello	2		3	5
	Aci Catena	5		7	12

Tabella 5q

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Aci Sant'Antonio	1			1
	Acireale	4			4
	Adrano	2			2
	Belpasso	11		8	19
	Calatabiano	3			3
	Caltagirone	3			3
	Camporotondo Etneo	3			3
	Catania	29		29	58
	Gravina di Catania	5		1	6
	Linguaglossa			1	1
	Mascali	7		1	8
	Mascalucia	1		7	8
	Militello in Val di Catania			1	1
	Misterbianco	10	10		20
	Motta Sant'Anastasia	230			230
	Nicolosi			1	1
	Paternò	2		7	9
	Pedara	2			2
	Piedimonte Etneo	2			2
	Ragalna	1			1
	Ramacca	8		1	9
	San Giovanni La Punta	4		5	9
	San Gregorio di Catania			11	11
	San Pietro Clarenza	1			1
	Sant'Agata Li Battiati			3	3
	Tremestieri Etneo	3		1	4
	Viagrande			1	1
	Zafferana Etnea			2	2
Totali provincia di Catania		339	10	90	439
Enna	Assoro			2	2
	Barrafranca	6			6
	Enna			2	2
	Piazza Armerina	8			8
	Pietraperzia	1			1

Tabella 5q

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Troina	1			1
	Valguarnera Caropepe	3			3
	Villarosa	4		2	6
Totali provincia di Enna		23	0	6	29
Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	1		1	2
	Furnari	1			1
	Giardini-Naxos			8	8
	Gioiosa Marea	1			1
	Letojanni	1		1	2
	Messina	24	3	3	30
	Roccalumera			1	1
	Rometta	33		1	34
	Saponara	2			2
	Torregrotta	10			10
	Villafranca Tirrena	16			16
Totali provincia di Messina		89	3	15	107
Palermo	Altavilla Milicia	4		15	19
	Altofonte	14		7	21
	Bagheria	20	2	53	75
	Balestrate	8			8
	Belmonte Mezzagno	13	1	1	15
	Bolognetta	3			3
	Borgetto	33	5	5	43
	Caccamo			6	6
	Campofelice di Roccella	3		11	14
	Camporeale			2	2
	Capaci	21		19	40
	Carini	27	1	14	42
	Casteldaccia	3		6	9
	Castellana Sicula	1			1
	Castronovo di Sicilia	3			3
	Cefalà Diana			7	7
	Cerda	4		1	5
	Ciminna	1		1	2

Tabella 5q

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Cinisi	6		6	12
	Collesano	1		3	4
	Corleone	6		31	37
	Ficarazzi	3		7	10
	Isola delle Femmine	1			1
	Lascari			4	4
	Marineo	1		2	3
	Misilmeri	34	3	11	48
	Monreale	30	13	83	126
	Montelepre	1			1
	Palermo	1.087	138	406	1.631
	Partinico	33	12	11	56
	Petralia Soprana	1			1
	Piana degli Albanesi			2	2
	Polizzi Generosa			3	3
	Pollina			2	2
	Prizzi	3		4	7
	Roccamena	1		1	2
	San Cipirello			12	12
	San Giuseppe Jato	6		27	33
	Santa Flavia	3		10	13
	Termini Imerese	42		20	62
	Terrasini	1	24	24	49
	Torretta	4		12	16
	Trabia	80		19	99
	Trappeto	3		3	6
	Ventimiglia di Sicilia	1			1
	Vicari		4		4
	Villafrati	4		1	5
Totali provincia di Palermo		1.510	203	852	2.565

Tabella 5q

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Ragusa	Acate			11	11
	Modica			2	2
	Pozzallo			1	1
	Santa Croce Camerina	2			2
	Scicli	5			5
	Vittoria	3		19	22
Totali provincia di Ragusa		10	0	33	43
Siracusa	Augusta	2			2
	Avola			3	3
	Carlentini			2	2
	Lentini			3	3
	Noto	1		27	28
	Priolo Gargallo			2	2
	Siracusa	3		10	13
Totali provincia di Siracusa		6	0	47	53
Trapani	Alcamo	26	11	15	52
	Calatafimi	7	4	4	15
	Campobello di Mazara	14		15	29
	Castellammare del Golfo	3		12	15
	Castelvetrano	5	4	34	43
	Custonaci	3		1	4
	Erice			9	9
	Favignana	1			1
	Marsala	2		27	29
	Mazara del Vallo	12	1	50	63
	Paceco			12	12
	Pantelleria			2	2
	Partanna	1			1
	Salemi			7	7
	San Vito Lo Capo	16			16
	Trapani	4		18	22
	Valderice	1			1

Tabella 5q

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
	Vita			5	5
Totali provincia di Trapani		95	20	211	326
TOTALI REGIONE SICILIA		2.224	240	1.319	3.783

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI CONFISCATI UBICATI NELLA REGIONE SARDEGNA

Numero comuni: 16

Provincia	Comune	Beni immobili			
		In gestione al Demanio	Destinati ma non consegnati	Destinati e consegnati	TOTALI
Cagliari	Cagliari	3			3
	Dolianova			5	5
	Muravera			2	2
	Quartu Sant'Elena	6		2	8
	Sinnai			1	1
	Villasimius			19	19
Totali provincia di Cagliari		9	0	29	38
Nuoro	Dorgali			1	1
	Gergei			1	1
	Lula			1	1
Totali provincia di Nuoro		0	0	3	3
Oristano	Oristano	1			1
Totali provincia di Oristano		1	0	0	1
Sassari	Alghero		3		3
	Arzachena			3	3
	Golfo Aranci	2		5	7
	Loiri Porto San Paolo	1		14	15
	Olbia			8	8
	Sassari	2	3		5
Totali provincia di Sassari		5	6	30	41
TOTALI REGIONE SARDEGNA		15	6	62	83

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

BENI IMMOBILI SGOMBERATI NEL 2008

Regioni Obiettivo Convergenza	Dati del Demanio al 30.09.2008	Dati delle Prefetture dopo il 30.09.2008	TOTALE
Calabria	15	0	15
Campania	25	0	25
Puglia	13	19	32
Sicilia	60	3	63
TOTALE	113	22	135

REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA

UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI

Regione	Prov.	Comune	Risp.	Beni utilizzati	Beni non utilizzati	TOTALE
Calabria	RC	Africo	X	0	6	6
Calabria	RC	Ardore	X	0	1	1
Calabria	RC	Bovalino	X	0	1	1
Calabria	RC	Bruzzano Zeffirio	X	0	2	2
Calabria	CS	Cassano allo Ionio	X	1	5	6
Calabria	CS	Castrovillari	X	3	0	3
Calabria	CZ	Catanzaro	X	1	3	4
Calabria	RC	Cinquefrondi	X	0	12	12
Calabria	KR	Cirò	X	22	0	22
Calabria	RC	Cittanova	X	0	5	5
Calabria	RC	Condofuri	X	1	4	5
Calabria	CZ	Conflenti	X	0	1	1
Calabria	CS	Corigliano Calabro	X	2	4	6
Calabria	CS	Cosenza	X	5	0	5
Calabria	CZ	Cropani	X	1	0	1
Calabria	KR	Crotone	X	1	2	3
Calabria	KR	Crucoli	X	0	1	1
Calabria	CZ	Curinga	X	0	1	1
Calabria	KR	Cutro	X	0	3	3
Calabria	CS	Diamante	X	2	0	2
Calabria	RC	Fiumara	X	1	0	1
Calabria	CS	Fuscaldo	X	1	0	1
Calabria	RC	Giffone	X	1	49	50
Calabria	RC	Gioia Tauro	X	12	12	24
Calabria	RC	Gioiosa Ionica	X	0	9	9
Calabria	KR	Isola Di Capo Rizzuto	X	2	15	17
Calabria	CZ	Lamezia Terme	X	24	94	118
Calabria	VV	Limbadi	X	0	11	11
Calabria	CS	Maierà	X	0	1	1
Calabria	RC	Marina di Gioiosa Ionica	X	0	5	5
Calabria	RC	Maropati	X	2	0	2
Calabria	RC	Melicucco	X	0	3	3
Calabria	RC	Melito di Porto Salvo	X	9	1	10
Calabria	VV	Mileto	X	0	1	1
Calabria	RC	Molochio	X	0	1	1
Calabria	RC	Motta San Giovanni	X	0	1	1
Calabria	VV	Nicotera	X	1	5	6
Calabria	RC	Oppido Mamertina	X	14	3	17
Calabria	RC	Palmi	X	0	11	11
Calabria	VV	Parghelia	X	0	2	2
Calabria	RC	Platì	X	0	5	5
Calabria	RC	Polistena	X	0	10	10
Calabria	RC	Reggio Calabria	X	17	11	28

Tabella 7

Regione	Prov.	Comune	Risp.	Beni utilizzati	Beni non utilizzati	TOTALE
Calabria	RC	Rizziconi	X	1	11	12
Calabria	RC	Roghudi	X	0	1	1
Calabria	RC	Rosarno	X	4	1	5
Calabria	CS	Roseto Capo Spulico	X	2	0	2
Calabria	CS	Rossano	X	4	8	12
Calabria	VV	San Calogero	X	2	0	2
Calabria	CS	San Fili	X	1	0	1
Calabria	RC	San Luca	X	0	2	2
Calabria	RC	San Procopio	X	0	6	6
Calabria	CS	Santa Maria del Cedro	X	1	0	1
Calabria	CZ	Satriano	X	0	1	1
Calabria	CS	Scalea	X	12	13	25
Calabria	CZ	Sellia Marina	X	2	2	4
Calabria	RC	Seminara	X	0	2	2
Calabria	RC	Siderno	X	0	2	2
Calabria	RC	Sinopoli	X	2	1	3
Calabria	KR	Strongoli	X	0	2	2
Calabria	RC	Varapodio	X	0	1	1
Calabria	RC	Villa San Giovanni	X	2	7	9
Campania	NA	Acerra	X	1	1	2
Campania	NA	Afragola	X	0	10	10
Campania	SA	Albanella	X	0	3	3
Campania	SA	Angri	X	4	0	4
Campania	CE	Arienzo	X	0	4	4
Campania	AV	Avella	X	0	2	2
Campania	CE	Aversa	X	3	0	3
Campania	NA	Bacoli	X	21	0	21
Campania	SA	Baronissi	X	1	5	6
Campania	SA	Battipaglia	X	1	0	1
Campania	NA	Boscotrecase	X	0	5	5
Campania	NA	Caivano	X	1	4	5
Campania	CE	Calvi Risorta	X	0	1	1
Campania	CE	Cancello ed Arnone	X	0	1	1
Campania	SA	Capaccio	X	4	1	5
Campania	CE	Carinola	X	3	0	3
Campania	CE	Casal di Principe	X	8	33	41
Campania	NA	Casalnuovo di Napoli	X	0	11	11
Campania	CE	Casaluce	X	0	1	1
Campania	NA	Casamicciola Terme	X	0	1	1
Campania	CE	Casapesenna	X	1	9	10
Campania	CE	Casapulla	X	1	1	2
Campania	CE	Caserta	X	3	0	3
Campania	CE	Castel Volturno	X	7	32	39
Campania	NA	Castellammare di Stabia	X	3	2	5
Campania	NA	Comiziano	X	0	1	1
Campania	SA	Contursi Terme	X	0	4	4

Tabella 7

Regione	Prov.	Comune	Risp.	Beni utilizzati	Beni non utilizzati	TOTALE
Campania	SA	Eboli	X	3	6	9
Campania	NA	Ercolano	X	2	0	2
Campania	NA	Giugliano in Campania	X	81	5	86
Campania	CE	Gricignano di Aversa	X	0	5	5
Campania	NA	Ischia	X	1	1	2
Campania	NA	Marano di Napoli	X	8	10	18
Campania	CE	Marcianise	X	2	0	2
Campania	SA	Mercato San Severino	X	3	0	3
Campania	CE	Mondragone	X	3	0	3
Campania	AV	Montoro Inferiore	X	2	0	2
Campania	AV	Montoro Superiore	X	0	1	1
Campania	NA	Napoli	X	25	39	64
Campania	SA	Nocera Inferiore	X	2	1	3
Campania	NA	Nola	X	1	2	3
Campania	NA	Ottaviano	X	2	6	8
Campania	SA	Pagani	X	3	0	3
Campania	CE	Piana di Monte Vernia	X	0	1	1
Campania	CE	Pietramelara	X	1	0	1
Campania	CE	Pignataro Maggiore	X	6	2	8
Campania	NA	Pomigliano d'Arco	X	5	15	20
Campania	NA	Portici	X	0	9	9
Campania	NA	Qualiano	X	0	1	1
Campania	NA	Quarto	X	2	0	2
Campania	AV	Quindici	X	0	1	1
Campania	SA	Salerno	X	1	3	4
Campania	CE	San Cipriano d'Aversa	X	2	7	9
Campania	SA	San Cipriano Picentino	X	6	0	6
Campania	CE	San Felice a Cancellò	X	0	5	5
Campania	NA	San Giorgio a Cremano	X	0	2	2
Campania	CE	San Marcellino	X	0	2	2
Campania	NA	San Sebastiano al Vesuvio	X	0	3	3
Campania	CE	San Tammaro	X	1	0	1
Campania	CE	Santa Maria a Vico	X	0	1	1
Campania	CE	Santa Maria Capua Vetere	X	3	5	8
Campania	CE	Santa Maria La Fossa	X	3	18	21
Campania	NA	Sant'Antimo	X	0	6	6
Campania	AV	Santo Stefano del Sole	X	1	1	2
Campania	SA	Sarno	X	2	3	5
Campania	NA	Saviano	X	0	2	2
Campania	CE	Sessa Aurunca	X	4	6	10
Campania	CE	Sparanise	X	3	0	3
Campania	CE	Teano	X	40	0	40
Campania	CE	Teverola	X	1	0	1
Campania	NA	Torre Annunziata	X	0	1	1
Campania	NA	Torre del Greco	X	1	1	2
Campania	CE	Trentola Ducenta	X	1	2	3

Tabella 7

Regione	Prov.	Comune	Risp.	Beni utilizzati	Beni non utilizzati	TOTALE
Campania	NA	Volla	X	0	3	3
Puglia	BA	Andria	X	4	5	9
Puglia	BA	Bari				
Puglia	BA	Barletta	X	0	1	1
Puglia	BA	Bitonto	X	2	5	7
Puglia	BR	Brindisi				
Puglia	BR	Carovigno	X	1	0	1
Puglia	BA	Casamassima	X	3	4	7
Puglia	LE	Casarano	X	0	1	1
Puglia	BA	Cassano delle Murge	X	0	1	1
Puglia	BR	Ceglie Messapico				
Puglia	FG	Cerignola	X	3	1	4
Puglia	BA	Corato				
Puglia	BR	Fasano	X	1	3	4
Puglia	LE	Galatina	X	0	2	2
Puglia	BA	Giovinazzo	X	2	0	2
Puglia	TA	Laterza	X	0	2	2
Puglia	LE	Lecce	X	3	7	10
Puglia	TA	Manduria				
Puglia	LE	Matino	X	0	1	1
Puglia	BR	Mesagne	X	5	0	5
Puglia	BA	Molfetta	X	2	3	5
Puglia	BA	Monopoli	X	1	0	1
Puglia	BR	Oria	X	0	1	1
Puglia	BR	Ostuni				
Puglia	FG	Peschici	X	0	12	12
Puglia	BA	Polignano a Mare	X	1	4	5
Puglia	BR	San Pietro Vernotico	X	3	1	4
Puglia	BR	San Vito dei Normanni				
Puglia	BA	Santeramo in Colle	X	0	4	4
Puglia	TA	Taranto				
Puglia	BR	Torchiarolo				
Puglia	BA	Trani	X	2	3	5
Puglia	LE	Trepuzzi				
Puglia	BA	Triggiano	X	0	3	3
Puglia	LE	Ugento	X	1	7	8
Puglia	BA	Valenzano	X	1	0	1
Sicilia	RG	Acate	X	0	11	11
Sicilia	CT	Aci Castello	X	2	1	3
Sicilia	CT	Aci Catena	X	4	3	7
Sicilia	AG	Agrigento	X	0	3	3
Sicilia	TP	Alcamo	X	12	2	14
Sicilia	PA	Altavilla Milicia	X	0	24	24
Sicilia	PA	Altofonte	X	2	5	7
Sicilia	AG	Aragona	X	2	3	5
Sicilia	EN	Assoro	X	2	0	2

Tabella 7

Regione	Prov.	Comune	Risp.	Beni utilizzati	Beni non utilizzati	TOTALE
Sicilia	SR	Avola	X	0	3	3
Sicilia	PA	Bagheria	X	3	41	44
Sicilia	ME	Barcellona Pozzo di Gotto	X	0	1	1
Sicilia	PA	Belmonte Mezzagno	X	0	1	1
Sicilia	CT	Belpasso	X	5	2	7
Sicilia	PA	Borgetto	X	0	8	8
Sicilia	CL	Butera	X	0	1	1
Sicilia	PA	Caccamo	X	0	6	6
Sicilia	TP	Calatafimi				
Sicilia	CL	Caltanissetta	X	2	0	2
Sicilia	TP	Campobello di Mazara	X	3	12	15
Sicilia	PA	Camporeale	X	2	0	2
Sicilia	AG	Canicattì	X	6	0	6
Sicilia	PA	Capaci	X	12	5	17
Sicilia	PA	Carini	X	4	10	14
Sicilia	SR	Carlentini	X	2	0	2
Sicilia	PA	Casteldaccia	X	0	4	4
Sicilia	TP	Castellammare del Golfo	X	8	3	11
Sicilia	AG	Casteltermini	X	1	0	1
Sicilia	TP	Castelvetrano	X	28	0	28
Sicilia	CT	Catania	X	8	6	14
Sicilia	PA	Cefalà Diana	X	2	5	7
Sicilia	PA	Cerda	X	0	1	1
Sicilia	PA	Ciminna	X	1	0	1
Sicilia	PA	Cinisi	X	4	0	4
Sicilia	PA	Collesano	X	0	3	3
Sicilia	PA	Corleone	X	22	0	22
Sicilia	TP	Custonaci	X	0	1	1
Sicilia	EN	Enna	X	0	2	2
Sicilia	TP	Erice	X	6	1	7
Sicilia	AG	Favara	X	1	3	4
Sicilia	PA	Ficarazzi	X	2	5	7
Sicilia	CL	Gela	X	0	3	3
Sicilia	ME	Giardini-Naxos	X	2	0	2
Sicilia	CT	Gravina di Catania	X	1	0	1
Sicilia	PA	Lascari	X	2	2	4
Sicilia	SR	Lentini				
Sicilia	ME	Letojanni	X	1	0	1
Sicilia	AG	Licata	X	6	5	11
Sicilia	CT	Linguaglossa	X	0	1	1
Sicilia	PA	Marineo	X	1	1	2
Sicilia	TP	Marsala	X	16	6	22
Sicilia	CT	Mascali	X	1	0	1
Sicilia	CT	Mascalucia	X	7	0	7
Sicilia	TP	Mazara del Vallo				
Sicilia	ME	Messina				

Tabella 7

Regione	Prov.	Comune	Risp.	Beni utilizzati	Beni non utilizzati	TOTALE
Sicilia	CT	Militello in Val di Catania	X	0	1	1
Sicilia	PA	Misilmeri	X	11	0	11
Sicilia	RG	Modica	X	0	2	2
Sicilia	PA	Monreale	X	72	9	81
Sicilia	AG	Naro	X	0	1	1
Sicilia	CT	Nicolosi	X	1	0	1
Sicilia	SR	Noto	X	7	11	18
Sicilia	TP	Paceco	X	11	1	12
Sicilia	PA	Palermo	X	193	96	289
Sicilia	TP	Pantelleria				
Sicilia	PA	Partinico	X	6	1	7
Sicilia	CT	Paternò	X	0	2	2
Sicilia	PA	Piana degli Albanesi				
Sicilia	PA	Polizzi Generosa	X	3	0	3
Sicilia	AG	Porto Empedocle	X	1	0	1
Sicilia	RG	Pozzallo	X	0	1	1
Sicilia	SR	Priolo Gargallo	X	0	2	2
Sicilia	PA	Prizzi	X	0	4	4
Sicilia	AG	Racalmuto	X	2	0	2
Sicilia	CT	Ramacca	X	0	1	1
Sicilia	AG	Ribera	X	1	0	1
Sicilia	ME	Roccalumera	X	0	1	1
Sicilia	PA	Roccamena	X	1	0	1
Sicilia	TP	Salemi	X	7	0	7
Sicilia	CL	San Cataldo	X	0	1	1
Sicilia	PA	San Cipirello	X	6	1	7
Sicilia	CT	San Giovanni La Punta	X	1	1	2
Sicilia	PA	San Giuseppe Jato	X	21	5	26
Sicilia	CT	San Gregorio di Catania	X	1	10	11
Sicilia	AG	Santa Elisabetta	X	0	1	1
Sicilia	PA	Santa Flavia	X	5	3	8
Sicilia	CT	Sant'Agata Li Battiati	X	0	3	3
Sicilia	AG	Santo Stefano Quisquina	X	1	1	2
Sicilia	AG	Sciacca	X	0	4	4
Sicilia	CL	Serradifalco	X	1	1	2
Sicilia	AG	Siculiana	X	0	3	3
Sicilia	SR	Siracusa	X	3	4	7
Sicilia	PA	Termini Imerese	X	5	14	19
Sicilia	PA	Terrasini	X	27	0	27
Sicilia	PA	Torretta	X	2	9	11
Sicilia	PA	Trabia	X	15	4	19
Sicilia	TP	Trapani	X	15	1	16
Sicilia	PA	Trappeto	X	0	3	3
Sicilia	CT	Tremestieri Etneo	X	0	1	1
Sicilia	CL	Vallelunga Pratameno	X	1	0	1
Sicilia	CT	Viagrande	X	0	1	1

Tabella 7

Regione	Prov.	Comune	Risp.	Beni utilizzati	Beni non utilizzati	TOTALE
Sicilia	PA	Villafrati	X	1	0	1
Sicilia	EN	Villarosa	X	2	0	2
Sicilia	TP	Vita	X	0	5	5
Sicilia	RG	Vittoria				
Sicilia	CT	Zafferana Etnea	X	1	1	2
TOTALE			261	1.081	1.144	2.225

Dati forniti dai Comuni entro novembre 2008

REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA**RISPOSTE DEI COMUNI ASSEGNATARI DI IMMOBILI
CONFISCATI**

Regione	Comuni interpellati	Risposte ricevute	% risposte
Calabria	62	62	100,00%
Campania	74	74	100,00%
Puglia	36	26	72,22%
Sicilia	106	99	93,40%
TOTALE	278	261	93,88%

Dati forniti dai Comuni entro novembre 2008

REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA**UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI**

Regione	Beni utilizzati	Beni non utilizzati	TOTALE	% beni utilizzati
Calabria	156	361	517	30,17%
Campania	283	308	591	47,88%
Puglia *	35	71	106	33,02%
Sicilia *	607	404	1.011	60,04%
TOTALE	1.081	1.144	2.225	48,58%

Dati forniti dai Comuni entro novembre 2008

* Dati incompleti: solo una parte dei comuni interpellati ha fornito risposta.

REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA
MOTIVI PER IL MANCATO UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI

Regione	Immobili inutilizzabili	Immobili occupati	Immobili gravati da procedure giudiziarie e/o ipoteche	Immobili in attesa di finanziamenti	Procedure per l'utilizzo in corso	Motivi non specificati	TOTALE
Calabria	53	3	65	17	85	138	361
Campania	88	32	7	15	61	105	308
Puglia *	17	11	0	2	24	17	71
Sicilia *	87	2	6	17	190	102	404
TOTALE	245	48	78	51	360	362	1.144

Dati forniti dai Comuni entro novembre 2008

* Dati incompleti: solo una parte dei comuni interpellati ha fornito risposta.

REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA

DISTRIBUZIONE DEI MOTIVI PER IL MANCATO UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI

Regione	Immobili inutilizzabili	Immobili occupati	Immobili gravati da procedure giudiziarie e/o ipoteche	Immobili in attesa di finanziamenti	Procedure per l'utilizzo in corso	Motivi non specificati	TOTALE
Calabria	14,68%	0,83%	18,01%	4,71%	23,55%	38,23%	100,00%
Campania	28,57%	10,39%	2,27%	4,87%	19,81%	34,09%	100,00%
Puglia *	23,94%	15,49%	0,00%	2,82%	33,80%	23,94%	100,00%
Sicilia *	21,53%	0,50%	1,49%	4,21%	47,03%	25,25%	100,00%
TOTALE	21,42⁰%	4,20⁰%	6,82⁰%	4,46⁰%	31,47⁰%	31,64⁰%	100,00⁰%

Dati forniti dai Comuni entro novembre 2008

* Dati incompleti: solo una parte dei comuni interpellati ha fornito risposta.

**REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA
BENI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI, NON UTILIZZATI, SUDDIVISI PER ANNO DI CONSEGNA**

Regione	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	TOTALE
Calabria	5									1	7	47	21	108	16	16	69	22	44	5	361
Campania							1		5	10	25	32	14	41	38	38	7	29	49	19	308
Puglia *										3	4		12	2			19		22	9	71
Sicilia *						1		5	13	20	12	25	23	31	79	36	43	21	65	30	404
TOTALE	5	0	0	0	0	1	1	5	18	34	48	104	70	182	133	90	138	72	180	63	1.144

Dati forniti dai Comuni entro novembre 2008

* Dati incompleti: solo una parte dei comuni interpellati ha fornito risposta.

AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Regione	Aziende in gestione al Demanio	Aziende destinate	Totale aziende confiscate
Valle d'Aosta	0	0	0
Piemonte	2	9	11
Lombardia	47	106	153
Trentino - Alto Adige	0	0	0
Veneto	0	4	4
Friuli - Venezia Giulia	0	0	0
Liguria	1	6	7
Emilia - Romagna	2	9	11
Totale Nord	52	134	186
Toscana	5	3	8
Marche	0	0	0
Umbria	0	0	0
Lazio	11	85	96
Abruzzo	0	0	0
Molise	0	0	0
Totale Centro	16	88	104
Campania	55	151	206
Puglia	17	51	68
Basilicata	1	2	3
Calabria	21	56	77
Totale Sud	94	260	354
Sicilia	118	289	407
Sardegna	0	1	1
Totale Isole	118	290	408
TOTALE	280	772	1.052

Fonte: Agenzia del Demanio Dati aggiornati al 30.06.2008

Tabella 8

AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Regione	Aziende in gestione al Demanio	Aziende destinate	Totale aziende confiscate
Sicilia	129	293	422
Campania	57	153	210
Calabria	18	60	78
Puglia	19	57	76
Lombardia	33	124	157
Lazio	14	85	99
Altre Regioni	14	35	49
TOTALE	284	807	1.091

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 31.10.2008

FORME GIURIDICHE DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Forme giuridiche delle aziende	Aziende in gestione al Demanio	Aziende destinate	Totale aziende confiscate
Beni senza personalità giuridica	8	30	38
Imprese individuali	77	122	199
Società a responsabilità limitata	120	397	517
Società consortili	0	3	3
Società cooperative	1	7	8
Società di fatto	0	6	6
Società in accomandita per azioni	0	1	1
Società in accomandita semplice	45	109	154
Società in nome collettivo	26	74	100
Società per azioni	3	19	22
Società semplici	0	4	4
TOTALE	280	772	1.052

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

Tabella 9

**COMUNI CON AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA**

Regione	Numero comuni
Regioni Obiettivo Convergenza	
Sicilia	74
Campania	71
Calabria	38
Puglia	20
Totale Regioni Obiettivo Convergenza	203
Altre Regioni	
Lombardia	50
Lazio	13
Piemonte	8
Toscana	7
Emilia - Romagna	5
Liguria	5
Basilicata	3
Veneto	3
Sardegna	1
Abruzzo	-
Friuli - Venezia Giulia	-
Marche	-
Trentino - Alto Adige	-
Molise	-
Umbria	-
Valle d'Aosta	-
Totale altre Regioni	95
TOTALE	298

Fonte: Agenzia del Demanio
Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE PIEMONTE

Numero comuni: 8

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Alessandria	Casale Monferrato		1	1
Totali provincia di Alessandria		0	1	1
Novara	Trecale	1		1
Totali provincia di Novara		1	0	1
Torino	Agliè		1	1
	Bardonecchia		1	1
	Orbassano		2	2
	Rivalta di Torino		1	1
	Settimo Torinese		1	1
	Torino	1	2	3
Totali provincia di Torino		1	8	9
TOTALI REGIONE PIEMONTE		2	9	11

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE LOMBARDIA

Numero comuni: 50

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Bergamo	Bergamo		1	1
Totali provincia di Bergamo		0	1	1
Brescia	Bagnolo Mella	1		1
	Borgosatollo	1	1	2
	Chiari		1	1
	Concesio		1	1
	Lumezzane		2	2
	Pezzaze	1		1
Totali provincia di Brescia		3	5	8
Como	Campione d'Italia		2	2
	Cantù		3	3
	Carimate		1	1
	Casolino d'Erba	1		1
	Valbrona		1	1
Totali provincia di Como		1	7	8
Lecco	Airuno		1	1
	Calolziocorte		2	2
	Casatenovo		1	1
	Galbiate		1	1
	Lecco	5	4	9
	Malgrate		1	1
	Merate		1	1
	Olginate	1		1
	Pescate	1		1
	Valmadrera		1	1
Totali provincia di Lecco		7	12	19
Mantova	Borgoforte	1		1
Totali provincia di Mantova		1	0	1
Milano	Albairate		1	1
	Assago		1	1
	Brugherio		1	1
	Buccinasco		2	2

Tabella 10b

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
	Cassina de' Pecchi	1		1
	Cesano Boscone		3	3
	Cinisello Balsamo		1	1
	Cologno Monzese	1	1	2
	Cusano Milanino		2	2
	Garbagnate Milanese		1	1
	Legnano		1	1
	Limbate	1		1
	Lissone		1	1
	Milano	24	50	74
	Opera		1	1
	Pioltello	2	2	4
	Pozzo d'Adda		1	1
	Rescaldina	2		2
	Rozzano		1	1
	Segrate		2	2
	Sesto San Giovanni	1	1	2
	Settimo Milanese		1	1
	Seveso		1	1
	Trezzano sul Naviglio		1	1
Totali provincia di Milano		32	76	108
Pavia	Vigevano		3	3
Totali provincia di Pavia		0	3	3
Sondrio	Sondrio	1		1
Totali provincia di Sondrio		1	0	1
Varese	Varese	2	2	4
Totali provincia di Varese		2	2	4
TOTALI REGIONE LOMBARDIA		47	106	153

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE VENETO

Numero comuni: 3

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Belluno	Belluno		1	1
Totali provincia di Belluno		0	1	1
Venezia	Venezia		2	2
Totali provincia di Venezia		0	2	2
Verona	Sanguinetto		1	1
Totali provincia di Verona		0	1	1
TOTALI REGIONE VENETO		0	4	4

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE LIGURIA

Numero comuni: 5

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Genova	Genova		1	1
	Rapallo		3	3
Totali provincia di Genova		0	4	4
Imperia	San Remo		1	1
Totali provincia di Imperia		0	1	1
La Spezia	Riccò del Golfo di Spezia		1	1
Totali provincia di La Spezia		0	1	1
Savona	Alassio	1		1
Totali provincia di Savona		1	0	1
TOTALI REGIONE LIGURIA		1	6	7

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

**AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA
REGIONE EMILIA - ROMAGNA**

Numero comuni: 5

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Bologna	Bologna	1	1	2
	Pianoro		4	4
Totali provincia di Bologna		1	5	6
Ferrara	Ferrara	1	1	2
Totali provincia di Ferrara		1	1	2
Modena	Modena		1	1
Totali provincia di Modena		0	1	1
Rimini	Cattolica		2	2
Totali provincia di Rimini		0	2	2
TOTALI REGIONE EMILIA - ROMAGNA		2	9	11

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE TOSCANA

Numero comuni: 7

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Arezzo	Terranuova Bracciolini		1	1
Totali provincia di Arezzo		0	1	1
Firenze	Firenze		1	1
Totali provincia di Firenze		0	1	1
Massa	Licciana Nardi	1	1	2
Totali provincia di Massa		1	1	2
Pistoia	Pieve a Nievole	1		1
Totali provincia di Pistoia		1	0	1
Siena	Chianciano Terme	1		1
	Monteroni d'Arbia	1		1
	San Gimignano	1		1
Totali provincia di Siena		3	0	3
TOTALI REGIONE TOSCANA		5	3	8

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE LAZIO

Numero comuni: 13

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Frosinone	Pontecorvo		1	1
Totali provincia di Frosinone		0	1	1
Latina	Latina		1	1
	Minturno	1		1
	Spigno Saturnia	1		1
Totali provincia di Latina		2	1	3
Roma	Albano Laziale		1	1
	Ariccia	1		1
	Ciampino	1		1
	Grottaferrata		1	1
	Lariano		1	1
	Marino		1	1
	Mentana		1	1
	Roma	7	77	84
Totali provincia di Roma		9	82	91
Viterbo	Viterbo		1	1
Totali provincia di Viterbo		0	1	1
TOTALI REGIONE LAZIO		11	85	96

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE CAMPANIA

Numero comuni: 71

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Avellino	Avella	1	1	2
	Manocalzati	1		1
	Montoro Inferiore		1	1
	San Martino Valle Caudina		1	1
	Summonte		1	1
Totali provincia di Avellino		2	4	6
Benevento	Castelvenere		1	1
	Ceppaloni	1		1
	Dugenta		1	1
	Melizzano		1	1
	Telese Terme		1	1
Totali provincia di Benevento		1	4	5
Caserta	Arienzo		1	1
	Aversa		1	1
	Camigliano	2		2
	Cancello ed Arnone		2	2
	Casal di Principe	4	6	10
	Casapesenna	1		1
	Caserta	1	3	4
	Castel Volturno	1	3	4
	Francolise		1	1
	Grazzanise	1	1	2
	Mondragone		2	2
	Pignataro Maggiore	1	1	2
	San Cipriano d'Aversa		1	1
	San Marcellino		1	1
	San Tammaro		3	3
	Santa Maria a Vico	1		1
	Santa Maria Capua Vetere	1	5	6
	Sessa Aurunca		3	3
	Trentola Ducenta	1		1
	Villa Literno	1	1	2

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Totali provincia di Caserta		15	35	50
Napoli	Acerra		1	1
	Afragola	4	4	8
	Caivano		2	2
	Casalnuovo di Napoli	1	4	5
	Casoria	2	4	6
	Castellammare di Stabia	1	1	2
	Cercola		1	1
	Ercolano	1	4	5
	Giugliano in Campania	1	3	4
	Gragnano		1	1
	Lacco Ameno		1	1
	Marano di Napoli	1	4	5
	Melito di Napoli	1		1
	Napoli	13	25	38
	Nola		1	1
	Ottaviano		4	4
	Palma Campania	1		1
	Poggioreale		1	1
	Pollena Trocchia		1	1
	Pomigliano d'Arco		6	6
	Portici	2	1	3
	Pozzuoli	2	2	4
	Quarto		1	1
	San Giuseppe Vesuviano		1	1
	San Sebastiano al Vesuvio	1	2	3
	Sant'Antimo	3		3
	Sant'Antonio Abate		1	1
	Terzigno		1	1
	Torre Annunziata		1	1
	Villaricca		1	1
	Volla		1	1
Totali provincia di Napoli		34	80	114
Salerno	Angri		5	5

Tabella 10h

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
	Baronissi		4	4
	Battipaglia		1	1
	Cava de' Tirreni		1	1
	Contursi Terme		2	2
	Eboli		1	1
	Pagani		2	2
	Pellezzano	2		2
	Salerno	1	6	7
	Sarno		6	6
Totali provincia di Salerno		3	28	31
TOTALI REGIONE CAMPANIA		55	151	206

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE PUGLIA

Numero comuni: 20

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Bari	Acquaviva delle Fonti	3		3
	Altamura	3		3
	Bari	6	15	21
	Cassano delle Murge		1	1
	Modugno		1	1
	Polignano a Mare	1		1
	Trani		1	1
Totali provincia di Bari		13	18	31
Brindisi	Brindisi		4	4
	Cellino San Marco	1		1
	San Pietro Vernotico	1		1
Totali provincia di Brindisi		2	4	6
Foggia	Cerignola		1	1
Totali provincia di Foggia		0	1	1
Lecce	Galatone		3	3
	Lecce	1	8	9
	Racale	1	2	3
	Squinzano		3	3
Totali provincia di Lecce		2	16	18
Taranto	Manduria		2	2
	Palagiano		2	2
	Pulsano		2	2
	Statte		2	2
	Taranto		4	4
Totali provincia di Taranto		0	12	12
TOTALI REGIONE PUGLIA		17	51	68

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE BASILICATA

Numero comuni: 3

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Matera	Bernalda	1		1
	Calciano		1	1
	Matera		1	1
Totali provincia di Matera		1	2	3
TOTALI REGIONE BASILICATA		1	2	3

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE CALABRIA
Numero comuni: 38

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Catanzaro	Catanzaro	1	1	2
	Satriano		1	1
Totali provincia di Catanzaro		1	2	3
Cosenza	Cassano allo Jonio		3	3
	Corigliano Calabro		1	1
	Cosenza		1	1
	Diamante		1	1
	Mangone		1	1
	Rende		1	1
Totali provincia di Cosenza		0	8	8
Reggio Calabria	Africo		1	1
	Ardore	1	1	2
	Campo Calabro	2	2	4
	Careri		2	2
	Cinquefrondi		2	2
	Cittanova		2	2
	Fiumara		1	1
	Giffone		1	1
	Gioia Tauro		1	1
	Gioiosa Ionica		1	1
	Laureana di Borrello		1	1
	Locri	3		3
	Marina di Gioiosa Ionica	1	2	3
	Melicucco		4	4
	Melito di Porto Salvo	2		2
	Monasterace		1	1
	Platì		2	2
	Polistena		1	1
	Reggio Calabria	4	10	14
	Roccella Ionica	1		1
	Rosarno	2	3	5
	Sant'Ilario dello Jonio		1	1

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
	Siderno	1		1
	Stilo	1		1
	Villa San Giovanni		1	1
Totali provincia di Reggio Calabria		18	40	58
Vibo Valentia	Limbadì		1	1
	Maierato		1	1
	Nicotera	1		1
	San Calogero	1	3	4
	Tropea		1	1
Totali provincia di Vibo Valentia		2	6	8
TOTALI REGIONE CALABRIA		21	56	77

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE SICILIA

Numero comuni: 74

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Agrigento	Agrigento		2	2
	Cammarata		1	1
	Campobello di Licata		1	1
	Canicattì	1		1
	Cianciana		1	1
	Grotte		1	1
	Palma di Montechiaro	2	3	5
	San Giovanni Gemini	1		1
Totali provincia di Agrigento		4	9	13
Caltanissetta	Caltanissetta	1	1	2
	Gela		2	2
	Mussomeli	3		3
	Serradifalco	1		1
	Vallelunga Pratameno	1		1
Totali provincia di Caltanissetta		6	3	9
Catania	Aci Castello		1	1
	Aci Sant'Antonio		1	1
	Acireale	1	1	2
	Belpasso		10	10
	Caltagirone		3	3
	Catania	11	19	30
	Masali		1	1
	Mascalucia		1	1
	Misterbianco		7	7
	Motta Sant'Anastasia	2	4	6
	Paternò	2		2
	San Giovanni La Punta		3	3
	San Pietro Clarenza		1	1
	Trecastagni	1		1
Totali provincia di Catania		17	52	69
Enna	Assoro		1	1
	Valguarnera Caropepe	2	3	5

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Totali provincia di Enna		2	4	6
Messina	Barcellona Pozzo di Gotto		1	1
	Messina	1	2	3
	Spadafora		1	1
	Villafranca Tirrena		3	3
Totali provincia di Messina		1	7	8
Palermo	Altofonte		2	2
	Bagheria	3	4	7
	Balestrate		1	1
	Belmonte Mezzagno		2	2
	Bolognetta		1	1
	Borgetto	3	3	6
	Caccamo		1	1
	Camporeale		1	1
	Capaci	1	3	4
	Carini	1		1
	Castellana Sicula		1	1
	Ciminna	1		1
	Cinisi		3	3
	Corleone	1	2	3
	Isola delle Femmine		2	2
	Lascari		1	1
	Misilmeri	4	2	6
	Palermo	59	148	207
	Partinico	2	5	7
	Petralia Soprana		1	1
	Piana degli Albanesi		1	1
	Prizzi		1	1
	San Cipirello		1	1
	San Giuseppe Jato		3	3
	Termini Imerese	1	1	2
	Terrasini		1	1
	Torretta		2	2
	Trabia	2		2

Tabella 10I

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
	Villabate	1	1	2
Totali provincia di Palermo		79	194	273
Ragusa	Vittoria		1	1
Totali provincia di Ragusa		0	1	1
Siracusa	Priolo Gargallo		2	2
Totali provincia di Siracusa		0	2	2
Trapani	Alcamo	3		3
	Calatafimi		1	1
	Castelvetrano	1		1
	Erice		3	3
	Marsala	1		1
	Mazara del Vallo	1	5	6
	Paceco		2	2
	Salemi	1		1
	Trapani	2	5	7
	Vita		1	1
Totali provincia di Trapani		9	17	26
TOTALI REGIONE SICILIA		118	289	407

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

AZIENDE CONFISCATE CON SEDE NELLA REGIONE SARDEGNA

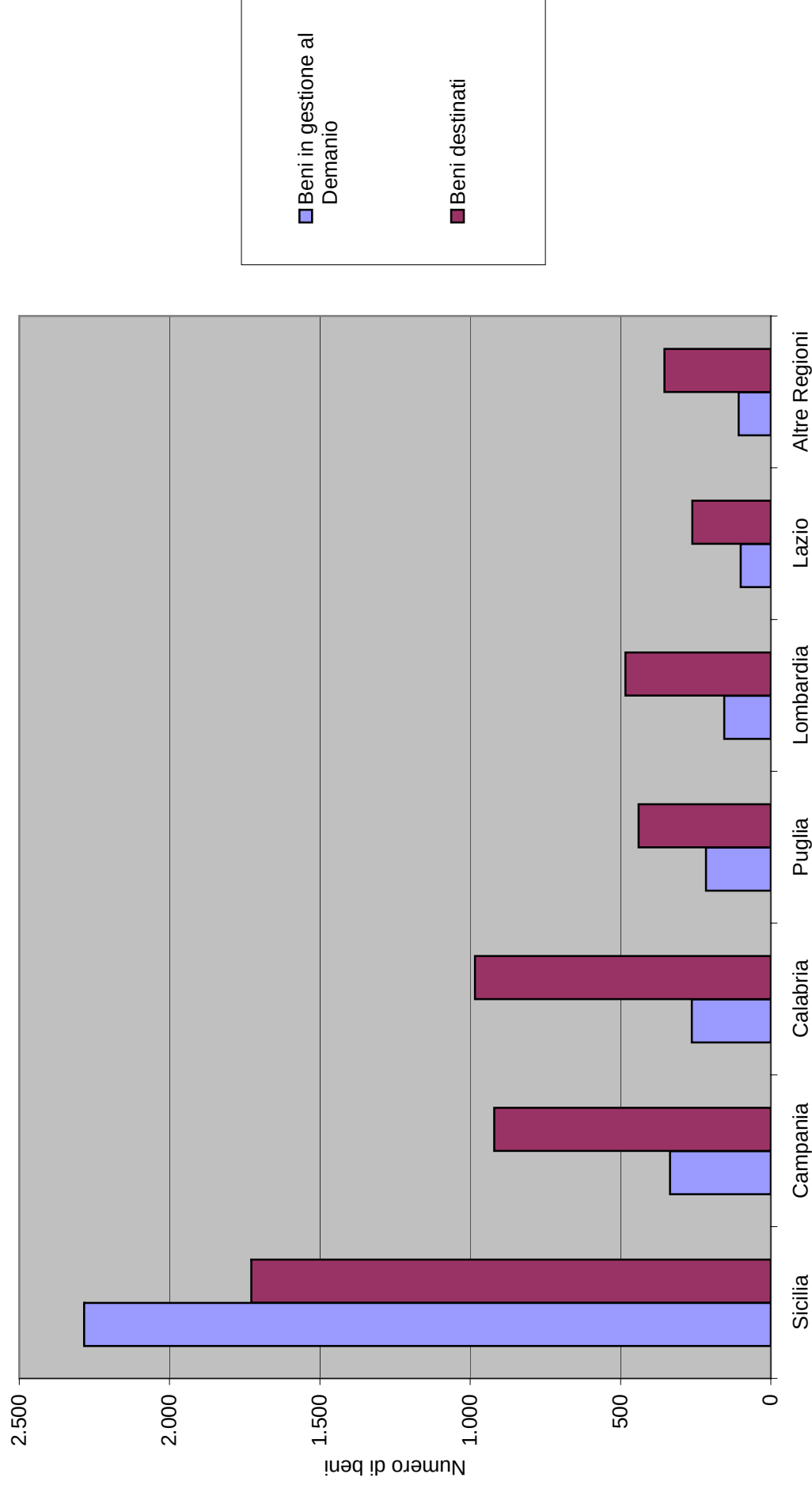
Numero comuni: 1

Provincia	Comune	Aziende		
		In gestione al Demanio	Destinate	TOTALI
Cagliari	Cagliari		1	1
Totali provincia di Cagliari		0	1	1
TOTALI REGIONE SARDEGNA		0	1	1

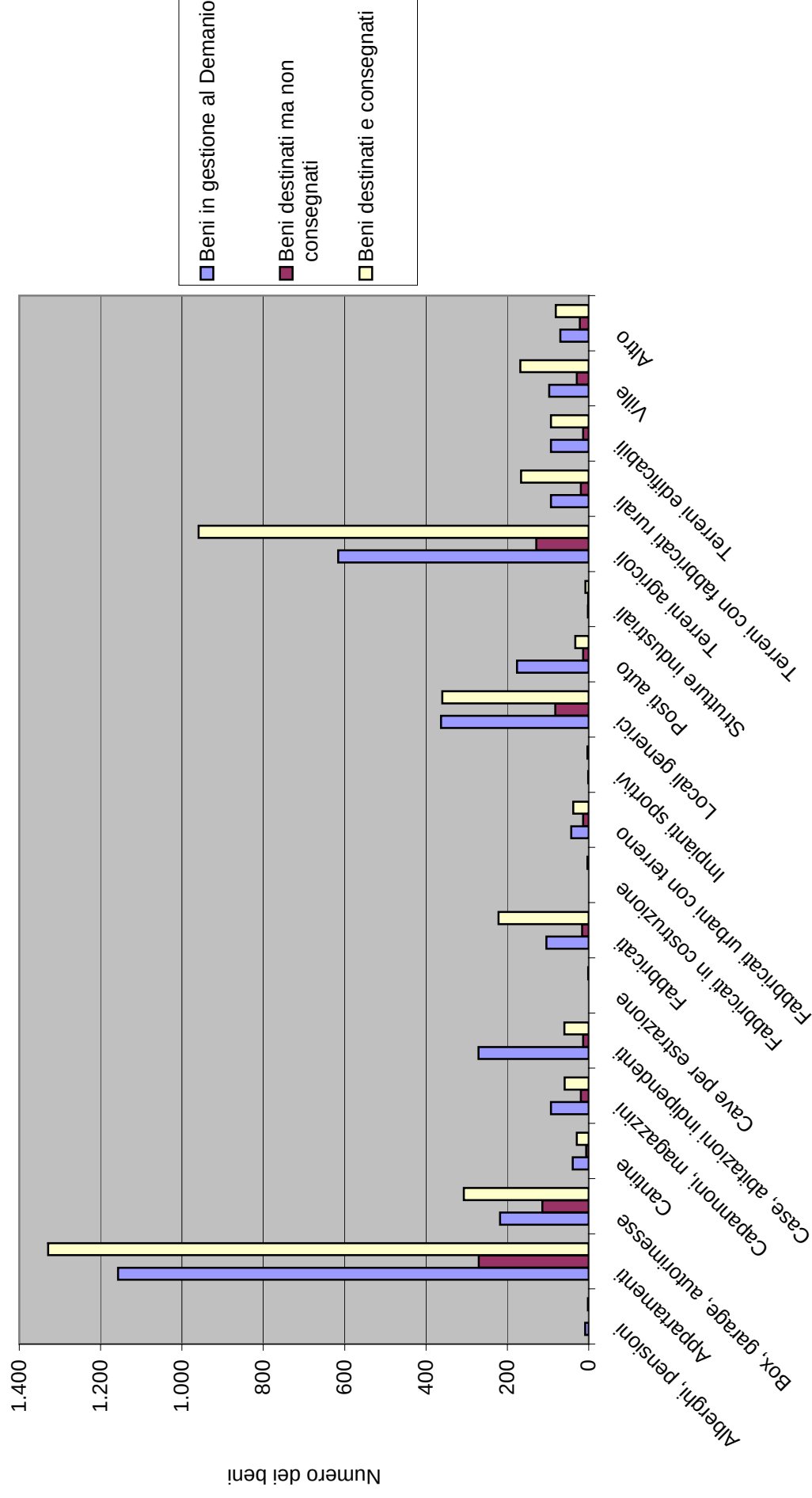
Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008

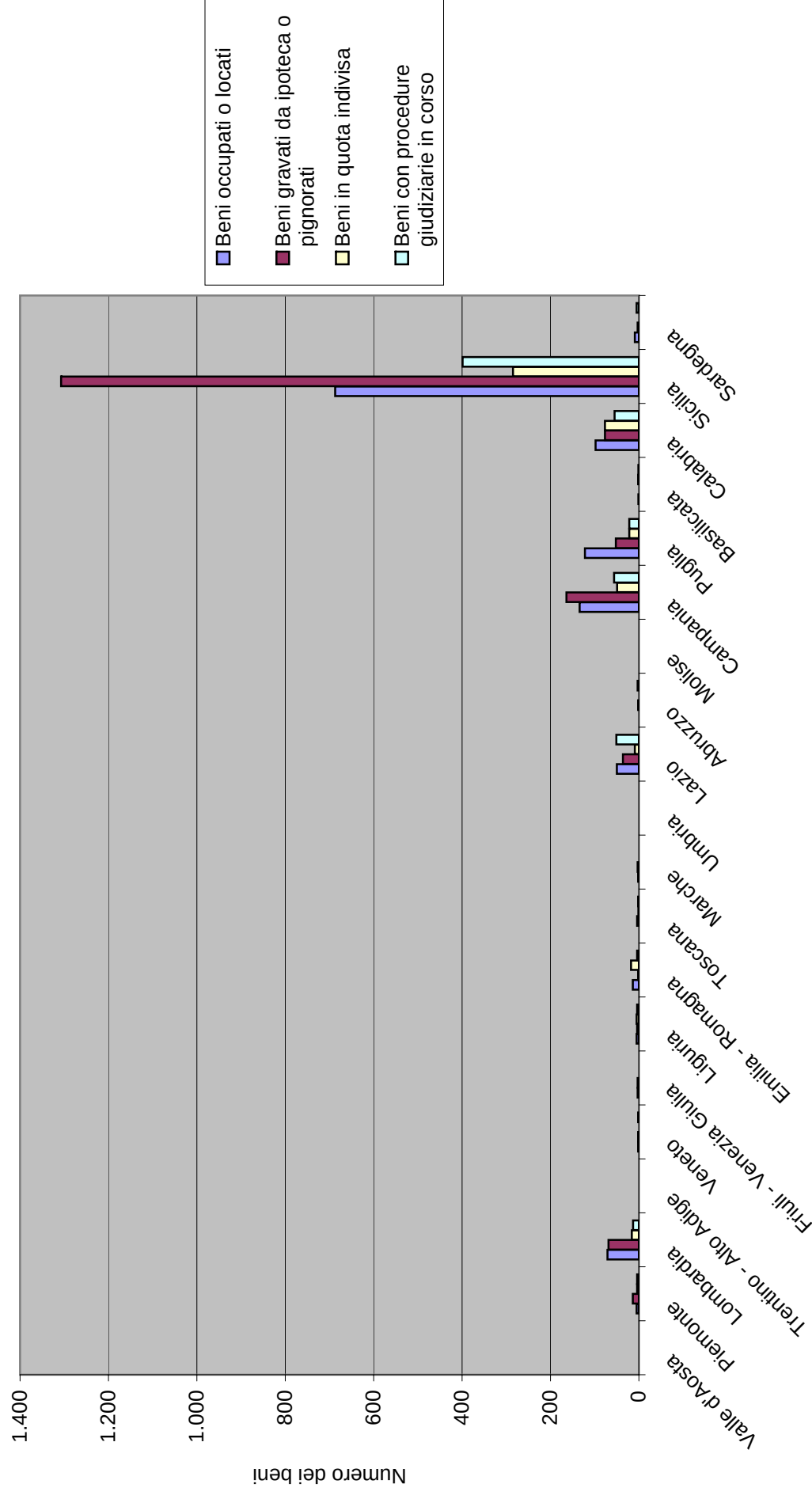
BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA



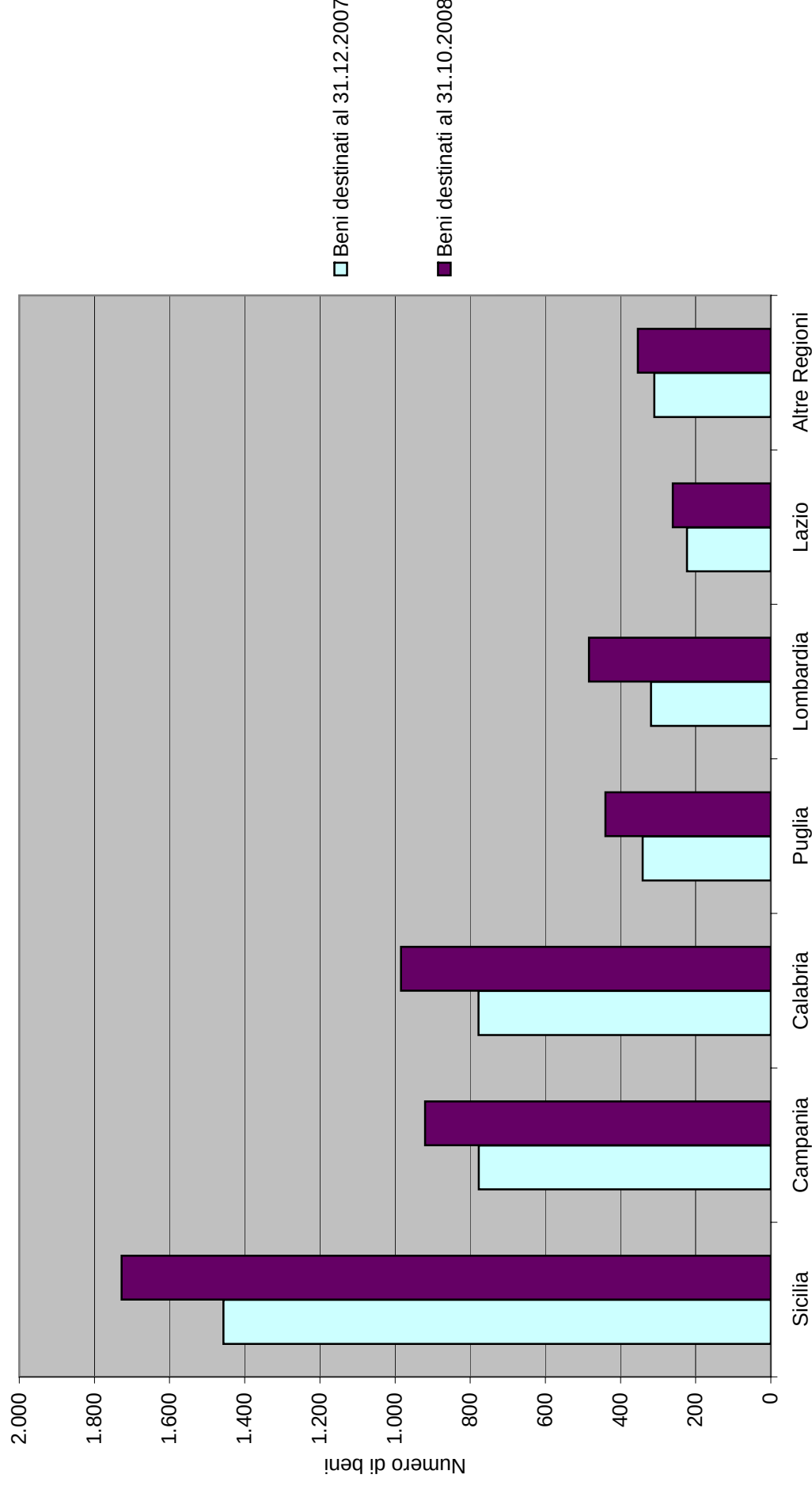
TIPOLOGIE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA



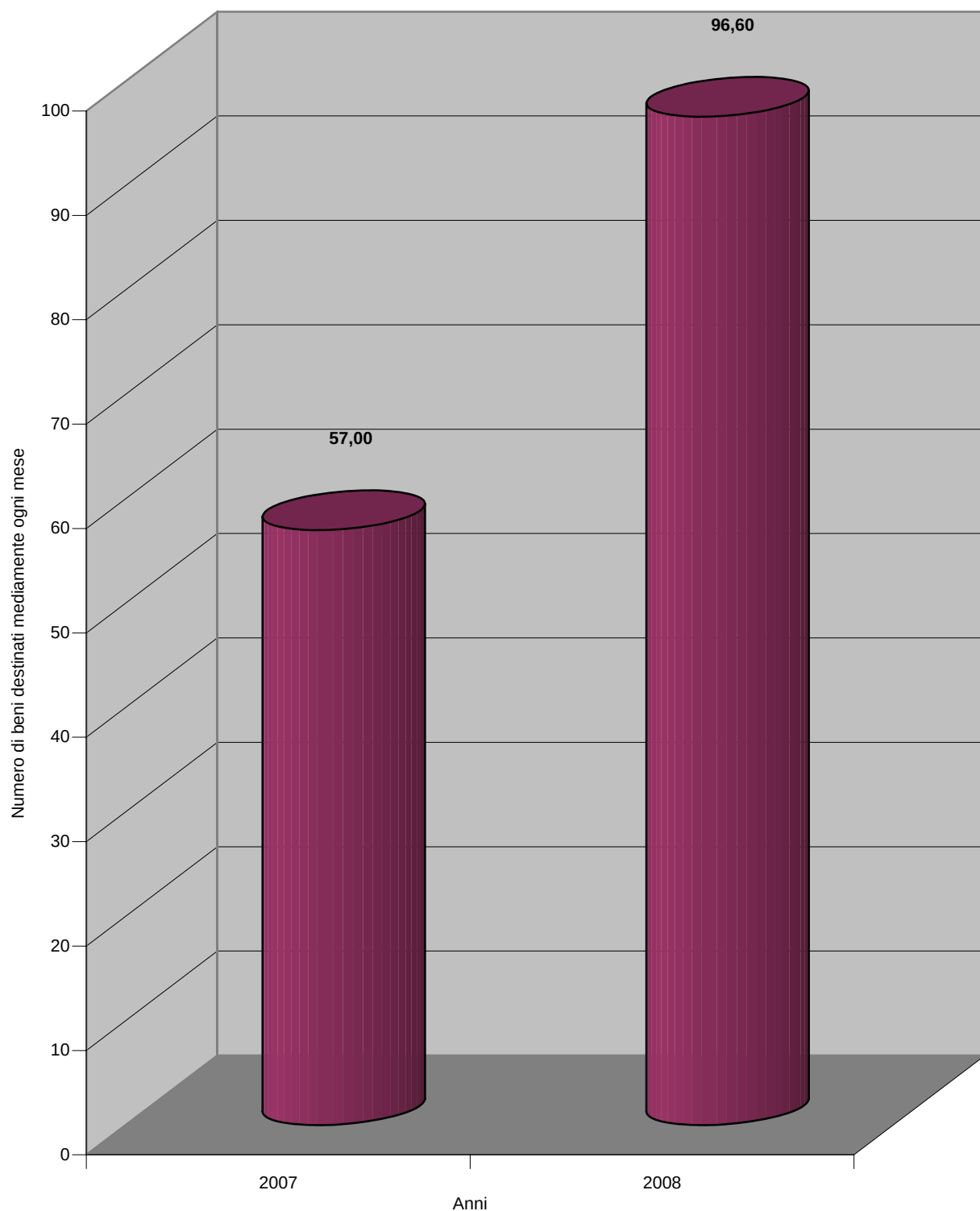
PROBLEMATICHE SUI BENI IMMOBILI CONFISCATI IN GESTIONE AL DEMANIO



CONFRONTO TRA I BENI IMMOBILI DESTINATI AL 31.12.2007 ED AL 31.10.2008



**ANDAMENTO DEL NUMERO DI DESTINAZIONI DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**



BENI IMMOBILI SGOMBERATI NEL 2008

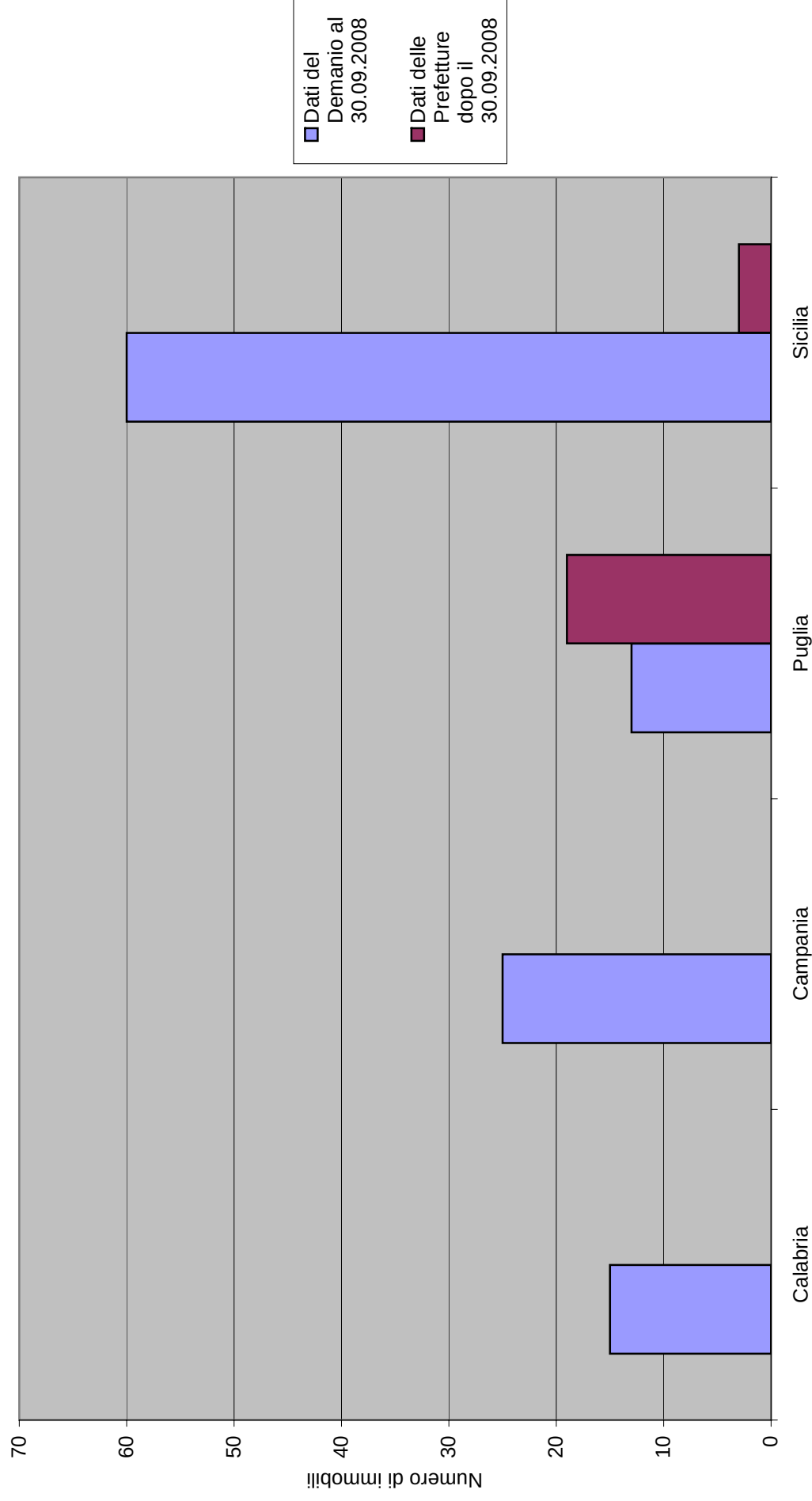
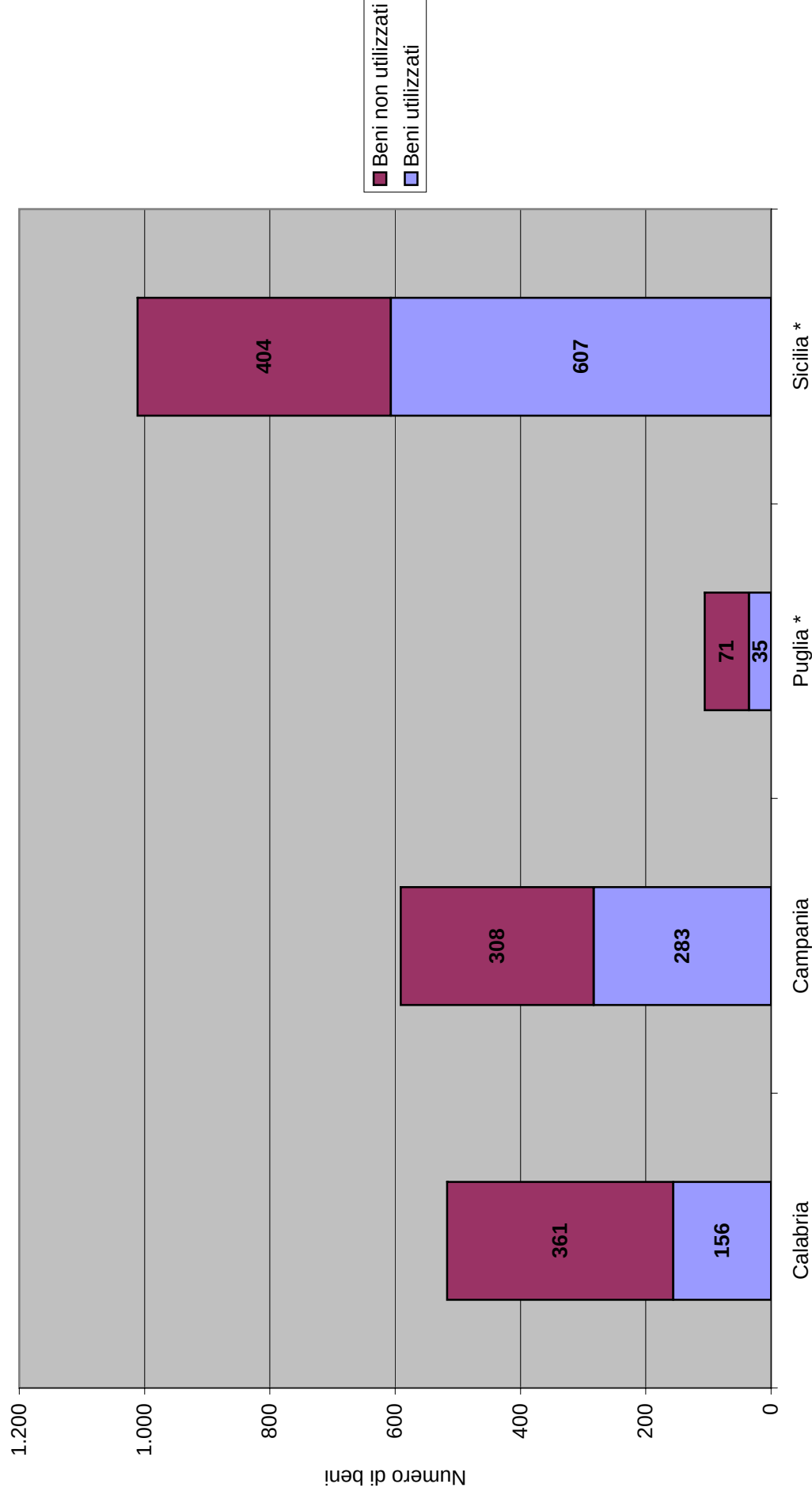


Grafico 6

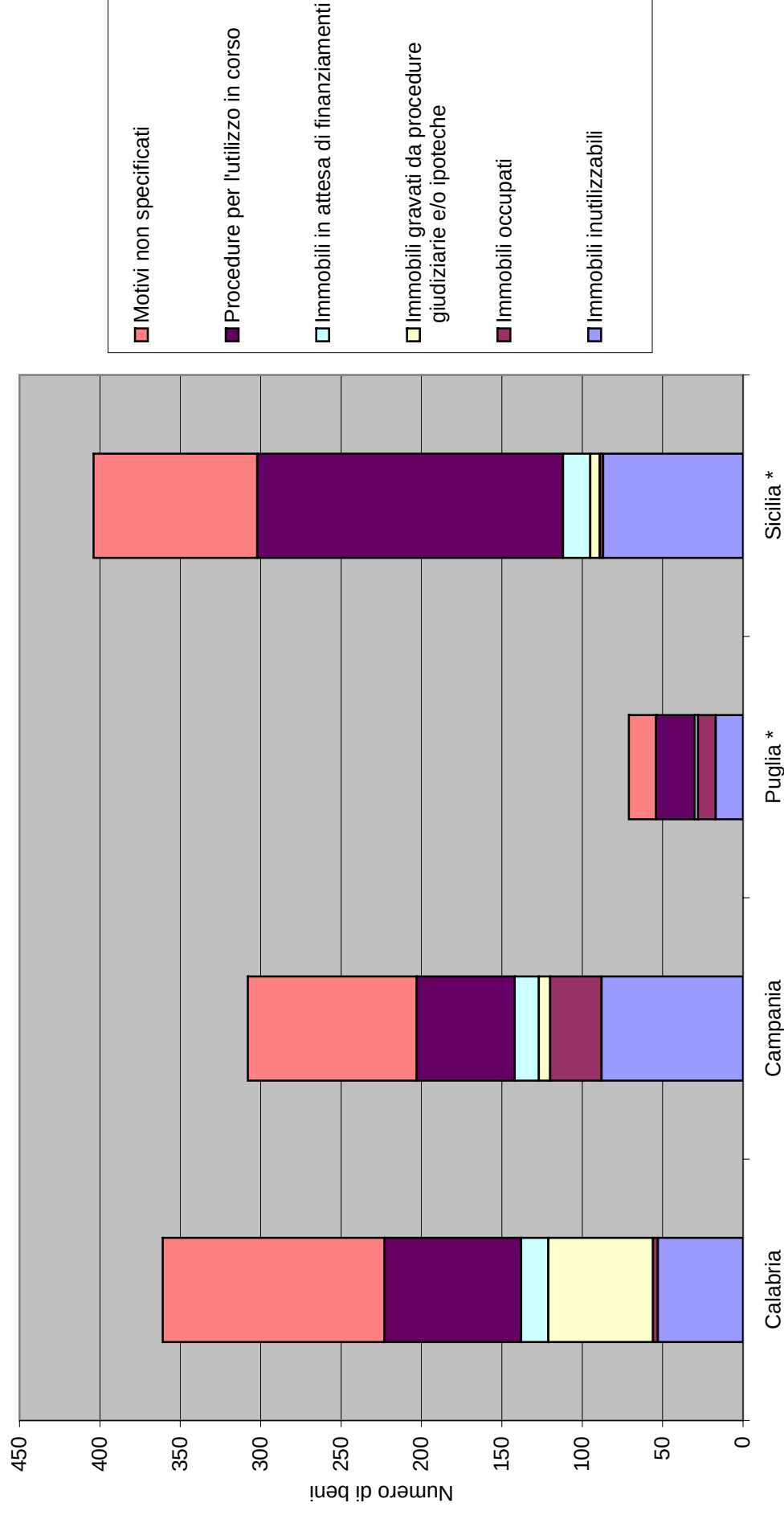
UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI



Dati forniti dai Comuni entro novembre 2008

* Dati incompleti: solo una parte dei comuni interpellati ha fornito risposta.

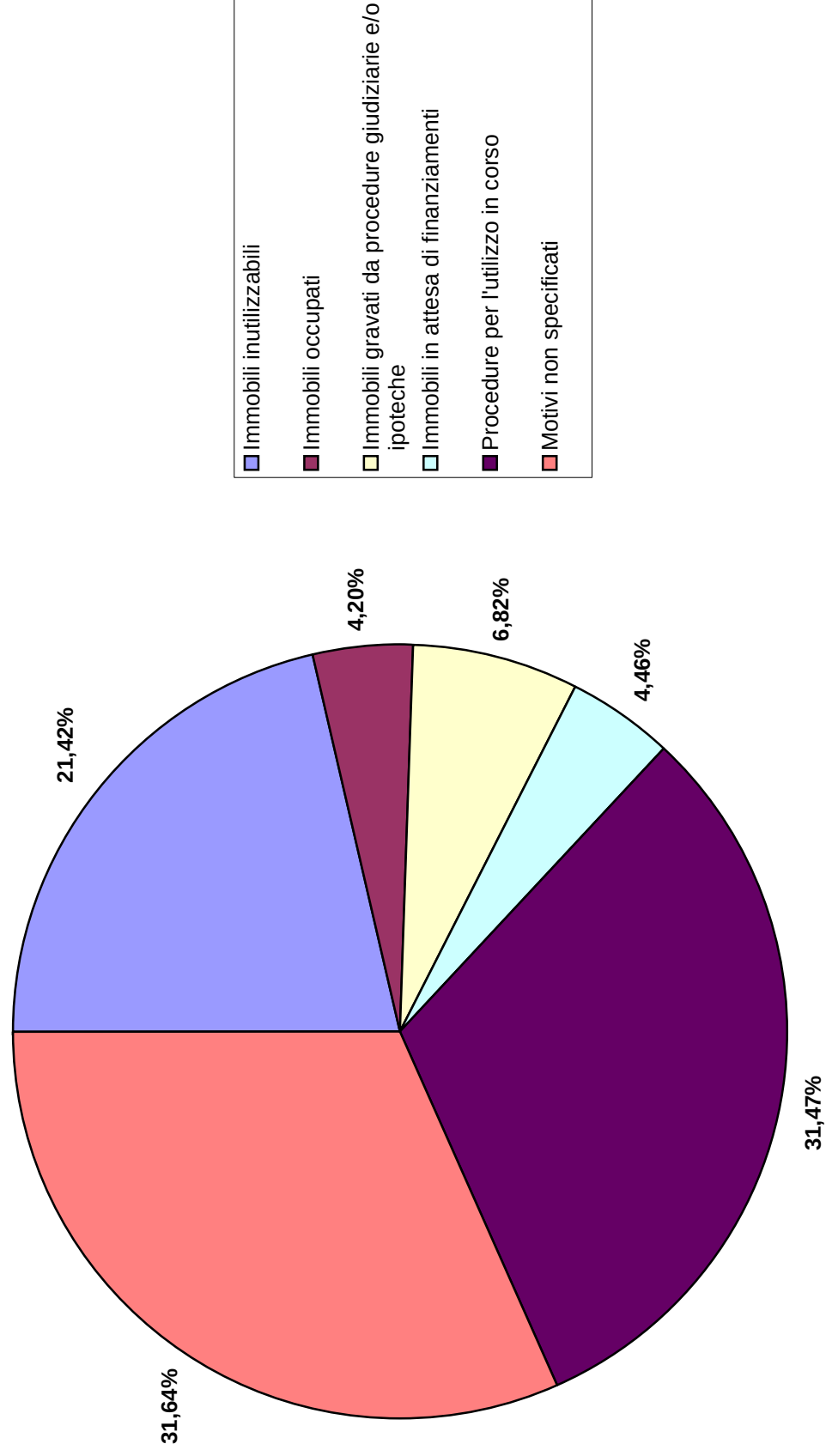
MOTIVI PER IL MANCATO UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI



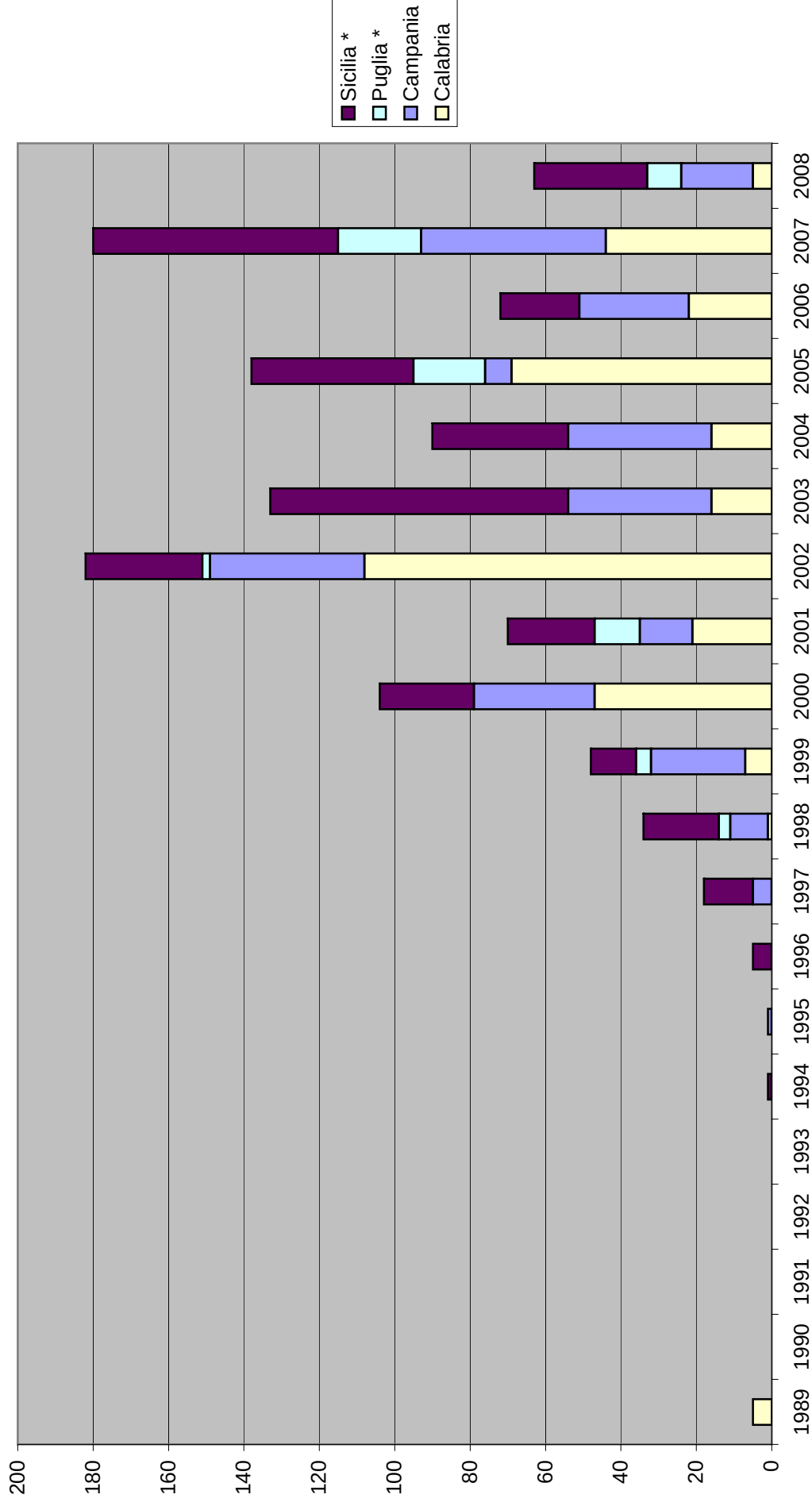
Dati forniti dai Comuni entro novembre 2008

* Dati incompleti: solo una parte dei comuni interpellati ha fornito risposta.

MOTIVI PER IL MANCATO UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI, NELLE 4 REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA



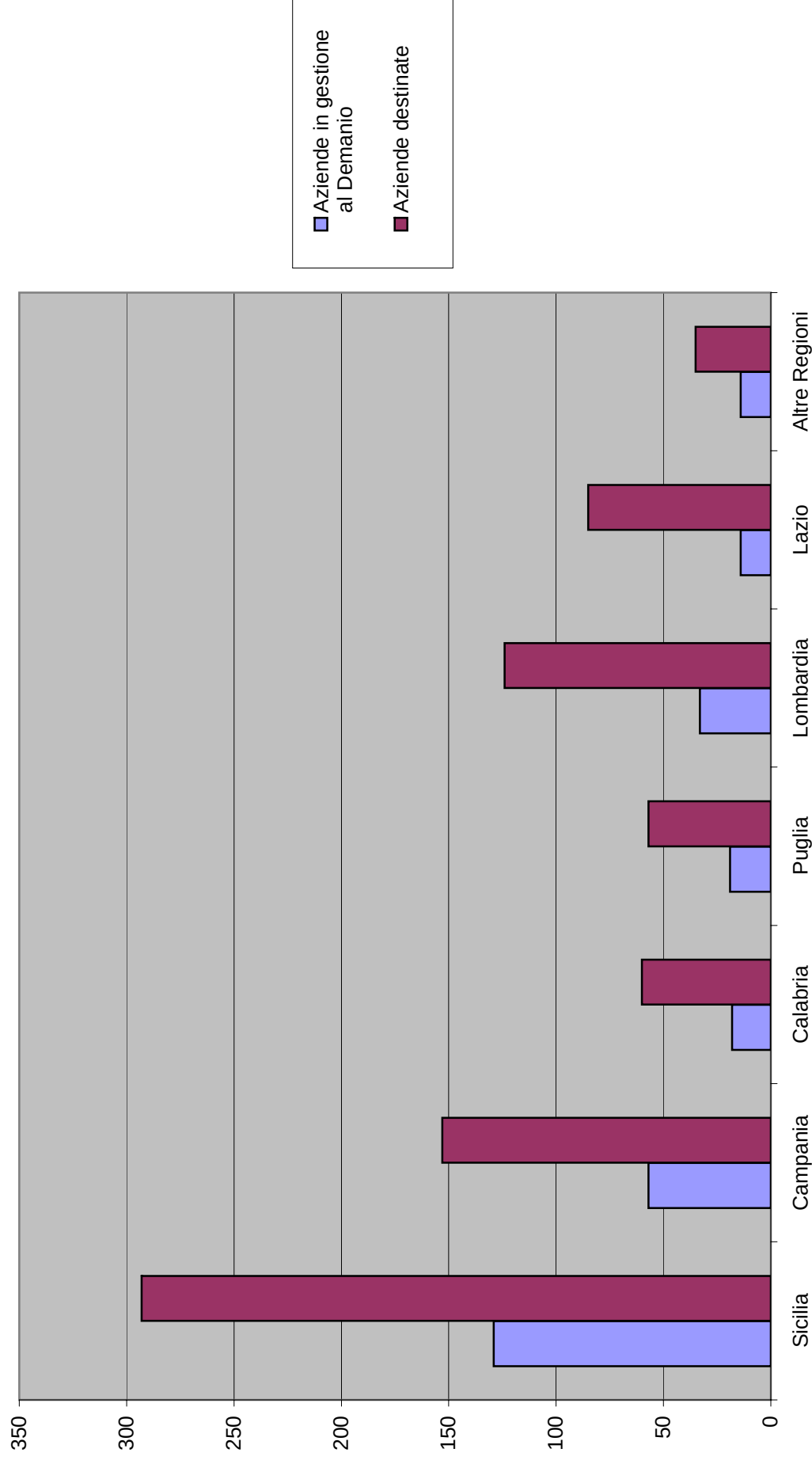
BENI IMMOBILI NON UTILIZZATI DAI COMUNI SUDDIVISI PER ANNO DI CONSEGNA



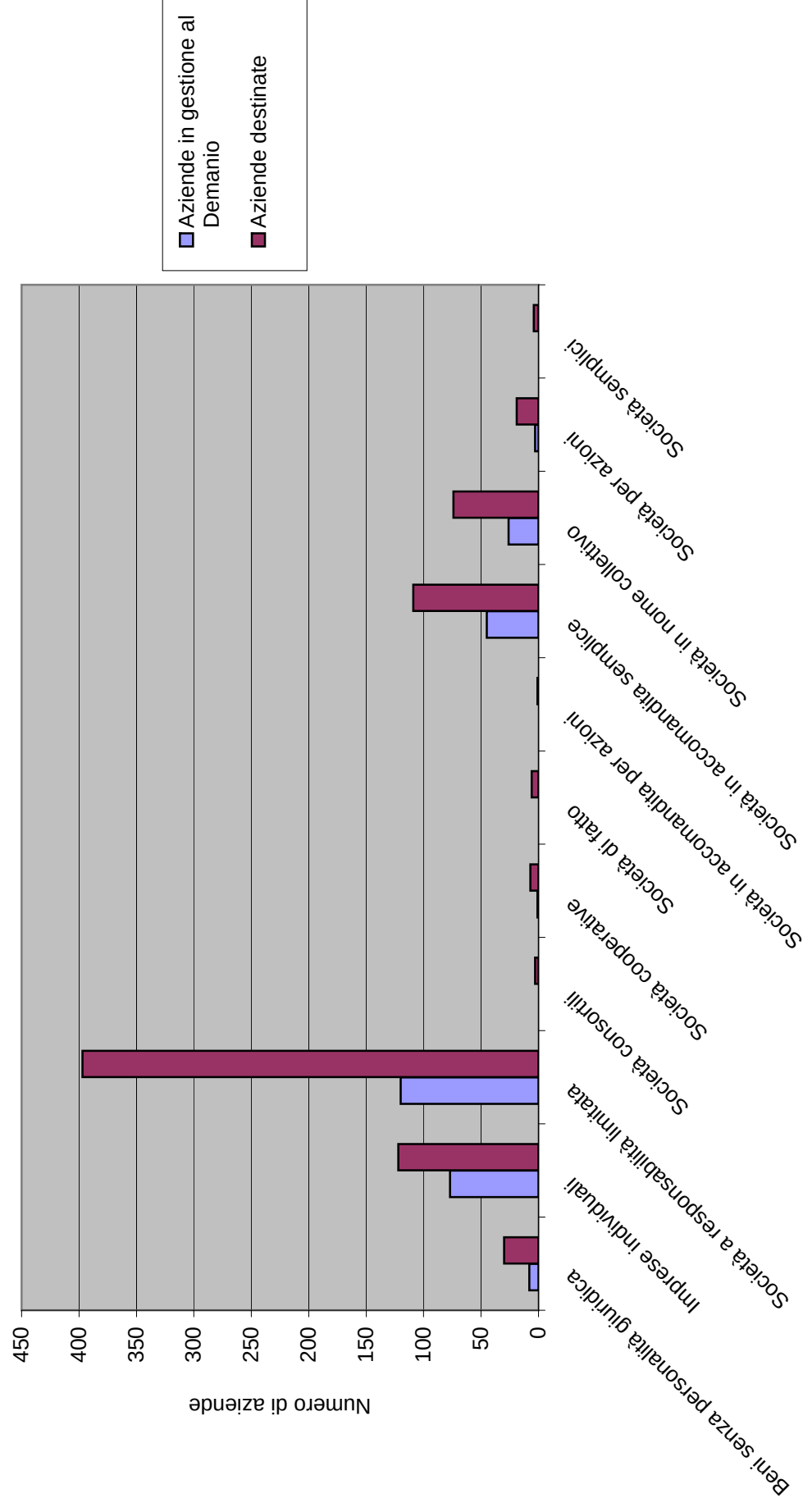
Dati forniti dai Comuni entro novembre 2008

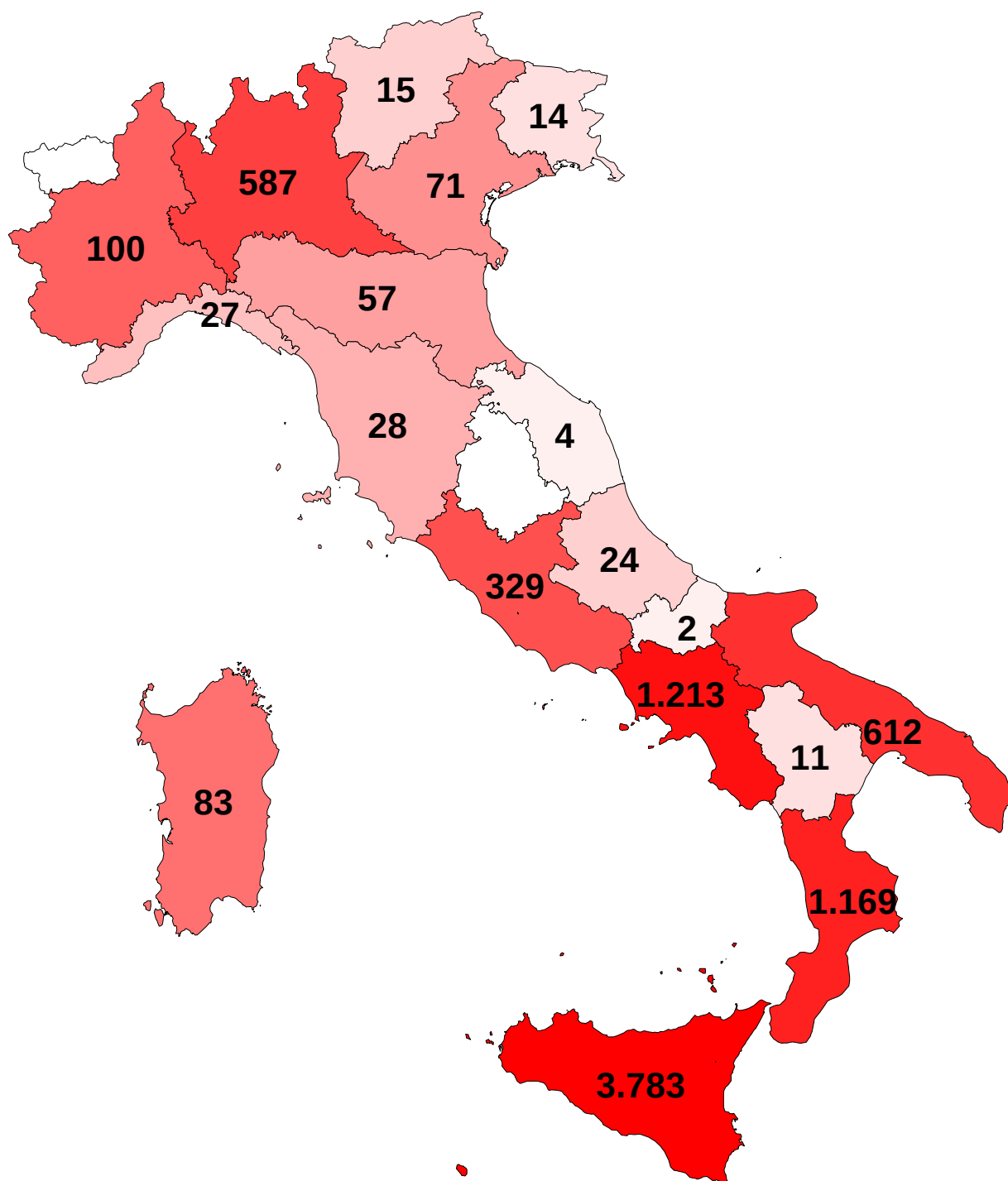
* Dati incompleti: solo una parte dei comuni interpellati ha fornito risposta.

AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA



FORME GIURIDICHE DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

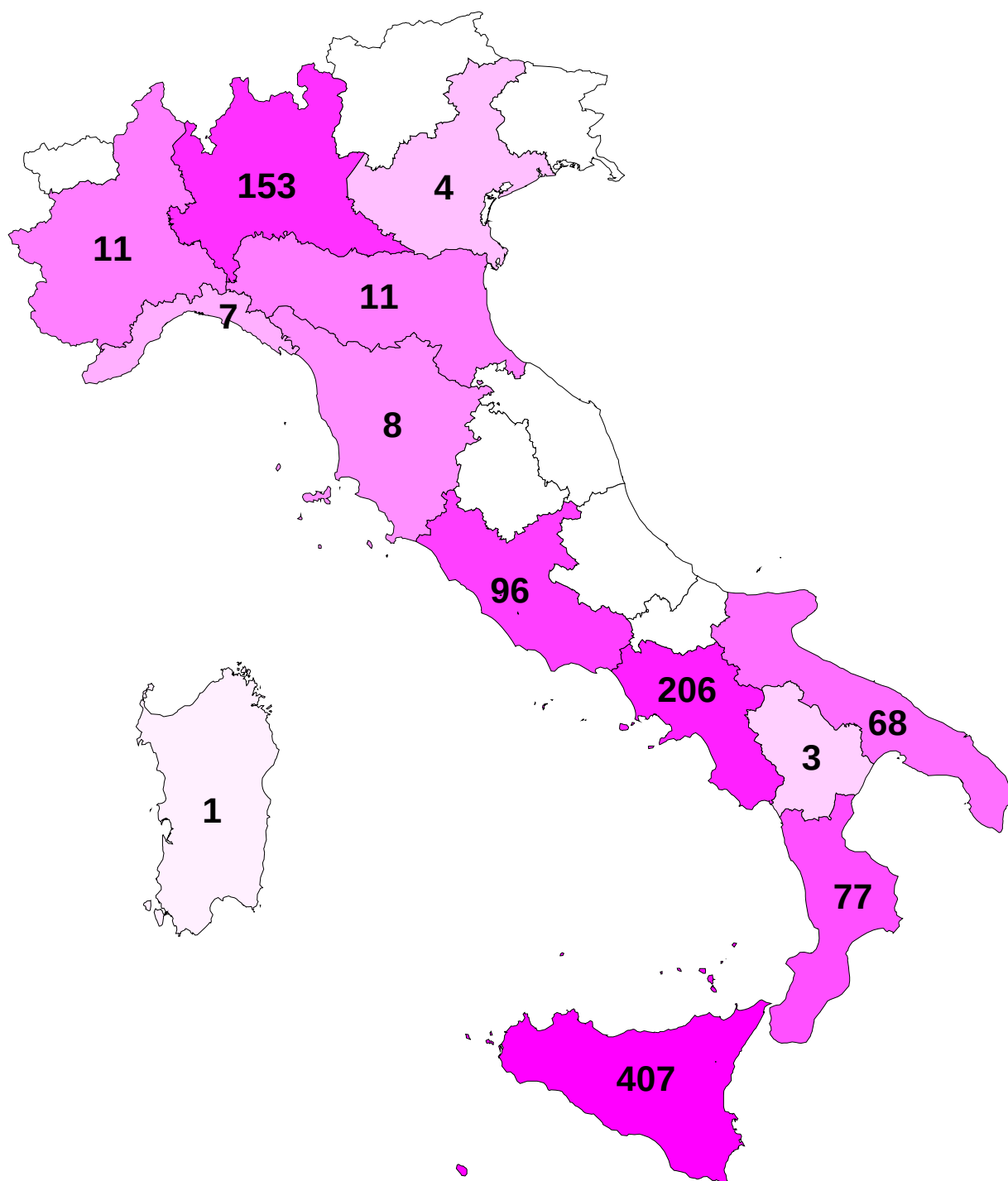




BENI IMMOBILI CONFISCATI

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008



AZIENDE CONFISCATE

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2008